SCUOLA DI DOTTORATO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Dipartimento di Giurisprudenza

Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche - Ciclo XXXIV

Curriculum Law and Pluralism

TRA GOVERNO E AUTOGOVERNO: L'EMIGRAZIONE TEMPORANEA IN EUROPA, I SEGRETARIATI LAICI E LA SOCIETÀ UMANITARIA

Giulia Di Giacomo

Matricola 848650

Tutore: Chiar. mo Prof. Giovanni Chiodi

Coordinatore: Chiar. ma Prof. ssa Stefania Ninatti

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

INTRODUZIONE

Il quesito originale che ha dato vita a questo lavoro di ricerca riguardava la possibilità che, a cavallo fra Otto e Novecento, in un tempo storico che racchiude in sé contemporaneamente l'apice della fortuna e l'inizio della crisi dello Stato nazione di stampo liberale, il ripresentarsi sulla scena europea di una società divisa in classi, spesso antagoniste, avesse generato degli spazi per il riconoscimento dell'intrinseca pluralità del diritto. Per saggiare questa ipotesi di partenza la ricerca si è concentrata sullo studio di un particolare fenomeno, l'emigrazione italiana cd. temporanea o continentale, per analizzare in che modo il diritto vigente, nazionale e internazionale, si rapportasse con quel particolare gruppo sociale rappresentato dagli emigranti temporanei (ovvero, dai lavoratori stagionali), arrivando poi a scoprire il tentativo posto in essere dagli stessi emigranti italiani, organizzati dai Segretariati laici dell'emigrazione, di costruire un proprio apparato (auto)normativo per rispondere meglio ai propri interessi, individuali e di classe.

Molti studi storico-giuridici hanno già analizzato come lo Stato italiano, a cavallo del Novecento, abbia tentato di risolvere i problemi posti al mantenimento dell'ordine liberale dal riemergere delle differenze sociali attraverso l'emanazione di un nuovo tipo di legislazione speciale/sociale e utilizzando le nuove costruzioni del diritto amministrativo per creare spazi di rappresentanza alternativi, funzionali a dare voce ai gruppi sociali emergenti e, al contempo, ad inglobarli nell'ordinamento statale, riportandoli sotto il controllo e la direzione del potere centrale[1].

Questo lavoro, e ciò costituisce una novità rispetto alla letteratura esistente, propone un capovolgimento di prospettiva: l'indagine, infatti, non è partita dall'analisi della legislazione ma, a rovescio, da uno speciale gruppo di soggetti di diritto, nel tentativo di individuare quali effetti produceva su questi l'ordine giuridico vigente e per verificare in che modo le azioni, gli atteggiamenti e i comportamenti di quei soggetti – e degli altri attori con i quali questi si interfacciavano – influivano sul diritto e sulla sua materiale attuazione. Cambiare il punto di osservazione ci ha fornito una visuale privilegiata sull'intrinseca pluralità del diritto, consentendoci di osservare quanti soggetti diversi intervengano quotidianamente nell'applicazione delle norme giuridiche e giochino un ruolo fondamentale nella materializzazione, e dunque nella definizione, dell'ordinamento in vigore. Studiare il caso dell'organizzazione degli emigranti temporanei italiani ci ha consentito, inoltre, di analizzare il particolare sistema normativo e istituzionale costruito da uno specifico gruppo di emigranti per auto-disciplinare i propri comportamenti in accordo con i propri interessi individuali e collettivi, di vedere in che modo l'esistenza di questo "ordinamento" informale abbia influito

[1] Mozzarelli, Nespor (1981); G. Gozzi (1984); Mazzacane (1986); Rosanvallon (2013).

sull'ordine giuridico esistente e quale spazio di autonomia sia riuscito a conquistare quel nuovo soggetto sociale all'interno dell'ordinamento statale.

L'emigrazione temporanea italiana in Europa – un fatto che finora era rimasto ai margini degli studi storico giuridici ma che riveste una considerevole importanza anche dal punto di vista numerico (la consistenza dei flussi migratori "continentali" nei primi decenni del Novecento era infatti equiparabile quando non maggiore a quella dei flussi "transoceanici") – rappresenta un fenomeno strettamente legato alla trasformazione che lo sviluppo capitalista aveva prodotto nel mondo del lavoro: dissolvendo gli antichi vincoli comunitari che per secoli avevano legato gli individui alla terra e liberando nello spazio di in un mercato sempre più internazionale una massa di individui che non possedevano altro che la propria forza lavoro, si era creata una massa di lavoratori "liberi", pronti a spostarsi e a viaggiare per vendere la propria manodopera al miglior offerente.

Alcuni studi storiografici, in particolare quelli di Bade, di Page Moch e di Komlosy[2], hanno già evidenziato il legame esistente tra lo sviluppo industriale, che a partire dall'Ottocento investiva in maniera differente e asicrona le diverse regioni dell'Europa, e lo sviluppo di flussi migratori temporanei interni al continente. La possibilità per il capitale di mettere a lavoro (ed estrarre valore da) una quantità sempre crescente di manodopera è strettamente legata all'esistenza di uno spazio geografico disomogeneo, uno spazio frammentato, cioè, in regioni caratterizzate da diversi gradi di sviluppo e "differenti temporalità"[3]: è infatti anche grazie all'esistenza di questa diversità che possono essere costantemente riprodotte all'interno della massa totale della popolazione quelle differenze sociali e materiali che sono vitali per il mantenimento e lo sviluppo del modo di produzione capitalista.

A cavallo del Novecento i differenti tempi dello sviluppo industriale dei paesi europei contribuirono a favorire e incrementare la mobilità di una grossa fetta della popolazione, proveniente dai paesi economicamente più arretrati e diretta verso i mercati del lavoro dei paesi più industrializzati del continente, aumentando quantitativamente e modificando qualitativamente i flussi di una migrazione stagionale che aveva radici ben più antiche. La temporaneità, o stagionalità, dell'emigrazione, rispondeva ad alcune specifiche esigenze della produzione che, da una parte, necessitava ciclicamente di una quantità di manodopera superiore a quella reperibile in loco, ad esempio per l'esecuzione di lavori stagionali o per la realizzazione di quelle grandi opere infrastrutturali (ferrovie, trafori, etc.) fondamentali per lo sviluppo economico, e dall'altra aveva il costante bisogno di disciplinare la forza lavoro, riducendone il costo, le rivendicazioni e il potenziale eversivo. Gli studi citati hanno messo in rilievo la funzionalità del carattere temporaneo

[2] Bade (2001); Moch (2003); Komlosy (2003).
[3] Harvey (2014), pp. 99–221.

dell'emigrazione rispetto alle esigenze del mercato, sottolineando contemporaneamente come gli Stati, e/o le regioni importatrici di manodopera, si mostrassero interessati a mantenere il carattere temporaneo dell'immigrazione e le conseguenze che questo produceva sul costo e sulla docilità della manodopera.

Gli stessi giuristi e uomini di Stato dell'epoca inquadravano il fenomeno dell'emigrazione continentale nella cornice dei nuovi problemi del lavoro – riconoscendolo come una questione legata alla crescente internazionalizzazione del mercato e alla nuova competizione degli Stati sul mercato[4].

Partendo da queste premesse uno dei primi obbiettivi dell'indagine è stato quello di seguire gli emigranti nei loro viaggi stagionali per provare a verificare se e in che modo il diritto vigente abbia influito sul carattere temporaneo di quel tipo di emigrazione contribuendo a rimarcare la divisione gerarchica tra lavoratori.

Importanti studi giuridici hanno evidenziato come il diritto di immigrazione, inteso come l'insieme delle norme che regolamentano e limitano la possibilità dei cittadini stranieri di fare ingresso e di fissare la propria residenza nel territorio dello Stato, si sia rivelato uno strumento funzionale a rimarcare e fissare la differenza dello straniero piuttosto che impedire o contenere in maniera effettiva ed efficace l'ingresso degli emigranti[5]. I risultati di questi studi offrono una importante chiave di lettura sia per comprendere meglio il recente passato degli Stati Uniti, dove a partire dagli ultimi decenni del Ottocento iniziava ad essere emanata una legislazione sempre più restrittiva in materia di immigrazione, sia per decostruire e analizzare le attuali politiche migratorie degli Stati occidentali, e in particolare dell'Unione Europea. Questi studi non sembrano però fornire strumenti sufficienti per esaminare e comprendere la situazione degli emigranti temporanei italiani né, più in generale, le diverse risposte approntate dagli Stati europei di fronte alla crescita dell'emigrazione di massa continentale, dal momento che proprio sul territorio europeo, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento e fino allo scoppio della prima guerra mondiale, si assisteva a un progressivo allentamento delle regole con cui gli Stati avevano fino ad allora disciplinato il diritto di movimento dei propri cittadini e ad una generale apertura delle frontiere che favoriva la circolazione delle merci e dei lavoratori[6].

L'idea di focalizzare l'attenzione sulla geografia europea si è rivelata proficua anche perché, investendo uno spazio in cui lo stesso fenomeno, quello della migrazione di massa, era stato affrontato con un'ottica e con strategie giuridico-politiche differenti, ci ha permesso di reperire nuovi strumenti

[4] Mannoni (2002); Amorosi (2020).
[5] Calavita (1981); (1998); (2000); Franko Aas (2013); Bosworth (2016); Pifferi (2016b); (2016a).
[6] Hoerder (1985); Torpey (2000); Fahrmeir, Faron, Weil (2003).

di indagine e identificare nuove chiavi di lettura che vanno ad arricchire lo strumentario elaborato dai precedenti studi per analizzare un fenomeno che rimane di urgente attualità.

L'assenza di una specifica e omogenea regolamentazione dell'immigrazione sul territorio europeo ha condizionato la ricerca, costringendoci a incentrare l'indagine sui soggetti piuttosto che sulle norme.

Nel primo capitolo seguiamo gli emigranti italiani nei loro viaggi migratori attraverso l'Europa. Le dettagliate relazioni inviate al governo italiano dai Consoli e dai nuovi Addetti all'emigrazione chiariscono in che modo il carattere temporaneo dell'emigrazione poneva i lavoratori italiani in una condizione di svantaggio rispetto ai lavoratori locali, svelando, parallelamente, come il diritto vigente rafforzasse quella linea di divisione che li separava dai lavoratori autoctoni e contribuisse a riprodurre e a fissare quella differenza che ne consentiva il maggiore sfruttamento, anche in assenza di una legislazione specificamente restrittiva dell'immigrazione. Più che l'esistenza di una legislazione discriminatoria sono le modalità di applicazione del diritto nei confronti degli stranieri a giocare un ruolo fondamentale nella cristallizzazione della posizione di svantaggio in cui si trovano gli emigranti italiani: il modo in cui l'estrema libertà contrattuale riconosciuta in capo ai soggetti veniva sfruttata dagli imprenditori per coartare la volontà dei lavoratori emigranti e limitarne la libertà, la stessa assenza di una legislazione speciale volta a tutelare gli stranieri dalle truffe e dagli abusi cui erano esposti per le loro particolari condizioni, e, infine, più generalmente, l'applicazione volutamente "cieca" del principio di uguaglianza formale, sono tutte strategie attraverso cui il diritto esistente veniva trasformato in uno strumento di dominio di classe e di governo della mobilità della forza lavoro. Sin dal primo capitolo emerge con forza il carattere intrinsecamente plurale del diritto. Evidente, infatti, è il ruolo creativo dell'ordine giuridico giocato dei diversi soggetti che intervengono nella quotidiana applicazione del diritto.

L'analisi della situazione materiale dei lavoratori italiani all'estero non ci ha solo permesso di studiare di riflesso la condizione giuridica della manodopera migrante in Europa, ma, facendoci vedere da vicino i volti di quei soggetti che fino a quel momento percepivamo solo come una massa indistinta di individui, ci ha consentito di vedere come quella folla fosse composta da comitive diverse, ciascuna accomunata da fattori differenti, come potevano essere la fede religiosa, le opinioni politiche, o ancora il tipo di occupazione e le condizioni sociali; comitive potenzialmente capaci di rivendicare la propria "specialità" e di trasformarsi in uno di quei gruppi di interesse che premevano sullo Stato minacciando la tenuta dell'ordine liberale fondato sui principi di astratta libertà e uguaglianza e su un rigido monismo giuridico.

L'immagine più nitida di questa moltitudine sociale ha ampliato gli interrogativi che muovevano l'indagine spingendoci a interrogare le fonti per indagare fino a che punto la massa dei lavoratori

stagionali emigranti sia rimasta l'oggetto passivo di una regolamentazione giuridica che altri avevano il potere di stabilire e di attuare.

Abbiamo allora direzionato la nostra ricerca verso la Società Umanitaria e i Segretariati laici dell'emigrazione per studiare come, sotto la loro spinta, una parte di quei lavoratori stagionali, abbia preso coscienza della propria posizione sociale e delle carenze del diritto vigente, e abbia iniziato a sviluppare degli strumenti normativi e istituzionali propri, con lo scopo di consentire alla massa degli emigranti di sottrarsi al comando che le ragioni della produzione europea tentavano di imporgli, anche attraverso il diritto statale, auto-disciplinando i propri comportamenti e governando il proprio movimento in accordo con i propri interessi, individuali e collettivi. Gli emigranti organizzati costruiranno un "ordinamento" di classe che interagirà variamente con il nuovo diritto predisposto dallo Stato italiano con la legge n. 23/1901 per la tutela degli emigranti, cercando di conquistare un sempre maggiore spazio di autonomia all'interno dello stesso ordinamento statale e internazionale.

Distogliere lo sguardo dall'attività normativa statale e dalla dottrina giuridica ufficiale per studiare il caso di un tentativo di auto-organizzazione di uno specifico gruppo di interesse ci ha consentito di individuare l'esistenza di un tipo di riflessione giuridica alternativa, un'interpretazione del pluralismo giuridico-sociale che partiva da un soggetto non statale e che, di conseguenza, non era influenzata dal desiderio di ricondurre l'azione delle nuove forze sociali sotto il controllo della sovranità nazionale.

Partendo dall'attività di assistenza agli emigranti il Segretariato Laico dell'emigrazione di Udine e la Società Umanitaria sviluppavano, infatti, una peculiare analisi politico-giuridica che evidenziava il fondamentale ruolo giocato dagli individui nella definizione e nella materializzazione dell'ordine giuridico vigente. Le condizioni di estremo sfruttamento in cui versavano i lavoratori italiani all'estero dipendevano in gran parte dalla loro totale ignoranza e dal loro atteggiamento apatico e rassegnato, oltre che dall'estrema libertà di azione riconosciuta e garantita a quegli imprenditori che se ne servivano. Per cambiare la situazione sarebbe stato necessario allora, prima ancora di cambiare le leggi, cambiare la mentalità degli stessi emigranti, educarli all'esercizio dei diritti, renderli consapevoli della propria posizione, del loro valore, dei loro interessi, per consentire loro di orientare conseguentemente i propri comportamenti.

Contro il monismo legalistico che caratterizzava il discorso giuridico-politico dell'epoca, il Segretariato di Udine e l'Umanitaria costruiscono un'analisi profondamente pluralistica dell'ordinamento giuridico.

Ma non si tratta solo di questo: l'analisi di Umanitaria e Segretariato era un'analisi militante da cui originava uno sforzo organizzativo volto al superamento delle condizioni esistenti, dunque, la riflessione collettiva è seguita dalla pratica.

Il processo di soggettivazione della massa degli emigranti temporanei attivato dal Segretariato di Udine e dall'Umanitaria mirava a favorire la creazione, da parte degli stessi emigranti organizzati, di un sistema di regole e di istituzioni di classe volte a consentire ai lavoratori stagionali italiani di utilizzare il diritto esistente a proprio vantaggio e di supplire alle carenze del sistema vigente. Nei capitoli due e tre vediamo nel dettaglio la costruzione di questo ordinamento di classe, analizzando in che modo questo si intrecci con l'ordinamento trasformando il valore delle regole esistenti, che da mezzi di assoggettamento della forza lavoro diventavano mezzi per la sua emancipazione, ma anche creando nuove norme e nuovi istituti capaci di arginare i danni che un sistema fondato sul principio di uguaglianza formale produceva su una classe di soggetti la cui possibilità di azione e libertà di scelta erano fortemente compresse dalla condizione di svantaggio materiale in cui versava.

L'ultimo capitolo si concentra, infine, sull'analisi dell'azione di pressione esercitata dall'organizzazione degli emigranti sulle istituzioni statali per ottenere il riconoscimento di sempre maggiori spazi di autonomia e autogoverno all'interno dell'ordinamento statale. Il desiderio degli emigranti organizzati era infatti, sempre di più, quello di vedere riconosciuta la validità dell'ordinamento "di fatto" che continuavano a sviluppare per ampliare i poteri di autogoverno degli emigranti.

Anche in questo caso il capovolgimento di prospettiva si è rivelato particolarmente proficuo per saggiare se e quali spazi si fossero realmente aperti per il riconoscimento di un effettivo pluralismo giuridico nel momento della crisi del modello di sovranità liberale. Da una parte, i successi ottenuti dall'organizzazione degli emigranti, e, dall'altra, l'azione e i discorsi sviluppati negli anni dal R. Commissariato dell'emigrazione in merito al governo del fenomeno migratorio e alla necessità di intensificare la collaborazione con i Segretariati dell'emigrazione e le altre istituzioni sviluppate dagli emigranti restituiscono un'immagine complessa dello Stato e delle trasformazioni che stavano investendo le vecchie istituzioni.

Considerare il nesso che legava migrazione e lavoro ci ha consentito di analizzare meglio il crescente desiderio dello Stato italiano di tutelare l'emigrazione italiana, dotandosi di poteri che gli consentissero di intervenire sempre di più nel governo della migrazione, indirizzandone i flussi e aumentando il livello di assistenza garantita ai lavoratori italiani all'estero, permettendoci di identificare, tra le finalità che muovevano l'azione del governo, il sentito bisogno di innalzare il valore della manodopera italiana, di "tenerne alto il prezzo e il prestigio"[7] nei mercati esteri. Questo ci ha fornito una chiave di lettura nuova della legislazione sociale emanata a partire dal 1901 dallo Stato

[7] Sono parole pronunciate da uomo di Stato, il funzionario Giuseppe De Michelis in rappresentanza del R. Commissariato per l'emigrazione, nel corso del V convegno annuale dei segretariati laici dell'emigrazione: Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912b), p. 13.

italiano a tutela dell'emigrazione, consentendoci di inquadrarla quale dispositivo di sicurezza[8] funzionale a governare un fenomeno sociale *naturale* in modo da minimizzare i danni e massimizzare i benefici che questo produceva sulla popolazione e sugli interessi dello Stato. La rilettura delle fonti all'interno di questo quadro storico e interpretativo ci ha permesso, cioè, di svelare lo scopo governamentale della legge sull'emigrazione n. 23/1901, che finora era stata descritta esclusivamente come legge sociale, riconoscendo come questa si sia stata, nei fatti, una legge speciale, che, mentre stabiliva quelle regole di tutela minime necessarie a eliminare le conseguenze più dannose causate dalla vigenza di un regime liberale fondato sull'uguaglianza formale dei soggetti in una società lacerata da profonde differenze sociali, creava un complesso apparato amministrativo per guidare e tutelare il fenomeno migratorio in modo che questo si svolgesse *naturalmente* in accordo con gli interessi dello Stato.

L'azione esercitata dall'organizzazione degli emigranti per piegare ai propri fini la legge 23/1901 e il nuovo apparato amministrativo da questa creato e trasformare il dispositivo di sicurezza statale in uno strumento di autogoverno, infine, ci ha consentito, da una parte, di intravedere l'esistenza di una differenza irriducibile tra i concetti di governo e autogoverno, lasciandoci al contempo intuire gli effetti dirompenti che un completo riconoscimento del pluralismo giuridico avrebbe avuto per l'ordine liberale, dall'altra di evidenziare in che modo, per un periodo, seppur breve, gli emigranti organizzati siano riusciti a piegare l'ordinamento in modo da conquistare un effettivo spazio di autonomia sottraendolo alla linea del potere costituito[9].

[8] Foucault (2017).

[9] I concetti di linea e piega cui si rimanda sono quelli sviluppati dal filosofo Gilles Deleuze nel corso di tutta la sua opera, personalmente li ho incontrati in: Deleuze (2020).

1. LA CONDIZIONE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI IN EUROPA E IL DIRITTO

1.1 Il carattere temporaneo dell'emigrazione: una linea di divisione gerarchica tra lavoratori autoctoni e immigrati

A cavallo tra Ottocento e Novecento l'emigrazione italiana in Europa è, principalmente, un fatto stagionale, come indicato dalle statistiche[10].

I flussi migratori sono composti, dunque, da cittadini che sono nati e cresciuti in Italia, dove hanno una casa e una famiglia, e che all'estero si recano per lavorare quando, con la buona stagione, riparte il lavoro dei grandi cantieri e di tutte quelle imprese che si svolgono all'aperto, ed è di conseguenza alta la richiesta di manodopera non qualificata. I lavoratori italiani sono soliti partire in primavera e tornare in autunno, il periodo della migrazione è indicativamente compreso tra febbraio e novembre. La popolazione emigrante è composta prevalentemente da uomini in età da lavoro, ma sempre di più il processo migratorio coinvolge anche donne e bambini, questi rappresentano una fetta minore del totale ma costante e in costante aumento.

Al carattere temporaneo dell'emigrazione si collegano alcuni requisiti specifici che connotano i flussi migratori italiani in Europa: solitamente l'emigrante temporaneo viaggia solo o insieme ad altri operai ma non porta con sé la famiglia[11], nei luoghi di emigrazione è dunque solo e non ha una rete sociale su cui appoggiarsi. A questo tipo di isolamento sociale fa da specchio un parallelo isolamento culturale: l'emigrante ha di solito un basso livello di scolarizzazione, raramente sa leggere e scrivere, e un bassissimo livello di conoscenza del paese in cui emigra. Di norma non conosce né la lingua di quel paese, né le sue leggi, neppure quelle che regolamentano l'attività lavorativa e quindi lo

[10] I dati sono quelli riportati nelle relazioni annuali sui servizi per l'emigrazione compilate dal Regio Commissariato per l'Emigrazione: "L'emigrazione italiana è di due specie: l'una periodica o temporanea e l'altra propria o permanente; la prima si compone delle persone che vanno all'estero in cerca di lavoro e generalmente nelle stagioni in cui non trovano proficua occupazione nel loro paese, col divisamento di non rimanere a lungo lontano; la seconda di quelle che espatriano per un tempo indefinito, in cerca di stabile collocamento. […] Nell'anno 1902 l'emigrazione permanente, quale venne indicata dai Sindaci e dalle Autorità di pubblica sicurezza fu di 245,217 persone e la temporanea fu di 286,292 e in complesso di 531,577 persone. […] I 286,292 individui emigranti temporaneamente si dividevano per sesso in 249,269 maschi e in 37,023 femmine e per età in 269,896 al di sopra di 14 anni compiuti e 16,396 che non avevano superato quell'età. […] Quanto alla destinazione 236,066 domandarono nel 1902 il nulla osta per il passaporto al fine di recarsi in altri Stati di Europa, 13,291 dei quali in emigrazione propria e 222,775 in emigrazione temporanea; ed altri 295,443 lo domandarono per recarsi in paesi fuori d'Europa, 231,926 dei quali in emigrazione propria e 63,517 in emigrazione temporanea", cit. in Regio Commissariato dell'Emigrazione (1903). Si vedano inoltre: Regio Commissariato dell'Emigrazione (1905b); (1904c). La bibliografia in tema di migrazione è sterminata, con specifico riferimento al carattere temporaneo dell'emigrazione europea a cavallo tra il XIX e XX secolo si vedano in particolare: Hoerder (1985); Bade (2001); Moch (2003); Benvenisti, Nolte (2004). Per quanto riguarda in particolare il carattere temporaneo dell'emigrazione italiana si vedano poi: Sanfilippo (2001b); Ramella (2001); Corti (2001).

[11] "un altro carattere della nostra immigrazione è la mancanza quasi completa della famiglia. Le donne e i fanciulli restano in Italia; emigrano solo gli uomini validi. Salvo qualche eccezione […] la maggior parte, operai in genere, mutano continuamente sede e vivono soli.", cit. in Di Oppenheim (1902), p. 7.

riguardano più da vicino. Non solo, l'emigrante temporaneo non conosce che per via indiretta – per il tramite di amici, parenti, o più spesso di arruolatori (italiani che svolgono il ruolo di mediatori nel mercato del lavoro e hanno il compito di reperire e "arruolare" manodopera in patria per conto di imprenditori stranieri) – il mercato del lavoro estero, le tariffe in vigore, gli usi, ma anche la stessa affidabilità di una certa ditta, ignora dunque molti elementi che sarebbero invece fondamentali per contrattare consapevolmente della propria forza lavoro[12].

Questi caratteri, fortemente intrecciati tra loro, si amplificano e riproducono a vicenda, e producono una serie di conseguenze sulle concrete condizioni di vita dei migranti all'estero, ponendoli in una condizione di svantaggio che rende agevole la loro discriminazione.

Il carattere temporaneo della migrazione è strettamente correlato con il fatto che gli emigranti italiani in Europa trovino impiego principalmente in lavori definiti "unskilled" ovvero che non richiedono particolari competenze tecniche: i lavoratori italiani venivano assunti principalmente per compiti di bassa manovalanza presso le fornaci, le miniere, le saline, i grandi cantieri all'aperto (costruzione di trafori, strade e ferrovie), mentre in genere non venivano assunti come operai nelle industrie[13]. Questo accadeva per il carattere tendenzialmente stabile di questa occupazione ma anche perché il lavoro in fabbrica era considerato un lavoro qualificato, che richiedeva delle conoscenze tecniche che potevano essere acquisite solo con un periodo di apprendistato sottopagato. Gli operai italiani, scarsamente istruiti, ignoranti della lingua del posto e interessati principalmente a massimizzare i guadagni durante la stagione all'estero, non avevano i requisiti né il tempo necessario per diventare "skilled labourer", mentre la loro caratteristica flessibilità li rendeva perfettamente tagliati per i lavori di costruzione di grandi opere infrastrutturali e in generale per tutte le attività che dovevano essere svolte all'aperto: lavori che richiedevano una grande fatica ma nessuna competenza particolare e che consentivano un'occupazione solo temporanea, non potendosi protrarre nei mesi invernali[14].

[12] "Generalmente, l'immigrante italiano arriva qui inesperto della lingua e del paese, e va di cantiere in cantiere in cerca di lavoro, talvolta peregrinando per città, villaggi e borgate, giustificando quell'epiteto di rondinelle che gli Svizzeri hanno applicato ai nostri operai.", cit. in Basso (1903), p. 45.

[13] Regio Commissariato dell'Emigrazione (1905b). La composizione dell'emigrazione continentale italiana e le tipologie di occupazione in cui la popolazione emigrante italiana era prevalentemente impiegata è ben descritta in: Regio Commissariato dell'Emigrazione (1907a), pp. 9–26; 90–103.

[14] "le occupazioni a cui attendono i nostri connazionali sono, come ho detto, per la quasi totalità quelle arti e quei mestieri attinenti ai lavori edilizi o alle imprese ferroviarie, di canalizzazione e simili, tutte affidate a società e imprese private", cit. in Basso (1903), p. 41. Significative anche le parole del R. Console a Saarbrüchen: "In generale gli operai italiani sono occupati come braccianti per lo scaricamento dei vagoni, come terrazzieri per la costruzione di linee ferroviarie, una gran parte come muratori, altri nelle cave di pietra o nelle fornaci di mattoni, altri nei lavori di canalizzazione. Meno numerosi sono quelli che trovano occupazione nelle miniere e nelle ferriere, sia perché per tali lavori si richiede un personale idoneo e esperto, sia perché il loro personale deve essere stabile, qualità che, salvo poche eccezioni, non si riscontra negli italiani.", cit. in Rochling (1904), p. 8.

Una interessante eccezione è costituita dalla popolazione emigrante femminile e minorile: entrambe le categorie, infatti, sono ampliamente rappresentate nel ramo dell'industria. Le ragioni che spiegano questa eccezione sono molteplici. Innanzitutto, questo tipo di manodopera veniva considerata per definizione manodopera non qualificata, "unskilled labour", anche quando impiegata in fabbrica. Il lavoro femminile e minorile era, dunque, sempre sottopagato e non poteva, con il tempo, diventare qualificato e aumentare il suo prezzo, le variazioni di salario che potevano intervenire a seguito del periodo di apprendistato erano minime e poco irrilevanti. In secondo luogo, ragioni socioculturali ostacolavano l'impiego di manodopera femminile e minorile per alcuni tipi di lavori stagionali, come quelli nei cantieri e in generale quelli che comportavano un maggiore dispiego di forza fisica. Infine, alcuni settori industriali erano specificatamente "riservati" a questo tipo di manodopera, ad esempio, l'industria tessile, un lavoro femminile per eccellenza, o l'industria del vetro, in cui venivano impiegati quasi esclusivamente minori di età in quanto si riteneva che alcune caratteristiche proprie della sola manodopera minorile fossero fondamentali e imprescindibili per la riuscita di quell'impresa[15].

Interessa qui concentrare l'attenzione sulla temporaneità della migrazione per analizzarne le conseguenze, per vedere se e in che modo questa specificità incida sulle condizioni di vita dei migranti all'estero.

Il carattere temporaneo della migrazione contribuisce a disegnare e rimarcare una linea di divisione del lavoro che separa i lavoratori indigeni, o comunque permanentemente residenti, dagli immigrati temporanei/stagionali[16]. L'esistenza di questa linea, confermata negli anni dalle statistiche sull'impiego della manodopera italiana all'estero, è variamente testimoniata dalle parole di Consoli e Addetti all'emigrazione.

Si tratta di una linea di divisione che mostra presto il suo carattere gerarchico e discriminatorio. Come sottolinea il Comm. L. Silvestrelli, regio ministro a Berna, nel rapporto di risposta al medesimo questionario: "Il lavoro è libero in tutta la Confederazione; ma gli Svizzeri preferiscono certi mestieri più facili e poco faticosi, e lasciano volentieri gli altri agli stranieri. È perciò che numerosi operai italiani, specialmente muratori, trovano lavoro nelle città e nei villaggi."[17]. Come evidenzia il

[15] Si veda ad esempio: Perrod (1902). Con riferimento allo specifico tema del rapporto tra emigrazione femminile e minorile italiana e lavoro ci limitiamo a citare alcuni contributi di Bruna Bianchi: Bianchi (2001a); (2001b).

[16] Riegler (1985); Moch (1997); Komlosy (2003); (2004). Con particolare riferimento all'emigrazione temporanea italiana si vedano: Rosoli (1985); Schäfer (1984); Gattinger (2006); Del Fabbro (2006).

[17] Pubblicato in Silvestrelli (1903). Sono concordi sul punto le riflessioni del Cav. De Michelis, incaricato dal Regio Commissariato per l'emigrazione di condurre uno studio sull'emigrazione italiana in svizzera: "Ma a questi motivi, che spiegano la occupazione dei nostri, si deve aggiungere quest'altro: che l'operaio indigeno rifugge dai lavori nei quali l'operaio che emigra dall'Italia è occupato di preferenza. I nostri sono abituati fin dall'infanzia ai lavori di muratura e sterro, per i quali essi incominciano a temprarsi, portando su per gli impalcati i secchi di calcina ed i panieri riempiti di mattoni o di pietre. Invece gli svizzeri atti a questi mestieri mancano, perché non vi hanno individui che abbraccino, fin da ragazzi, siffatte professioni.", cit. in De Michelis (1903), p. 8.

Cancelliere della Camera di Commercio italiana di Marsiglia nel rapporto inviato al regio Commissariato per l'Emigrazione nel 1908, infatti: "la manodopera, specie in lavori più faticosi insalubri e peggio remunerati, è quasi esclusivamente italiana"[18].

La divisione gerarchica del lavoro appare chiaramente dalle parole riportate dai consoli, ma non si tratta solamente di questo.

I lavori stagionali "riservati" agli italiani sono in gran parte lavori che si svolgono all'aperto: lavori di costruzione di grandi opere pubbliche come strade, trafori, ferrovie, lavori legati all'edilizia, lavori presso cave, miniere, saline, o fornaci. Per forza di cose, dunque, i luoghi di lavoro si trovano spesso distanti dall'abitato, che significa, per gli operai che vi sono impiegati, ovvero per i migranti italiani, trovarsi a lavorare, e a vivere, in luoghi isolati e difficilmente raggiungibili.

La lunghezza della giornata lavorativa (che è, in media, di 11 ore, anche se non sono rari i casi in cui si prolunghi oltre questo limite), la difficoltà degli spostamenti, la mancanza di una abitazione propria, sono tutti elementi rilevanti che, sommati all'isolamento dei luoghi di lavoro, influiscono sulla vita dei lavoratori migranti all'estero, conducendoli spesso a vivere in delle baracche predisposte dai titolari delle imprese in prossimità del luogo di lavoro. Questo accomodamento, che a volte comprende anche il vitto, ha un costo che viene direttamente trattenuto sul salario dal datore di lavoro[19].

Tale situazione, di per sé, produce una serie di conseguenze negative sull'esistenze dei migranti; conseguenze che si traducono in discriminazioni di fatto e che contribuiscono a rendere più profonda la linea che divide in maniera gerarchica il lavoro della popolazione autoctona da quello della popolazione migrante temporanea.

Innanzitutto, i lavoratori, obbligati dallo stato di cose a dormire nelle baracche approntate dai "padroni"[20] e ad accontentarsi del vitto che questi gli propone, si trovano a vivere in condizioni indegne e subiscono un processo di "abbruttimento" che li pone fuori dal vivere civile del paese, riducendo così al minimo le loro possibilità di integrarsi o quanto meno instaurare rapporti con la comunità locale. L'isolamento fisico contribuisce, dunque, ad amplificare il loro isolamento sociale e culturale. In secondo luogo, questa situazione fornisce agli imprenditori la possibilità di un doppio guadagno: oltre al comune guadagno derivante dall'utilizzo della forza lavoro degli operai, gli imprenditori, economizzando al massimo su vitto e alloggio e speculando sui prezzi in forza della

[18] Lelli (1908).

[19] "Per lo più i braccianti italiani abitano, se avventizi, in baracche appositamente costruite, in prossimità del luogo di lavoro, e pagano da marchi 1.50 a 2 al giorno compreso il vitto.", cit. in Di Oppenheim (1902), p. 7.

[20] L'utilizzo del termine "padrone" come sinonimo di datore di lavoro o imprenditore è una scelta legata al fatto che il vocabolo è ampiamente diffuso nelle fonti consultate: sia i regi Consoli, sia i regi Addetti per l'emigrazione ne fanno ampio uso nei loro rapporti.

loro posizione di monopolio, guadagnano anche attraverso la fornitura di "servizi" ai lavoratori migranti[21].

I diversi resoconti che riferiscono delle condizioni di vita degli operai alloggiati in queste baracche descrivono tutti un quadro simile, che sembra ripetersi in ogni luogo: gli operai vengono alloggiati in baracche fatiscenti, che a stento riparano dalle intemperie, come animali vengono fatti dormire per terra o su giacigli di paglia, sprovvisti di lenzuola e equipaggiati al più con una coperta di lana, spesso i lavoratori dormono vestiti e capita che non cambiano i loro abiti per tutta la stagione. Per quanto riguarda il vitto questo è estremamente povero e costantemente uguale a sé stesso: "polenta e formaggio, l'una e l'altro non sempre buoni: qualche rara volta una broda inqualificabile, che dicono minestra". Non solo, vengono inoltre escogitati modi sempre nuovi dai padroni per comprimere maggiormente i salari degli operai: "è curioso che, malgrado il patto che il vitto sia a carico dell'imprenditore, è invalso l'uso di addebitare all'operaio il sale per la polenta, altrimenti la si mangia senza."[22].

In queste condizioni sono condensati alcuni aspetti in cui si sostanzia il maggiore sfruttamento dell'operaio italiano e le sue cause. La situazione di discriminazione di fatto che viene generata è evidente: dietro la ritenuta sui salari in cambio di vitto e alloggi si nasconde, in maniera grossolana, il minor pagamento del lavoratore emigrante. Infatti, quando anche il salario pattuito fosse stato rispettoso delle tariffe in uso, il padrone, costringendo[23] gli operai a dormire e mangiare nei propri capannoni, a prezzi gonfiati, recupera, per mezzo delle trattenute, gran parte della retribuzione che avrebbe dovuto versare, riducendone, di fatto, sensibilmente l'importo.

In aggiunta, vivere e lavorare lontani dai centri abitati, in luoghi difficilmente raggiungibili, espone i lavoratori migranti a una serie di ulteriori discriminazioni derivanti dall'isolamento e dalla connessa maggiore difficoltà di controllo sull'operato delle aziende[24].

---

[21] "Quando, però, vi sono lavori di una certa importanza, sono gli impresari stessi o i sorveglianti che organizzano delle cantine o cucine collettive. In questo caso gli operai sono concordi nell'asserire che il vitto è deplorevole e che il costo di esso è superiore alla media normale", cit. in De Michelis (1903), p. 41. Inoltre, in una relazione consolare sul Canton Ticino e l'immigrazione italiana si legge: "Gli sterratori, addetti a lavori faticosissimi, guadagnano da fr. 2.30 a 3 al giorno; ma, dovendo spesso accamparsi in luoghi dove manca tutto quanto loro occorre per vivere, devono acquistarlo dal padrone o intraprenditore dei lavori; salvo rare eccezioni, questi trova così il modo di trattener loro due terzi del salario, detraendone ogni 15 o 30 giorni l'importo delle tessere, di cui i suoi dipendenti si servono presso i magazzini padronali.", cit. in Marazzi (1903), p. 24.

[22] Cosattini (1904), pp. 48–49; Lebrecht (1906), p. 5.

[23] Quando non bastano le condizioni di fatto a piegare il lavoratore a questa usanza vengono impiegati anche altri metodi, come il ricatto del licenziamento, esempio riportato in: Regio Commissariato dell'Emigrazione (1905a), pp. 42–44.

[24] "Per le costruzioni urbane e ferroviarie, in questi paesi, l'operaio italiano è necessario, perché lavora molto più dell'operaio svizzero, sopporta maggiori fatiche ed è più sobrio. Le imprese costruttrici, tuttavia, che sono qui come sovrane, lo sfruttano e lo trattano assai duramente, spesso con la condiscendenza delle autorità, come avvenne nello sciopero del Sempione; […]", cit. in Silvestrelli (1903), p. 16. Elencando i motivi che fanno sì che gli operai italiani in siano sovente vittime di infortuni sul lavoro, il Regio Addetto per l'emigrazione in Svizzera menziona specialmente la

Elenchiamo rapidamente alcune condizioni di svantaggio che sono collegate al fatto di lavorare presso imprese che si svolgono all'aperto.

1. La questione del rischio di impresa: questi lavoratori, quando anche si siano accordati con i padroni per ricevere la paga mensilmente, vengono di fatto pagati a ore o a giornata[25], in questo modo viene scaricato sul lavoratore il rischio di impresa connesso con l'esercizio dell'attività all'aperto: in caso di maltempo infatti l'operaio non lavora, non per sua scelta ma perché materialmente non può lavorare, e quella giornata, che pure lui perde per il fatto di essere a disposizione di quel datore di lavoro, non viene pagata[26].
2. La possibilità che i salari vengano ricontrattati a ribasso in maniera arbitraria nel caso in cui si siano presentati imprevisti che hanno ridotto la produttività dell'impresa; anche in questo caso il rischio di impresa tipico delle attività che si svolgono all'aperto viene scaricato dagli imprenditori sui lavoratori[27]. Ciò è reso possibile da molteplici fattori, ma un ruolo importante è giocato dell'isolamento fisico che rende più difficile controllare l'operato dei datori di lavoro e ostacola in maniera importante la possibilità dei lavoratori di ricorrere alle autorità in caso di truffe.
3. La mancanza di controllo riguardo il rispetto del limite legale imposto all'orario di lavoro, ad esempio i fornaciari lavorano dalle 16 alle 18 ore al giorno e a volte sono svegliati durante la notte nel caso di minaccia di temporali per evitare la rovina del materiale[28]
4. La mancanza di controllo riguardo il rispetto delle leggi riguardanti il lavoro minorile[29]

"Mancanza quasi totale di sorveglianza efficace da parte delle Autorità Svizzere, non essendovi ispettori speciali per i lavori edili, le imprese e le costruzioni analoghe; […]", cit. in De Michelis (1905), p. 4.

[25] Anche se la paga viene corrisposta alla fine del mese questo non significa che il suo ammontare sarà fisso e predeterminato, ma verrà calcolata alla fine sulla base delle ore o delle giornate effettivamente lavorate.

[26] "Gli sterratori devono lavorare quasi sempre all'aria aperta; il cattivo tempo li costringe spesso a oziare, e nei giorni del loro forzato ozio non sono pagati", cit. in Marazzi (1903), p. 24.

[27] "Si noti ancora che spesso, a metà del lavoro assunto, per impreveduti motivi o pretesti, gli imprenditori si dichiarano costretti a ribassare i salari, e questa dichiarazione suole essere fatta da un giorno all'altro, senza congruo preavviso.", cit. in Marazzi (1903), p. 24.

[28] Cosattini (1904), pp. 50, 52.

[29] Dal rapporto sull'emigrazione minorile in Croazia pubblicato nel Bollettino dell'emigrazione n. 1, anno 1906, si evince come la regolamentazione non venga rispettata: la legge ungherese prevederebbe infatti il divieto di lavorare presso le fornaci per i minori di 10 anni. Per i minori che superino quella età la possibilità di lavorare nelle fornaci è poi strettamente regolata: è possibile solo se il lavoro sia compatibile con l'obbligo dell'istruzione obbligo per fanciulli che hanno dai 10 ai 12 anni; il divieto di lavorare più di 8 otto ore al giorno per i minori che hanno tra i 12 e i 14 anni; il limite di 10 ore lavorative per i minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Nel rapporto il Console illustra come i minori italiani lavorino presso le fornaci circa 15 ore al giorno, ben oltre dunque i limiti consentiti: "il lavoro incomincia alle 4 di mattino e termina alle 8 e mezza di sera, con appena una mezzora di riposo per la merenda, e un'ora per il pranzo a mezzodì.", ed evidenzia come vengano impiegati anche bambini più giovani dei 12 anni: "Ne ho veduti alcuni giovanissimi, talvolta appena decenni, usciti già da due o tre anni dall'Italia, deboli, denutriti, stremati di forze, veri scheletri ambulanti.", cit. in Lebrecht (1906), pp. 6–7.

5. La mancata applicazione di regolamenti igienici, che vengono applicati solo nelle grandi città[30]
6. L'insufficienza, o la totale assenza, dell'assistenza medica[31]
7. La mancanza di controllo in materia di sicurezza sul lavoro[32]
8. La mancanza di beni primari, in un cantiere addirittura mancava l'acqua potabile[33]…

L'isolamento di queste imprese, in cui sono impiegati principalmente lavoratori emigranti temporanei, le sottrae dalla vista dell'opinione pubblica e della Pubblica Autorità e questo consente agli imprenditori di sottrarsi più facilmente ai pochi obblighi imposti dalla legge a tutela del lavoro. Così, mentre nessuna discriminazione legale sussiste tra operai indigeni e operai stranieri[34], esiste invece una discriminazione di fatto che dipende non dalla legge ma dalla sua applicazione. Gli operai stranieri sono di fatto discriminati, poiché nelle imprese in cui vengono impiegati non viene effettuato nessun controllo circa il rispetto delle leggi protettive del lavoro e, di conseguenza, nella maggior parte delle imprese in cui lavorano quelle norme non sono applicate.

L'esistenza di questo tipo di discriminazione è ancora più evidente in Svizzera, dove alcune delle maggiori tutele previste per gli opifici e per le fabbriche non vengono applicate nelle industrie all'aperto non solo in conseguenza del loro isolamento, e dunque per una questione di mancato controllo, ma proprio perché: "l'unica legge federale concernente la tutela del lavoro è quella sulle "fabbriche" del 23 marzo 1877. Per l'appunto, essa non si applica ai mestieri all'aperto, alle opere edilizie, ai grandi lavori.". Questo comporta, come nota esplicitamente il Regio Addetto all'emigrazione Cav. De Michelis, che: "Gli operai occupati in tali incombenze – e sono quasi tutti italiani – sono perciò messi al bando dalla tutela ufficiale". Nel caso della Svizzera, la discriminazione di fatto è, in un certo senso, supportata dall'ordinamento giuridico: in questo caso, infatti, il controllo non solo manca ma è proprio reso impossibile dalla legge, che non dà agli ispettori delle fabbriche il potere di controllare anche le imprese che si svolgano all'aperto: "Gli ispettori delle fabbriche non

[30] "Questi lavori o di montagna o lontani dall'abitato, comportano, soprattutto nei primi tempi, privazioni, fatiche, rinunzie di ogni genere. Il vitto è trascurato e l'alloggio indecoroso, quando non sia indecente. Colpa degli operai stessi, colpa degli impresari esosi o poco previdenti, colpa anche del fatto che si limitano le preoccupazioni dei regolamenti igienici alle grandi città, quasi che nelle agglomerazioni operaie delle località rurali non potessero svilupparsi focolai di infezioni e di epidemie.", cit. in De Michelis (1908), p. 58.

[31] "In questi luoghi è di spesso manchevole o difettosa la assistenza medica, sono insufficienti i soccorsi d'urgenza, inadatti i locali di infermeria.", cit. in De Michelis (1908), p. 58.

[32] "Ma gli ispettori federali non possono visitare le istallazioni dei cantieri, sorvegliare le disposizioni prese dall'appaltatore per l'incolumità degli operai e per la prevenzione degli infortuni.", cit. in De Michelis (1908), p. 60.

[33] Regio Commissariato dell'Emigrazione (1913), pp. 126–28.

[34] "L'enorme massa migratrice italiana – di cui si è vista l'imponenza – gode sul lavoro delle stesse prerogative concesse agli operai indigeni", cit. in De Michelis (1908), pp. 59–60.

possono ispezionare i cantieri: le ore di lavoro, i salari, le ritenute, le percentuali, tutto quanto concerne l'igiene dei lavoratori, è lasciato in balia dell'appaltatore.[35]".

Dobbiamo ancora sottolineare come l'isolamento fisico dei lavoratori migranti non sia connesso esclusivamente al fatto che questi siano impiegati in cantieri o imprese lontane da centri abitati ma una qualche forma di isolamento fisico caratterizzi sempre la vita dei migranti in quanto direttamente connessa al carattere temporaneo dell'emigrazione.

La temporaneità della migrazione e alcune sue conseguenze – l'assenza di una abitazione propria, la lontananza della famiglia, lo scopo stesso della migrazione temporanea, che non è quello di trasferirsi nel paese di immigrazione ma di massimizzare i risparmi da inviare in patria per mantenere la propria famiglia e migliorare lì le proprie condizioni – costringono gli operai migranti a vivere comunque ai margini della società. In tutti questi casi, infatti, il migrante è portato a "risparmiare" su vitto e alloggio, facendo largo uso delle cucine popolari e vivendo in pensioni o in stanze sovraffollate, "nei quartieri meno salubri della città, nelle case senza luce e senza sole, che gli indigeni hanno abbandonato per recarsi ad occupare nuove abitazioni. […] Difficilmente una stanza serve ad una persona; la maggior parte degli emigranti, nel periodo propizio ai lavori, alloggia in gruppi di parecchi individui nella stessa camera. Talvolta i letti non esistono neppure e gli operai dormono su paglericci posati a terra. Spesso, anche, non vi sono lenzuoli: ed è normale il caso di due operai che si sdraino sullo stesso giaciglio. […] È così dappertutto: nelle grandi città come nei villaggi."[36].

Da questa considerazione si deduce l'esistenza di un'ulteriore linea di divisione dei lavoratori, quella che separa gli immigrati temporanei dagli immigrati "permanenti". Anche in questo caso l'esistenza di una differenza trova riscontro nelle parole degli Addetti dell'emigrazione: "Per il vitto, l'emigrazione si divide in due classi: gli operai già stabiliti o abituati al soggiorno in Svizzera, i quali mangiano meglio e si trattano bene; gli operai nuovi, fluttuanti, che mangiano male e si privano perfino del necessario"[37]. Senza addentrarci in questa sede in ulteriori approfondimenti, accennare a questa altra linea di confine ci sembra importante: la distinzione tra immigrati temporanei e permanenti, infatti, fa emergere con chiarezza il ruolo che giocano la stabilità e l'esperienza nella costruzione di divisioni gerarchiche, e, al contempo, evidenzia come i fattori da cui dipende l'esistenza di una discriminazione siano fattori non solo superabili ma che vengono di fatto continuamente superati (come succede quando un immigrato temporaneo decida di trasferirsi stabilmente nel paese di immigrazione).

[35] Tutte le citazioni di questo capoverso sono tratte da De Michelis (1908), pp. 59–60.

[36] De Michelis (1903), p. 42. Anche il Regio Addetto per l'emigrazione in Germania riporta di condizioni simili: "Mi era stato detto che vivevano in cattive condizioni, su di un po' di paglia, agglomerati in 8, 10 e più per stanza. Trovai che la cosa era in gran parte vera.", cit. in Pertile (1905), p. 21.

[37] De Michelis (1903), p. 39.

A partire da questi primi dati inizia a prendere forma il quadro delle condizioni dei lavoratori migranti all'estero e vediamo come anche solo il carattere temporaneo della migrazione abbia riflessi importanti sulla vita e sul lavoro degli operai italiani all'estero.

Il carattere temporaneo dell'emigrazione traccia una linea di divisione del lavoro che relega i lavoratori migranti italiani a occupazioni di carattere temporaneo e non qualificate, la maggior parte delle quali da svolgere presso cantieri all'aperto. La divisione attuata è gerarchica e discriminatoria: i lavoratori italiani sono relegati nei lavori più insalubri e peggio pagati. Ad acuire gli svantaggi connessi a questa divisione concorrono due fattori: 1) la particolare condizione degli emigranti che si spostano soli, senza famiglia, e sono mossi dalla necessità di risparmiare il più possibile per trasferire quanta più "ricchezza" possibile verso la propria famiglia in Italia; 2) la caratteristica principale dei lavori per cui sono assunti, ovvero il fatto che siano svolti all'aperto e lontano dai centri abitati. La temporaneità dell'emigrazione e l'esistenza di una famiglia da mantenere in patria fa sì che gli emigranti, già chiamati a compiere i lavori più insalubri e peggio pagati, si costringano, per riuscire a risparmiare qualcosa, a vivere ai margini della città, in locali sovraffollati, in condizioni igienico sanitarie pietose, sottoponendosi a un processo di abbruttimento che contribuisce a tenerli ai margini della vita sociale del luogo di immigrazione, impendendo la formazione di qualsiasi legame con la comunità del luogo e rafforzando di conseguenza la linea di divisione sociale del lavoro. Anche il lavorare in posti isolati aggrava la discriminazione che colpisce questi lavoratori. Dall'isolamento infatti dipende la possibilità di un maggiore sfruttamento di questa categoria di operai, maggiore sfruttamento che si esplica in due diverse modalità: 1) attraverso l'imposizione di una ritenuta sul salario in cambio di vitto e alloggio; 2) attraverso un maggiore sfruttamento lavorativo dovuto anche al mancato rispetto delle leggi protettive del lavoro, esplicabile proprio perché le località isolate dove si svolgono queste imprese rendono più difficile e meno probabile il controllo.

Abbiamo anche visto come le conseguenze discriminatorie che derivano dall'isolamento caratteristico del migrante temporaneo inneschino una specie di circolo vizioso che tende costantemente a riprodurre quell'isolamento iniziale: le condizioni miserevoli, l'estremo sfruttamento, l'isolamento nei quartieri più insalubri della città o nelle baracche costruite per gli operai nei pressi dei cantieri, sono tutti fattori che contribuiscono a riprodurre costantemente quell'isolamento "originario" proprio del lavoratore migrante[38]. Questo non significa che quelle condizioni non siano superabili, anzi giova di nuovo ricordare come le fonti spesso svelino che quelle condizioni di minorità sono continuamente superate[39], ma ci serve piuttosto per rilevare l'esistenza

[38] De Michelis (1908), p. 58.
[39] De Michelis (1903), pp. 41–42.

di una tendenza nell'economia capitalista a riprodurre le differenze sociali che sono necessarie per la creazione del plusvalore.

1.2 L'estrema mobilità della forza lavoro migrante

Il fatto di spostarsi senza la propria famiglia e di vivere all'estero senza avere alcun tipo di rete sociale produce nella vita del migrante temporaneo conseguenze che è opportuno analizzare.

Innanzitutto, il fatto di emigrare da soli aumenta il potenziale di mobilità del migrante temporaneo[40]: non avere sul territorio alcun legame rende ancora più facile per il migrante spostarsi da un villaggio a un altro, talvolta anche di Stato in Stato, nel tentativo di seguire i cambiamenti del mercato del lavoro e di raggiungere il luogo dove c'è una migliore offerta di occupazione.

Questa mobilità non costituisce solo un potenziale vantaggio per il migrante, ma aumentandone la flessibilità torna utile anche alle imprese e in generale alle esigenze di sviluppo economico del momento[41]: grazie a questa mobilità e flessibilità le imprese, infatti, in caso di bisogno, possono facilmente richiamare un quantitativo aggiuntivo di forza lavoro di cui non dispongono in loco, e in maniera ugualmente facile disfarsi di quel surplus di forza lavoro quando questa non è più necessaria. È infatti la massa migrante stessa che, non avendo alcun legame stabile con quel territorio, a lavoro terminato sarà portata a spostarsi verso casa o verso un altro cantiere, e a non tornare finché non torni a esserci nuova richiesta di manodopera[42] proprio in quella località.

Come traspare da alcune delle parole dei consoli o addetti che hanno potuto vedere con i loro occhi il fenomeno in azione, questa incrementata mobilità degli operai e la conseguente incrementata capacità di questi di "adeguarsi immediatamente" ai mutamenti del mercato del lavoro, nella realtà non è così piana e indolore come viene disegnata. La naturalità dello spostamento della manodopera dove c'è più bisogno, di cui beneficiano gratuitamente gli imprenditori locali, viene in realtà pagata a caro prezzo, ma i costi sono scaricati interamente sulle vite dei migranti.

---

[40] "L'immigrazione italiana è per la sua stessa temporaneità mobilissima, e con facilità gli operai braccianti passano di comune in comune, di provincia in provincia, percorrendo a volte in una sola stagione tutto il distretto consolare, e non di rado trasportandosi in altre parti della Germania, o trasmigrando in Francia, in Svizzera, nel Belgio.", cit. in Di Oppenheim (1902), p. 4. Nello stesso senso si veda Rochling (1904), p. 8.

[41] "L'emigrazione nostra nei cantoni della Svizzera francese è, naturalmente, legata alle vicende economiche locali. Crebbe o diminuì, a seconda che l'industria edilizia e le industrie a questa connesse andarono più o meno sviluppandosi. Si è spostata talvolta di paese in paese, di villaggio in villaggio, a seconda che qua o là venivano intraprese opere di utilità pubblica, ferrovie, tramvie elettriche, o si aprivano nuove comunicazioni stradali.", cit. in Basso (1903), pp. 43–44.

[42] "Intanto a Ruhrort, dove erano impiegati moltissimi dei nostri emigranti, si sospesero all'improvviso i lavori, causa l'ingrossarsi del fiume in seguito al disgelo delle nevi. Si videro allora frotte di operai andar ramingando da luogo a luogo in cerca di lavoro, e il Consolato assediato da turbe di questi infelici, che chiedevano sussidi. Lo spettacolo era rattristante.", cit. in Pertile (1905), p. 19.

In questo senso ci sembra vadano le parole del Console di Colonia che nel suo rapporto riferisce circa quanto ha potuto accertare in relazione alla vita quotidiana dei migranti temporanei: "…ritornai a Colonia […] la disoccupazione dei nostri operai […], si era negli ultimi giorni ancor più accentuata. Era uno spettacolo triste il vedere ogni giorno 20, 30 operai venire al Consolato a domandare sussidii per sfamarsi. Non sapendo dove andare a dormire, questi operai si trattenevano nell'interno della stazione e dormivano nelle sale d'aspetto, fino a che le guardie di polizia ordinavano loro di sgombrare.[43]".

Come il Console ha potuto notare, il contingente di manodopera mobile supera l'offerta di occupazione[44] ed è questo sicuramente uno dei fattori che consente la più pronta soddisfazione di ogni variazione delle esigenze occupazionali dei datori di lavoro locali: "Infatti le lacune si riempiono subito con una rapidità fulminea. Non si può indirizzare oggi operai ove occorrevano ieri, poiché frotte di operai girano continuamente da luogo in luogo, coprendo i vuoti che trovano sul loro cammino.".

L'esistenza di un surplus di manodopera mobile è dunque un fattore che consente la rapida soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro, senza costi aggiuntivi per i datori di lavoro e per lo Stato di immigrazione – che non ha obblighi di sorta verso gli emigranti temporanei. Questi costi però esistono, e, come abbiamo visto, sono sopportati interamente dai corpi dei migranti che, a causa della ciclica inoccupazione, ciclicamente sono costretti a dormire all'addiaccio e sopportare la fame.

Vediamo dunque come questa condizione di mobilità concretizzi già, per i migranti temporanei, una situazione di svantaggio rispetto ai lavoratori autoctoni. I "nostri emigranti", infatti, sono costretti a sobbarcarsi per intero le conseguenze dell'eventuale inoccupazione senza poter ricorrere né all'aiuto dello stato, né della famiglia né di altre eventuali reti sociali.

Ma gli svantaggi che l'estrema mobilità porta con sé non sono limitati agli inconvenienti che derivano dal mero fatto di essere inoccupati. Non si tratta solo del risparmio sul costo economico e sociale della disoccupazione derivante dal fatto che quella massa migrante non ha diritto a sussidi e non ha legami in quel territorio. Gli imprenditori locali spesso approfittano "attivamente" della condizione di precarietà della massa migrante per ottenere ulteriori risparmi anche con metodi illegali.

L'estrema mobilità dei lavoratori emigranti deriva principalmente dal fatto di non avere una dimora stabile nel territorio del paese ospite, di non avere una famiglia o una rete sociale in grado di supportarlo in loco, di essere dunque costretto, in caso di mancanza di lavoro, a spostarsi quanto

[43] Pertile (1905), p. 23.

[44] "In questo frattempo gli operai italiani cominciavano ad arrivare in gran numero; i primi trovarono tosto occupazione, gli altri dovettero andare ramingando per intere settimane. […] È degno di nota il fatto che, sebbene l'offerta di braccia superi di gran lunga la domanda, non avviene una diminuzione di salario, né un aumento delle ore di lavoro. Si verifica invece un altro fenomeno: nasce cioè una specie di selezione. Gli imprenditori si liberano ben presto degli elementi meno forti, trattenendo solo i migliori", cit. in Pertile (1905), pp. 19–20.

prima possibile per trovare un'altra occupazione. Sono proprio queste alcune delle condizioni che rendono più difficile per il lavoratore migrante, in caso di violazione dei suoi diritti, fare ricorso alle autorità competenti per rivendicare ed ottenere un trattamento giusto e rispettoso della propria posizione giuridica. E proprio queste sono le condizioni che hanno in mente gli imprenditori quando rifiutano di pagare al lavoratore un giusto indennizzo per l'infortunio subito, quando invece di pagare prontamente l'esatto importo dovuto al lavoratore frappongono reclami e altri mezzi dilatori, e, ancora, quando propongono di risolvere una controversia pagando subito un prezzo irrisorio, o più semplicemente si rifiutano del tutto di pagare. In tutti questi e in altri simili casi gli imprenditori agiscono avendo bene in mente che le possibilità degli emigranti di intentare una causa contro di loro sono fortemente limitate dalla mancanza del denaro necessario e dalla necessità che gli emigranti hanno di spostarsi il prima possibile per ottenere un altro lavoro.

Non solo questi sono tutti casi riportati nei rapporti consolari[45], ma le parole dei Consoli svelano anche chiaramente l'intenzionalità del comportamento degli imprenditori che dimostrano di prediligere la manodopera migrante anche in virtù dei vantaggi che possono ottenere sfruttando la loro condizione precaria: "Quest'ultimi [gli emigranti temporanei],[sono] chiamati qui in ragione del minor costo della loro manodopera e della maggiore facilità ad accomodarsi, in caso di interruzione del lavoro, d'infortuni e simili; […]"[46].

Gli imprenditori sanno dunque che questi lavoratori si trovano spesso nell'impossibilità di far valere i propri diritti, e decidono di sfruttare questa impossibilità, negandoglieli per primi, nella convinzione di poter agire tranquillamente al di sopra della legge senza rischiare di essere trascinati in Tribunale. Sono ancora più chiare le parole del Regio Addetto in Germania: "Il R. Addetto, oltre che agl'infortuni, rivolse la sua attenzione anche alle controversie operaie, che in un territorio così vasto e con un contingente di operai italiani così numeroso, sono pur troppo frequenti, sia per colpa degli stessi operai, i quali pare non vogliano convincersi che, specialmente in Germania, bisogna essere ossequenti alle leggi ed ai regolamenti; sia per colpa degl'imprenditori, che non di rado tentano di commettere soprusi e ingiustizie a danno dei dipendenti, con trattenute di salario, multe ingiustificate e così via. Ma in questi casi si tratta quasi sempre di piccoli imprenditori e sub-imprenditori, i quali fanno ciò perché sanno che l'operaio non può rimanere sul luogo per citarli avanti ai Tribunali, essendo costretto a recarsi subito altrove in cerca di lavoro.[47]".

[45] "Tutte queste disposizioni non sarebbero criticabili, se fossero applicate rigorosamente. Purtroppo però, in pratica, la legge attuale si dimostra difettosa: […]; tanto le imprese, quanto le società assicuratrici cercano spesso di pagare il meno possibile, trascinando a lungo i reclami, e profittano della povertà degli aventi diritto, per imporre transizioni loro dannose, coll'attrattiva d'un pronto pagamento", cit. in Silvestrelli (1903), pp. 10–11.

[46] Lambertenghi (1903), p. 52.

[47] Pertile (1908), p. 35.

La condizione di estrema mobilità dei migranti porta con sé, inoltre, una serie di discriminazioni per i lavoratori stranieri. La mancanza di una casa propria, di una rete sociale nel paese di immigrazione, la lontananza della famiglia sono tutti fattori che, riducendo le possibilità dei migranti di ricorrere alle autorità, anche a quella giudiziaria, per ottenere il pieno rispetto dei propri diritti e la piena liquidazione delle proprie pretese, contribuiscono a renderli più esposti agli abusi, ai ricatti e alle truffe dei datori di lavoro. In concreto, questa minorata capacità di difendere i propri diritti si trasforma in una discriminazione di fatto, di cui gli imprenditori non esitano ad approfittare.

L'assenza di una famiglia e di una rete sociale nel luogo di immigrazione comporta, poi, anche altre conseguenze sulla vita dei migranti temporanei, in particolare amplifica la loro condizione di isolamento sociale.

Questa condizione certamente è connessa ad un'altra situazione di cui tratteremo in seguito, ovvero all'isolamento culturale dei migranti temporanei, e senza dubbio le due condizioni si intrecciano e si amplificano a vicenda. Ciononostante, ci pare che l'isolamento sociale abbia alcune conseguenze specifiche sulla vita dei migranti.

Quando ci siamo soffermati sul carattere temporaneo della migrazione italiana verso i Paesi europei abbiamo brevemente accennato ad alcune caratteristiche della vita dei migranti che si riconnettevano proprio alla temporaneità della permanenza all'estero. Queste circostanze sono ovviamente legate alla temporaneità della migrazione ma anche al fatto che gli operai italiani si muovevano senza la propria famiglia, verso località sconosciute dove non avevano alcuna rete sociale. Non torneremo nuovamente su questi argomenti, dal momento che li abbiamo già trattati in precedenza, ma è importante sottolineare come i fattori che influivano sulle condizioni di vita degli emigranti fuori dall'Italia siano tutti intimamente legati. Le diverse discriminazioni di fatto cui i migranti sono sottoposti non sono mai conseguenze dirette ed esclusive di una sola circostanza, non sono mai figlie di una sola causa, ma il loro verificarsi in concreto dipende sempre da una pluralità di fattori, spesso intimamente interconnessi.

L'aspetto che qui interessa approfondire è relativo agli infortuni sul lavoro; in particolare vogliamo analizzare quali conseguenze comporti l'isolamento sociale del migrante sul diritto, suo o dei suoi familiari, alla riscossione di un risarcimento o di una rendita in caso di infortunio sul lavoro. La questione è particolarmente interessante perché è da subito legata alla disciplina giuridica della materia, e da subito la condizione di discriminazione di fatto in cui vivono i lavoratori migranti si intreccia con vere e proprie discriminazioni legali.

Le prime difficoltà aggiuntive che devono fronteggiare gli operai immigrati sono assai intuitive: essi, trovandosi soli, non sanno a chi rivolgersi per avviare la pratica che consentirà il soddisfacimento dei loro diritti, e non potendo rivolgersi a conoscenti o istituzioni fidate sono più facilmente vittime

di “gente disonesta od inesperta[48]”; inoltre, infortunati, devono provvedere da soli a tutto, e questo possono farlo quando l’infortunio non sia grave o quando siano almeno in parte guariti, ciò che comporta ritardi nell’avvio delle pratiche, oltre a rappresentare di per sé un aggravio per la posizione degli operai stranieri. Infine, quando l’infortunio sia gravissimo o abbia comportato la morte dell’operaio, si presenta un altro problema: la famiglia, infatti, non può essere immediatamente informata dell’accaduto, come sarebbe naturalmente se vivesse insieme al lavoratore, e viene a conoscenza dei fatti con notevole ritardo, quando non per puro caso o solo per deduzione non vedendo tornare il familiare in autunno, con la chiusura dei lavori. Il rischio che i familiari in questi casi perdano il diritto alla rendita è molto alto: quando anche, infatti, riescano ad avere precise notizie sull’accaduto e sui loro diritti, questi sono costretti, per farli valere, a intraprendere un viaggio costoso verso un paese di cui ignorano perfino la lingua, con scarse possibilità di successo.

La disparità di condizioni tra immigrati e lavoratori indigeni sono ben sintetizzate dalla relazione sulle condizioni degli operai italiani in Svizzera pubblicata sul bollettino n. 10 del 1908: “Gli operai del paese hanno consiglieri ed appoggi: nei casi mortali gli aventi diritto approfittano di tutte le istituzioni giudiziarie e civili che sono a loro disposizione, mentre invece i nostri, nella maggior parte dei casi, non hanno seco loro la famiglia che si trova in Italia ove la notizia dell'infortunio arriva indirettamente, dopo alcuni giorni, per cura di qualche, compagno di lavoro o dell'impresa (1). Se riescono a racimolare i denari del viaggio si recano sul posto senza sapere una parola della lingua ivi parlata, ed agiscono e vanno alla ventura!”. Nella nota (1) si spiega ulteriormente: “Un caso tipico è quello della vedova G. che ricevette notizia della morte del figlio circa 4 mesi dopo, a mezzo nostro. Nessuno aveva avuto cura di avvisarla della disgrazia.”[49].

A riprova che queste condizioni fattuali rappresentassero uno svantaggio concreto per i lavoratori italiani all’estero, uno svantaggio che spesso impediva agli stessi di ottenere quel risarcimento o quelle rendite che pure gli erano dovute, sta l’operato dei Regi Addetti all’emigrazione (e, come vedremo in seguito, anche quello dei segretariati laici per l’emigrazione). I Regi Addetti infatti hanno concentrato sin da subito la loro attenzione sulla necessità di assistere e tutelare anche legalmente gli operai infortunati e le loro famiglie, e il loro lavoro non ha tardato a dare importanti risultati. Per quel che qui interessa, ci limitiamo a citare quanto riferito dall’Addetto all’emigrazione in Svizzera con riferimento all’esercizio dell’anno 1907: “Nel corso dell’ultimo esercizio, l’Ufficio è intervenuto a parecchie riprese per far riaprire vertenze già ultimate, ottenendo nuove somme, oppure facendo avere

[48] “Altra volta, come dicemmo, in tutti questi casi di controversia, gli operai italiani si trovavano soli, incapaci cli farsi valere, ignoranti della. lingua e della legge, e si precipitavano negli studi di avvocati, di agenti d'affari, o cadevano in mano a gente disonesta od inesperta; e gli avvocati volevano che si depositassero degli acconti e gli inesperti mandavano a male la vertenza.”, cit. in De Michelis (1908), p. 84.

[49] De Michelis (1908), p. 84.

una indennità a operai cui era stata rifiutata; ha anche sorvegliato, quando potè farlo, se il pagamento dei premi di assicurazione fatto dagli operai era conforme alla legge. […] Nel periodo aprile 1907 – aprile 1908 per opera nostra si fecero liquidare indennità per la cospicua somma di L. 408,668, somma che è il più sicuro esponente per valutare l'importanza delle nostre prestazioni."[50]. Più in generale nello stesso rapporto l'addetto spiega: "Ecco perché era sorto naturale il bisogno che ai 160,000 operai italiani lavoranti in Isvizzera si pensasse più seriamente anche per quanto concerne la loro ammissione ai benefici della legge sulla responsabilità civile. Il Regio Ufficio dell'emigrazione ha esteso perciò la primitiva forma di assistenza amministrativa esercitata dai Consolati, trasformandola nella tutela legale propriamente detta, suddividendola nella trattazione diretta e totale degli infortuni pervenuti all'Ufficio e nella sorveglianza dei casi liquidati direttamente dagli operai o con l'intervento di altri procuratori.". E ancora: "Con la più viva soddisfazione si constatano poi i risultati ottenuti in questo genere di nostra assistenza: infatti, i casi di infortunio da noi trattati dal giorno della nostra nomina (3 anni e mezzo or sono) ascendono complessivamente a 1479; a 10,954 quelli sorvegliati ed alla somma di 1,071,059.70 le indennità fatte liquidare."[51].

L'isolamento sociale materializzava una situazione di discriminazione di fatto che si traduceva nella minore possibilità, per gli operai immigrati, di godere del diritto al risarcimento o alla rendita in caso di infortunio sul lavoro. Ci sembra tanto più importante sottolineare l'esistenza di questa discriminazione di fatto in quanto proprio questa è stata più spesso tradotta dagli Stati di immigrazione in una discriminazione giuridica attraverso disposizioni che limitavano (o addirittura escludevano) il diritto degli operai immigrati e delle loro famiglie a percepire tale rendita.

Anticipiamo che la stessa legge tedesca del 1900 sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro conteneva già una disposizione discriminatoria di questo tipo, ovvero una disposizione che escludeva che i genitori di un sinistrato straniero potessero godere di una rendita quando, al tempo dell'infortunio, questi non si fossero trovati in Germania. Questa disposizione, a seguito di trattative tra il governo italiano e quello tedesco, era stata abrogata nel 1901 con riferimento ai soli immigrati italiani; restava invece in vigore per tutti gli operai stranieri di diversa nazionalità.

Anche in seguito all'abrogazione di quella disposizione discriminatoria, però, la posizione degli operai italiani in Germania rimane, di fatto, una posizione svantaggiata: "Per i sudditi italiani riesce assai più difficile e gravoso l'onere della prova, poiché nella maggior parte dei casi questa deve essere cercata in patria. Per i sudditi tedeschi la prova è assunta dalla locale Autorità di polizia. Ad ogni modo riesce sempre facile agli interessati di far assumere i loro testi dai Sodalizi o dai Tribunali. In ben diverse condizioni si trovano i genitori di un sinistrato italiano, tanto più perché i Sodalizi

[50] De Michelis (1908), pp. 85–86.
[51] De Michelis (1908), pp. 84–87.

professionali, i Tribunali arbitrali e lo stesso "Reichsversicherungsamt" non dànno gran valore ai certificati delle nostre Autorità comunali […]."[52].

Anche in questo caso, nonostante la parificazione legale della posizione dei lavoratori italiani a quella dei lavoratori tedeschi, l'assenza della famiglia materializza per gli infortunati italiani una difficoltà aggiuntiva che li pone di fatto in una condizione di svantaggio: questi, al contrario dei lavoratori indigeni, si vedono costretti ad attivarsi per fornire delle prove precisissime e inoppugnabili riguardo lo stato dei loro genitori – la prova della loro miserabilità e indigenza, e la prova del fatto che al loro mantenimento avesse provveduto fino ad allora in parte preponderante l'infortunato. Ma non si tratta solo di questo, nel caso dei lavoratori del posto le condizioni della famiglia del lavoratore costituiscono solitamente un fatto noto alla comunità, per tanto l'assunzione delle prove rappresenta quasi una formalità e i criteri per la loro ammissione paiono più lassi. Nel caso degli operai stranieri invece nulla è conosciuto riguardo le condizioni della famiglia, e questa ignoranza, sommata a una generica e generalizzata diffidenza delle istituzioni locali nei confronti degli stranieri, fa sì che non solo queste prove siano necessariamente richieste ma anche che siano valutate con molto più rigore, e che spesso non vengano giudicate idonee.

In Germania, proprio come in Svizzera, questa condizione non comporta solamente un aggravio delle pratiche che deve sbrigare il lavoratore italiano in caso di infortunio. La lontananza della famiglia infatti è solo una delle condizione che caratterizzano il lavoratore italiano all'estero, che interagisce in questo caso con una pluralità di altri fattori, come ad esempio: la mancanza all'estero di una rete sociale che possa aiutarlo, ma anche la diffidenza con cui le Autorità locali trattano la documentazione proveniente dall'Italia, la difficoltà di ottenere le prove "giuste", difficoltà che deriva sia dai problemi di coordinamento di due sistemi legali differenti sia dall'inefficienza delle istituzioni italiane, etc. Per l'operaio italiano infortunato dunque, considerata la sua situazione nell'insieme, la lontananza dei suoi familiari si trasforma, di fatto, in assenza di aiuti da parte di agenti statali o privati, nell'impossibilità di far valere il diritto dei suoi genitori a ottenere una rendita.

La condizione di discriminazione in cui si trovano gli italiani è spiegata con ricchezza di dettagli nel rapporto del Regio Addetto dell'emigrazione in Colonia con particolare riferimento alle difficoltà che gli italiani riscontrano al momento di produrre le prove richieste. I problemi che si pongono sono vari: la poca efficienza delle autorità italiane, in particolare dei Sindaci, nel produrre e trasmettere la documentazione richiesta, la mancanza di certificati che corrispondano esattamente a quelli richiesti dalle autorità tedesche e in generale la mancanza di un coordinamento e di un accordo tra le autorità dei diversi Stati riguardo il materiale probatorio. Le istituzioni dello Stato italiano, i sindaci ma anche,

[52] Pertile (1908), pp. 14–15.

ad esempio, i medici, non conoscendo con precisione quali requisiti debbano avere i certificati che gli vengono richiesti, spesso inviano all'infortunato documenti che non vengono accettati dalle istituzioni tedesche. Questo problema acquista dimensioni ancora maggiori quando si tratta di acquisire prove testimoniali, poiché le istituzioni tedesche non riconoscono alcun valore alle dichiarazioni testimoniali raccolte dai Sindaci. Come evidenzia il Regio Addetto, questa situazione di fatto comporta una lesione enorme dei diritti dei lavoratori italiani, sostanziali e processuali: "Gli Italiani si trovano in condizioni ben diverse, anche a causa della distanza dei luoghi. Dal momento che alle dichiarazioni dei nostri Sindaci ed alle asserzioni dei testimoni fatte davanti agli stessi non si attribuisce dai Sodalizi professionali o dai Tribunali valore probatorio, ne segue che i sudditi italiani sono privati di un mezzo di prova molto importante, quale è quello per testimoni, mezzo di prova ammesso da tutte le legislazioni, in tutti i tempi. Non v'è chi non vegga l'ingiustizia di un tale fatto e il danno che ne deriva agli interessati."[53].

Finora ci siamo concentrati sulla condizione di estrema mobilità che consegue al fatto che l'emigrante temporaneo sia all'estero senza la propria famiglia e senza una rete sociale. Da una prima analisi abbiamo potuto già individuare due situazioni di discriminazione di fatto che il lavoratore italiano è costretto a sopportare all'estero: innanzitutto egli, contrariamente al caso degli operai autoctoni, è costretto a sobbarcarsi per intero il costo della disoccupazione (ossia di un evento che pure è fisiologico nell'economia capitalista e viene persino ritenuto funzionale alla più efficiente allocazione delle risorse lavorative); in secondo luogo egli è discriminato rispetto al lavoratore locale per il fatto che, a causa della sua necessità di spostarsi continuamente alla ricerca di una occupazione che gli permetta quantomeno di sostentarsi, si trova spesso nell'impossibilità di far valere in via giurisdizionale i propri diritti, non avendo i mezzi e il tempo necessario per attendere i tempi della giustizia.

Prima di passare a considerare l'altra principale conseguenza che produce nel migrante temporaneo il fatto di muoversi senza la sua famiglia, ovvero l'amplificazione del suo isolamento, è necessario soffermarci ancora sulle conseguenze dalla sua potenziale estrema mobilità.

Come accennato, questa caratteristica mobilità e flessibilità dei lavoratori emigranti temporanei contiene in potenza un elemento di vantaggio anche per i migranti stessi, i quali, essendo "liberi" di spostarsi da un villaggio a un altro, potrebbero sfuggire più facilmente alle condizioni di sfruttamento peggiori, abbandonando una occupazione insoddisfacente per trovarne una migliore. Questo vantaggio, però, è solo potenziale: la "libertà" degli operai è infatti sempre coartata dal bisogno e dalle condizioni di ignoranza e isolamento che lo affliggono. È coartata dal bisogno, ovvero dalla

[53] Tutte le citazioni relative alle condizioni degli italiani in Germania sono prese da Pertile (1908), pp. 14–19.

necessità di guadagnare una quantità di denaro che permetta al lavoratore sia di percepire un reddito quotidiano sia di risparmiarne una parte per poterla inviare a casa sia infine, nel caso si vogliano spostare, di coprire i costi che sopporterà finché non troverà un nuovo impiego. Perché questo vantaggio da potenziale diventi reale, dunque, devono concorrere varie condizioni, come aver risparmiato denaro sufficiente, aver avuto notizia dell'esistenza di condizioni di lavoro migliori e magari anche dell'esistenza di una concreta offerta di occupazione migliore. Il lavoratore migrante deve, cioè, almeno in parte, aver superato quella condizione di estremo bisogno e isolamento sociale e culturale di partenza, e, va da sé, l'impresa non è facilmente realizzabile. Ciononostante, le fonti mostrano come gli emigranti temporanei provino ad utilizzare la caratteristica mobilità a loro vantaggio, talvolta anche come arma contro quei padroni o quegli arruolatori che li abbiano truffati.

Prima di proseguire è opportuno spiegare il significato di un termine che viene spesso usato da Consoli e Addetti all'emigrazione nei loro rapporti: l'*accordatore* o *arruolatore* è colui si accorda con il proprietario della ditta per produrre una certa quantità di merce o per eseguire un certo lavoro e di seguito arruola una squadra di operai, solitamente stranieri, per portare a termine il lavoro. In questi casi il rapporto obbligatorio che solitamente lega il lavoratore al suo datore di lavoro si sdoppia: sussiste un rapporto obbligatorio tra accordante e proprietario (pagamento dietro consegna di una certa quantità di merce prodotta con il materiale e i mezzi messi a disposizione dal proprietario) e un rapporto obbligatorio tra l'accordante e la squadra di operai che ha arruolato (pagamento delle mercedi dietro produzione della merce); non sussiste alcun obbligo tra proprietario della ditta e operai, questa complicazione peggiora la condizione dei lavoratori che avranno più difficolta a rivalersi sul proprietario della ditta, ossia sull'unico soggetto che dispone dei mezzi per pagare il loro lavoro.

Riportiamo alcuni casi di operai fornaciari italiani in Croazia che a seguito di liti con i padroni e accordatori hanno lasciato il lavoro. Talvolta gli operai fuggono da un padrone che si è rivelato inaffidabile anche a costo di perdere il salario che pure avevano guadagnato con il lavoro anticipato: "A Virije-Pitomaca (presso Georgevac), per mancato pagamento dei salari si ebbe una lieve sollevazione di operai, […] Come soluzione si ebbe una fuga generale in altre fornaci, con conseguente perdita dei salari."[54]. Altre volte la fuga ha il carattere di ritorsione e di sanzionamento di quel padrone che aveva provato a truffarli attraverso espedienti ai limiti della legalità e che aveva comunque fatto perdere agli stessi del tempo prezioso: "A Belovar, a causa della ritardata consegna di macchine da parte dei proprietari, il capo-partita o accordante, non avendo potuto produrre che una quantità di materiale laterizio assai minore di quella prevista, non era in grado di pagare i salari degli operai, […]. Dopo quindici giorni di discussioni, scioperi parziali e finalmente di totale sospensione

[54] Lebrecht (1907), p. 36.

del lavoro, si venne ad un componimento. […] gli operai, tutti del Friuli, furono pagati direttamente dalla ditta proprietaria dalla fornace. Ma essi per tutto ringraziamento, appena ricevuto il denaro, fuggivano, dopo aver rovinato le macchine gettando della sabbia fra gli ingranaggi, e spento il fuoco con grave danno della ditta […]"[55].

L'esistenza di questo tipo di comportamento è variamente suffragata: non si tratta solo di singoli episodi di defezione, i Consoli descrivono il fenomeno come se fosse un fatto notorio e usuale, sottolineando sempre, però, come questo non sia mai visto con favore, né dai Consoli stessi né dalla comunità locale. In questo senso le parole del Regio Console Generale in Fiume, Cav. V. Lebrecht, che descrive questi episodi come inconvenienti nel rapporto commissionatogli dal Regio Commissariato dell'Emigrazione: "Terzo inconveniente è la facilità con cui operai e accordanti abbandonano spesso il lavoro anche senza valide ragioni e si recano a cercarne altrove, […]"[56].

La fuga dal luogo di lavoro non è uno strumento esclusivo degli operai fornaciari che lavorano in Croazia, come testimoniano le parole di un rapporto sull'immigrazione operaia in Germania redatto dal dott. F. Stuzke, parole che mostrano una ostilità simile a quella dimostrata dal R. Console di Fiume: "Gli operai italiani hanno delle ottime qualità: son sobri, tranquilli, volenterosi; soltanto avviene che con grande facilità, e spesso per motivi futilissimi, essi s'inducano ad abbandonare un posto di lavoro per andare in un altro." [57].

Questo atteggiamento di ostilità si riconnette alla parallela tendenza degli imprenditori a imbrigliare quanto più possibile questa forma di mobilità: i padroni, che pure, come abbiamo visto, sanno sfruttare a loro vantaggio la flessibilità e l'estrema mobilità della manodopera migrante, cercano il più possibile di evitare che gli operai utilizzino la loro mobilità come strumento di emancipazione a loro danno. È interessante allora vedere quali strategie materiali siano state sviluppate dai "padroni" per limitare i possibili "inconvenienti" di questa estrema mobilità, ancora una volta si tratta di tecniche e stratagemmi che finiscono per incidere sulle condizioni materiali di vita dell'emigrante all'estero traducendosi in una discriminazione di fatto.

Gli esempi più calzanti sono forniti dai resoconti che trattano degli emigranti temporanei impiegati nelle fornaci, dove le condizioni di lavoro sono tra le più dure. Riportiamo un lungo estratto dalla memoria del dott. Giovanni Cosattini, intitolata *L'emigrazione temporanea del Friuli*, pubblicata in un numero monografico del Bollettino dell'emigrazione, che fornisce un quadro preciso della situazione degli operai.

[55] Lebrecht (1907), p. 37.
[56] Tutte le citazioni sono prese da Lebrecht (1907), pp. 36, 37, 39.
[57] Regio Commissariato dell'Emigrazione (1904a), p. 44.

“Ciò avviene in ispecial modo fra i fornaciai. D'altra parte, in queste masse sorgono sovente, per la condizione di schiavi in cui sono tenute, tutte le indocilità, le irragionevolezze, gli istinti della bestia, cosicché riesce difficilissimo il conservare la disciplina e la sottomissione, e gli imprenditori, se fossero senz'armi, correrebbero ogni giorno il rischio di defezioni e di vedersi anche abbandonato da un momento all'altro il lavoro intrapreso di fronte ad un contratto che pur conviene adempiere. Perciò, mediante alcuni espedienti, essi riescono ad avvinghiare a sé stessi gli operai quasi fossero cose, in modo da togliere loro qualsiasi velleità di movimento.

Hanno cura innanzi tutto di reclutare operai di differenti paesi, in modo da eliminare quei vincoli di solidarietà che nascono spontanei tra le lunghe conoscenze e tra paesani. Col pretesto, poi, delle iscrizioni alle Casse degli ammalati e a quelle contro gli infortuni, si fanno consegnare sul lavoro i passaporti dai singoli operai. Quando nei contratti è pattuito l'alloggio custodiscono, “per preservarli dai furti”, i bauli, che vengono messi a disposizione degli operai la domenica, per il cambio dei vestiti e della biancheria.

Oltre a ciò, come abbiamo visto, è universalmente adottato il costume dei pagamenti dei salari lungo il corso della stagione con piccoli acconti che, a seconda dei contratti, rappresentano le spese pei minuti piaceri o quanto è strettamente necessario per il vitto e l'alloggio. Questo sistema di pagamento è accetto all'operaio, perché gli vieta di scialacquare e stimola in lui la lusinga dell'accumulare un bel gruzzolo per il ritorno. D'altra parte riesce vantaggiosissimo all'imprenditore, perché gli consente di non anticipare notevoli capitali in salari, riservando la liquidazione ed i pagamenti alla fine del lavoro e per di più gli immobilizza il lavoratore, al quale, io caso di minacciata defezione, può rifiutarsi di fare i conti e di pagare il residuo della mercede.

Con questi espedienti l'operaio è aggiogato al carro dell'imprenditore; nel caso il denaro, che gli è dovuto, non sia sufficiente a trattenerlo, non gli verranno consegnati i bauli, e, quando ancora ciò non basti, verrà denunciato alle autorità come vagabondo, sprovvisto di passaporto e senza mezzi di sussistenza. L'operaio che ignora la lingua e non sa difendersi, sarà ricondotto dalla docile polizia alla fabbrica, che rappresenta per essa il suo recapito, la fonte dei suoi mezzi di guadagno.”[58].

Gli operai, nonostante le difficoltà legate alla propria condizione, provano ad organizzarsi e a sfruttare a loro vantaggio la totale assenza di legami con il luogo per sfuggire alle condizioni di peggiore sfruttamento[59], gli imprenditori, dal canto loro, mettono in campo ogni tipo di strategia per

[58] Cosattini (1904), pp. 57–58.

[59] “Il Segretariato dell’Emigrazione di Udine ha dovuto occuparsi di moltissimi di questi casi e di altri ben più gravi. Un imprenditore, per dirne una, per incutere spavento agli altri suoi dipendenti, che progettavano una generale defezione. denunciò per furto un operaio che intendeva rimpatriare. Il poveretto fu assolto, ma dopo avere scontato due mesi di carcere preventivo, e fu ancora sua somma ventura, se riuscì, per intercessione del Segretariato, a ricuperare un centinaio di lire dovutegli.”, cit. in Cosattini (1904), p. 58.

impedire questo "eccesso di libertà" della manodopera e trattenere i lavoratori presso la propria impresa.

Le tecniche variano. Innanzitutto si evita di assumere operai che vengano dallo stesso paese, per evitare che dalla reciproca conoscenza scaturiscano sentimenti di fiducia e di solidarietà che potrebbero agevolare una loro coalizione: gli operai infatti, se uniti, potrebbero più facilmente decidere di abbandonare il lavoro mettendo insieme il coraggio e i risparmi, inoltre un abbandono di massa farebbe certo più danno all'imprenditore, costringendo la sua attività ad un arresto o comunque a un rilevante rallentamento finché questi non sia capace di assoldare altra manodopera. Si impegnano poi gli operai con la dazione di caparre, ossia anticipando al momento dell'assunzione una parte del salario (che consente al lavoratore di pagarsi il viaggio e il vitto e l'alloggio per i primi giorni) di modo che questi, giunto sul luogo di lavoro, sia poi vincolato a lavorare presso quel padrone per ripagare il debito contratto, e non possa eventualmente accettare altre offerte di lavoro più vantaggiose. A questo tipo di ricatto iniziale si aggiunge poi la prassi di pagare gli operai solo a lavoro completato, ovvero a fine stagione, corrispondendo agli operai durante i mesi di lavoro solo dei piccoli acconti che gli consentano di riprodurre la loro forza lavoro[60], ossia quel tanto che basta per la mera sopravvivenza. Questa prassi non di rado è contraria alle leggi del luogo[61], cionondimeno rimane in uso per il pagamento dei lavoratori temporanei, un po' a causa della mancanza di controllo cui già abbiamo fatto cenno, un po' perché "sopportata" dagli stessi lavoratori emigranti che si convincono che in quel modo i loro guadagni/risparmi saranno assicurati, essendo scongiurate le possibilità di "sperperarli". Ancora, se questo non fosse sufficiente, i datori di lavoro si offrono di custodire non solo il salario degli emigranti ma anche i loro effetti personali, le loro valigie o bauli, riservandosi così la possibilità di rifiutarsi di renderglieli indietro nel caso in cui questi intendano venire meno ai patti e lasciare il lavoro.

In ultima istanza, quando anche nessuna di queste cautele consenta al padrone di raggiungere il suo scopo di legare a doppio filo gli operai assunti, questi non esita a utilizzare in maniera distorta alcune previsioni legislative per farsi aiutare, in ultima istanza, dalla forza pubblica. Praticamente in tutti i paesi europei, pur essendo libera l'emigrazione, esistevano disposizioni che imponevano l'obbligo per gli emigranti di essere muniti di passaporto o documenti simili[62] e che riconoscevano

[60] Sul concetto di riproduzione della forza lavoro cfr. Marx (2013), pp. 335–420.

[61] "In una regione prossima al confine, per esempio, le imprese sono solite non pagare gli operai che alla fine della stagione, mentre la legge sulle fabbriche impone che si paghino gli operai ogni 15 giorni e solo eccezionalmente, per convenzione speciale o per regolamento, a fine mese (art. 10). Si noti che il salario dato a fine stagione non è per nulla aumentato dell'interesse che è stato percepito dal padrone.", cit. in De Michelis (1908), p. 61.

[62] Particolarmente illuminante la circolare del Ministero degli Esteri del 4 aprile 1905 in materia di passaporti in cui viene sottolineato come fosse importante anche per gli emigranti temporanei continentali munirsi di passaporto spiegando come questo, sebbene non fosse obbligatorio, poteva agevolarli nella ricerca di un lavoro all'estero. Nell'allegato C alla già menzionata circolare veniva inoltre specificato nel dettaglio quali documenti erano necessari per fare ingresso nei

allo Stato, e in particolare al potere esecutivo, il potere di espellere quegli emigranti che fossero sprovvisti di mezzi per provvedere al proprio sostentamento e/o fossero sprovvisti di documenti di identificazione[63].

I datori di lavoro, dimostrando di conoscere meglio degli operai i tecnicismi della legge, erano allora soliti trattenere, con scuse diverse, i documenti degli operai assoldati, per poi servirsene, nel caso in cui i lavoratori decidessero di abbandonare il lavoro, per farli desistere dal proposito, denunciandoli all'autorità di pubblica sicurezza, o anche solo minacciandoli di ricorrere alla forza pubblica per ottenere la loro espulsione dal Paese.

Considerando anche questo tipo di pratiche abbiamo un quadro più completo del significato che concretamente assumeva l'estrema mobilità dei migranti nella loro vita di tutti i giorni. Seppure non mancassero i tentativi dei migranti di utilizzarla a loro vantaggio, concretamente tale mobilità veniva costantemente imbrigliata dagli imprenditori. Questi ultimi, che pure approfittavano volentieri della precarietà dei lavoratori quando si trattava di sbarazzarsi della manodopera non più necessaria e/o di tacitare in fretta e con poca spesa eventuali pretese degli operai, cercavano anche di governarla, per impedire che quell'estrema flessibilità potesse ritorcersi contro di loro, predisponendo quei dispositivi necessari ad evitare che i lavoratori sfuggissero al loro controllo finché ne avevano bisogno. L'estrema precarietà degli operai fornisce, dunque, agli imprenditori degli ottimi strumenti per governare la mobilità della forza lavoro e in questo modo materializza un'ulteriore condizione discriminatoria per i migranti temporanei. Gli emigranti infatti, al contrario della massa dei lavoratori autoctoni, si trovano ad avere molto ridotta la loro "libertà lavorativa" ovvero la possibilità di scegliere tra le diverse offerte di lavoro. Questo ci sembra tanto più interessante in quanto con il tempo verranno sperimentati anche strumenti legali finalizzati a limitare la mobilità del lavoratore a favore dell'imprenditore.

Abbiamo così provato a riassumere le principali conseguenze negative che fattori come la lontananza dalla propria famiglia e la mancanza di una rete sociale producono nelle vite degli emigranti all'estero. Innanzitutto, abbiamo potuto verificare come queste circostanze amplifichino delle condizioni che già caratterizzano la vita dei migranti temporanei: accrescendone la mobilità e aggravando la loro posizione di isolamento fisico e sociale.

Le fonti testimoniano, poi, come l'estrema mobilità di questi lavoratori 1) costituisce un vantaggio per gli imprenditori e per gli Stati di immigrazione, i primi ne approfittano per liberarsi con facilità

diversi Stati europei, per stabilirvi la residenza e per ottenere un lavoro: Circolare del Ministero degli affari esteri del 4 aprile 1905 relativa alle norme per il rilascio dei passaporti per l'estero, (1905); Allegato C alla circolare del Ministro degli Affari Esteri del 4 aprile 1905: Norme vigenti in taluni Stati per l'ammissione degli Stranieri ad entrare ed a risiedere nei rispettivi territori, (1905).

[63] Arlettaz (1991); (1988); Torpey (2000); Caestecker (2000); Torpey (2001); Fahrmeir (2001); Lucassen (2001); (2003); Carpenter (2003); Becker (2010).

della manodopera che non gli serve più, liquidando a ribasso le eventuali pretese degli operai "scaricati", i secondi risparmiano sui costi connessi ai periodi di inoccupazione della manodopera, 2) mentre costituisce uno svantaggio per i lavoratori stessi che, proprio in virtù di quella mobilità, che per loro si traduce nell'assenza di una dimora stabile e di una rete sociale su cui contare, sono meno capaci di far valere i propri diritti essendo costretti a spostarsi per cercare nuovi mezzi di sostentamento, e si trovano a sopportare per intero tutti quei costi che gli imprenditori e lo stato risparmiano. In questo senso, sono discriminati rispetto ai lavoratori autoctoni. Non solo, abbiamo inoltre potuto constatare come tutti i tentativi dei migranti di usare a proprio vantaggio la loro mobilità siano guardati con ostilità dagli imprenditori, che, di converso, si sono impegnati per escogitare ogni tipo di strategie per imbrigliare e governare la mobilità dei migranti. Anche queste pratiche di imbrigliamento sostanziano per i migranti una discriminazione, limitando ancora di più la loro "libertà contrattuale", ossia la loro possibilità di scegliere a quale datore di lavoro vendere la propria forza lavoro.

Abbiamo visto, infine, come la condizione di isolamento sociale cui sono sottoposti li ponga in una posizione di evidente svantaggio rispetto ai lavoratori autoctoni, diminuendo le loro possibilità di ottenere il riconoscimento amministrativo o giudiziario dei propri diritti. L'isolamento sociale, infatti, da una parte rende più difficile per gli stranieri ottenere un'assistenza idonea e li rende facili prede di truffatori o persone con poca esperienza, dall'altra, con particolare riferimento ai diritti che in caso di infortunio sul lavoro spetterebbero alla famiglia del lavoratore, la lontananza della famiglia rende di fatto quasi impossibile ottenere la soddisfazione di quei diritti.

Vediamo ora, per completare il nostro quadro, come la condizione di generale ignoranza del lavoratore migrante aggravi questa situazione di discriminazione.

1.3 L'isolamento culturale degli emigranti

Abbiamo visto come molte delle condizioni di svantaggio che caratterizzano la vita dei migranti temporanei derivino dalla situazione di isolamento in cui si trovano. Questo isolamento è fisico – i migranti si ritrovano a vivere lontano dai centri abitati, nelle vicinanze dei cantieri in cui sono chiamati a lavorare, o comunque nelle zone periferiche peggiori delle città in cui lavorano – ma è anche sociale, essi infatti vivono all'estero lontani dalla propria famiglia, e sprovvisti di una qualsiasi rete sociale. Non solo, a questi tipi di isolamento si deve inoltre aggiungere l'isolamento culturale in cui vivono gli emigranti, che spesso, soprattutto nel caso dei primi viaggi migratori, non conoscono nulla del paese di emigrazione: la lingua, le sue leggi, le tariffe e gli usi invalsi nei vari settori del lavoro, lo stesso mercato del lavoro.

Questa condizione di generale ignoranza, che spesso si innesta su di una pregressa condizione di analfabetismo, contribuisce a porre il migrante fuori dalla comunità autoctona, rendendo più difficile per lo stesso creare legami e costruirsi all'estero una rete di amicizie e conoscenze. L'isolamento culturale e quello sociale si intrecciano dunque in un circolo vizioso, in cui reciprocamente amplificano le loro conseguenze negative mentre creano al contempo le condizioni per cui la situazione di isolamento, sociale e culturale, venga continuamente ricreata.

Due ci sembrano le condizioni di svantaggio più evidenti che conseguono alla condizione di generale ignoranza del migrante temporaneo: da una parte la maggior difficoltà incontrata nell'azionare i propri diritti, dall'altra il maggiore sfruttamento, inteso nello specifico come la maggiore probabilità di essere assunti o arruolati a condizioni di lavoro e salario peggiori rispetto a quelle vigenti per gli operai indigeni.

Nel primo caso è più evidente la connessione che esiste tra isolamento culturale e isolamento sociale. La difficoltà a far valere i propri diritti deriva infatti, in primo luogo, dalla mancata conoscenza dei diritti stessi e quindi della legge, nonché dalle difficoltà che si aggiungono considerando l'ignoranza della lingua del luogo, ma si riconnette anche all'assenza di una rete sociale che sia in grado di sostenere il migrante nelle sue rivendicazioni, fornendogli l'aiuto necessario, sia morale, legale, o materiale. E così, come abbiamo in parte già visto, il lavoratore migrante non si trova nelle stesse condizioni dell'operaio indigeno quando si tratta di far valere il proprio diritto a percepire una indennità a seguito di infortunio o malattia.

Già nel 1902 il R. Vice Console Barone Locella Guglielmo, operante nel distretto consolare di Dresda, insisteva sulla necessità di rendere edotti gli emigranti italiani riguardo le norme germaniche vigenti in tema di infortuni sul lavoro – in particolare con riferimento al diritto a percepire la pensione da infortunio anche a seguito di rimpatrio – sottolineando come "L'operaio italiano però non dimostra di saper usufruire dei vantaggi garantiti dalle leggi dell'Impero germanico in questa materia, soprattutto per ignoranza delle disposizioni legislative e del modo come funzionano le associazioni professionali."[64].

E nello stesso senso vanno i numerosi rapporti compilati dal R. Addetto dell'emigrazione in Svizzera, che sin dal suo primo arrivo nel paese 1) notava l'esistenza di una discriminazione di fatto tra operai indigeni e operai migranti italiani: "Lo straniero che lavora in Svizzera è sottoposto alle stesse leggi che regolano il lavoro degli indigeni. Dirò subito. però, che in parecchi casi queste leggi sono, per lo meno, trascurate volentieri, rispetto agli operai italiani, specie per ciò che riguarda il pagamento degli indennizzi in seguito ad infortuni sul lavoro o a malattie"[65] ; 2) individuava

[64] Krause (1902), p. 18.
[65] De Michelis (1903), p. 55.

nell'ignoranza della legge, e nella mancanza di una adeguata assistenza legale, alcune tra le principali cause dell'esistenza di questa discriminazione "Riepilogando, constatiamo: che gli operai sono costretti troppo sovente a ricorrere all'assistenza legale; che questa non costituisce sufficiente garanzia di una tutela efficace; che i Tribunali dovrebbero poter dare a queste cause il diritto della precedenza, senza aspettare il turno del ruolo; che si ignorano troppo spesso dagli operai, e da chi li tutela direttamente, le leggi sulla protezione del lavoro;" [66]; 3) orientava i suoi sforzi e il suo lavoro verso l'eliminazione di questa condizione di ignoranza e isolamento: "[…] (in attesa di una riforma della legge o della procedura) è necessario ed urgente un intervento dell'assistenza italiana, in aiuto diretto delle vittime di infortuni e a completamento e a facilitazione dell'opera consolare la quale è assolutamente impotente – per la sua indole – a intervenire in queste controversie di carattere privato"[67].

È importante però ricordare che questa forma di ignoranza della legge non è mai "sola", ma sempre si accompagna ad altre forme di ignoranza, in primo luogo della lingua e la generale condizione di analfabetismo o bassissimo livello di alfabetizzazione. È proprio la mancata conoscenza della lingua del posto a rendere più difficile per il migrante conoscere poi anche le sue leggi, i regolamenti e gli usi.

Lo nota bene il R. Addetto dell'emigrazione in Svizzera[68]. Ugualmente lo sottolinea il R. Addetto per l'emigrazione in Colonia: gli emigranti temporanei, soprattutto quelli che sono nuovi a questo tipo di migrazione – i più giovani e gli emigranti che provengono dall'Italia centro meridionale – vengono descritti come analfabeti, del tutto ignoranti della lingua "incapaci perfino di pronunciare il nome della città ove risiedono" e "costretti a ricorrere ad interpreti per i più piccoli bisogni"[69]. In

[66] Questo concetto viene ripetuto nei vari report annuali, ad esempio, anche in un rapporto redatto dal R. Addetto per l'emigrazione in Svizzera dove, nell'elenco delle principali cause che comportano per gli operai sinistrati una maggiore difficoltà di difesa dei propri diritti, si fa riferimento alla: "riluttanza delle compagnie di assicurazione o dei padroni nella liquidazione equa e sollecita dell'indennizzo salario o dell'indennizzo per invalidità", riconoscendo che le compagnie agivano in tal modo: "approfittando spesso dell'ignoranza e del bisogno dei nostri operai"; nello stesso report, l'addetto rivela la "mancanza da parte di questi [i nostri operai] di conoscenza delle norme principali della legge (non poco complicata, del resto) sugli infortuni, mancanza che è origine di controversie, processi e perdita del diritto allo indennizzo.", cit. in De Michelis (1905), p. 4.

[67] La legge svizzera doveva essere innanzitutto compendiata e portata a conoscenza degli operai italiani, ed è questo il primo passo che compie il R. Addetto in Svizzera: "Purtroppo queste leggi sono ignorate da molti, tanto che credo utile – per la loro importanza – di condensarne le lunghe disposizioni in un breve, ma completo riassunto.", cit. in De Michelis (1903), p. 57. Questo primo passo, però, non poteva essere sufficiente: la legge infatti era molto complicata e spesso rendeva necessaria una specifica assistenza legale. Parte importante del lavoro dell'addetto riguardava l'organizzazione di un ufficio di assistenza legale gratuito: l'obiettivo era quello di riuscire ad avere pronta notizia di tutti i casi di infortunio di operai italiani così da poter intervenire offrendo innanzitutto informazioni e inoltre i propri servizi di assistenza quando questo fosse necessario.

[68] "È risaputo ormai che gli operai italiani che lavorano in Isvizzera hanno speciale bisogno di assistenza per la tutela legale nei casi di infortunio sul lavoro. Questo fatto trae origine dalla differenza della lingua che mette il nostro operaio in istato di inferiorità di fronte all'indigeno nell'appello alle leggi del paese (eccettuato il Ticino, dove, infatti, il ricorso all'assistenza delle autorità e degli Istituti di patronato è raro); esso poi è conseguenza diretta delle stesse leggi svizzere sulla materia.", cit. in De Michelis (1907), p. 23.

[69] Pertile (1908), p. 3.

queste condizioni per forza di cose si trovano svantaggiati rispetto agli operai indigeni: al contrario di questi, i migranti italiani sono incapaci di agire da soli a tutela dei propri diritti e hanno sempre bisogno di qualcuno che li assista[70].

Non solo, l'ignoranza della lingua, che non permette agli operai italiani di capire tempestivamente un ordine o un avvertimento, e in generale la loro totale inesperienza – "tolti dalla quiete solitaria dei campi pieni di sole e gettati a lavorare nell'oscurità delle miniere di ferro o tra il rumore assordante delle ferriere e delle acciaierie" – il loro essere completamente nuovi a un certo modo di vivere e di lavorare, fa sì che i migranti "siano più facilmente vittime di infortuni sul lavoro"[71].

Infine, anche l'analfabetismo e l'ignoranza della lingua sono fattori che contribuiscono a rendere gli operai migranti più esposti alle truffe, ai soprusi e alle ingiustizie dei padroni, i quali agiscono nella quasi-certezza dell'impunità sapendo "che difficilmente il nostro operaio può adire le vie giudiziarie, non conoscendo né le leggi, né la lingua del paese."[72] .

Queste parole ci sembra ricostruiscano bene una prima parte di cosa significava "isolamento culturale" per il migrante temporaneo: non conoscere la lingua, non poter comunicare né recepire alcun messaggio per via diretta, metteva gli emigranti in una situazione di totale dipendenza dagli altri a cui era appesa, in molti casi, la stessa possibilità di sopravvivere a una giornata di lavoro.

Una dipendenza totale che spesso si trasformava in isolamento totale, considerata la carenza, all'estero, di istituzioni capaci di venire in soccorso dei migranti e più in generale la mancanza di una rete sociale; isolamento da cui scaturiva la negazione di ogni diritto, da quelli riconosciuti dalla legge a quelli "innati" della vita e della integrità personale.

Una situazione però suscettibile di cambiamento, come evidenziano le parole di tutti i RR. Addetti. L'isolamento culturale, totale, proprio di chi emigra per la prima volta, può essere superato. Questo può avvenire con il semplice passare del tempo e con l'accumularsi dell'esperienza, come dimostra ad esempio "l'emigrazione delle provincie venete (che) è un'emigrazione vecchia", i cui operai sono meno soggetti a infortuni sul lavoro proprio perché "conoscono meglio tutti i lavori da compiere e tutti i pericoli da sfuggire"[73]; ma il superamento della condizione di isolamento può essere perseguito anche attraverso apposite politiche promosse dallo Stato di emigrazione o anche da enti privati. Un

[70] "Tanto gli infortuni, quanto le controversie tra padroni ed operai sono qui numerosi, e gli operai nostri, non conoscendo né la lingua del paese, né le leggi che regolano questa materia, sono costretti a ricorrere sempre all'opera del R. Addetto o dei RR. Consoli.", cit. in Pertile (1908), pp. 3–4.

[71] "Si lamenta anche, come causa di molti infortuni, l'ignoranza della lingua da parte dei nostri operai; molte volte un ordine eseguito subito e con precisione od un avvertimento udito in tempo serve a salvare l'operaio da una disgrazia.", cit. in Pertile (1908), p. 9.

[72] Pertile (1908), p. 35.

[73] "Le province del Veneto, ad es., e specialmente quelle di Udine, di Belluno e di Vicenza, danno ciascheduna a questa emigrazione un contributo di gran lunga maggiore di quello della provincia d'Aquila, e pur tuttavia hanno un numero di sinistrati minore. Ciò dipende principalmente dal fatto che l'emigrazione veneta è un'emigrazione vecchia", cit. in Pertile (1908), p. 9.

esempio in tal senso è di certo il lavoro compiuto dal R. Addetto per l'emigrazione in Svizzera per organizzare un ufficio di assistenza legale gratuito per i migranti; anche l'iniziativa, portata avanti da una società privata, la Società Umanitaria, di istituire in Italia, "durante i mesi invernali, scuole serali per gli operai, nelle quali s'insegna anche il tedesco."[74] rappresenta un buon esempio di politica volta ad aiutare i migranti italiani a vincere l'isolamento.

Dimostrazioni concrete dell'esistenza della possibilità di superamento di queste condizioni vengono infine dalle stesse capacità di organizzazione degli operai migranti, quando attraverso le forme dello sciopero e delle manifestazioni pubbliche riescono a unirsi per rivendicare il rispetto dei loro diritti. Riportiamo il caso degli operai scalpellini: "il 2 Maggio 1903 gli operai scalpellini delle cave di granito della Levantina (Canton Ticino), in gran parte italiani, si recarono in corteo al palazzo governativo, ove una delegazione di essi presentò una petizione, coperta di numerose firme, chiedendo: «1° che il Governo abbia a fare applicare dai padroni delle cave di granito la legge federale del 26 giugno 1902, entrata in vigore il primo gennaio 1903; 2° che i magazzini alimentari non sieno esercitati a danno, ma a vantaggio degli operai; 3° che i tribunali siano più solleciti nel disbrigo delle cause concernenti gli interessi degli operai»"[75].

La seconda conseguenza negativa che discende dalla condizione di isolamento culturale in cui si trovano i migranti temporanei è costituita dalla maggiore possibilità per gli stessi di essere assunti o arruolati a condizioni lavorative e salariali peggiori rispetto a quelle usualmente in uso per i lavoratori indigeni.

In questo caso la condizione di ignoranza in cui si trova il migrante viene in rilievo nella sua accezione più generale, non si tratta solo del fatto che egli non parla la lingua del luogo, ma piuttosto del fatto che questi non conosce nulla del paese: né le condizioni di vita, né le tariffe in uso per ogni mestiere, non conosce il mercato del lavoro, non conosce le leggi che regolano il lavoro, gli usi, non conosce nessuno a cui chiedere informazioni[76]. Sono queste condizioni che di certo lo mettono in una posizione di svantaggio rispetto ai lavoratori del posto, di nuovo segnano una differenza, e ancora una volta la mancanza di conoscenza garantisce ampi margini per un maggiore sfruttamento di questo

[74] Pertile (1908), p. 9.
[75] De Michelis (1903), pp. 62–63.
[76] "Non è vero – come poco seriamente fu scritto da autorevoli svizzeri – che l'operaio italiano sia tutelato e assistito in svizzera come quello del paese. L'uno vi risiede in permanenza, vi è nato, vi ha dimora, vi conta parentele, conoscenze ed aderenze, ne parla la lingua, ne conosce gli usi ed i costumi; l'altro vi arriva d'un tratto, nuovo alle usanze, all'idioma, alle leggi, a tutto ciò che lo attornia. Il primo ha mille modi, ha cento mezzi di trovar consiglio, di trovar direttive, se non foss'altro nella sua qualità di elettore rivolgendosi all'eletto; il secondo non sa e non può rivolgersi con eguale facilità a seconda dei bisogni. Pertanto i bisogni sono molteplici. Dapprima per le informazioni sul mercato del lavoro, per sapere dove si possa e dove non si debba emigrare a causa della situazione del mercato, delle agitazioni operai, della richiesta di mano d'opera della solvibilità delle ditte, la durata dell'imprese, ecc.; di poi per conoscere le leggi indigene nelle loro minute e speciali applicazioni, i salarii in corso nei diversi mestieri e località. Qui per non provocare concorrenza sul lavoro e l'avvilimento delle mercedi, colà per evitare il krumiraggio.", cit. in De Michelis (1908), p. 65.

tipo di manodopera. Il lavoratore migrante, nella sua condizione di totale sconoscenza del mercato del lavoro locale, sarà più spesso portato ad accettare salari inferiori e giornate di lavoro più lunghe, potrà accettare condizioni di lavoro che sono in contrasto con le disposizioni delle leggi che regolano il lavoro, dal momento che non conosce le leggi né i regolamenti né gli usi del luogo. Non avendo inoltre alcuna informazione riguardo le ditte che offrono loro lavoro, e dunque nulla sapendo circa la loro affidabilità e solvibilità, i lavoratori migranti saranno più spesso vittime di truffe: più spesso dei lavoratori locali si troveranno ad aver anticipato gratis il loro lavoro, senza poter incassare poi il dovuto compenso, perché l'imprenditore avrà dichiarato bancarotta o semplicemente (e di frequente nel caso degli accordanti e degli arruolatori) si sarà reso irreperibile. Ancora lo stesso fatto di spostarsi senza sapere con esattezza quali sono le condizioni del luogo – se vi sia effettivamente una richiesta di manodopera o se questa sia presente in soprannumero, o se addirittura siano in corso scioperi – comporta il rischio che lo stesso movimento dei migranti abbia effetti negativi sulle tariffe salariali, trasformando i migranti stessi in agenti "abbassa salari" o in "rompi-sciopero" nel caso in cui questi vadano inconsapevolmente a rimpiazzare i lavoratori che per protesta si stavano astenendo dal lavoro[77].

Dai rapporti del R. Addetto in Svizzera riusciamo a vedere come la condizione di ignoranza generi una ulteriore divisione tra i lavoratori autoctoni e i lavoratori migranti, rendendo questi ultimi più facilmente sfruttabili in termini di salari più bassi e di peggiori condizioni di lavoro; questi rapporti ci forniscono una sorta di quadro generale mostrando una varietà di casi che concretizzano questa nuova linea di divisione.

A questi esempi, tutti diversi, dobbiamo però aggiungerne uno specifico, il caso dell'arruolamento di manodopera. Se è vero, infatti, che non sempre la migrazione temporanea avviene per arruolamento, tramite cioè l'opera di un mediatore che nella stagione invernale si occupa di reclutare una certa quantità di manodopera per l'esecuzione di un lavoro temporaneo, va anche riconosciuto che l'arruolamento rimane una forma importante di questo tipo di migrazione, una forma strettamente connessa alla condizione di generale ignoranza in cui si trova la maggioranza dei lavoratori migranti.

È proprio il fatto di non conoscere nulla del paese di emigrazione, in primo luogo la lingua e il mercato del mercato del lavoro, e, nello specifico, di non sapere neppure dove vi sia domanda di forza lavoro, che assoggetta una parte importante dei lavoratori italiani ai cosiddetti *arruolatori*.

Il fenomeno è descritto in molti resoconti consolari, riportiamo un breve passo del rapporto sull'emigrazione del Friuli, che, se fa emergere in maniera chiara l'esistenza di una soglia,

[77]Per alcuni esempi si veda De Michelis (1903), pp. 20; 61; 72.

sottolineando in che modo la condizione di ignoranza funzioni come limite, mostra al contempo la fluidità di questa condizione, la possibilità che la soglia sia sempre superata.

"Abbiamo veduto come in tutta la massa della nostra emigrazione ve ne sia una parte sana, dirozzata da tutte le forze che operano in una civiltà maggiore, esperta per una lunga consuetudine di lavoro all'estero. Questa, per la maggior conoscenza dei luoghi, molte volte della lingua, dei contratti e delle consuetudini in uso presso le imprese dell'estero, o non richiede mediazione alcuna, annualmente trovando occupazione, quasi come i lavoratori indigeni, nel mercato di un dato lavoro, oppure è sottratta a qualsiasi possibilità di inganni da parte dei mediatori nostri. […] I nostri mediatori riescono invece ad esercitare l'azione loro in quella parte più rozza, meno colta, non ancora dedita ad una emigrazione sistematica, che rappresenta un docile terreno di sfruttamento e di frode."[78]

Dai rapporti emergono poi alcuni dei modi particolari, degli stratagemmi utilizzati dagli arruolatori, attraverso i quali quell'opera di mediazione del lavoro diventa un mezzo che permette in sostanza il maggiore sfruttamento della manodopera migrante.

Gli stratagemmi anche in questo caso sono vari, e oscillano sempre tra legalità e illegalità, ancora una volta il rapporto sull'emigrazione del Friuli fornisce alcuni esempi: si approfitta della ignoranza dei migranti riguardo l'entità e la durata del lavoro in questione per ingannarli "col facile e sovente fallace miraggio della garanzia di una certa durata dell'occupazione" e utilizzare questo argomento, la promessa di un impiego duraturo, "per deprimere esosamente le mercedi."; o ancora, facendo leva sul fatto che i migranti non conoscono i luoghi in cui saranno chiamati a lavorare e neppure il costo della vita, viene proposto e imposto "il contratto con corresponsione di vitto e di alloggio."[79].

Questo tipo di contratto, cui avevamo già avuto modo di accennare, consente all'imprenditore, rappresentato in questo caso dallo stesso arruolatore, di trattenere una parte del salario degli operai in cambio della fornitura di vitto alloggio. Anche in questo caso la possibilità di lucro connessa a questo contratto è tanto maggiore quanto più questo venga concluso quando i lavoratori, ancora in patria, non abbiano modo di conoscere con precisione i prezzi vigenti all'estero e la qualità di vitto e alloggi proposti.

Approfittare dell'ignoranza dei lavoratori migranti vuol dire anche in questo caso lucrare sugli stessi, corrispondere agli stessi un salario più basso, effetto che si ottiene in questo caso obbligando i migranti a utilizzare i servizi offertigli dall'imprenditore a un prezzo maggiorato.

Proprio di questo "ingiusto" guadagno si lamentavano alcuni operai italiani assoldati per un lavoro nella Foresta Nera: "Ne interrogai molti e mi si dichiararono abbastanza contenti di tutto, tranne del sistema usato dagli impresari italiani i quali, sotto pena di licenziamento, li obbligano a mangiare

[78] Cosattini (1904), pp. 53–54.
[79] Cosattini (1904), p. 48.

nelle loro baracche il cibo che essi stessi forniscono a un determinato prezzo. Così, per esempio, gli operai di un tal C. sono costretti a pagargli 95 Pfenig per un vitto cattivo e sempre uguale, mentre altri che sono alla dipendenza di impresari tedeschi, liberi di mangiare come e dove vogliono, fanno una cucina in comune che riesce migliore e costa circa 70 Pfenig a testa. Il C. guadagna così 25 Pfenig sul vitto di ciascuno dei suoi circa 50 operai. La legislazione tedesca sul lavoro non offre disgraziatamente un mezzo per impedire questo abuso, trattandosi di un contratto libero."[80].

Queste lamentele non solo illustrano perfettamente il meccanismo di sfruttamento che si nasconde dietro il contratto di corresponsione di vitto e alloggio, ma lasciano anche intravedere, ancora una volta, l'intrinseca labilità della "soglia di sfruttamento", in questo caso rappresentata dall'ignoranza, una soglia che si dimostra sempre superabile. Al contempo, però, il passaggio rivela l'importanza del ruolo che può assumere il diritto nel mantenimento di quella soglia, in questo caso, infatti, la "libertà contrattuale" funziona come uno scudo che permette di riaffermare la validità di quella soglia nel tempo, la cristallizza rendendola di fatto insuperabile.

Altro stratagemma, che agisce ai limiti e insieme nelle pieghe della legalità e viene utilizzato per consentire il maggior sfruttamento dei lavoratori migranti reclutati in Italia, consiste nella prassi di utilizzare contratti orali: "Regola generale è che questi patti siano semplicemente orali e possibilmente senza testimoni."[81]. Questa prassi consente a imprenditori e arruolatori di venir meno ai patti con estrema facilità, imponendo condizioni di lavoro peggiori rispetto a quelle pattuite o, più banalmente, liquidando un compenso finale inferiore a quello pattuito nella quasi-certezza dell'impunità, essendo molto difficile per i migranti fornire la prova dei propri diritti.

Ancora, e in questo stesso senso, l'esistenza stessa della figura degli arruolatori e il conseguente sdoppiamento del rapporto contrattuale che lega di solito lavoratore e imprenditore in due distinti contratti, quello tra l'imprenditore e l'arruolatore e quello tra l'arruolatore e il lavoratore, può diventare uno strumento per truffare gli operai. I casi sono vari, l'arruolatore, che non è legato al territorio non avendo una propria impresa, non avendo un capitale immobilizzato nei mezzi di produzione, potrebbe decidere al momento del pagamento dei salari di fuggire con il denaro invece di distribuire le paghe agli operai. O, ancora, imprenditore e arruolatore potrebbero accordarsi e simulare delle dispute "per riversarne il danno sulle spalle dei lavoratori.". In questi e in altri simili

[80] Regio Commissariato dell'Emigrazione (1905a), p. 43.

[81] Anche in questo caso la citazione è tratta da Cosattini (1904), p. 59. Ma casi simili sono riportati in molti altri rapporti. Per fare un solo esempio, "La classe più sfruttata è quella dei fornaciai. Costoro partono dai loro paeselli quasi sempre in squadre, condotte da persone pratiche della lingua e dei luoghi, le quali hanno precedentemente stipulato un contratto per determinati lavori, e che, spesso purtroppo, con soprusi e frodi dissanguano i loro connazionali e compaesani, venendo meno talvolta ai propri impegni al momento della resa dei conti. Causa principale di questi gravi inconvenienti è l'ignoranza e la cieca fiducia riposta da buona parte degli operai nei loro capi, coi quali stringono quasi sempre dei patti solo verbalmente, patti che poi i capi sono pronti a negare, talvolta anche se citati in giudizio.", cit. in Schilling (1904), p. 67.

casi gli operai migranti "vedono sfumare, senza speranza di ricupero, il frutto delle loro fatiche" anche perché, non avendo nessun rapporto giuridico diretto con il vero imprenditore, essi non possono esperire contro di lui nessuna azione[82].

Occorre affrontare, da ultimo, la questione del "krumiraggio". Gli emigranti italiani per lungo tempo sono stati additati come "krumiri" o "rompi-sciopero", come se il fatto di rispondere a richieste di manodopera di imprenditori intenzionati a rimpiazzare i propri operai in sciopero fosse una caratteristica associabile alla "razza" del lavoratore o comunque alla sua cittadinanza o al suo luogo di provenienza. In realtà il fenomeno del krumiraggio non è legato alla nazionalità dei lavoratori ma è piuttosto intimamente collegato con la condizione di generale ignoranza in cui si trova la massa di lavoratori migranti. Meglio ancora, questo fenomeno è intimamente connesso con tutte le particolari condizioni che caratterizzano la situazione del lavoratore migrante: il carattere temporaneo della migrazione, il suo isolamento fisico e sociale, e la condizione di contraddizione che di conseguenza il lavoratore vive, schiacciato tra una situazione di potenziale estrema mobilità e il fatto di trovarsi spesso bloccato nel luogo di lavoro, e, infine, la scarsa conoscenza di tutto quanto riguarda il paese di immigrazione, dalla lingua, alle leggi, alle condizioni generali del mercato del lavoro.

La mancata conoscenza delle condizioni del mercato del lavoro locale costituiva un problema per la manodopera migrante: gli operai italiani a volte si spostavano troppo presto rispetto all'inizio dei lavori, oppure si recavano in posti dove non era richiesta manodopera e questo li esponeva "ai tristi accattonaggi di lavoro, alle angustie della disoccupazione, ai disagi della miseria."[83]. A trasformarli in agenti abbassa-salari, in surplus di manodopera disposta ad accettare condizioni di lavoro peggiori rispetto a quelle vigenti nei luoghi di immigrazione, non era la loro provenienza, la loro razza, ma l'intersecarsi della loro iniziale mobilità con la loro condizione di ignoranza e con la difficoltà di proseguire lo spostamento una volta giunti nel luogo dove si aspettavano di trovare lavoro.

Con riferimento al fenomeno del krumiraggio impresari e arruolatori tornano a giocare un ruolo fondamentale, trasformandosi nelle figure necessarie a far giocare questi tre fattori – iniziale mobilità, scarsa conoscenza del mercato del lavoro e successiva difficoltà di spostamento – a beneficio degli imprenditori. Quasi come degli *Dei ex machina* gli arruolatori si rendevano disponibili a spostare il surplus di manodopera migrante, e a trasportarli nelle località dove erano in corso agitazioni operaie,

[82] Cosattini (1904), p. 59; Lebrecht (1907), p. 36.

[83] Per ragioni di completezza, riportiamo il passaggio per intero: "I maggiori inconvenienti, deplorati dagli italiani e dagli svizzeri, nel fenomeno della nostra emigrazione operaia, trassero origine finora dalla mancanza di notizie sicure sul mercato del lavoro in patria e dalla mancanza di informazioni in Isvizzera. Gli emigranti si accingevano all'espatrio prima del tempo propizio, o giungevano in località dove la loro presenza non era necessaria, disertando, invece, altri luoghi nei quali avrebbero potuto trovare facile e proficua occupazione. Altra volta rispondevano, senza colpa, all'invito di impresari rivolto loro da località in cui erano in corso agitazioni operaie, scioperi e vertenze. Si esponevano per tal modo ai tristi accattonaggi di lavoro, alle angustie della disoccupazione ai disagi della miseria.", cit. in De Michelis (1907), p. 11.

scioperi, vertenze, alla portata di quei padroni che, per non capitolare alle richieste dei lavoratori, avevano bisogno di rimpiazzarli con altri operai.

L'importanza della figura dell'arruolatore per il funzionamento di questo meccanismo è generalmente riconosciuta – se nel rapporto del R. Addetto per l'emigrazione in Svizzera pubblicato nel 1907 nel Bollettino dell'Emigrazione n. 10 si legge: "Altra volta rispondevano, senza colpa, all'invito di impresari rivolto loro da località in cui erano in corso agitazioni operaie, scioperi e vertenze."[84], la relazione del Dott. Giovanni Cosattini sull'emigrazione del Friuli, evidenzia come lo stesso fenomeno dipenda in massima parte dall'operato degli arruolatori: "Anche in quest'opera di «crumiraggio» emerge la parte men destra e meno colta della nostra emigrazione. È a notarsi ancora che questa condotta di fronte alle organizzazioni professionali dell'estero è dovuta quasi tutta all'opera di imprenditori che organizzano e conducono le squadre sul lavoro abbandonato, imponendo taglie e tentando veri ricatti a danno delle associazioni in lotta."[85]

Non solo, la rilevanza di questa attività è tale da essere quasi istituzionalizzata dalle leghe degli imprenditori, che arrivano a stilare delle liste con i nominativi degli arruolatori a cui ci si può rivolgere in caso di sciopero: "Una circolare della lega degli imprenditori edili di Königsberg del 23 luglio 1902, pubblicata nell'Operaio Italiano di Amburgo del 9 agosto 1902, diramando gli indirizzi di una ventina di imprenditori friulani, ai quali poter rivolgersi per avere operai in caso di sciopero, diceva che «gli operai del Friuli sono riconoscenti per giornate lunghe di lavoro e quando possono avere la comodità di dormire a poco prezzo». Quella riconoscenza per quelle giornate lunghe di lavoro si comprenderà se si ponga mente che il salario giornaliero è commisurato in Germania in base a tariffe ad ora."[86].

Concentrate in queste poche citazioni, appaiono chiaramente quelle condizioni caratteristiche della migrazione temporanea che gli arruolatori combinano e sfruttano a vantaggio degli imprenditori esteri: la minor destrezza e la minor cultura dei migranti, la loro iniziale mobilità e la possibilità del successivo imbrigliamento della stessa.

Il fenomeno del krumiraggio assume una valenza quasi paradigmatica: consente di rivedere tutti i caratteri tipici del migrante temporaneo evidenziando da una parte come, in concreto, questi siano sempre contemporaneamente in azione, come si intersechino continuamente, dall'altra rivelando in maniera più chiara le contraddizioni che esistono all'interno di questi caratteri e che sono internalizzate nella persona del migrante. È nell'esistenza di queste tensioni, nella valenza doppia di molte caratteristiche della migrazione temporanea, che sono racchiuse le possibilità del migrante,

[84] De Michelis (1907), p. 11.
[85] Cosattini (1904), p. 66.
[86] Cosattini (1904), pp. 50–51.

quella di essere sfruttato e quella di emanciparsi. Ancora una volta il krumiraggio funziona come un prisma: il fatto che questa accusa sia venuta a cadere con il tempo, il fatto che i migranti italiani abbiano smesso di essere i "cinesi d'Europa[87]", è infatti l'ulteriore dimostrazione di come le soglie che dividono gerarchicamente i lavoratori e rendono possibile la gradazione dei livelli di sfruttamento non dipendono da caratteristiche intrinseche delle persone, ma da condizioni contingenti che sono sempre superabili attraverso l'accumulazione di saperi ed esperienza nel patrimonio dei lavoratori.

1.4 La nuova regolamentazione degli infortuni sul lavoro: un caso di discriminazione legale

Nei paragrafi precedenti abbiamo avuto modo di vedere in maniera approfondita come uno degli effetti principali dell'isolamento dei migranti fosse proprio la maggiore difficoltà che questi incontravano nel far valere i propri diritti in caso di infortunio per lavoro. Abbiamo visto come, a causa di queste maggiori difficoltà, i migranti italiani e le loro famiglie rimaste in patria spesso non riuscivano ad ottenere le indennità o le pensioni che gli sarebbero spettate in virtù delle leggi del posto oppure vedevano i loro diritti fortemente compressi nella loro determinazione economica. Questo accadeva per vari motivi: perché l'infortunio non veniva denunciato, perché gli eredi non avevano notizia della morte del migrante, perché gli istituti assicurativi si opponevano alle richieste dell'infortunato e questi non aveva né il tempo né i mezzi per ricorrere contro il primo diniego, perché le assicurazioni liquidavano una rendita inferiore a quella cui l'operaio avrebbe avuto diritto, con calcoli truffaldini, etc.

Molte delle nuove leggi che vengono emanate per regolare questa materia, lungi dall'apprestare strumenti finalizzati a superare la situazione di discriminazione di fatto in cui si trovano i lavoratori stranieri, contengono disposizioni normative che invece cercano di produrre proprio quell'effetto discriminatorio, limitando giuridicamente le possibilità degli operai immigrati e delle loro famiglie di ottenere una indennità o una pensione in caso di infortunio sul lavoro. Come vedremo, dunque, le nuove leggi speciali non rappresenteranno per gli stranieri uno strumento di emancipazione ma saranno piuttosto un mezzo attraverso il quale lo Stato di immigrazione tenta di rendere permanente e immutabile la situazione di svantaggio in cui si trovano i lavoratori immigrati, di istituzionalizzare la loro discriminazione.

Abbiamo già visto nei paragrafi precedenti che le norme giuridiche, anche quando non sono formulate in maniera direttamente discriminatoria ma siano universali e ugualmente applicabili a tutti i soggetti di diritto, possono avere come effetto quello di sfavorire di fatto una determinata categoria

[87] Le fonti testimoniano che la locuzione era usata in Francia sin dagli ultimi decenni del 1800: Rosoli (1985); Incisa di Camerana (2001), p. 471. La locuzione è poi stata spesso usata anche nel dibattito parlamentare, si vedano ad esempio: la discussione scaturita dallo svolgimento di una interrogazione di Turati in Atti parlamentari, Camera (1904b), p. 2673.

di persone. Questo fatto, collegato al complesso rapporto tra l'uguaglianza della legge e le diseguaglianze materiali che differenziano le posizioni dei singoli individui, non era considerato problematico negli ordinamenti giuridici ottocenteschi, informati al rigido principio dell'uguaglianza formale dei cittadini e poco attenti a quelle che oggi riconosciamo essere le esigenze della contrapposta uguaglianza sostanziale.

Nel caso delle norme volte a regolare la materia degli infortuni sul lavoro però la discriminazione viene raggiunta per via diretta: la legge prevede in maniera esplicita un trattamento diverso per il cittadino straniero, specifiche norme dispongono che il lavoratore straniero in caso di infortunio sul lavoro non gode degli stessi diritti di cui gode il lavoratore autoctono. Questa novità è significativa perché di per sé sembrerebbe mettere in crisi il dogma dell'uguaglianza formale su cui gli ordinamenti liberali si fondavano.

Prima di passare all'analisi delle disposizioni in questione, è importante provare ad accennare brevemente ai passaggi che hanno portato alla possibilità di emanare simili norme. Sottolineare la lunghezza del periodo di "gestazione" di questo tipo di norme e il cambio di prospettiva che sottendono è utile non solo per capire meglio in che modo disposizioni discriminatorie siano potute entrare a far parte di ordinamenti giuridici di fine Ottocento senza metterne in crisi le fondamenta liberali, ma anche per comprendere per quali ragioni questo tipo di disposizioni non siano state adottate nei paesi di immigrazione nello stesso momento ma alcuni Stati le abbiano introdotte solo a distanza di decenni. Si tratta di un esercizio, dunque, che ci permette anche di tenere a mente che il tempo storico cui guardiamo è un tempo disomogeneo e le discontinuità, l'esistenza di diverse temporalità, sono tanto più evidenti quanto più guardiamo spazi fisici diversi, Stati diversi.

Le prime leggi ad operare questa discriminazione sono la legge tedesca del 1884 e quella austriaca del 1887, che istaurano dei regimi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sottraendo questo particolare settore alla generica disciplina di diritto privato sulla responsabilità civile [88]. Proprio in questa separazione e "autonomizzazione" della materia risiede uno dei motivi che ha condotto alla svolta giuridica che ci interessa.

Prima di queste normative speciali, infatti, gli ordinamenti europei non avevano considerato le peculiarità che caratterizzano il lavoro dipendente in fabbrica e in generale il rapporto di lavoro subordinato, la questione degli infortuni sul lavoro non aveva dunque ricevuto una disciplina ad hoc ma rimaneva confinata nell'ambito delle regole comuni sulla responsabilità civile extracontrattuale – nel campo del diritto privato, dominato dal principio dell'uguaglianza formale dei soggetti giuridici.

[88] L'analisi dettagliata del quadro normativo internazionale in materia di infortuni sul lavoro è stata reperita nei cinque tomi del secondo volume dell'opera di Maurice Bellom sulla legislazione assicurativa operaia nei paesi stranieri: Bellom (1895); (1896); (1900); (1901); (1903).

Concentriamoci sul caso della Germania, la cui scienza giuridica si mostrava particolarmente attenta ai cambiamenti economici e sociali che lentamente trasformavano il paese. La prima legge che interviene a dettare regole speciali in materia di responsabilità civile è la legge dello Stato prussiano del 3.11.1838 volta a disciplinare il trasporto ferroviario. Considerata la pericolosità intrinseca di quella nuova attività la legge poneva a carico del titolare dell'impresa di trasporto una presunzione di responsabilità, attraverso l'inversione dell'onere della prova: l'imprenditore era dunque sempre chiamato a rispondere dei danni causati dalla sua attività imprenditoriale salvo che fosse riuscito a provare che questi erano dipesi da forza maggiore o da colpa della vittima.

È importante sottolineare la prospettiva con cui il problema viene affrontato: il legislatore guarda all'attività imprenditoriale e ai suoi rischi in generale, e non con riferimento agli specifici rischi a cui sono sottoposti i suoi operai in virtù del rapporto di lavoro subordinato che li lega all'imprenditore e ai suoi mezzi di produzione. Anche per questo il problema resta inquadrato in termini di diritto comune. La disciplina della legge del 1838 è sì speciale, ma ha una valenza generale, si applica nei confronti di tutti i soggetti danneggiati, compresi viaggiatori, clienti, terzi, e non solo ai lavoratori dipendenti che abbiano subito un danno nel corso della loro attività lavorativa. Ed è questo che impediva ai giuristi e al legislatore anche solo di pensare alla possibilità di inserire delle distinzioni tra cittadino e straniero, il diritto privato era infatti per eccellenza il diritto universale degli individui uguali e non potevano essere ammesse "tra le nazioni civili[89]" differenze di trattamento in base alla cittadinanza; l'individuo la sua proprietà privata dovevano essere ugualmente tutelati dalle nazioni civili a prescindere dalla nazionalità: Che cosa si sarebbe detto infatti se nella legislazione sui trasporti lo straniero, per la perdita o pei danni avuti nelle sue merci, fosse stato trattato peggio del cittadino?![90].

Nel 1871 il problema della regolamentazione della responsabilità per i danni derivanti da attività imprenditoriali – questione sempre più pressante, visto il costante aumento del numero degli infortuni sul lavoro, che stava assumendo i caratteri di un vero e proprio problema sociale[91] – viene affrontato dal governo centrale tedesco. La prospettiva, però, rimane quella privatistica e la portata della legge sulla responsabilità del 7 giugno 1871 (Haftpflichtgesetz) è, di conseguenza, molto limitata: da una parte la legge recepisce le disposizioni della legge prussiana del 1838 riguardanti i titolari di imprese di trasporto su rotaia, che diventano vigenti su tutto il territorio dell'impero, dall'altra, con riferimento a tutte le altre attività imprenditoriali industriali, la stessa legge si limita a estendere la responsabilità dei datori di lavoro oltre che al proprio fatto colposo a quello dei propri preposti, mentre resta in capo ai danneggiati, ovvero agli operai, l'onere di provare la colpa degli imprenditori.

[89] Sul concetto di "comunità internazionale delle nazioni civili" si veda in particolare: Nuzzo (2012), pp. 1–86.
[90] Manfredi (1905).
[91] Bellom (1895), pp. 45–77.

La legge imperiale dà una pessima prova di sé, come risulta dall'esposizione dei motivi al progetto di legge di riforma del 1881. Le norme del 1871 erano risultate inadatte a perseguire gli obbiettivi per cui erano state formulate, quando non avevano addirittura generato effetti controproducenti, in particolare: 1) i benefici promessi dalla legge agli operai si erano dimostrati illusori, vanificati dal permanere in capo agli operai dell'onere della prova della colpa del padrone o dei suoi preposti; 2) i processi erano aumentati, rifiutandosi spesso le compagnie assicurative di pagare indennità ogni qual volta la colpa del datore di lavoro non fosse provata; 3) i costi imposti ai datori di lavoro, quando fosse risultata provata in giudizio la loro responsabilità, erano troppo elevati, perché i giudici spesso determinavano l'indennità da pagare all'operaio infortunato in misura equivalente al salario effettivo che questi riceveva prima dell'infortunio[92].

Sono passati più di quarant'anni dall'emanazione della legge prussiana del 1838 sulla responsabilità degli imprenditori dei trasporti ferroviari e molte cose sono cambiate, quello degli infortuni sul lavoro è diventato un fenomeno dotato di una sua autonomia, un problema sociale che grava in maniera importante sulla vita collettiva dell'Impero in quanto capace di incidere sugli interessi della produzione ma anche di mettere a rischio la tenuta dell'ordine pubblico del paese. Sono questi cambiamenti che inducono lo Stato tedesco a cambiare prospettiva: la questione non riguarda più il corretto ordinamento degli interessi dei privati cittadini, ma la soluzione di un problema contingente, sociale e dunque "politico". Cambia, di conseguenza, il suo inquadramento giuridico: i principi storici – ma al contempo universali ed eterni – del diritto privato non sono più sufficienti a trovare la soluzione adeguata al caso concreto, il problema tocca interessi dello Stato e della collettività e pertanto è possibile, ed anzi è necessario, che lo Stato intervenga con una legge speciale di diritto pubblico per regolare la materia.

Dal diritto privato al diritto pubblico, dalle regole dedotte da principi fissi e universali come quelli del diritto comune alla norma contingente, mutevole, che non trae la sua legittimazione dalla razionalità del diritto ma dal fatto di essere specialmente voluta dallo Stato per fronteggiare un particolare problema sociale nazionale – una legge politica si sarebbe detto in Italia: proprio in virtù di questo mutamento nei termini dell'inquadramento giuridico della fattispecie che diventa possibile pensare a un trattamento differente tra operai indigeni e stranieri, a una discriminazione giuridica, legittimata e giustificata nella misura della sua utilità ai fini statali perseguiti dalla legge.

La nuova soluzione è rappresentata dalla legge del 6 luglio 1884 che sottrae la materia dalla disciplina del diritto privato tramite la previsione di un sistema assicurativo obbligatorio regolato da norme di diritto pubblico, imperative e inderogabili: il legislatore gettava le basi di un sistema

[92] Bellom (1895), pp. 46–47.

complesso fondato sul principio di mutua assicurazione fra gli imprenditori, i quali venivano obbligati a iscriversi alla cassa assicurativa connessa all'associazione di categoria relativa al proprio settore di impresa. L'eventualità dell'infortunio, dunque, non avrebbe più dato origine a responsabilità civile per l'imprenditore ma sarebbe stata interamente risolta a livello assicurativo, la disciplina pubblicistica prevedeva inoltre l'istituzione di tribunali arbitrali di vari gradi competenti a decidere tutte le questioni che potevano sorgere con riferimento alla decisione sull'indennità compiuta dalla società assicurativa competente[93].

La nuova normativa prevedeva in molti casi un trattamento diverso, e peggiore, per l'operaio straniero e per i suoi aventi causa, ci soffermeremo ad analizzarla più nel dettaglio anche perché queste disposizioni verranno in seguito prese a modello dalla legislazione di molti altri Stati di immigrazione in Europa.

In Germania il regime assicurativo obbligatorio viene istituito con la legge del 1884, il suo ambito applicativo è inizialmente limitato ai lavoratori delle miniere, delle cave e delle saline nonché ai lavoratori delle industrie (ovvero di quelle imprese che per la loro attività utilizzano caldaie o fornaci o altri motori azionati da forze naturali), e viene poi esteso ai lavoratori del trasporto su rotaie e ai lavoratori edili con le successive leggi del 28 marzo del 1885 e del 11 luglio 1887, queste leggi, come vedremo, contengono anche delle regole speciali per questo tipo di lavoratori che aggravano ulteriormente la posizione di svantaggio degli operai stranieri. Per i lavoratori agricoli e per i lavoratori marittimi vengono poi dettati dei regimi speciali, seppure informati sugli stessi principi, rispettivamente dalle leggi 5 maggio 1886 e 13 luglio 1887[94]. Nel 1900 la disciplina complessiva che si era delineata con il susseguirsi degli interventi normativi sarà rivista e sistematizzata in un unico testo, la legge del 30 giugno 1900[95].

L'assicurazione è chiamata a tutelare sia l'operaio infortunato sia, nel caso in cui all'infortunio fosse seguita la morte dell'operaio, i suoi aventi causa. Di conseguenza due sono i tipi di indennità previsti dalla legge. In primo luogo, l'indennità dovuta all'infortunato che comprende sia un soccorso di malattia, finalizzato a coprire le spese mediche che l'operaio aveva dovuto affrontare a seguito dell'infortunio, sia una pensione, ovvero una indennità periodica (mensile o annuale) destinata a compensare la perdita di salario sofferta dal lavoratore a causa dell'infortunio. L'operaio ha diritto a questa pensione ogni qual volta l'infortunio avesse diminuito la sua capacità lavorativa, causandogli una incapacità, totale o parziale, temporanea o permanente, al lavoro. In secondo luogo, l'indennità

[93] Le vicende che hanno condotto la Germania all'adozione di un sistema di tipo assicurativo sono qui solamente accennate, ragioni di spazio e i limiti dell'oggetto della presente ricerca non consentono di approfondire maggiormente il tema, si rimanda su tutti a: Stolleis (2014), pp. 11–81.

[94] Bellom (1895), p. 78.

[95] Bellom (1903), pp. 2579–81.

dovuta agli aventi causa dell'operaio morto a seguito dell'infortunio sul lavoro, che comprende sia l'indennità funeraria – una somma forfettaria elargita una tantum diretta a coprire le spese funebri – sia una vera e propria pensione, una indennità periodica destinata alla vedova, ai figli orfani e agli ascendenti dell'operaio deceduto, volta a compensare la perdita di reddito subita in conseguenza della morte del loro familiare. Il diritto a percepire questa pensione è riconosciuto alla vedova, fino a eventuali nuove nozze, ai figli orfani, fino al compimento dei 15 anni, e agli ascendenti (quando sia dimostrato che gli stessi non abbiano redditi propri, non siano in grado di lavorare e che l'operaio deceduto fosse stato la loro fonte principale di sostentamento) fino alla loro morte o alla cessazione del loro stato di indigenza.

La normativa tedesca prevede rilevanti limitazioni alla possibilità di godere di questi diritti sia per il lavoratore straniero sia per i suoi aventi causa.

Nello specifico la legge del 1884 stabilisce in primo luogo che: "Gli aventi diritto di uno straniero, che non abitavano sul territorio dell'Impero tedesco al momento dell'incidente, non hanno alcun diritto a una pensione" [96].

Mentre ai parenti di un operaio tedesco veniva riconosciuto il diritto a ottenere una pensione a prescindere dal requisito della residenza, questo diritto veniva automaticamente negato agli aventi causa di un lavoratore straniero, a meno che gli stessi non fossero risultati residenti in Germania al momento dell'incidente.

Evidente la discriminazione diretta, legata alla cittadinanza: la legge, infatti, non prevede in via generale l'esclusione di tutti i parenti non residenti nel territorio dell'impero ma stabilisce che questa particolare esclusione sia valida solo per i parenti dell'operaio straniero (o, se si vuole leggere la disposizione in positivo, che questo ulteriore requisito della residenza sia richiesto solo per i parenti del lavoratore straniero).

Evidente l'effetto di concreta esclusione della maggioranza dei parenti dei lavoratori stranieri generato dalla legge: abbiamo già visto come in Europa, e così anche in Germania, i flussi migratori siano connotati dal carattere della temporaneità e come da questo carattere discenda la tendenza degli emigranti a partire soli, o in comitive di operai, lasciando in patria la famiglia verso la quale avrebbero fatto ritorno in autunno, con la chiusura dei cantieri.

La legge discrimina poi direttamente anche il lavoratore straniero, prevedendo all'articolo 67 che: "La società assicurativa si può liberare, attraverso il pagamento di un capitale, nei confronti degli

[96] Art. 6 paragrafo 4 della legge tedesca sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni del 6 luglio 1884, reperita in Bellom (1900), pp. 1311–60. Traduzione dell'autrice.

stranieri che hanno diritto a un'indennità, qualora questi abbandonino in maniera permanente il territorio dello Stato."[97].

Mentre gli operai tedeschi possono decidere liberamente di abbandonare lo Stato senza per questo perdere il diritto a vedersi corrisposta periodicamente l'indennità volta a compensare la diminuzione della loro capacità lavorativa causatagli dall'infortunio, gli operai stranieri rischiano, ogni qual volta decidano di abbandonare la Germania, di vedere il proprio diritto a una pensione drasticamente compresso, ridotto da indennità periodica a somma forfettaria liquidata una tantum.

Questa pratica, conosciuta in Italia con l'espressione "capitalizzazione delle rendite", risultava particolarmente odiosa in quanto poneva gli emigranti temporanei italiani di fronte a una scelta molto dura, soprattutto quando dall'infortunio avevano riportato una incapacità lavorativa importante e permanente: rivendicare il proprio diritto a una rendita perpetua, al costo di rimanere in un paese straniero, soli senza una rete sociale e familiare a cui appoggiarsi, con un sussidio che difficilmente sarebbe stato sufficiente a provvedere al loro mantenimento, o tornare a casa dove avrebbero potuto godere dell'appoggio familiare al costo di vedere gravemente menomato il proprio diritto alla pensione.

Anche in questo caso è chiara sia la discriminazione, basata sulla cittadinanza, sia l'effetto di concreta esclusione dal godimento di un diritto che questa disposizione produce in concreto: quanti saranno gli emigranti temporanei che decideranno di stabilirsi in Germania, soli, in un paese di cui non conoscono neppure la lingua, a seguito di un infortunio che li ha resi invalidi o ha comunque compromesso la loro capacità lavorativa?

La testimonianza di un agente consolare italiano ci mostra un quadro chiaro sia di come la legge venisse applicata sia degli effetti che questa produceva: "In caso di malattia o d'una disgrazia sul lavoro, la Società ha l'obbligo di pagare le spese d'ospedale ed in caso d'invalidità al lavoro, di passare una pensione mensile o annua all'invalido. Notisi che trattandosi di stranieri, se questi intendono far ritorno in patria, la Società paga loro una somma quale compenso per una sola volta, somma che varia e che viene stabilita in base alla pensione annua. Se per esempio la pensione annua da pagarsi all'invalido è di marchi 40 al mese o 480 all'anno, si dà quale compenso per una sola volta l'ammontare d'un triennio, cioè marchi 1440. Questo Consolato ebbe già ad occuparsi per diversi dei nostri operai ed a mettersi perciò in diretta relazione colla Società per ottener loro sia una pensione, sia una somma per una sola volta, ed io sono lieto di constatare che dal novembre 1891 ad oggi sei operai, grazie all'intervento di questo Consolato, poterono rimpatriare pienamente soddisfatti. Se le disposizioni della legge, concernenti gli stranieri, resi in tutto o in parte invalidi da un infortunio sul

[97] Bellom (1900), p. 1344.

lavoro, sono rigide, lo sono molto più quelle riflettenti i casi di morte. E difatti, l'articolo 6 della legge dice: "I superstiti (genitori, fratelli, figli, congiunti, ecc.), d'uno straniero, in quali al tempo della disgrazia dimoravano all'estero (cioè fuori dell'impero germanico), non hanno diritto a rimunerazione alcuna." In tali casi la Società non paga altro che le spese di sepoltura. Questo Consolato ebbe ad interessarsi per ottenere qualche mese fa dalla Società un sussidio ai superstiti di due pover disgraziati rimasti uccisi su lavoro, ma senza risultato alcuno, neppure in via eccezionale."[98].

La legge stabilisce regole diverse per gli operai stranieri e per i loro familiari e queste regole in concreto producono l'esclusione della maggior parte di questi degli stranieri dal godimento di diritti invece riconosciuti ai cittadini tedeschi.

Se mettiamo in relazione queste disposizioni con quanto già analizzato riguardo le condizioni materiali di vita degli emigranti temporanei all'estero, ci pare di poter vedere che le norme in questione non nascono dal nulla, non creano dal nulla una condizione di svantaggio per gli operai stranieri ma fotografano piuttosto una situazione di svantaggio che già esiste nei fatti, determinata da motivi contingenti, quali l'isolamento sociale e culturale dei migranti stessi, e rendono permanente questo stato di cose.

Guardando a quello che succedeva nel primo decennio del Novecento in paesi come la Svizzera, in cui la materia degli infortuni sul lavoro era ancora disciplinata in termini di responsabilità civile, da norme di diritto privato che non facevano distinzione tra cittadino e straniero[99], abbiamo visto infatti come il migrante infortunato già faticava a ottenere un equo indennizzo in caso di infortunio sul lavoro. Spesso, spinto dalla necessità di spostarsi, magari proprio dalla necessità di tornare in patria conclusa la stagione dei grandi lavori, rinunciava a far valere in giudizio le proprie ragioni e finiva per accordarsi con l'imprenditore, accontentandosi di ottenere subito una qualche somma, seppure irrisoria o comunque inferiore al risarcimento cui avrebbe avuto diritto. L'attenzione alla Svizzera ci ha inoltre consentito di verificare le enormi difficoltà che spesso impedivano ai familiari di un emigrante morto sul lavoro di chiedere e ottenere un indennizzo per la morte del loro caro: i parenti rimasti in patria infatti, quando anche riuscivano a venire a conoscenza della morte del loro caro, spesso ignoravano i diritti che la legge svizzera gli garantiva e, in ogni caso, quando anche avessero voluto farli valere, avrebbero dovuto affrontare un viaggio per cui spesso non avevano né il denaro né le competenze necessarie, non conoscendo nulla del paese in questione, né la lingua, né la geografia e non sapendo minimamente a chi rivolgersi per ottenere aiuto.

[98] Ministero degli Affari Esteri (1893), p. 266.

[99] La Svizzera è uno tra i paesi in Europa in cui la materia resterà più a lungo regolata dal diritto privato, e passerà al sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro solo nel 1911, con una legge che infine introdurrà un regime discriminatorio per gli stranieri seguendo il modello della normativa tedesca che stiamo esaminando.

La disciplina speciale disegnata dalla legge 1884 per i lavoratori stranieri si pone sul solco di una situazione di discriminazione già esistente che con le sue disposizioni contribuisce a rendere permanente. La situazione di svantaggio dei lavoratori stranieri è ora scritta nella legge e dunque non è più superabile attraverso l'accumulazione di esperienza e saperi ma viene costantemente riprodotta grazie alle nuove regole. Lungi dal fornire strumenti emancipatori, l'ordinamento giuridico contribuisce a rinforzare, a istituzionalizzare, quella linea di divisione che le condizioni materiali già avevano disegnato tra lavoratori autoctoni e migranti, rendendo così perpetue e perpetuamente riprodotte le condizioni del suo maggiore sfruttamento.

Questa tendenza a discriminare lo straniero non viene abbandonata dalle leggi successive che sono intervenute per integrare la disciplina dettata dalla legge del 1884 ed estenderne l'ambito applicativo, anzi spesso le nuove norme intervengono per aggravare la posizione dello straniero.

Ci limitiamo a proporre due esempi forniti dalla legge del 1887, particolarmente rilevante ai nostri fini perché è la legge che estende la disciplina dell'assicurazione obbligatoria anche al settore dell'edilizia, in cui maggiormente trovavano impiego gli emigranti temporanei.

La legge, oltre a fare esplicito rinvio all'art. 6 paragrafo 4 con riferimento alla disciplina degli aventi diritto di un operaio straniero, peggiora poi la posizione dell'operaio straniero aumentando notevolmente i casi in cui la società assicurativa può liberarsi da ogni obbligo verso l'infortunato capitalizzando l'indennità da infortunio cui l'operaio edile avrebbe avuto diritto. L'art. 39, infatti, al suo paragrafo 2 prevede che: "Se il beneficiario è straniero, la società assicurativa può soddisfare le sue pretese circa il diritto a una indennità attraverso il pagamento di una somma uguale al triplo della pensione annuale"[100].

Secondo la nuova norma, dunque, quando il lavoratore straniero è impiegato nell'edilizia non è necessario che manifesti l'intenzione di abbandonare il territorio dell'Impero perché la società abbia diritto di procedere alla capitalizzazione, la società potrà sempre decidere di farlo, automaticamente, pagando all'operaio una cifra fissa, senza tenere in nessun conto né il grado di incapacità lavorativa riportata né, soprattutto, la durata o addirittura la permanenza dell'invalidità conseguita all'infortunio.

La legge del 1887 detta poi delle regole nuove con riferimento alla disciplina relativa alla composizione degli istituendi tribunali arbitrali, competenti a decidere sulle questioni relative alle indennità dovute ai lavoratori del settore edile. La legge segue i principi dettati dalla normativa del 1884, di conseguenza prevede che i collegi giudicanti siano composti da un presidente, due membri eletti tra i rappresentanti dei datori di lavoro di quel settore e due membri eletti tra i rappresentanti dei lavoratori del settore. La disciplina speciale, però, con riferimento ai membri rappresentati la

[100] Bellom (1900), p. 1430.

classe operai aggiunge due nuove condizioni di eleggibilità, non previste dalla normativa generale emanata nel 1884[101]: potranno essere eletti solo i soggetti che hanno la cittadinanza tedesca e che sono occupati nel settore in via permanente e non temporanea[102].

L'introduzione di questi nuovi requisiti è motivata dalle esigenze di stabilità proprie dell'istituendo organo arbitrale. Cionondimeno l'effetto che produce l'inserimento di questa norma nella disciplina di un settore come quello edilizio, in cui la maggior parte della manodopera impiegata è di nazionalità straniera e l'occupazione ha carattere prevalentemente temporaneo, non è un effetto neutro. La norma aumenta la distanza tra organo arbitrale e lavoratori ricorrenti, riproponendo la cittadinanza come criterio di divisione. I membri operai del tribunale, cittadini tedeschi con una occupazione stabile nel settore, si troveranno a giudicare in maggioranza cause riguardanti lavoratori stranieri occupati temporaneamente: la diversità delle loro esperienze affievolirà la capacità di entrare in sintonia con i ricorrenti – capacità che di solito esiste tra lavoratori dello stesso settore – come giudici saranno dunque meno capaci di comprendere le ragioni e le richieste dei ricorrenti operai e di certo saranno più soggetti a essere influenzati dal pregiudizio anti-straniero.

Anche questa disposizione finisce dunque per sfavorire i lavoratori migranti perpetuando quella linea di divisione tra operai stranieri e autoctoni di cui abbiamo parlato.

Le disposizioni discriminatorie previste dalla legge del 1884, in particolare le norme riguardanti la possibilità di "capitalizzare" le rendite dovute a operai stranieri e quelle che limitavano i diritti dei familiari del lavoratore straniero, non vengono cancellate dalle leggi successive bensì estese ai regimi speciali previsti per i lavoratori edili e per i lavoratori agricoli[103]. La situazione dei lavoratori stranieri, dunque, non migliora con i successivi interventi legislativi, che mantengono le nuove discriminazioni legali, estendendone l'ambito applicativo e, talvolta, introducono nuove e più gravi forme di discriminazione.

È su questa tendenza (a mantenere e ampliare l'ambito applicativo delle discriminazioni legali a danno dei lavoratori stranieri) che vogliamo ora concentrare la nostra attenzione, alzando il nostro

[101] La legge del 1884, all'articolo 42 con riferimento ai rappresentanti operai, prevedeva come unici requisiti per essere eletti nel tribunale: aver compiuto la maggiore età, essere di sesso maschile, essere occupato in attività lavorative della corporazione in oggetto, essere iscritto a una delle casse malattia citate, essere in possesso dei diritti civili e non essere privato, per effetto di una decisione giudiziale, della capacità di agire e liberamente disporre del proprio patrimonio: Bellom (1895), p. 394.

[102] Art. 35 della Legge tedesca sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni del 6 luglio 1884: Bellom (1900), pp. 1428–29. Per una lettura sistematica delle disposizioni della legge del 1887 e in particolare per una analisi concentrata sulla disciplina relativa dei tribunali arbitrali e i delegati operai si rimanda Bellom (1895), pp. 390–99.

[103] Per quanto riguarda i lavoratori agricoli, riportiamo la nostra traduzione dell'ultimo paragrafo dell'art. 7 della legge tedesca sull'assicurazione degli operai agricoli contro gli infortuni e le malattia del 5 maggio 1886: "gli aventi diritto di uno straniero, che non risiedevano in territorio tedesco all'epoca dell'infortunio, non hanno alcun diritto a una pensione", e dell'articolo 72: "La società assicurativa si può liberare, attraverso il pagamento di un capitale, nei confronti degli stranieri che hanno diritto a un'indennità, qualora questi abbandonino in maniera permanente il territorio dello Stato.". Entrambi reperiti in: Bellom (1900), pp. 1372–73, 1392.

sguardo oltre i limiti spaziali dell'Impero tedesco, fino ad abbracciare gran parte del territorio europeo.

Per fare questo ci concentreremo esclusivamente su due tipi di disposizioni: quelle che consentono la capitalizzazione delle rendite da infortunio dovute agli operai stranieri e quelle che in vario modo limitano i diritti dei familiari dello straniero deceduto a seguito di infortunio sul lavoro. Questo tipo di norme sicuramente sono le forme di discriminazione più grossolane, più evidenti, e questo ha fatto sì che, anche all'epoca, su di loro fosse maggiormente concentrata l'attenzione dei politici ma anche dei teorici e pratici del diritto, sono poi quelle che meglio lasciano intravedere una corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto evidenziando come il diritto possa divenire uno strumento attraverso cui cristallizzare e rendere permanenti alcune differenze sociali, e infine, come vedremo fra poco, sono il tipo di disposizione che maggiormente ha avuto diffusione negli Stati europei.

Come sottolinea Maurice Bellom nel suo studio sulla legislazione sociale operaia all'estero facendo riferimento agli infortuni sul lavoro: "La plupart des législateurs étrangers ont considéré que les principes du droit commun ne suffisaient plus pour régler les relations entre patrons et ouvriers qui résultent de ce nouvel état de choses."[104].

Quello degli infortuni sul lavoro non era, dunque, un problema sociale che toccava solamente la Germania e negli ultimi decenni dell'Ottocento i governi di tutte le nazioni europee iniziavano a confrontarsi con la necessità di trovare per la materia una disciplina giuridica adeguata, che fosse in grado di soddisfare tutti gli interessi in campo.

Senza volerci addentrare ad analizzare le peculiarità, le specificità giuridiche di ognuna delle diverse soluzioni adottate dagli Stati europei, ai nostri fini è sufficiente rilevare come a partire dal 1880 la maggior parte delle nazioni europee abbia iniziato a lavorare all'elaborazione di leggi speciali per regolare la materia e constatare come le disposizioni discriminatorie nei confronti degli stranieri abbiano fatto variamente ingresso nei nuovi testi di legge di molte di queste nazioni.

La prima a seguire l'esempio tedesco è l'Austria che con la legge del 28 dicembre 1887 istituisce un sistema di assicurazione obbligatoria molto simile a quello previsto dalla legge del 1884. Anche la disciplina austriaca discrimina il lavoratore straniero, e lo fa con una norma molto simile a quella contenuta nell'art. 67 della legge tedesca del 1884. L'art. 42 prevede infatti, quando l'operaio infortunato sia uno straniero, la possibilità per la società assicurativa di liberarsi da ogni suo obbligo nei confronti di questo "capitalizzando" la pensione periodica che gli sarebbe dovuta ogni qual volta questi si trasferisca all'estero.

[104] Bellom (1895), p. 2.

La Norvegia, dopo anni di studi statistici e comparatistici del fenomeno e della sua regolamentazione all'estero, disciplina la materia degli infortuni sul lavoro con la legge del 23 luglio 1894. Anche il legislatore norvegese opta per una soluzione di tipo assicurativo, e, nonostante siano molte le differenze con il modello tedesco, ripropone in maniera pedissequa le stesse norme discriminatorie nei confronti dello straniero: escludendo gli eredi di un operaio straniero dal diritto a una indennità quando questi non fossero residenti in Norvegia al momento dell'infortunio mortale (paragrafo 5) e autorizzando le società assicurative a liquidare le pretese degli operai stranieri che emigrano con una somma una tantum di valore non inferiore a 3 annualità (paragrafo 25).

Similmente accade in Finlandia, anche in questo caso viene prima nominata nel 1889 una commissione incaricata dal governo di studiare il fenomeno e, dopo studi approfonditi, viene emanata la legge del 5 dicembre 1895 relativa alla responsabilità dei padroni per i danni corporali sopportati dai loro operai[105]. La soluzione giuridica del problema è molto diversa ma resta la disparità di trattamento tra operaio autoctono e operaio straniero, l'articolo 13 della legge prevede infatti che l'operaio straniero infortunato che ritorni in patria perde, per il futuro, ogni diritto a percepire l'indennità annuale che gli era stata intitolata, potendo al massimo richiedere che gli sia versata una somma corrispondente al valore di due indennità annuali.

La Danimarca con la legge sugli infortuni sul lavoro del 7 gennaio 1898 non discrimina direttamente gli operai stranieri, ma si limita ad accogliere, all'art. 2 comma 3, il principio secondo cui i parenti dell'infortunato non hanno diritto a percepire alcuna rendita quando non dimorassero nel territorio dello Stato al momento dell'infortunio mortale. La norma in questo caso non fa differenza tra operai stranieri e operai autoctoni ma la discriminazione resta nei fatti dal momento che è più probabile che a non risiedere nel territorio dello Stato siano i parenti di uno straniero.

La Francia invece, che ha regolato la materia con la legge del 9 aprile 1898, ha riprodotto le discriminazioni legali previste dalla legislazione tedesca contro gli stranieri in maniera ancora più netta e rigorosa, prevedendo l'automatica capitalizzazione delle indennità dovute agli operai stranieri ogni qual volta questi facciano rientro in patria[106] ed escludendo gli aventi causa dell'operaio straniero da qualsiasi diritto quando questi non fossero residenti nel territorio dello Stato al momento dell'infortunio mortale.

Anche la Grecia che disciplina la materia degli infortuni, con riferimento esclusivo ai lavoratori di cave, miniere, stabilimenti metallurgici e industrie a questi collegati, con la legge del 21 febbraio 1901, prevede le stesse norme discriminatorie per i lavoratori stranieri. L'articolo 13 della legge

[105] Bellom (1901), pp. 2392–2403.

[106] "Les ouvriers étrangers victimes d'accidents qui cesseront de résider sur le territoire français, recevront pour toute indennité un capital égal à trois fois la rent qui leur avait été allouée.", art. 3 della legge francese: Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail. Si veda anche: Manfredi (1905).

prevede innanzitutto che in caso di infortunio di operai stranieri i diritti a percepire una indennità siano subordinati alle seguenti condizioni: 1) con riferimento al diritto dell'operaio a percepire una indennità, al fatto che sia residente in Grecia; 2) con riferimento al diritto all'indennità degli aventi causa dell'operaio deceduto a seguito dell'incidente, al fatto che questi fossero residenti in Grecia al momento dell'infortunio. Lo stesso articolo prevede poi, quando queste condizioni siano soddisfatte, che il diritto a una pensione si trasformi automaticamente nel diritto a ricevere una somma uguale al triplo dell'indennità annuale ogni qual volta l'infortunato o i suoi aventi causa abbandonino il territorio dello Stato.

Disposizioni simili sono poi previste nella legge svedese del 5 luglio 1901, che al comma 1 dell'articolo 6 dispone che siano esclusi da ogni diritto gli aventi causa dell'operaio straniero morto a seguito di infortunio sul lavoro quando non abbiano risieduto in Svezia al momento dell'infortunio, e, allo stesso articolo, prevede che sia sempre sospeso il pagamento dell'indennità quando il beneficiario soggiorni all'estero. La legge svedese prevede poi, al comma 2 del medesimo articolo 6, che il Re possa, con accordi internazionali improntati al principio della reciprocità, escludere l'applicazione di queste previsioni discriminatorio nei confronti dei cittadini di determinati paesi.

Il Lussemburgo che regola la materia con la legge del 5 aprile 1902, procede in maniera simile con riferimento al particolare trattamento riservato all'operaio straniero: dopo aver previsto all'articolo 12 che lo straniero goda degli stessi diritti del cittadino, specifica al secondo comma dello stesso articolo che questo "privilegio" può essere rifiutato allo straniero quando questi sia cittadino di un paese che non garantisce al lussemburghese parità di trattamento rispetto ai nazionali. Quando la condizione di reciprocità non sia soddisfatta la legge del 1902 prevede un trattamento svantaggioso per lo straniero, in particolare stabilisce che: 1) il pagamento dell'indennità da infortunio sia sospeso ogni volta che l'operaio straniero risieda all'estero (art. 48 co. 1 n. 2); 2) il pagamento della pensione sia sostituito con il pagamento di una somma equivalente a 3 anni di pensione ogni volta che un operaio straniero decida di lasciare in maniera definitiva e senza spirito di ritorno il Lussemburgo (art. 49 co. 4); 3) i parenti dell'operaio straniero morto a seguito dell'infortunio non abbiano alcun diritto a percepire una indennità quando non fossero residenti in Lussemburgo al momento del fatto (art. 48 co. 3).

Infine, anche la legge belga del 1903 e il progetto di legge russo del 1899 prevedevano simili disposizioni discriminatorie nei confronti degli aventi diritto dell'operaio straniero morto a seguito dell'infortunio sul lavoro.

Per avere un quadro completo, è importante riconoscere che questi principi non vengono recepiti proprio da tutti gli Stati europei: a fare eccezione restavano la legge italiana del 17 marzo 1898, la

legge spagnola del 30 gennaio 1900, e anche la legge Inglese del 6 agosto 1897 e la legge Svizzera del 5 ottobre 1899.

I motivi sono diversi: rileva, a volte, il fatto che lo Stato non sia una importante destinazione dalla immigrazione, ma sia piuttosto interessato dal fenomeno opposto.

È il caso dell'Italia: non essendo un paese di immigrazione la mancata previsione di un trattamento discriminatorio per gli stranieri è una scelta strategica, in quanto consente di promuovere politiche internazionali a favore dei propri emigranti, promuovendo accordi internazionali bilaterali volti a rimuovere per gli emigranti italiani gli effetti negativi derivanti dalle disposizioni che discriminano gli operai stranieri facendo leva sull'assenza di tali disposizioni sul territorio italico[107], ed al contempo è una scelta "facile" che non importa grossi oneri per lo Stato (né economici né politici, non essendo l'Italia un paese di immigrazione).

Diverso il caso della Svizzera, che, pur essendo un paese di immigrazione, non adotta inizialmente una politica del diritto discriminatoria nei confronti degli immigrati, principalmente perché diversi sono gli strumenti giuridici che utilizza per disciplinare la materia. La confederazione elvetica, infatti, pur prevedendo la possibilità per l'operaio e il datore di lavoro di valersi di servizi di assicurazione, confinava, fino al 1911, la problematica degli infortuni sul lavoro a una questione di diritto civile, da risolvere attraverso una modificazione della disciplina della responsabilità civile che tenesse in conto dei maggiori poteri organizzativi del datore di lavoro e ampliasse di conseguenza l'ambito della sua responsabilità. Trattandosi di regole di diritto privato, comune, come abbiamo già accennato diveniva più difficile prevedere e giustificare un trattamento discriminatorio per gli stranieri, essendo i principi di diritto privato caratterizzati proprio dalla loro universalità. A queste considerazioni si deve aggiungere che Inghilterra e Svizzera dopo pochi anni si adatteranno ai principii "*protezionisti*"[108] e, rispettivamente con la legge del 1906 e la legge del 1911, inseriranno nel loro ordinamento le stesse disposizioni restrittive nei confronti degli operai stranieri, escludendoli dal godimento di una rendita ogni qual volta abbandonino il territorio dello Stato.

Il quadro che emerge è quello di uno spazio europeo, fortemente attraversato da flussi migratori di lavoratori, in cui si afferma la tendenza a emanare norme speciali nei confronti dei lavoratori migranti volte a cristallizzare e perpetuare la condizione di svantaggio e di inferiorità in cui trovano rispetto alla forza lavoro locale. Questa politica del diritto, il cui effetto è quello di rafforzare la linea di separazione già esistente che divide i lavoratori in maniera gerarchica, viene inaugurata dalla

[107] Sandonà (1913). Sul proliferare di questo tipo di accordi si veda Tosi (2001).

[108] Vengono denominate "protezioniste" in quell'epoca tutte le politiche del diritto volte a proteggere il lavoro nazionale, ovvero a prevedere delle restrizioni o degli svantaggi per i lavoratori stranieri finalizzate ad escluderli o a scoraggiare la loro presenza sul mercato del lavoro nazionale.

legislazione tedesca nel 1884 e contamina progressivamente le legislazioni della maggioranza degli Stati europei.

Il principio della discriminazione legale viene così continuamente riaffermato negli anni.

Ennesima riprova è data dalla legge tedesca del 30 giugno 1900 che sistematizza in un unico testo normativa tutta la disciplina degli infortuni sul lavoro che si era formata negli anni con il susseguirsi dei diversi interventi normativi. Con questa legge il principio discriminatorio, lungi dal venir superato o cancellato, viene riaffermato in maniera ancora più netta[109]. L'unico correttivo previsto dalla legge del 1900 al principio di discriminazione consiste nella previsione del potere, in capo al Consiglio Federale (Bundesrat), di disapplicare queste misure discriminatorie nei confronti di cittadini di Stati stranieri determinati che garantiscano ai tedeschi un trattamento equivalente. Il Bundesrat utilizzò questo potere quando, a seguito di trattative intercorse con il governo italiano, con la determinazione del 29 giugno 1901 stabilì la disapplicazione delle disposizioni discriminatorie di cui agli articoli 21 e 94 nei confronti dei cittadini italiani.

La nuova legge tedesca, ma anche la legge svedese e quella del Lussemburgo, ci lasciano già intravedere come alla tendenza a emanare una legislazione speciale, protettiva del lavoro autoctono, una legislazione che attraverso l'utilizzo di categorie del diritto pubblico riesce a bypassare il principio privatistico dell'uguaglianza di tutti gli individui davanti alla legge, se ne affianchi un'altra, di segno contrario, che spinge per superare le disparità di trattamento tra operai indigeni e stranieri attraverso accordi internazionali fondati sul principio di reciprocità, principio che prevede che uno Stato si obblighi a non applicare determinate disposizioni discriminatorie ai cittadini dello Stato con cui si accorda a patto che anche lo Stato contraente nel suo territorio faccia lo stesso con i suoi cittadini[110].

[109] La nuova disciplina prevede che: 1) quando l'operaio straniero titolare di un'indennità periodica lascia il territorio dello Stato il suo diritto all'indennità viene sospeso, contrariamente a quanto avviene quando l'operaio è un cittadino tedesco[art. 94]; 2) quando l'operaio straniero titolare di una indennità abbandona definitivamente il territorio dello stato può sempre chiedere – per evitare la sospensione del suo diritto – la capitalizzazione della sua indennità (che comporta l'automatica riduzione di ogni suo diritto alla liquidazione di una somma equivalente al corrispettivo di 3 annualità di indennità); al contrario quando l'operaio è cittadino tedesco non rischia la sospensione del suo diritto e può chiedere la capitalizzazione solo quando l'indennità cui ha diritto è di basso valore (non supera il 15% del valore del suo stipendio), in questo caso la capitalizzazione può essere accordata solo quando l'autorità amministrativa competente dia un parere favorevole e il suo importo non è predeterminato ma viene calcolato caso per caso tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti [art. 95]; 3) è ancora prevista l'esclusione degli aventi causa dell'operaio straniero da ogni diritto ogni qual volta questi non fossero residenti in Germania al momento dell'infortunio [art. 21].

[110] Per un'analisi di questa tendenza si vedano i recenti lavori di Virginia Amorosi: Amorosi (2013); (2014); (2020).

2. LA SOCIETÀ UMANITARIA E L'ASSISTENZA AGLI EMIGRANTI: IL DIRITTO COME STRUMENTO DI EMANCIPAZIONE DEI LAVORATORI

2.1 La società Umanitaria e i Segretariati Laici dell'emigrazione

Nei prossimi capitoli concentreremo la nostra attenzione sugli sforzi compiuti dalla Società Umanitaria e dai Segretariati Laici per l'emigrazione per migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli emigranti temporanei italiani promuovendone l'auto-organizzazione.

La Società Umanitaria, ente morale che ancora oggi prosegue la sua opera con una intensa attività sociale e culturale, veniva istituita nel 1893 in ossequio alla volontà testamentaria del sig. Prospero Moisé Loria[111]. La Società era stata concepita come un'istituzione estremamente democratica, aperta a chiunque avesse desiderato parteciparvi, senza distinzione di sesso e di censo, finalizzata alla costruzione di una vasta rete di servizi e di uffici che avrebbero aiutato i diseredati, i poveri e i disoccupati ad "elevarsi da sé", principalmente attraverso il lavoro, l'istruzione e l'organizzazione. Lo scopo della Società non era dunque quello di fornire ai poveri un'assistenza di stampo caritatevole e paternalista, che avrebbe umiliato e svilito il proletariato, abituando la massa dei lavoratori a considerarsi incapace di provvedere a se stessa e rendendola sempre dipendente da aiuti calati dall'alto, ma piuttosto quello di fornire agli appartenenti alla classe lavoratrice gli strumenti che li avrebbero aiutati ad emanciparsi, a migliorare le proprie condizioni con le proprie forze, individuali e collettive[112]. Per conseguire il suo obbiettivo la Società si prefiggeva di istituire innanzitutto una casa del lavoro e degli uffici di collocamento per aiutare i disoccupati a trovare un'occupazione, di creare degli uffici di indicazione per facilitare i poveri nel disbrigo delle pratiche necessarie a ottenere i necessari soccorsi, di promuovere o sovvenzionare scuole d'arti e mestieri, cooperative di produzione e altre istituzioni funzionali a lenire la disoccupazione, e, infine, di promuovere su tutto il territorio nazionale la costituzione di istituzioni disegnate sul modello dell'Umanitaria, dotate di autonomia ma coordinate fra loro e facenti capo alla società originaria di Milano. La Società fondava la sua azione su due solide convinzioni: da una parte riteneva che l'unica possibilità che avevano i diseredati di vedere migliorare le proprie condizioni fosse quella di agire in prima persona, dall'altra era persuasa che il mezzo più efficace a disposizione dei diseredati per raggiungere i propri scopi fosse l'associazione. Questi presupposti uniti all'intento emancipatorio che muoveva l'opera dell'Umanitaria condizioneranno fortemente le sue modalità di azione rendendola una istituzione

[111] Società Umanitaria (1911), pp. 7–15.

[112] Per una storia della Società Umanitaria ci limitiamo a citare le pubblicazioni più recenti: Della Campa (2003); Colombo (2008); Ghezzi, Canavero (2013); Nannini (2013).

unica nel suo genere. Sin da subito, infatti, l'Umanitaria istaurerà una proficua collaborazione con le associazioni di previdenza, le organizzazioni di mestiere e i sindacati dei lavoratori[113], reputando fondamentale coinvolgere i diretti interessati – i rappresentanti dei lavoratori – nello studio, nella creazione e nella direzione di quegli uffici e enti che dovevano essere funzionali a tutelare gli interessi del proletariato, ad alleviarne le sofferenze e a migliorarne le condizioni, e considerando inoltre importante coordinare la propria azione con quella delle altre associazioni esistenti per massimizzare i risultati e per educare i lavoratori e i loro rappresentanti a "operare per iscopi comuni e a rispondere dell'opera compiuta"[114].

La Società Umanitaria dispiegava la sua opera in moltissimi campi: partendo dallo studio dei problemi del lavoro, sin dai primi anni si strutturava in sezioni e uffici sempre più specializzati che si occupavano del collocamento, dell'assistenza burocratica, medica e legale dei lavoratori e degli indigenti, dell'istruzione professionale e della promozione della cultura tra le classi popolari, dello sviluppo delle cooperative di produzione, dell'assistenza e dell'organizzazione dei lavoratori delle campagne fino ad arrivare all'edilizia popolare.

Sotto la spinta del Segretariato Laico dell'emigrazione di Udine – un'organizzazione di stampo socialista costituitasi nel 1900 allo scopo di assistere e tutelare i lavoratori italiani che ogni anno si spostavano verso i principali paesi europei in cerca di un'occupazione stagionale – l'Umanitaria inizierà a valutare l'opportunità di un suo intervento a tutela dell'emigrazione continentale italiana volto a coordinare e integrare le iniziative già esistenti[115].

Nel 1903 la Società Umanitaria presentò al primo congresso nazionale dell'emigrazione temporanea tenutosi a Udine il 22 e 23 settembre la propria proposta di fondare un consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea, che radunasse tutte le istituzioni e le organizzazioni laiche già impegnate nella tutela e nell'assistenza agli emigranti continentali. Scopo del consorzio sarebbe stato quello di aiutare gli emigranti a migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro all'estero, superando, attraverso l'auto-organizzazione di classe, quelle condizioni che favorivano il loro maggior sfruttamento rispetto ai lavoratori nazionali.

Anche in questo caso, dunque, l'obbiettivo dell'Umanitaria sarà quello di fornire un tipo di assistenza finalizzato all'emancipazione dei soggetti interessati, i lavoratori emigranti; un servizio che avrebbe dovuto "risvegliare" le coscienze degli emigranti per fare di quei soggetti una classe, consapevole del proprio valore e della propria forza e capace di organizzarsi per provvedere alla propria tutela e per migliorare le proprie condizioni. Ancora una volta, e lo vedremo nel dettaglio nei

[113] Società Umanitaria (1911), pp. 19–23.
[114] Società Umanitaria (1911), p. 23.
[115] Punzo (1983).

paragrafi che seguono, l'azione dell'Umanitaria sarà improntata al coinvolgimento diretto dei lavoratori e delle loro organizzazioni al fine di studiare i problemi che affliggevano gli emigranti italiani all'estero e a sviluppare insieme a loro possibili soluzioni. Accettando di diventare "il centro del movimento diretto a creare istituti per l'emigrazione temporanea"[116] e operando, prima attraverso la costituzione del Consorzio e poi attraverso la costituzione di un suo proprio Ufficio Emigrazione, quale coordinatrice dei segretariati a tutela dell'emigrazione temporanea la Società Umanitaria "non volle soltanto portare alleviamento alle pene e agli infortuni – diremo così – degli emigranti con opera spoglia da propositi politici o religiosi; essa – informandosi allo spirito che anima tutta l'opera sua – si propose e si propone, soprattutto, di rendere l'emigrante «illuminato» nella determinazione di emigrare, «consapevole» delle esigenze e delle difficoltà della vita all'estero, «perfezionato» nell'opera sua, «conscio» del suo valore e dei diritti che gli spettano, «forte» della propria capacità, della solidarietà dei suoi compagni di lavoro, sia indigeni, sia stranieri, e per la difesa che gli venga dallo Stato e dai suoi istituti di tutela, bramoso di procedere nel suo continuo elevamento e di degnamente rappresentare all'estero la sua classe e il Paese."[117].

La Società milanese, nell'attesa dell'istituzione del Consorzio che avrebbe riunito alcune provincie e comuni che avevano mostrato interesse nel progetto e i pochi segretariati laici per l'emigrazione esistenti, creava, già nel 1903, un proprio servizio a tutela dell'emigrazione, che affidava provvisoriamente al suo ufficio del lavoro con l'incarico di iniziare a operare ispirandosi a quanto stabilito nella bozza dello statuto del Consorzio in modo da effettuare un primo esperimento che potesse agevolare il suo ordinamento e la sua futura azione.

Sin dal 1903 dunque l'ufficio dell'Umanitaria avviava una vasta campagna di informazione e organizzazione degli emigranti, cercava di interessare le principali rappresentanze diplomatiche italiane in Europa ai problemi degli emigranti e, infine, collaborando con i sindacati italiani, principalmente con la Federazione Italiana Edilizia che era quella maggiormente interessata al fenomeno migratorio considerata la sua composizione. Parallelamente, iniziava a intessere relazioni con i sindacati e con le principali organizzazioni operaie italiane all'estero per creare una rete internazionale di istituzioni che potevano collaborare per la tutela dei lavoratori italiani all'estero promuovendone al contempo l'organizzazione.

Il Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea, costituito l'anno successivo, nel settembre del 1904, continuava l'opera iniziata dall'ufficio del lavoro dell'Umanitaria: grazie al lavoro di propaganda volto a promuovere l'autorganizzazione degli emigranti, negli anni si costituivano sempre nuovi Segretariati dell'emigrazione e quelli esistenti intensificavano la loro attività. La

[116] Punzo (1983), p. 124.
[117] Società Umanitaria (1922), pp. 95–96.

partecipazione delle amministrazioni pubbliche locali invece non dava segni di aumentare e il principale contributo, sia in termini di direzione e organizzazione del lavoro che in termini finanziari, restava quello dell'Umanitaria, che però partecipava al suo Consiglio direttivo in una posizione di minoranza. Queste circostanze, sommata all'esistenza di alcune divergenze di opinione riguardo all'importante ruolo di guida che doveva essere riconosciuto alle organizzazioni operaie, portavano l'Umanitaria a decidere, d'accordo con la Confederazione Generale del Lavoro e con la maggioranza dei Segretariati laici dell'emigrazione, di sciogliere il Consorzio nel 1907 e di assumere direttamente il ruolo di coordinatrice dei Segretariati esistenti attraverso l'istituzione di un proprio ufficio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa.

Il nuovo ufficio dell'Umanitaria iniziava a funzionare immediatamente: non veniva spezzata la continuità con il lavoro precedentemente svolto e, anzi, a partire da quel momento l'azione dell'organizzazione degli emigranti si intensificava, cresceva il numero dei segretariati e dei corrispondenti all'estero, aumentavano i servizi sviluppati con gli emigranti per soddisfare i loro bisogni e veniva istituito un nuovo ufficio dell'Umanitaria, il cd. Ufficio di corrispondenza romano, che aveva per scopo quello di coordinare e dirigere l'azione di pressione che l'organizzazione mirava a esercitare sulle istituzioni statali nazionali e straniere.

In questo lavoro di tesi, considerato il ruolo principale giocato dall'Umanitaria e dal Segretariato di Udine nella sua creazione e nel coordinamento delle sue attività, utilizzeremo in maniera intercambiabile, per semplicità di esposizione, i seguenti appellativi: "organizzazione degli emigranti", "emigranti organizzati" "Società Umanitaria" o ancora "Segretariati dell'emigrazione".

2.2 L'analisi giuridico-politica della situazione degli emigranti temporanei italiani

Al principio del 1903, in occasione del terzo congresso degli emigranti friulani, l'avvocato Giovanni Cosattini, membro del Consiglio direttivo del Segretariato dell'emigrazione di Udine, spiegava in maniera chiara ed eloquente come l'ignoranza degli emigranti italiani circa i propri diritti e i mezzi per farli valere si traducesse, in maniera quasi automatica, nella mancata applicazione, all'estero, delle leggi sociali e delle leggi protettive del lavoro ai lavoratori italiani e, di fatto, nel loro maggiore sfruttamento.

Che i diritti degli emigranti italiani all'estero venissero costantemente calpestati non era una novità assoluta, anche i rapporti consolari richiesti dal governo italiano con sempre maggior insistenza a partire dal 1900[118] ne davano ampia testimonianza, e nello stesso senso si stagliava l'esperienza

[118] Circolare del Ministro degli affari esteri (Visconti Venosta) in data 29 novembre 1900 ai regi Agenti diplomatici e consolari per notizie intorno all'emigrazione e alla colonie italiane, (1902); Circolare del Ministro dell'interno (Giolitti) in data 11 aprile 1901, (1902); Circolare del Ministro degli affari esteri (Prinetti) in data 12 aprile 1901 ai regi Agenti

maturata dal Segretariato di Udine dall'inizio del secolo. Degno di particolare rilievo, quanto meno per l'importanza che assumerà nell'orientamento dell'attività di assistenza agli emigranti promossa e coordinata dalla Società Umanitaria, è il nesso causale postulato tra l'ignoranza, l'inerzia degli emigranti stessi e il mancato rispetto dei loro diritti all'estero.

L'avvocato Cosattini mettendo in evidenza l'esistenza di quel rapporto causale, che nei rapporti consolari non era propriamente taciuto ma semplicemente rimaneva implicito, restituiva all'analisi della situazione degli emigranti la sua complessità, perché esaminava contemporaneamente anche la posizione della loro principale controparte giuridica, ovvero della classe padronale. Il rischio connesso ad una analisi parziale e monca era quello di non riuscire a cogliere il significato del diritto, assolutizzandolo come se fosse di per sé la soluzione e non uno strumento nelle mani delle parti per la gestione di un conflitto, e di conseguenza a sottovalutare l'importanza dei soggetti, l'importanza della loro consapevolezza giuridica e della loro azione, nella materiale attuazione e concretizzazione dell'ordine giuridico.

Al contrario dei lavoratori, che all'estero si trovano isolati, senza alcun appoggio e nella più completa ignoranza – della lingua, delle leggi, degli usi, delle istituzioni – dalle parole dell'avvocato Cosattini gli imprenditori appaiono forti proprio perché "pratici delle località e della lingua", perché "hanno imparato a conoscere le consuetudini dei paesi, il modo di trattare con le autorità, di sostenere a ragione od a torto i proprii affari."[119] Il sapere in mano agli imprenditori – in cui vanno annoverate, tra le altre cose, la conoscenza precisa e dettagliata del diritto del paese, del funzionamento delle istituzioni, delle consuetudini, delle modalità in cui il diritto viene o non viene, applicato – non è un sapere neutro, ma un'arma che viene attivamente utilizzata dalla classe padronale per l'aumento del proprio profitto. Si vede bene allora come le regole del diritto non rappresentino né contengano in sé, semplicemente, la soluzione di compromesso di un conflitto di interessi, non siano, ovvero, il risultato stabile e immutabile del bilanciamento di due interessi contrapposti, ma siano al contempo anche lo strumento con il quale quel conflitto viene costantemente combattuto nella pratica. I padroni non si attengono a quanto stabilito dalle leggi in maniera a-critica e imparziale, ma utilizzano le regole del diritto piegandole costantemente ai loro scopi, spingendosi con le loro azioni anche al di là dei limiti del lecito quando sanno che il rispetto della legalità non è controllato e gli illeciti non verranno sanzionati.

---

all'estero intorno alla legge sull'emigrazione, (1902); Circolare n. 2 del Commissariato dell'emigrazione, in data 14 agosto 1901, (1902).

[119] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 5. Nella rivista è pubblicato il resoconto del III Congresso degli Emigranti del Friuli e le parole citate sono tratte dal discorso svolto dall'avvocato Giovanni Cosattini in tema di legislazione protettiva dell'emigrazione temporanea.

Attraverso l'uso (strumentale) delle norme giuridiche, vengono perfezionate varie tecniche, dalle più raffinate alle più grossolane, per frodare operai e operaie, derubandoli di quanto gli spetterebbe per il lavoro compiuto o per l'infortunio subito sul lavoro: per la stipulazione del contratto di lavoro, ad esempio, viene prediletta la forma orale e il contratto viene siglato "per lo più nelle bettole, senza testimoni" e senza clausole che stabiliscano chiaramente le condizioni del lavoro, di modo che sia facile per l'imprenditore imporre e modificare a suo piacimento i patti, considerate tutte le difficoltà che impediscono agli emigranti di far valere i propri diritti in via giudiziale[120]. In caso di infortunio, poi, viene fatto buon uso dagli imprenditori – e dai medici che l'impresa di regola ha sul libro paga perché siano a disposizione dei lavoratori – di tutte le norme procedurali e sostanziali che consentono di minimizzare, o di obliterare del tutto, il diritto di indennizzo degli infortunati. Su tutti citiamo l'esempio di un'impresa francese il cui medico, "all'atto della visita, non dichiara mai la probabilità di perdita completa o temporanea della facoltà di lavoro [dell'operaio]. Riserva sempre il suo giudizio in merito e questa circostanza impedisce al giudice di pace di fare l'inchiesta legale."[121], così per "avere giustizia", ovvero perché sia riconosciuta l'incapacità al lavoro e liquidato l'indennizzo secondo il disposto legislativo, l'unica possibilità rimanente è che l'operaio stesso si attivi e si decida, una volta ristabilitosi, ad andare da un altro medico che dichiari l'incapacità in modo da consentire al giudice di pace di procedere all'inchiesta.

Inoltre non si rispettano, quando si tratta di lavoratori o lavoratrici italiane, impiegati/e in cantieri all'aperto e in località lontane dal controllo dell'opinione pubblica e della pubblica autorità, tutte le quelle regole che pure sarebbero cogenti in materia di limiti all'orario di lavoro, all'utilizzo di minori, si ignorano le regole relative alle modalità di pagamento e di licenziamento, ci si dimentica di denunciare un infortunio o di assicurare un operaio[122]: "si sfrutta in tutte le guise"[123] si trae, cioè, consapevolmente e volontariamente profitto dalla mancata applicazione delle leggi protettrici del lavoro, forti del fatto che quei comportamenti illegali non saranno sanzionati in quanto "ogni atto indegno commesso a danno dell'operaio italiano, assume quasi sempre parvenza di atto regolare, per l'ignoranza delle leggi e dei regolamenti sociali in cui versa l'emigrante"[124].

[120] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 6.

[121] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 30.

[122] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, pp. 5–6. Si veda anche la relazione del Segretariato di Villach in Austria in: Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1910), p. 14. E, ancora, la relazione del Segretariato di Marsiglia in: Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912b), pp. 228–38.

[123] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1910), p. 14.

[124] Dalla relazione del Segretariato di San Gallo in Svizzera, in: Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912b), p. 242.

Gli (ab)usi del diritto possono essere anche più sofisticati, ad esempio: "gli imprenditori che vogliono frodare gli operai, allegano a loro scusa dispute fittizie tra loro e proprietari esteri, simulano sequestri di falsi creditori, per dare a credere che la impresa sia andata a male, ovvero si affrettano a vendere, ad ipotecare le realità possedute in patria per sottrarre ogni speranza, ogni garanzia, alle ragioni dei creditori. L'ignoranza, la buona fede degli operai serve mirabilmente all'intento"[125]. O più rozzi e banali, come il caso dell'imprenditore che, sostenendo di non avere i mezzi per pagare l'operaio, gli offriva una cambiale, chiedendogli di firmarla, e così, grazie all'ignoranza e alla buona fede di questo, lo trasformava legalmente nel suo debitore, o ancora la truffa ai danni dell'operaio infortunato che "ha firmato una ricevuta a saldo di ogni indennizzo per una somma irrisoria, credendo di ricevere un semplice acconto"[126].

In ognuno di questi casi un ruolo fondamentale è giocato dall'ignoranza e dall'*apatia* del lavoratore[127]: il diritto, infatti, come è facile vedere se si guarda l'operato dei padroni, non si auto-applica. E la pratica dimostra che non è neppure sufficiente ricorrere alle istituzioni giudiziarie per ottenere in automatico il sanzionamento delle eventuali violazioni; occorre, quantomeno, essere in grado di provare le proprie ragioni[128], e per fare questo è necessario aver usato certe accortezze la cui adozione dipende dalla piena conoscenza e consapevolezza dei propri diritti e dei propri interessi.

Questo spiega come mai proprio l'ignoranza dell'emigrante veniva considerata dai dirigenti dei Segretariati Laici per l'emigrazione e del Consorzio il fattore che "più di tutti" era d'ostacolo al rispetto dei suoi diritti[129], che più di tutti impediva che le leggi estere, sociali e operaie, venissero applicate in maniera equa e uniforme anche ai lavoratori emigranti come accadeva per gli "indigeni".

L'ignoranza che viene qui considerata non si esaurisce nella mancata conoscenza da parte dell'emigrante delle leggi del paese di immigrazione e dei loro dettagli, ma condensa una situazione di difficoltà più ampia e complessa in cui giocano un ruolo fondamentale sia l'analfabetismo sia la condizione di estremo isolamento che sopportano gli italiani all'estero, dove si trovano soli "non

[125] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 6.

[126] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 6.

[127] "Gli operai sono apati e indifferenti per tutte le più gravi questioni che si agitano attorno a loro; così essi – anche perché molto fluttuanti – ignorano le leggi, le istituzioni, le autorità alle quali ricorrere per la propria difesa. E di questa situazione tutto il profitto è per gli industriali poco scrupolosi", la citazione è tratta dalla relazione inviata dalla Camera del Lavoro di Lugano insieme al Segretariato del lavoro di Canton Ticino, in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911b), p. 97.

[128] Anche se molti casi dimostrano come neppure questo è sufficiente a superare la diffidenza e il pregiudizio che i giudici nutrono contro i lavoratori emigranti, pregiudizio che si trasforma nei fatti in una presunzione di veridicità di tutto quanto viene allegato contro di loro dagli imprenditori. Un caso paradigmatico è quello dell'operaio che dovette scontare due mesi di carcere perché l'imprenditore per cui lavorava lo aveva falsamente accusato di furto per spaventare gli operai che scioperavano, caso riportato in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 5.

[129] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905).

sostenuti dalle forze della proprie società, delle proprie organizzazioni, dal conforto della famiglia e delle amicizie, dispersi in paesi, di cui ignorano la lingua e i mezzi di comunicazioni, incapaci di trovarsi da sé occupazione"[130].

Schiacciati tra la necessità di guadagnare e l'impossibilità di valutare le condizioni che gli vengono imposte, di confrontarsi o chiedere consiglio a persone fidate, di comparare la propria situazione con quella dei lavoratori indigeni, di riconoscere i soprusi perpetrati a loro danno, i lavoratori italiani all'estero ignorano i propri diritti non solo perché non conoscono le leggi che glieli attribuiscono ma, più radicalmente, perché non sono in condizione di pensarli, immaginarli, riconoscerne la possibilità e l'importanza.

Di certo molti e diversi sono i problemi che di volta in volta ostacolano i tentativi degli emigranti di ottenere quanto loro spetta per legge, la mancata conoscenza della lingua ad esempio, che gli impedisce di comprendere e seguire le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento dei sussidi cui avrebbero diritto e, ugualmente, la scarsa sollecitudine delle autorità italiane nel rispondere alle richieste di assistenza o nel fornire la documentazione richiesta dagli emigranti[131]: l'Umanitaria, con l'attività sua e dei Segretariati, cercherà di contrastarli tutti, cercando una soluzione specifica per ognuno. Cionondimeno, l'ignoranza e la mancata coscienza che l'operaio italiano ha della propria condizione, dei propri interessi e, di conseguenza, dei propri diritti, viene considerato dai dirigenti della Società il problema di maggiore importanza: e questo perché, secondo la loro lettura, affinché un diritto astrattamente riconosciuto venga realizzato nella pratica, è imprescindibile che il soggetto titolare del diritto ponga in essere per primo tutte quelle azioni e comportamenti necessari per farlo valere[132].

---

[130] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 5.

[131] Nell'ordine del giorno presentato da P. A. De Poli al Congresso Nazionale dell'Emigrazione Temporanea del 1903 con riferimento alla tutela degli emigranti nei casi di infortunio, viene sottolineata: "l'impossibilità in cui si trovano gli emigranti stessi, di reclamare sussidi che loro spettano per malattie ed infortuni, perché non conoscono le lingue estere né le procedure prescritte dalle leggi, perché difficilmente possono procurarsi adatti certificati medici e difendersi dalle ostilità degli istituti di assicurazione ed infine perché ciononostante scarsissima e spesso nulla è la assistenza che riescono ad ottenere dalle agenzie consolari italiane", cit. in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Congresso Nazionale dell'emigrazione temporanea Udine 22-23 Settembre 1903, Milano. Sull'atteggiamento di totale disinteresse mostrato dai Consoli italiani nei confronti dei problemi dei lavoratori italiani all'estero si veda anche: Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 11. Infine, sulla scarsa sollecitudine delle autorità locali nei confronti dei bisogni degli emigranti sono significative ed esplicite anche le parole riportate in nella relazione sull'attività compiuta dal Consorzio nel primo semestre del 1905: "Dall'esame della corrispondenza, dalle visite all'estero, dai rilievi quotidiani fatti dai nostri uffici di confine di Basilea e di Chiasso, veri osservatori dell'emigrazione in Europa; dal numero dei soccorsi, dai rimpatri ottenuti, dalle condizioni particolari di estensione della rispettiva emigrazione, la Direzione del Consorzio è in grado di dichiarare che è veramente deplorevole l'incuria di molte amministrazioni pubbliche riguardo la povera loro gente che suda all'estero per mantenere in sesto non solo il proprio bilancio famigliare ma un poco anche quello della nazione.", citazione in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 13.

[132] Già al Congresso degli emigranti friulani del 1903 l'avvocato Cosattini sottolineava l'importanza fondamentale della "Azione diretta e cosciente degli emigranti per ottenere patti convenienti e l'osservanza quotidiana di quelli convenuti" indicandola tra i principali rimedi da contrapporre alla situazione di continuo disconoscimento dei diritti dei

La stessa esperienza accumulata dal segretariato di Udine prima e dagli altri segretariati poi, mostra continuamente come l'attività di assistenza offerta gratuitamente agli emigranti si rivela spesso inutile proprio a causa della poca sollecitudine, della poca cura che gli stessi riservano ai loro affari e a tutto quanto sarebbe fondamentale per ottenere il rispetto dei loro diritti. Accade allora, per esempio, che "gli operai molte volte ricorrano all'ufficio quando i termini per i ricorsi sono scaduti o prossimi a scadere, dimodochè non vi è modo di fare le necessarie pratiche per il giudizio"[133], o che smarriscano documenti e certificati di fondamentale importanza per la prova delle proprie ragioni[134], o, ancora, ad esempio nei casi di infortunio, che le pratiche bene avviate da un Segretariato per far ottenere al lavoratore il giusto indennizzo vengano "rese vane o dal fatto di abbandono del luogo da parte dell'interessato o da transazione con le Società assicuratrici. E ciò, sia in causa di nuovi interessi sopraggiunti, sia in causa purtroppo di impellenti bisogni."[135]. Accade, infine, che per un eccessivo servilismo "ossia per la quasi assoluta mancanza di dignità e di coscienza", i lavoratori italiani, "per paura di recare noia od offesa al padrone", si adeguino a tutti i suoi desiderata, anche quando questo vuol dire calpestare per primi i propri interessi e i propri diritti. Ad esempio in caso di infortunio, i lavoratori si recano volontariamente "dal medico che il padrone o il direttore della Società Assicuratrice (della quale il padrone fa parte) gli indicano; a prendere quei rimedi che l'uno e l'altro di questi due offrono; a farsi fare quel certificato medico alla fine della malattia che il dottore del padrone e della Compagnia gli fa", facilitando oltremodo, con il proprio comportamento subalterno, l'imprenditore nel suo obiettivo di minimizzare le pretese dell'infortunato[136].

L'ignoranza dell'emigrante, "le condizioni sue morali e intellettuali", strettamente legate alle sue condizioni materiali di miseria, bisogno e isolamento, sono il motivo principale per cui questi all'estero "si trova nella massima parte dei casi affatto inerme di fronte ad inique ripulse nel riconoscimento dei suoi diritti"[137]. Questa ignoranza, questa mancata presa di coscienza, rendeva impossibile il formarsi nell'emigrante di quel tantum di volontà che porta all'azione, al concreto e consapevole esercizio dei propri diritti o alla loro tutela, giudiziale o stragiudiziale.

Questa interpretazione condizionerà fortemente il modus operandi della Società Umanitaria.

---

lavoratori italiani all'estero, la citazione è tratta dal resoconto del congresso reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 6.

[133] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano.

[134] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912b), p. 232.

[135] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 26.

[136] "Ed è così che la maggior parte dei nostri operai deve ritornare al lavoro parecchi giorni prima che la ferita sia completamente consolidata; o pure, nel caso di incapacità parziale o permanente, esso è costretto a subire una diminuzione sulla percentuale che varia continuamente dal 5 al 10 e fino al 20% su quella che verrebbe stabilita da un medico suo o da quello fissato dal Tribunale.", tutte le citazioni sono tratte dalla relazione del segretariato di Marsiglia, in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912b), p. 232.

[137] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 23.

Se è "l'ignoranza" dell'emigrante la principale causa della mancata attuazione dei suoi diritti all'estero, se la coscienza e conoscenza dei propri diritti da parte del soggetto titolare è la precondizione indispensabile affinchè questi vengano rispettati, allora l'azione della Società Umanitaria e dei Segretariati non potrà limitarsi ad un'opera di beneficienza. Un'azione di tale tipo, infatti, solleverebbe l'emigrante dalla responsabilità di riflettere sulla propria condizione e di organizzarsi, da solo e con i/le propri/e compagni/e, per provvedere alla difesa dei propri interessi, e, per ciò stesso, si risolverebbe da una parte in una tutela monca e spesso inefficace – poiché una assistenza di tipo caritatevole assopisce la coscienza e la volontà di chi la riceve e quindi non sarebbe il mezzo adatto per stimolare gli emigranti ad adottare tutti quei comportamenti propedeutici alla tutela dei propri interessi e diritti – e, dall'altra, in una soluzione solo contingente e temporanea dei problemi dei lavoratori italiani all'estero, destinata a venir meno nel momento in cui l'opera di beneficienza venisse a cessare[138].

Al contrario l'obbiettivo dell'Umanitaria e dei Segretariati è quello di *svegliare*[139] con la propria opera la coscienza degli emigranti, di porli nella condizione di provvedere da soli alla propria tutela attraverso l'organizzazione di classe.

Tutte le attività che verranno pensate e organizzate dall'associazione, anche quelle di assistenza, saranno improntate al perseguimento di questo complesso obbiettivo: risvegliare la coscienza degli emigranti, fare loro comprendere quali sono i loro interessi e i loro diritti, fare intendere la dimensione collettiva di quegli interessi – ovvero il fatto che sono interessi che accomunano tutti e tutte i lavoratori e le lavoratrici, l'importanza, per il loro riconoscimento e la loro attuazione, che siano tutelati, fatti valere e agiti contemporaneamente da tutti e tutte i lavoratori e le lavoratrici, e il ruolo agevolatore che, di conseguenza, gioca l'organizzazione dei lavoratori, in Italia ma anche all'estero. L'obiettivo è fornire all'emigrante tutti gli strumenti che gli consentano di essere un soggetto attivo, o meglio il primo attore della tutela dei propri diritti.

Affinché gli emigranti siano in grado di difendere da sé i propri diritti[140] serve costruire la coscienza di quei diritti: l'opera che sono chiamati a portare avanti i segretariati allora non solo non può limitarsi ad un'attività di assistenza caritatevole, ma si complica anche per la particolare

[138] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), pp. 11–12.

[139] "l'opera complessiva dell'Istituto deve mirare non ad essere un ufficio di beneficenza e di tutela al quale perpetuamente l'emigrante commetta la tutela della propria vita e del proprio lavoro, ma deve svegliare nell'emigrante stesso quelle energie di auto-difesa, quei sentimenti di solidarietà, e quello spirito di socialità che lo mettano in grado di sapersi in seguito difendere da sé stesso mercè l'organizzazione di mestiere al quale dovrà sentire la necessità e l'utilità di appartenere così in Italia come all'estero. […] Esso non deve cioè addormentare, ma deve anzi svegliare la coscienza dell'emigrante e farne un uomo destro, avveduto e forte", cit. in Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), pp. 11–12.

[140] Affinché l'emigrante "trovi in sé stesso la resistenza necessaria a non subire soprusi e ingiustizie", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 24.

interpretazione che viene data a quei diritti, lettura che pone in evidenza come la dimensione conflittuale e collettiva dei diritti dei lavoratori non sia una mera astrazione teorica, un orpello discorsivo, retorico, irrilevante ai fini della pratica, ma sia profondamente legata alla possibilità di materializzare quei diritti, di vedere le leggi che li garantiscono applicate nella quotidianità[141].

Questa lettura inciderà profondamente sulle modalità e sul contenuto dell'azione dei Segretariati e l'attività di formazione e informazione "giuridica" degli emigranti non sarà mai distinta e slegata dall'attività di formazione della coscienza di classe, perché è "quel complesso sentimento di solidarietà e di organizzazione operaia che solo porta al riconoscimento per parte degli interessati di doveri non osservati e di diritti conculcati"[142]. L'attuazione del diritto operaio, la vigenza della legislazione sociale dipende dalla coscienza che i lavoratori e le lavoratrici hanno dei propri interessi e della propria posizione sociale, perché solo grazie a questa coscienza i soggetti di diritto sono in grado di riconoscere (e reagire al) le diverse violazioni agite dalla controparte, con l'aperta disapplicazione delle leggi o con l'(ab)uso dei propri diritti finalizzato alla compressione di quelli dei lavoratori.

2.3 L'organizzazione della nuova assistenza laica agli emigranti temporanei

Per tutelare la posizione degli emigranti, dunque, non sarebbe stato sufficiente assisterli, in patria e all'estero, ma occorreva trovare il modo per consentire a questi di ri-appropriarsi del diritto per ri-torcerlo contro la classe padronale, che fino a quel momento lo aveva usato a danno dei lavoratori.

Fin dall'istituzione del Consorzio, dunque, uno dei compiti principali che la Società Umanitaria e i Segretariati laici per l'emigrazione si prefiggevano è quello di diffondere la conoscenza del diritto fra gli emigranti, e in particolare della legislazione concernente l'emigrazione e il lavoro, e di vigilare sulla sua applicazione, anche promuovendo la creazione di nuove istituzioni di classe che in vario modo potessero garantirne la precisa attuazione[143].

---

[141] Questa interpretazione è bene evidenziata nella relazione compilata dal Segretariato di Marsiglia, in vista del V Convegno dei segretariati laici per l'emigrazione del 1911: "Parte dell'attività ufficio viene anche spesa nella propaganda minuta della legge sugli infortuni del lavoro, onde far comprendere all'operaio quali sono i suoi diritti e offrirgli i mezzi per farli valere. Si deve però constatare con vero doloro, che vi sono delle Compagnie d'assicurazione e dei padroni che si abbandonano ad uno sfruttamento inumano quando qualche operaio inesperto cade sotto le loro mani e che si permettono eccessi sotto ogni punto di vista riprovevoli e dei quali si può fornire la documentazione. Contro questi abusi la legge dovrebbe trovare un rimedio efficace. Ma più ancora che la legge il rimedio dovrebbe essere trovato dall'operaio stesso; se la maggioranza degli operai fosse organizzata, se essa comprendesse che le leggi fatte in favore ed a sostegno dei lavoratori sono state ottenute sotto la pressione delle organizzazioni operaie sullo Stato, se essa infine potesse capire che questa pressione deve esercitarsi ancor più fortemente, perché siano applicate, allora solamente questi abusi cesserebbero.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912b), pp. 233–34.

[142] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 19.

[143] Come si evince dagli Artt. 11, lett. f), 13, lett. b) e c), e dall'art. 14 lett. a), c), d) e) e f) dello Statuto del Consorzio per la Tutela dell'emigrazione e dagli artt. 2, lett. b) e artt. 7 e 9, dello Statuto votato dal Segretariato di Bologna: Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), pp. 13–21.

Le pratiche messe in campo sono molte e diverse: all'attività di assistenza legale, portata avanti dalle apposite sezioni dei segretariati, si affianca da subito un'attività di informazione e formazione degli emigranti condotta tramite campagne di propaganda invernali nei principali centri di emigrazione, giri di conferenze all'estero nei principali luoghi di immigrazione, produzione e diffusione di materiale informativo vario – dai diversi opuscoli volti a pubblicizzare l'attività dei Segretariati a speciali guide relative ai principali paesi di emigrazione – e, infine, istituzione e promozione di scuole speciali per emigranti.

La stessa attività di assistenza viene organizzata in modo da perseguire più obbiettivi. Primo scopo è chiaramente quello di procurare vantaggi reali ai singoli individui che si valgono del servizio di assistenza legale e del servizio di tutela in caso di infortunio – consigliandoli circa la strada più efficace per far valere i propri diritti, mettendo a disposizione degli emigranti il proprio personale per la soluzione conciliativa o arbitrale della controversia, o ancora aiutandoli nella stesura dei ricorsi e mettendo a disposizioni avvocati seri e disinteressati quando la via giudiziale appare l'unica idonea alla tutela delle posizioni in gioco[144]. Nei casi più complicati l'assistenza viene fornita dalla sezione legale del Segretariato o dai suoi corrispondenti all'estero[145]. I corrispondenti sono persone che si sono date disponibili a collaborare con i segretariati dell'emigrazione o con l'Umanitaria nell'attività di tutela e di consiglio degli emigranti; la "selezione" dei corrispondenti veniva effettuata solitamente durante le campagne di propaganda invernali e durante i giri di conferenze compiuti dagli ispettori viaggianti all'estero: le conferenze e le assemblee tenute nei diversi paesini da cui proveniva – o verso cui si dirigeva – in prevalenza l'emigrazione italiana diventavano un momento per accendere i riflettori sui problemi dei lavoratori italiani e stringere rapporti con persone che, vivendo stabilmente in quei luoghi, potevano fungere da punto di raccordo tra i Segretariati e gli emigranti stessi. A ricoprire il ruolo di corrispondente erano persone le più diverse, da notabili locali vicini alla causa del proletariato a ex emigranti o lavoratori italiani da tempo trasferitisi in pianta stabile all'estero; il Segretariato di Udine già nel 1904 ne contava più di 200 all'estero[146]. Considerato lo stato di abbandono in cui si trovavano gli emigranti italiani in Europa il servizio di assistenza fornito dai Segretariati ottiene da subito un discreto successo: solo nei primi nove mesi della sua attività la

[144]Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), pp. 24–25; 39–40; Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 23; Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 5.

[145] In questi casi, come si evince dalle diverse relazioni, l'ufficio infortuni o la sezione legale competente o, ancora, il corrispondente, assumono la tutela dell'emigrante e procedono "corrispondendo direttamente colle autorità dell'estero, coi consoli e con gli interessati" o, in caso di infortunio "con gli istituti di assicurazione"; poi, se possibile, la sezione "interpone i suoi uffici arbitrali, o consiglia le parti a compromettere la contestazione nelle mani del corrispondente" altrimenti assiste l'emigrante in giudizio, procurandosi "la collaborazione ed il consiglio di legali residenti in ciascuna località" o "compila(ndo) le denunce ed i ricorsi ai tribunali arbitrali contro le deliberazioni degli istituti o in appello a decisioni di seconda istanza", cit. in Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), pp. 39–40.

[146] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 38.

sezione legale dell'ufficio di emigrazione dell'Umanitaria tratta 34 casi di infortunio procurando notevoli vantaggi agli emigranti che si erano avvalsi del servizio: "per non citare che un caso, un operaio di Rajano di Puglia, colpito da infortunio nel Lussemburgo ed al quale avvocati consoli e persino il Ministro degli esteri avevano dichiarato che il suo caso era troppo dubbio per iniziare un'azione contro la Società, riuscì ad ottenere per mezzo nostro, e per trattative amichevoli, un'indennità di lire 1500." [147].

L'attività di tutela viene svolta, poi, senza dimenticare che obiettivo primario dell'associazione è quello di porre il lavoratore italiano "nella piena conoscenza dei propri diritti in rapporto alla legislazione sociale perché trovi in sé stesso la resistenza necessaria"[148]: anche per questa ragione per i casi di più facile soluzione l'assistenza viene fornita sotto forma di consulenza. Gran parte del lavoro di Segretariati e corrispondenti consiste nel fornire, spesso per lettera, chiarimenti riguardo l'interpretazione della legge e la sua concreta applicazione, riguardo i diritti che il lavoratore può reclamare nel caso concreto, nell'informare gli emigranti sulle diverse istituzioni esistenti, operaie o governative, che si occupano della tutela degli interessi dei lavoratori e degli emigranti, nel consigliare e dare istruzioni riguardo la strada da intraprendere e i comportamenti da tenere per meglio tutelare i propri interessi.

Ultimo, ma non per importanza, l'intento di sfruttare l'attività di assistenza legale "individuale" come mezzo per acquisire quelle conoscenze che serviranno poi da base per studiare mezzi più efficaci per la tutela degli interessi di tutti gli emigranti[149].

I fatti, portati alla luce dalle vicende che gli emigranti sottoponevano all'attenzione dei corrispondenti, delle sezioni legali dei Segretariati e degli ispettori viaggianti, mostrano l'esistenza di diversi ordini di problemi.

In primo luogo, gli imprenditori non applicano affatto le leggi protettive dei lavoratori quando si tratta di operai emigranti contando sulla scarsa sorveglianza esercitata dalle autorità statali e sul fatto che gli stessi lavoratori non sono in grado di denunciare neppure le violazioni più palesi. I casi registrati testimoniano come spesso l'imprenditore "dimentichi" di assicurare i lavoratori italiani contro gli infortuni nonostante gli obblighi di legge, oppure, quando li assicuri, "dimentichi" quelle disposizioni che lo obbligano a sopportare per intero il costo dell'assicurazione, o ancora

[147] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), pp. 24–25.

[148] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 24.

[149] Riportando quanto compiuto dall'ufficio della Società Umanitaria incaricato di occuparsi dell'assistenza ai migranti in casi di infortunio : "L'ufficio […] ha cercato sempre ed in primo luogo di giovare nel miglior modo possibile alle persone colpite, sia nell'agire nel loro interesse personale immediato sia nel preparare il vantaggio mediato della classe emigrante nello studio e nelle proposte di modificazione alle diverse legislazioni degli Stati d'Europa in cui si riversa la nostra emigrazione temporanea.", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 24.

"dimentichi" di denunciare l'infortunio quando il lavoratore è straniero[150]. Ancora, tra le disposizioni di legge che più spesso vengono "dimenticate" quando si tratta di lavoratori stranieri vanno annoverate quelle relative alla protezione del lavoro minorile[151], quelle sul pagamento del salario, per cui spesso questo viene pagato agli stranieri solo dopo alcuni mesi di lavoro[152], e le norme che vietano all'imprenditore di licenziare i propri dipendenti senza rispettare il giusto preavviso[153].

In secondo luogo i lavoratori italiani – e/o dei loro aventi causa – spesso non sono in grado di dare la prova in giudizio, attraverso documenti o testimoni, della fondatezza delle loro pretese: ad esempio non sono in grado di provare il contenuto dei patti che intercorrevano fra questi e il datore di lavoro di cui denunciano la violazione, oppure di provare l'illegalità del licenziamento subito, non riescono a provare la gravità dell'incapacità lavorativa che li ha colpiti in seguito all'infortunio sul lavoro, o nel caso degli aventi causa di un operaio deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, questi non riescono a fornire la prova del fatto che il defunto aveva fino a quel momento provveduto al loro mantenimento[154].

Un terzo ordine di problemi è rappresentato dal fatto che spesso gli operai italiani non sono in grado di valutare correttamente la loro situazione: ad esempio, in caso di infortunio, non conoscendo né i dettagli della disciplina normativa né la giurisprudenza prevalente, spesso il lavoratore non è in grado di fare una stima, neppure approssimativa, dell'indennizzo cui avrebbe diritto, e per questo motivo è portato talvolta ad accettare le offerte transattive risibili che gli sono proposte dall'imprenditore, e altre volte invece, ingannato da avvocati poco onesti, rifiuta offerte di indennizzo congrue per impelagarsi in cause giudiziarie dispendiose, spesso inutili e controproducenti[155].

Infine, viene riscontrato che spesso gli operai italiani non sono in grado di seguire le procedure burocratiche necessarie all'ottenimento dei propri diritti, in particolare con riferimento a quelle previste per ottenere il pagamento dell'indennità spettante a seguito di infortunio sul lavoro.

A fronte di questa situazione materiale l'Umanitaria e i Segretariati avviano una vasta campagna di informazione e responsabilizzazione della classe emigrante italiana.

[150] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 39. Nello stesso report si legge inoltre: "Un'impresa trattiene per l'assicurazione il 5% a Vernayaz e il 6 e persino il 7% a Salvan, mentre il solo padrone è tenuto per legge ad assicurare gli operai", cit. in Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 33.

[151] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 96.

[152] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 33; Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), pp. 88–89.

[153] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 39; Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1910), p. 14.

[154] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 39; Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), pp. 25–26.

[155] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 26. Si veda anche: Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), pp. 96–97.

Vengono promosse in Italia, durante i mesi invernali, quando gli emigranti temporanei sono nei rispettivi paesi di origine, e all'estero durante la bella stagione, nei principali luoghi dove si dirige l'immigrazione italiana, campagne di propaganda volte a informare gli emigranti riguardo i loro diritti all'estero e i mezzi per tutelarli. Durante queste campagne, i conferenzieri e gli ispettori viaggianti nominati dai Segretariati percorrono le provincie italiane pressoché paese per paese, e ugualmente vengono battuti all'estero tutti i distretti in cui si affollava l'emigrazione italiana. In ogni paesino si organizzano conferenze, adunanze, assemblee aperte a tutta la popolazione, in cui sono trattati, tra gli altri, i seguenti temi: l'importanza dell'organizzazione operaia per la tutela degli interessi dei lavoratori, gli istituti di tutela delle organizzazioni operaie, la legislazione del lavoro estero, violazioni di legge e disposizioni speciali a danno dei nostri lavoratori, trattati di lavoro, legislazione tedesca e austriaca in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, principali limiti di tale legislazione, l'azione dei Consoli, dei Segretariati e delle organizzazioni operaie per la tutela degli operai italiani vittime di infortuni sul lavoro, stato attuale della legislazione italiana a tutela dell'emigrazione[156].

Queste conferenze, sempre più partecipate, costituivano un primo momento di contatto con gli emigranti, che venivano "risvegliati" dal torpore cui si abbandonavano in quei mesi di inattività forzata, in cui non c'era lavoro e l'unico svago era rappresentato dall'osteria, e venivano coinvolti in discussioni che li vedevano protagonisti. Durante le conferenze venivano illustrate le pessime condizioni dell'emigrazione italiana e i lavoratori, che potevano rispecchiarsi in quelle parole, spesso intervenivano per denunciare altre forme di inganno e altri soprusi di cui erano stati vittime[157]. Al contempo, venivano illustrate le migliori condizioni che i lavoratori all'estero erano riusciti ad ottenere grazie all'organizzazione operaia. Non si trattava dunque di lezioni che venivano propinate a un pubblico passivo, ma della creazione di luoghi di incontro dove gli emigranti avevano l'occasione di riconoscersi come compagni di sventure e di intuire per la prima volta da una parte la natura collettiva dei loro interessi e dall'altra la potenziale forza che risiede nel numero e nell'organizzazione. Spesso i partecipanti decidevano di iscriversi al Segretariato o si proponevano ai conferenzieri come futuri corrispondenti, capitava talvolta che una conferenza fosse impulso alla fondazione di un sindacato[158]. Queste forme di partecipazione attiva sono una prima prova dell'efficacia di questo mezzo: i lavoratori non solo venivano informati dei loro diritti e dei modi attraverso cui farli valere all'estero ma percepivano l'importanza di quei diritti, i vantaggi che

[156] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), pp. 41–42.
[157] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a).
[158] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 32. Inoltre, si veda anche: Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 86. Infine: Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 64.

avrebbero ottenuto dalla applicazione delle leggi sociali e operaie, comprendevano l'importanza della loro azione, e soprattutto percepivano l'azione, individuale e collettiva, come una possibilità effettiva, materialmente esperibile e fruttuosa.

Contemporaneamente la Società Umanitaria si occupa di compilare delle guide pratiche relative ai principali paesi europei di immigrazione contenenti tutte le indicazioni che potrebbero essere utili agli emigranti: "indirizzi di organizzazioni, consigli, informazioni sui salari e sulle interpretazioni delle leggi protettive del lavoro all'estero, e nelle pratiche da esperirsi in caso di infortunio"[159].

Tra il 1904 e il 1907 vengono pubblicate le guide relative a Svizzera, Germania, Austria, Francia, Lussemburgo e Grecia, nel 1909 si aggiunge al catalogo anche quella dell'Ungheria e dei Paesi Balcanici, dal 1911 le guide non vengono più stampate e sono sostituite dalla pubblicazione annuale de *Il calendario per gli emigranti*, un'agenda molto particolare contenente al fondo, tra le altre cose, degli approfondimenti pratici riguardanti tutti i principali paesi di immigrazione. Le guide vengono distribuite gratuitamente dai Segretariati locali e, proprio per il loro carattere di praticità, godono di molto successo tra gli emigranti: la *Guida dell'Emigrante Italiano in Svizzera* nel 1909 giungeva alla 4° ristampa, e nel 1911 venivano distribuite 10 mila copie del *Calendario*.

Le guide e il calendario edite dalla Società sono un ottimo esempio di come le conoscenze accumulate attraverso le diverse attività portate avanti dai Segretariati e derivanti dalle singole esperienze personali degli emigranti – dalla tutela legale all'assistenza in caso di infortuni alle campagne di propaganda alle indagini compiute all'estero dagli ispettori viaggianti – siano state utilizzate per sviluppare un sapere tecnico volto a migliorare la condizione di tutti gli emigranti e come questo sapere sia stato collettivizzato.

Le indicazioni che si trovano nelle guide sono varie, quelle che qui interessano sono le parti che mirano a ottenere questo miglioramento attraverso il "rovesciamento" del ruolo del diritto – fino a quel momento usato dagli arruolatori e dai datori di lavoro come mezzo per soggiogare gli emigranti al loro comando, massimizzare i profitti aumentando a dismisura il livello e i piani di sfruttamento – rendendo i lavoratori italiani consapevoli dei propri diritti, capaci di riconoscerne le violazioni e di agire per la loro tutela.

Innanzitutto, le guide contengono una spiegazione piana e dettagliata delle leggi estere protettive del lavoro: le leggi sociali dei singoli paesi vengono elencate e sintetizzate, ma soprattutto viene illustrata la loro applicazione nella pratica in modo da fornire all'emigrante un quadro chiaro del contenuto concreto dei diritti che gli vengono riconosciuti per legge e delle condizioni concrete alle quali questi diritti gli vengono riconosciuti.

[159] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 21.

Un esempio paradigmatico è quello del diritto alla indennità riconosciuto ai lavoratori che subiscano un infortunio sul lavoro. La guida della Svizzera con riferimento alle leggi protettive del lavoro spiega chiaramente:

1. Qual è la normativa che si applica ai lavoratori italiani in Svizzera, sottolineando che la legge federale sulle fabbriche (che contiene le norme protettive più avanzate) non si applica in nessun caso ai lavoratori che trovano impiego nell'industria edilizia o nei lavori all'aperto. Una precisazione molto importante che consente di sottolineare che gli operai italiani (che secondo le statistiche trovano impiego principalmente in questi settori) "non devono mai far calcolo sulle sue disposizioni"[160], ma solo su quelle concernenti la responsabilità civile del datore di lavoro.
2. Qual è il contenuto del diritto riconosciuto agli operai in caso di infortunio e in che modo deve essere calcolata l'indennità. La guida fornisce informazioni molto dettagliate riguardo l'entità massima dell'indennità (fr. 6000 in caso di morte); la somma massima in concreto ricevibile considerata la riduzione imposta per legge di tutte le indennità (fr. 5400); le modalità di calcolo dell'indennità massima (nel caso si abbia diritto al massimo dell'indennità questa non ammonta automaticamente a fr. 6000 da ridursi ex lege: il quantum della stessa viene calcolato moltiplicando per 6 il salario annuo percepito dall'operaio purchè il risultato non superi il limite massimo citato, il risultato potrebbe essere inferiore al massimo previsto); le modalità di calcolo del salario annuo dell'operaio italiano stabilite dalla giurisprudenza prevalente (il calcolo va effettuato moltiplicando il salario giornaliero per 250, che è la media delle giornate di lavoro compiute dagli emigranti, mentre il salario dei lavoratori indigeni viene calcolato moltiplicando la paga giornaliera per 300.)
3. Quali sono le condizioni che consentono all'operaio infortunato o ai suoi aventi causa di richiedere e ottenere l'indennità, specificando la necessità, per l'operaio, di provare che dall'infortunio gli sia derivata un'incapacità totale o parziale al lavoro, non essendo sufficiente la mera deformazione fisica per originare il diritto all'indennità, e per gli aventi causa di provare che il defunto non solo fosse obbligato per legge a provvedere al loro sostentamento ma anche che nei fatti vi provvedesse, ribandendo l'importanza di conservare ogni documento che rappresenti la prova di questo fatto.
4. Quali sono i fatti che compromettono il diritto del lavoratore a percepire l'indennità in caso di infortunio, elencando tutti quei comportamenti "comuni" ma assai dannosi che spesso i lavoratori adottano con leggerezza, talvolta per velocizzare il lavoro, che però

[160] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909c).

compromettono sia la loro sicurezza sia il loro diritto a essere indennizzati in caso di infortunio. Aver bevuto oltre misura, aver usato poutrelles o travi trasversali, delle cornici delle finestre o di altri passaggi pericolosi invece di passare per le scale apposite dei fabbricati, aver sollevato o portato pesi oltre misura, infine e in generale aver violato i regolamenti sul lavoro o compiuto lavori che non furono espressamente ordinati lui da chi di diritto[161] sono tutti comportamenti che danneggiano due volte l'operaio: perché favoriscono il verificarsi di infortuni e quindi pregiudicano la sua salute e la sua incolumità e perché in aggiunta, qualora l'infortunio si verifichi, diminuiscono o azzerano il diritto all'indennità che gli spetterebbe.

5. Quali spese conseguenti all'infortunio siano a carico dell'operaio e quali a carico del padrone, specificando che mentre le spese funerarie sono a carico del datore di lavoro, la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che le spese per il vitto in caso di ricovero in ospedale siano a carico del lavoratore: in questo modo viene chiarita la legalità della trattenuta operata in questo caso dalle Compagnie assicurative sull'indennità dell'operaio, fino a un massimo di 2 franchi al giorno.

L'esempio mostra chiaramente come primo intento delle guide sia quello di dare al lavoratore la possibilità di valutare da sé la propria situazione. L'esperienza accumulata dai molti operai italiani che hanno subito un infortunio sul lavoro in Svizzera consente di restituire ai futuri emigranti una visione "materializzata" del diritto che disciplinerà la loro posizione: la legge che regola gli infortuni sul lavoro non è spiegata in maniera astratta ma viene illustrata nella sua realtà applicativa, anche attraverso una serie di casi concreti e di norme giurisprudenziali. Le singole esperienze individuali diventano così un complesso sapere collettivo che consentirà all'emigrante di essere in grado di leggere le diverse situazioni che di volta in volta gli si presenteranno e auto-regolarsi di conseguenza[162]. In particolare in materia di infortuni sul lavoro questo significa mettere il lavoratore italiano in grado di valutare correttamente il comportamento del datore di lavoro, delle compagnie assicurative, la congruità delle eventuali offerte di compensazione che gli siano state proposte, e, non da ultimo, di discernere quando sia opportuno rivolgersi a un professionista per far valere i propri diritti in tribunale e quando invece sia importante diffidare dalle argomentazioni e dalle esagerazioni

[161] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909c), pp. 18–19.

[162] Spiegazioni analoghe, volte a illustrare come siano materialmente applicate, in ogni diverso paese, le leggi sociali che disciplinano gli infortuni sul lavoro, sono presenti in tutte le diverse guide e in tutte le apposite sezioni dei calendari. Nell'agenda-calendario per gli emigranti del 1913, per esempio, viene fornito uno specchietto molto dettagliato, formulato sulla base di "diverse sentenze emanate dai Tribunali della Repubblica e su uno studio del dottor Baudron di Parigi" e riveduto "secondo l'esperienza dei nostri uffici [dell'Umanitaria]", che consente di stimare il quantum dell'indennità cui l'infortunato avrebbe diritto in considerazione della malattia che lo ha colpito in conseguenza dell'infortunio, si veda in proposito: Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), pp. 200–209.

di avvocati senza scrupolo, "armeggioni e azzeccagarbugli"[163], interessati solo al proprio guadagno e pronti per questo a sfruttare le disgrazie e l'ignoranza dell'emigrante[164].

Compito delle guide e dei calendari non è però solo quello di far conoscere agli emigranti i propri diritti, ma anche e soprattutto quello di fornirgli strumenti che gli consentano di esercitarli, che li rendano capaci di usare il diritto vigente a proprio vantaggio ovvero di ottenere il rispetto e l'effettiva applicazione delle leggi sociali e operaie emanate per tutelare la loro posizione. Per fare questo le guide, oltre a illustrare il contenuto di dette leggi, elencano e promuovono a loro volta una serie di regole, di comportamenti virtuosi, di "buone prassi" che i lavoratori italiani all'estero sono invitati a adottare in quanto funzionali all'esercizio dei propri diritti. Come abbiamo già avuto modo di rilevare infatti non è sufficiente che una legge ci sia e che l'operaio la conosca perché questi sia anche automaticamente in grado di esercitare i diritti che la stessa legge gli attribuisce: spesso è necessario che l'operaio tenga una serie di comportamenti e adotti specifiche precauzioni per potersi giovare delle prescrizioni della legge, per poter rivendicare e far valere i propri diritti nei confronti del proprio datore di lavoro e contro le sue eventuali condotte illecite.

Le regole comportamentali disseminate nelle guide e nei calendari sono numerose e molto varie.

Un primo gruppo di norme è costituito da quelle che mirano a trasformare il lavoratore nel primo "sorvegliante" del comportamento dell'imprenditore: l'operaio che conosce i suoi diritti e i corrispettivi doveri che gravano sull'imprenditore deve essere il primo a controllare che il suo datore di lavoro rispetti quegli obblighi di legge che sono la prima condizione per la materiale attuazione dei suoi diritti.

In Svizzera come in Francia, in Germania come in Austria il lavoratore italiano viene allora chiamato ad accertarsi che il datore di lavoro lo abbia iscritto alla cassa assicurativa contro le malattie e/o contro gli infortuni sul lavoro[165], in Svizzera dove l'assicurazione non è sempre obbligatoria l'emigrante è consigliato di esigerla – in generale poi si raccomanda di non lavorare possibilmente per padroni che non diano garanzia di poter adempiere i loro obblighi verso gli operai sia riguardo il salario, sia per eventuali casi di infortunio. In prima linea si dovrebbero scansare quelli che non impiegano più di cinque operai e che non assicurano i pochi che hanno presso qualche società

[163] Le guide e i calendari pubblicati dalla Società Umanitaria non solo sono redatti in modo da mettere in grado il lavoratore di valutare da sé le circostanze del proprio caso, ma mettono direttamente in guardia dall'operato di questi avvocati disonesti che "senza garanzia alcuna e sotto la responsabilità di nessuno appena sentono di un infortunio vanno ad offrire i loro servigi tutt'altro che disinteressati", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 247. Ugualmente, nella Guida per la Svizzera, si legge: "Così pure si deve fare attenzione alle lusinghe di un avvocato che vi fa credere vi sia responsabilità penale incorsa dal padrone per noncuranza nelle precauzioni contro gli infortuni e ciò per prolungare la causa e aumentare i suoi emolumenti, che vi saranno dedotti sulla indennità. La responsabilità penale è difficile a provare", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909c), p. 29.

[164] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), pp. 96–97. Si veda anche: Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 26.

[165] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 209.

assicuratrice – e di esigere precisamente di essere assicurati presso un istituto solido[166]. Il lavoratore dovrà inoltre accertarsi che l'importo del salario che l'imprenditore ha dichiarato di pagare al lavoratore da assicurare sia quello corretto, perché in caso di infortunio l'indennizzo viene calcolato in base di questo salario[167], e ancora, che l'imprenditore paghi puntualmente i premi di assicurazione e in caso contrario reclami, chè altrimenti in caso di infortunio corre il rischio di non prender nulla[168]. Infine, in Francia, il lavoratore emigrato dovrà verificare che l'imprenditore non prelevi alcuna percentuale dal suo salario a titolo di contributo al pagamento del premio dell'assicurazione contro gli infortuni in quanto per legge questo è totalmente a carico del datore di lavoro e l'operaio ha diritto di rifiutarsi a tale partecipazione, ed anche quando avesse consentito a firmare un regolamento o una convenzione di tale specie, essa è nulla per gli effetti di legge[169].

Nel malaugurato caso in cui il lavoratore sia poi vittima di un infortunio sul lavoro, nonostante gravi generalmente sul datore di lavoro l'obbligo di denunciare l'infortunio alle autorità competenti, l'emigrante dovrà accertarsi che l'imprenditore ottemperi a tale obbligo e in caso contrario dovrà provvedere se può, il sinistrato stesso o altrimenti ci pensino i colleghi e compagni di lavoro praticando il precetto: fa agli altri quel che vorresti fosse fatto a te[170].

L'opera di vigilanza diretta cui sono chiamati gli emigranti si estende a tutte quelle – pur poche[171] – norme che sono stabilite dai governi per tutelare la salute e la vita degli operai. Gli emigranti italiani sono chiamati a prendere conoscenza e studiare approfonditamente tutte le speciali normative che i governi locali hanno emanato per tutelare la sicurezza sul lavoro[172], e specifici inviti vengono rivolti ai lavoratori delle categorie che siano tutelate da qualche speciale ordinanza affinché: costringano i loro padroni ad applicarla integralmente e rifiutino il lavoro a coloro che non volessero sottomettervisi e li denunzino senz'altro alla polizia e alle autorità competenti[173].

---

[166] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 248.

[167] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), pp. 173, 209.

[168] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 248.

[169] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 192.

[170] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 209. Consigli analoghi a quelli riguardanti l'Impero Germanico si ritrovano anche nelle altre sezioni del calendario dedicate all'Austria, p. 173, all'Ungheria, p. 178, e alla Francia, p. 193. Uguali suggerimenti si trovano anche nella guida per l'Austria: Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909b), p. 39. E, inoltre, nella guida per la Svizzera: Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909c), p. 22.

[171] Con riferimento all'ordinanza emanata dal governo federale tedesco nel 1902 a favore degli scalpellini nel calendario del 1912 si legge: "non è che un minimo di quanto si dovrebbe realmente pretendere per tutelare efficacemente la salute di questa classe di lavoratori", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 219.

[172] Nello specifico i calendari del 1912 e del 1913 fanno riferimento all'ordinanza pubblicata nel 1907 dal Ministero del commercio austriaco contenente prescrizioni di difesa nell'esecuzione dei lavori edili e all'ordinanza emanata dal governo federale tedesco nel 1902 a favore degli scalpellini.

[173] L'invito in questione è rivolto agli scalpellini italiani che emigrano in cerca di lavoro nell'impero germanico: Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 219. Un invito simile è rivolto anche ai lavoranti edili italiani che si recano in Austria: "consigliamo tutti i lavoranti in Austria a procurarsela [l'ordinanza austriaca del 1907 contenente prescrizioni di difesa nell'esecuzione dei lavori edili], a studiarsela e a rifiutare il lavoro presso quei capomastri che non seguissero coscienziosamente le prescrizioni dell'ordinanza.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria

Un discorso simile viene fatto per le norme stabilite a tutela del lavoro femminile e minorile: le disposizioni legislative tutelano il bene più importante del lavoratore, la sua integrità psico-fisica contro gli interessi degli imprenditori, che sono mossi esclusivamente dall'obbiettivo di massimizzare i profitti anche a scapito della salute dei suoi operai – e infatti "per violare le leggi che proteggono la giovinezza, gli industriali non hanno tanti scrupoli; questi poi diminuiscono se si tratta di italiani". Per questo motivo devono essere i lavoratori a conoscere queste norme e vegliare sul loro rispetto, e anzi queste norme "devono essere severamente rispettate prima di tutto dai genitori, prescindendo da ogni scopo di lucro sul lavoro dei propri figli e non mirando che al loro sviluppo fisico e alla loro educazione"[174].

Si tratta di regole chiare che non avrebbero bisogno di spiegazione: i lavoratori sono invitati a sorvegliare per primi che le regole previste dall'ordinamento per la loro tutela siano rispettate dagli imprenditori e ad agire contro le eventuali violazioni con le armi di cui dispongono: denunciando l'imprenditore, sostituendo la propria condotta a quella del datore di lavoro nei casi in cui è possibile, boicottando quei datori di lavoro che non rispettano le leggi e/o costringendoli a tenere una condotta conforme ai dettami legislativi con la forza del numero e dell'organizzazione.

Queste norme, che chiaramente sono frutto dell'esperienza condivisa di molti emigranti, sono anche lo specchio di una precisa visione del diritto e della realtà conflittuale che le regole giuridiche mirano a comporre: le norme che tutelano gli interessi particolari di una classe sono uno strumento che per funzionare deve essere azionato dalla classe interessata, è dunque necessario per l'applicazione di questo diritto che i lavoratori agiscano *direttamente* – non è sufficiente l'azione di vigilanza esercitata dall'autorità pubblica – e *collettivamente* perché solo attraverso l'azione organizzata è possibile controbilanciare la posizione di potere di cui si avvale l'imprenditore.

Si vede già dunque un elemento fondamentale su cui insisteranno tutte le regole promosse e diffuse tra gli emigranti dalla Società Umanitaria e dai Segretariati laici dell'emigrazione: l'organizzazione e la solidarietà tra i lavoratori quale elemento fondamentale per ottenere il rispetto dei propri diritti, vale a dire, per quello che qui interesse, per ottenere la puntale attuazione delle leggi e dei regolamenti che tutelano gli interessi della classe operaia.

Un altro gruppo di norme comportamentali diffuse tramite i calendari dell'emigrante e le guide relative ai vari paesi europei in cui si rivolge principalmente l'emigrazione italiana è quello volto a facilitare gli emigranti nella rivendicazione, anche giudiziale, dei propri diritti.

(1911a), p. 187. Allo stesso modo viene dato consiglio ai pittori-gessatori che si recano in Svizzera per lavoro affinché veglino sull'applicazione delle disposizioni che fanno divieto di utilizzare il piombo per le vernici utilizzate per i lavori pubblici, si veda: Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909c), p. 30.

[174] Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), pp. 45–46.

Anche in questo caso le regole predicate sono prevalentemente volte a disciplinare il comportamento dei lavoratori in caso di infortunio. Questo si spiega considerando che il riconoscimento di un'indennità o una rendita da pagare all'operaio in caso di infortunio sul lavoro era il principale diritto che veniva riconosciuto ai lavoratori per legge; cionondimeno queste norme di condotta hanno una valenza generale e l'emigrante è invitato ad adottare i comportamenti consigliati sempre perché questo renderà più facile l'accertamento dei suoi diritti nell'eventualità in cui sia necessario provarli in sede giudiziale.

In primo luogo, gli emigranti vengono invitati "a dire la verità e non esagerare le cose"[175] e questo per una pluralità di motivi: esagerare o fingere un male si rivela spesso controproducente per l'operaio, perché i medici e i giudici finiscono per scoprirlo e spesso tali comportamenti sono gravemente sanzionati, ma anche perché questa "furbizia" spesso rende l'operaio straniero ancora più isolato e quindi più debole nel momento del bisogno, aumentando la sfiducia e i pregiudizi che i lavoratori autoctoni e le istituzioni estere nutrono nei suoi confronti[176]. Dire la verità serve anche a costruire una versione dell'incidente solida, che l'operaio potrà sempre ripetere senza fatica, senza rischi di cadere in contraddizione, e che più facilmente potrà essere confermata dalla testimonianza dei suoi colleghi di lavoro. In ultimo, ma non in ordine di importanza, quello di dire sempre la verità, di ricostruire precisamente l'accaduto e le condizioni in cui avveniva l'incidente, senza avere riguardi particolari per la persona dell'imprenditore o dell'assistente[177] sottolineando eventualmente

[175] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909c), p. 53. Analoghi riferimenti si trovano sparsi ovunque nelle guide e nei calendari. Ne segnaliamo solo alcuni, ad esempio nella guida per l'Austria si legge: "soprattutto non lasciatevi indurre a fingervi ammalati quando non lo siete. Le simulazioni di malattia vengono punite in modo assai rigoroso e spesso portano a conseguenze penali." cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909b), p. 35. Nell'agenda-calendario per gli emigranti per il 1912 consigli simili si trovano in tutte le diverse sezioni relative ai vari paesi: ad esempio a pagina 173, sempre con riferimento all'Austria si legge: "Ed anche qui raccomandiamo a tutti la massima franchezza e di dire sempre la verità senza riguardo alle persone del padrone o degli assistenti, e magari correndo il rischio di essere poi licenziati.", con riferimento all'Impero Germanico, rispettivamente alle pagine 210 e 215, si legge: "In tal caso i colleghi del sinistrato cerchino di ricordare con precisione tutte le circostanze e rispondano francamente esponendo le cose come sono andate e non ricorrano, per non dispiacere all'assistente o al padrone, a sotterfugi e reticenze." e "Al primo medico dal quale si viene curati bisogna fare un'esatta descrizione del come avvenne l'infortunio. A tutti gli altri medici dai quali si venisse visitati più tardi bisogna fare l'identica precisa narrazione."; e infine in relazione alla Svizzera vengono dati i seguenti consigli alle pagine 244-245: "Bisogna raccontar tutto colla massima esattezza, […] In Svizzera poi, assai più che in altri paesi, data la legislazione manchevole, che rende possibile un'infinità di insidie, è necessario che i colleghi di un sinistrato siano solidali con lui e si prestino volonterosamente a stabilite la verità dei fatti colla testimonianza, anche a costo di essere presi di mira dai padroni e dai capi e di correre il rischio del licenziamento – perché i padroni e le compagnie d'assicurazione troppo spesso tentano di sottrarsi ai loro obblighi verso i colpiti da infortunio o i superstiti, dimostrando appunto che la disgrazia era dovuta a cause di forza maggiore, o a negligenza e colpa del sinistrato; e molte volte con successo, ed è doloroso a dirsi, appunto causa l'apatia, il timore o la mancanza di carattere dei colleghi e compagni di lavoro.", tutte le citazioni sono tratte da Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), pp. 173, 210, 215, 244–45.

[176] "Naturalmente tutto secondo verità e senza esagerazioni di sorta. Non bisogna mai dimenticare che, specialmente in queste cose, basta una bugia sola – detta magari a fin di bene – per far perdere di valore una deposizione testimoniale che contenesse anche cento verità sacrosante.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 245.

[177] E anzi "richiamando l'attenzione del funzionario sui difetti dei ponti, delle macchine, sull'insufficienza dei ripari e dei mezzi di difesa anche se dopo l'infortunio sono stati cambiati o corretti. Così pure se i regolamenti e le prescrizioni protettrici del lavoro non vengono rispettati dal padrone o dai suoi rappresentanti, se il sinistrato è stato costretto ad un

l'esistenza di elementi che potrebbero rappresentare un fattore di colpa dell'imprenditore, è un consiglio che serve ad evitare che i lavoratori stessi con un comportamento reticente e timoroso siano i primi nemici della loro causa. Gli emigranti se da un lato non devono simulare l'infortunio, dall'altro non devono neppure per una "falsa vergogna" – derivante dalla tendenza a sottovalutare sul momento i mali provocati dal lavoro o dalla paura di recar danno al padrone – tralasciare di denunciare subito anche il più piccolo infortunio e di premunirsi di testimoni: solo la constatazione tempestiva e precisa dell'infortunio subito, quale che ne sia l'entità, mette il lavoratore in grado di difendersi in futuro, ove dall'infortunio derivi una incapacità al lavoro, consentendogli di "dimostrare che la malattia di cui soffre è stata prodotta durante il lavoro"[178]. Se gli operai vogliono vedere garantiti i propri diritti allora non devono avere timore e devono dire il vero, "anche a costo di essere presi di mira dai padroni e dai capi e di correre il rischio del licenziamento", e questo sia che si tratti di un incidente che hanno subito in prima persona sia che si tratti di testimoniare per un infortunio subito da un compagno, e la solidarietà tra compagni di lavoro è tanto più importante in questi casi: "perché i padroni e le compagnie d'assicurazione troppo spesso tentano di sottrarsi ai loro obblighi verso i colpiti da infortunio o i superstiti, dimostrando appunto che la disgrazia era dovuta a cause di forza maggiore, o a negligenza e colpa del sinistrato; e molte volte con successo, ed è doloroso a dirsi, appunto causa l'apatia, il timore o la mancanza di carattere dei colleghi e compagni di lavoro."[179].

Dire la verità, però, non è di per sé sufficiente, ma è necessario poter anche fornire la prova di quanto allegato, sia che si voglia procedere in via transattiva sia che si intenda ricorrere in tribunale. Di conseguenza viene poi suggerito agli emigranti di tenere tutti quei comportamenti che sono necessari per avere la possibilità di provare in giudizio le proprie ragioni. I consigli sono vari: vanno dall'appuntarsi nome e indirizzo dei compagni di lavoro che hanno assistito all'evento che ha provocato l'infortunio[180], o a qualsiasi altro comportamento del datore di lavoro che gli abbia recato un danno risarcibile, come ad esempio il licenziamento senza preavviso dell'operaio fuori dai casi in cui questo è permesso[181], al caldo invito fatto agli emigranti che con il loro lavoro sostengono la famiglia in patria di inviare il denaro tramite vaglia postali e di conservare *religiosamente* le ricevute, di modo che queste possano servire nel malaugurato caso di un evento luttuoso per dimostrare che il

lavoro eccessivo e per eseguire il quale nel tempo e nella quantità comandati era obbligato a non procedere con tutta la cautela voluta dal caso.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 244.

[178] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), p. 209. Similmente si veda anche Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909c), p. 27.

[179] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 245.

[180] "In caso d'infortunio non grave l'operaio deve cessare immediatamente dal lavoro e fare constatare la ferita dal padrone o dall'assistente o capo-fabbrica indicando, se del caso, uno o due testimoni – gli operai vicini al lavoro – dei quali sarà bene farsi dare il nome e l'indirizzo.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 193. La citazione si riferisce alla Francia, ma analoghi consigli si trovano nelle sezioni relative agli paesi.

[181] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), pp. 240–41.

lavoratore provvedeva effettivamente, quando era in vita, al sostegno dei suoi familiari[182], e in generale a conservare tutti i documenti che potrebbero servire di prova in caso di contestazioni sul contratto di lavoro "come corrispondenze, regolamenti, tariffe, bustine del salario, ecc., ecc. poiché tutto ciò in eventuali questioni può recare de' servigi utilissimi ed in certi casi avere anche influenza decisiva sull'andamento del processo."[183].

In ultimo, guide e calendari, dopo aver indicato i comportamenti abusivi che più spesso sono tenuti dagli imprenditori e delle Compagnie assicurative in caso di incidente sul lavoro per comprimere i diritti dell'operaio e ridurre le possibilità del lavoratore di rivendicarli in sede giudiziaria, suggeriscono agli emigranti una serie di comportamenti da tenere per evitare di cadere vittime di quelle truffe.

L'esperienza ha mostrato come inganni e minacce siano all'ordine del giorno: succede allora che "l'inviato dell'Assicurazione si presenta e cerca di pagare un bicchiere di vino ai testimoni del fatto e li interroga", oppure che questi o l'imprenditore "si presentano al ferito e cercano di contestargli ogni diritto all'indennità", anche minacciandolo, oppure ancora che all'infortunato venga offerta una somma derisoria, magari spacciandola come acconto, o infine che il datore di lavoro gli proponga "di aspettare un po' di tempo che si troverà in tal modo un accomodamento"[184] o provi a convincere il lavoratore a non esercitare i suoi diritti, promettendogli di assumerlo invece a condizioni molto vantaggiose[185] e in questo modo di fatto azzeri i diritti dell'infortunato ottenendo di far decorrere i termini della prescrizione.

Le pubblicazioni dell'Umanitaria stilano, per fronteggiare questi casi, quasi un vero codice di condotta dell'emigrante, ribadendo che: 1) i lavoratori devono adempiere il loro dovere di testimoni solo di fronte al giudice inquirente, e pertanto devono guardarsi dalle domande che gli vengano rivolte da altri soggetti e devono, se possibile, astenersi dal rispondere o comunque misurare bene le parole e dire il meno possibile; 2) non devono temere alcuna minaccia o contestazione che gli viene mossa dal datore di lavoro, dai suoi rappresentanti o dagli agenti della compagnia di assicurazione, e devono piuttosto rivolgersi subito a qualche istituzione che si occupi della tutela degli interessi dei lavoratori (come il Regio Addetto all'Emigrazione, i Segretariati operai, i Segretariati corrispondenti dell'Umanitaria, o altri istituzioni suggerite dalle pubblicazioni stesse); 3) non devono accettare alcuna transazione, alcuna somma offerta in luogo dell'indennità, prima di aver sentito il parere di una delle citate istituzioni competenti e indipendenti, 4) quando le somme sono offerte a titolo di

[182] "dimodoché gli operai emigrati devono aver la precauzione di non distruggere mai le ricevute dei mandati o delle lettere assicurate che spediscono in Italia pel loro sostentamento", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 195.

[183] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 241.

[184] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909c), pp. 23–25.

[185] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), p. 209.

acconto gli emigranti devono controllare che questo sia specificato nella ricevuta da firmare e, inoltre, "È prudente che l'operaio aggiunga di suo pugno, e ciò prima della firma, le parole: Acconto. Firma: N.N."; 5) infine, non devono accettare nessuna proposta volta a ritardare l'avvio della procedura per il riconoscimento dei diritti dell'infortunato o diretta a proporre accomodamenti alternativi, ma devono sempre agire nel rispetto delle procedure[186].

L'ultimo fondamentale consiglio che la Società Umanitaria fa all'emigrante si ritrova nelle ultime pagine di ogni guida e calendario, dove sono elencate tutte le istituzioni, pubbliche o private, a cui l'emigrante può rivolgersi ogni qual volta abbia bisogno di assistenza all'estero: il percorso ricorda un cerchio, partiti dal sapere raccolto dai segretariati laici dell'emigrazione e dalle altre organizzazioni di classe si finisce con l'elenco di quelle istituzioni operaie, evidenziando in concreto la fondamentale importanza che riveste l'organizzazione per l'applicazione del nascente diritto del lavoro.

Questo insieme di informazioni, raccomandazioni e regole di condotta costituiscono quel bagaglio di conoscenze che dovrà servire all'emigrante per esercitare all'estero i propri diritti. Le regole diffuse attraverso le guide mirano a formare un emigrante consapevole, che conosce le leggi del paese di immigrazione e sa precisamente come vengono applicate, conosce gli inganni e gli abusi cui è esposto e sa che l'unico modo per vedere garantiti i suoi diritti è agire per primo, individualmente e collettivamente, per la loro tutela. Di fronte al potere e alla prepotenza del datore di lavoro il lavoratore deve reagire, utilizzando il sapere maturato dall'esperienza accumulata da molti lavoratori prima di lui, valendosi dell'appoggio dei suoi compagni di lavoro e delle organizzazioni operaie, sapendo inoltre sfruttare quelle istituzioni pubbliche statali che hanno l'obbligo di tutelarlo.

L'obbiettivo di "rovesciare" il ruolo del diritto e fare delle leggi, e in particolare delle leggi sociali, degli strumenti che siano davvero utilizzabili dagli emigranti per tutelare i propri interessi, a partire dal 1908 viene perseguito dall'Umanitaria e dai Segretariati laici dell'emigrazione anche attraverso la promozione di corsi speciali e l'istituzione di speciali scuole per gli emigranti.

L'idea di fondo, discussa a lungo anche durante il congresso del 1907, è che per migliorare le condizioni degli emigranti italiani all'estero, o meglio per mettere questi in condizione di elevarsi da sé, riconoscendo il proprio valore ed esercitando i propri diritti, fosse necessario compiere già in patria una specifica opera di educazione. Bisogna "educare socialmente l'emigrante, metterlo in grado di comprendere i diritti e i doveri suoi tanto riguardo al paese che lascia, quanto in riguardo al paese che va ad abitare"[187]. I bisogni educativi dell'emigrante, giovane o adulto che sia, sono in parte diversi

[186] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909c), pp. 23–25. Si veda anche Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), p. 209.

[187] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907b), p. 33.

e specifici rispetto a quelli dei comuni studenti, perché deve essere preparato "a vincere quelle difficoltà che non attraversano la strada all'operaio occupato in patria"[188]: dovrà dunque essere istruito, fra le altre cose, sulle leggi e le istituzioni che lo tutelano, in patria come all'estero, e sarà importante, considerato che all'estero l'emigrante si troverà solo, isolato socialmente e culturalmente, che gli vengano fornite quelle nozioni che gli consentiranno di comprendere meglio la sua posizione sociale, il suo valore, i suoi diritti e l'importanza dello sviluppo della solidarietà e dell'organizzazione di classe[189].

Per questo nel 1908 il Segretariato dell'emigrazione di Belluno, su iniziativa del suo direttore rag. F. Dal Fabbro, nominava una commissione formata da insegnanti di scuole professionali, rappresentanti del Segretariato e dal R. ispettore scolastico, incaricata di elaborare un piano per l'istituzione e il funzionamento di speciali scuole per emigranti[190]. Veniva così delineato un programma scolastico o meglio un modello di scuola per gli emigranti dell'Italia settentrionale: con corsi aperti a tutti gli emigranti, a prescindere dall'età, da tenersi due volte a settimana, nei mesi invernali di dicembre gennaio e febbraio, quando gli emigranti temporanei erano a casa, per un totale di 60 ore di lezioni. Sulla base di questo modello, che poteva essere aggiustato in base alle esigenze e alle condizioni specifiche dell'emigrazione locale, venivano istituite le prime scuole serali e festive per gli emigranti e venivano pubblicati manuali e guide per maestri volti a favorire diffusione di queste scuole o corsi speciali[191].

Il programma delle scuole, o degli speciali corsi di lezione da organizzare in quelle località in cui non fosse possibile o conveniente istituire una vera e propria scuola per gli emigranti, è vario, le materie previste sono lingua italiana, geografia, aritmetica, geometria e disegno, ma l'insegnamento di ciascuna è orientato alla pratica, "tralasciando tutto ciò che può servire soltanto ad uno sfoggio pretenzioso di cultura fatua e illusoria"[192], in modo da fornire quelle competenze specifiche che possono essere utili all'emigrante nella vita e nel lavoro all'estero.

L'insegnamento, per quello che qui interessa, non si discosta molto da quell'insieme di informazioni e consigli che abbiamo trovato nelle guide: la formazione giuridica, anche nelle scuole,

---

[188] Cabrini (1913), p. 4.

[189] A titolo meramente esemplificativo del tenore della discussione svolta sul tema dell'istruzione durante il Congresso del 1907 citiamo un estratto di uno degli interventi dell'on. Cabrini: "quando nei paesi – che danno un grande numero di emigranti – si aprono delle scuole serali, il maestro dovrebbe dare anche qualche lezione di legislazione estera; poiché così si verrebbe ad aiutar molto l'organizzazione dei lavoratori. Infine insisto sulla necessità che al bambino fin dalle prime classi si insinuino sentimenti di ripulsione al krumiraggio", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907b), p. 36.

[190] Cabrini (1913), p. 16.

[191] Già nel 1909 veniva pubblicato a cura dell'Ufficio dell'emigrazione della Società Umanitaria il manuale Elementi per lezioni agli emigranti, nel 1913 giunge alla quarta edizione il volume redatto dall'On. Angiolo Cabrini dal titolo Il Maestro degli emigranti (Guida per lezioni e conferenze a preparazione degli emigranti italiani).

[192] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 9.

non si risolve in mera informazione ma diventa una forma di disciplinamento degli emigranti che si compie attraverso l'educazione ai diritti, al loro esercizio e dunque, per forza di cose, alla solidarietà e all'organizzazione di classe.

Anche l'insegnamento della lingua e della geografia è tutto orientato a mettere gli emigranti in condizione di comprendere e esercitare i loro diritti: avere un'idea dell'ordinamento del paese di immigrazione, delle sue istituzioni e delle istituzioni italiane preposte alla tutela degli emigranti, conoscere i propri diritti e saper leggere e scrivere, non sono competenze astratte ma significano per l'emigrante avere la possibilità concreta di richiedere assistenza ogni qual volta riconosca di aver subito un torto, in qualsiasi contrada sperduta si trovi, sapendo scrivere una breve e semplice lettera[193].

Infine, una parte importante delle lezioni è dedicata all'illustrazione, all'interpretazione e spiegazione del fenomeno dell'emigrazione italiana e della legge e delle nuovissime istituzioni che lo Stato italiano ha predisposto per la sua tutela. Anche in questo caso l'insegnamento non è di tipo astratto o nozionistico ma persegue l'obbiettivo concreto di mettere l'emigrante nelle condizioni di conoscere ed esercitare i propri diritti e di difendersi dagli abusi e dalle truffe cui è costantemente esposto per la sua condizione sociale. Con questi insegnamenti viene sottolineato, ancora una volta, il nesso che lega la scarsa applicazione della legislazione sociale all'ignoranza della maggior parte dei soggetti che queste leggi mirano a tutelare: "Il maestro deve dimostrare erronea l'affermazione che nulla l'Italia abbia fatto e faccia per i suoi figli che emigrano. Molto rimane da farsi, d'accordo; ma è pur doveroso confessare che se le diverse istituzioni a tutela dell'emigrante non danno che scarsi benefici, ciò dipende in parte dalla ignoranza del maggior numero degli emigranti stessi."[194]. E, al contempo, viene evidenziato come questa condizione di ignoranza non sia riducibile alla mera mancata conoscenza dell'emigrante della legge sociale che lo tutela, ma sia piuttosto collegata alla scarsa consapevolezza che questi ha della propria posizione e del proprio valore e che dunque sia necessario, per rimediare a questo stato di cose, fornire agli emigranti quegli elementi che gli consentano di comprendere a pieno la dimensione sociale e collettiva delle proprie condizioni e di prendere "coscienza della utilità del suo lavoro dal punto di vista del paese che lo ospiterà: dove egli non dovrà considerarsi come un beneficiato o un mendicante, ma come un modesto collaboratore della ricchezza del paese stesso che abbisogna della sua forza di lavoro"[195].

[193] "L'insegnamento della Lingua Italiana e della Geografia sarà dato principalmente sotto forma di conferenze e limitandosi a far redigere per iscritto a ciascuno degli allievi per turno qualche breve e semplice lettera sopra argomenti che possano interessare l'operaio.", cit. in Cabrini (1913), p. 9.

[194] Cabrini (1913), p. 55.

[195] Cabrini (1913), pp. 30–35.

2.4 I risultati dell'azione dell'Umanitaria

Le relazioni compilate annualmente dai Segretariati laici dell'emigrazione evidenziano i buoni risultati prodotti dall'opera di educazione e disciplinamento degli emigranti compiuta con l'aiuto e il coordinamento dalla Società Umanitaria.

La campagna di propaganda invernale riscuoteva notevole successo: nel 1905 nel circondario di Udine il Segretariato con la collaborazione dell'Umanitaria organizzava 70 adunanze (l'anno precedente erano state solo 46) tenute in altrettanti comuni o frazioni di comuni friulane, cui partecipavano in totale 11.173 emigranti, grazie anche a questa campagna venivano nominati 64 corrispondenti, si iscrivevano al segretariato 1408 nuovi soci e venivano formate 8 nuove sezioni della federazione edilizia. Nello stesso anno 43 conferenze venivano organizzate nella provincia di Belluno che vedevano la partecipazione di un totale di 5450 emigranti, la nomina di 45 corrispondenti e l'iscrizione di 584 nuovi soci; 29 conferenze nella provincia di Novara con la partecipazione di 5445 emigranti; 11 conferenze in quella di Como, con un totale di 1805 intervenuti. Nel 1906 le conferenze erano meno numerose ma proporzionalmente partecipavano più emigranti: nel Friuli dove erano state organizzate solo 18 conferenze erano accorsi 3530 emigranti, ugualmente nella provincia di Belluno e Novara, in ciascuna provincia si organizzavano solo 16 conferenze che vedevano però la partecipazione rispettivamente di 2190 e 4020 emigranti, infine nella provincia di Como si tenevano 19 conferenze con la partecipazione di 8380 emigranti; in totale dunque grazie alla campagna di propaganda invernale nel 1906 venivano raggiunti 18.120 emigranti con sole 69 conferenze contro i 23.873 raggiunti nell'inverno del 1905 con più del doppio delle conferenze[196].

Anche i dati statistici riportati dalle diverse sezioni dei Segretariati che si occupavano della tutela degli emigranti all'estero mostrano il successo crescente dell'attività di assistenza coordinata dalla Società Umanitaria. I dati che abbiamo non sono di facile lettura, non solo perché mancano i dati di alcune annate ma anche perché è difficile comparare i dati relativi alle annate che vanno dal 1904 al 1906, quando l'azione dell'Umanitaria nel campo dell'assistenza laica all'emigrazione era appena iniziata, i metodi non erano ancora pienamente definiti e i Segretariati erano ancora poco numerosi, e quelli del 1910-1911 quando il progetto dell'Umanitaria aveva ormai solide basi e l'attività di assistenza coordinata dall'Ufficio emigrazione della Società veniva portata avanti da numerosissimi Segretariati dislocati nelle varie province in Italia e all'estero.

Cionondimeno ci sembra utile riportare alcuni numeri che possono testimoniare questa costante crescita. Partiamo dal Segretariato di Udine, la cui attività precede e ispira l'opera dell'Umanitaria:

[196] Nel 1905 le conferenze organizzate erano state 153, si vedano Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904); Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a).

nel biennio 1901-1902 il Segretariato trattava 37 casi di infortuni e 198 pratiche legali; un altro numero importante usato per quantificare la mole di lavoro trattata dal Segretariato è quello delle lettere ricevute e inviate, nel biennio 1901-1902 il numero della corrispondenza ammonta a 562 lettere. Nell'anno 1904 il lavoro è decuplicato, con 5.891 lettere totali tra quelle ricevute e quelle inviate, sono aumentati del resto anche il numero degli infortuni trattati, salito a 151, e quello delle pratiche legali, salito a 297. Nel 1910 i casi di infortunio sono saliti a 226, le pratiche legali a 437 e la corrispondenza totale ammonta a 11.040 lettere. Come si vede la crescita è costante e la minore velocità con cui aumenta il lavoro con l'avvicinarsi della fine del decennio è certamente connessa anche all'aumento del numero dei Segretariati e delle istituzioni che si occupavano, anche all'estero, della tutela dell'emigrazione italiana, basti pensare che nel 1910 il Segretariato di Udine si avvaleva anche dell'aiuto di due uffici sussidiari dislocati a Pontebba e a Monaco[197]. Una simile progressione si registra anche se si guarda al numero di casi di infortunio trattati da altri Segretariati, come ad esempio quello di Belluno che trattava 60 casi nel 1905, 108 casi nel 1906 e 133 casi nel 1908, e anche a quelli trattati dall'apposita sezione della Società Umanitaria che assisteva 37 casi nel 1904, 85 nel 1905, 110 nel 1906 e 111 nel 1911[198].

I numeri cui abbiamo accennato già ci consentono di rilevare come nel corso del primo decennio del 1900, in concomitanza con lo sviluppo dell'azione dei Segretariati e dell'Umanitaria, l'attenzione degli emigranti verso i propri diritti aumenti costantemente, e pure cresca la loro volontà e capacità di farli valere, anche in forza dell'aiuto offertogli dalle diverse organizzazioni di classe.

Questo si traduce, nei fatti, in innumerevoli vittorie "individuali" e conseguenti notevoli vantaggi finanziari procurati ogni anno ai singoli emigranti. Anche se non è possibile redigere una statistica completa dei risultati conseguiti dagli uffici di assistenza legale dei singoli Segretariati, nelle relazioni annuali vengono continuamente sottolineati il successo e il merito di questa attività.

Riportiamo allora qualche dato giusto per dare un'idea dell'efficacia e dell'importanza di questa azione: alla fine del primo semestre del 1905 l'ufficio di Losanna (Svizzera) aveva trattato 41 casi di infortunio di cui 32 conclusi con esito favorevole, 7 con esito negativo, 2 ancora pendenti e il totale delle indennità ottenute con l'intervento di quell'ufficio ammontava a Franchi 16.850,25. Nel secondo semestre del 1905 lo stesso ufficio trattava 38 pratiche e otteneva complessivamente 14.308,60 franchi a favore degli infortunati. L'attività dell'ufficio di assistenza infortuni del Consorzio dispiegata dal secondo semestre del 1905 fino alla conclusione del primo semestre del 1906 aveva

[197] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911b), p. 85.

[198] I numeri sono tratti da: Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904); Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905); (1907a); Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911b); (1912b); (1910).

portato alla liquidazione di un totale di 23.955 lire tra indennità e rendite annuali[199]. Dalla relazione presentata dal Segretariato di Belluno al Congresso 1909 risulta che dei 133 casi di infortunio trattati nel 1908 "abbia avuto esito favorevole il 60 e il 70%, essendo le rimanenti costituite da casi di poco conto, per cui il Segretariato compiì, più che altro, ufficio informativo"; nello stesso anno l'Ufficio di Basilea trattava numerose vertenze "ricuperando ai lavoratori ricorrenti 7000 lire di salario, sia in conflitti individuali che collettivi verso imprese e padroni, e molto di più per sinistrati nelle vertenze con le Società assicuratrici."[200]. Sempre nel 1908 l'Arbeiterunion di Winterthur con la sua opera di assistenza ai casi di infortunio contribuiva a far liquidare indennità per un totale di franchi 15.554 garantendo ai lavoratori un vantaggio totale di franchi 6.004 rispetto al totale che sarebbe spettato in base alle prime offerte, da gennaio a tutto ottobre del 1909 lo stesso sindacato otteneva la liquidazione di indennità per infortunio per un totale di 16734 franchi, ottenendo un vantaggio di 6734 franchi, dalla relazione dell'Arbeiterunion si evince come in molti casi la differenza fra l'indennità offerta in principio al lavoratore straniero e quella poi pagata dopo l'intervento del sindacato fosse enorme, spesso grazie al suo intervento gli operai riuscivano ad ottenere il doppio dell'indennità che gli era stata offerta e a volte cifre ancora maggiori. Riportiamo solo il caso più eclatante che vedeva coinvolto uno scalpellino italiano, tale Gasparini, cui "si offersero in principio per un'offesa all'occhio destro franchi 950 e si pagarono poi senza processo franchi 2.687,50."[201]. Nel corso del 1910 la camera del lavoro di Lugano prestava la propria assistenza giudiziaria in 69 pratiche varie, comprendenti sia richieste di indennizzo per infortunio sul lavoro sia vertenze sul contratto di lavoro, 32 pratiche rimanevano pendenti, 5 avevano esito sfavorevole e 38 si concludevano con esito favorevole comportando la liquidazione di 18.138,65 franchi, con un guadagno complessivo procurato agli operai di 5.334,30 franchi, nel 1911, invece, l'intervento della stessa Camera del Lavoro di Lugano in 53 vertenze procurava agli operai un totale di 11.923,86 franchi con un guadagno complessivo di 7.625,74[202]. Infine, ancora nel 1910, il Segretariato operaio di San Gallo otteneva a favore degli operai italiani che avevano richiesto il suo aiuto la liquidazione di indennità per infortunio del valore totale di circa 72.000 lire, facendone guadagnare ai lavoratori circa 37.000 sulle somme originariamente offerte, nel 1911 il totale delle indennità che il segretariato aveva contribuito a far liquidare era di oltre 80.000 lire di cui almeno 1/3 guadagnato rispetto a quanto offerto originariamente dalle Società di Assicurazione[203].

[199] I dati sono riportati rispettivamente da Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 97; (1907a), pp. 24, 59.

[200] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1910), pp. 2, 9.

[201] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1910), p. 12.

[202] Le cifre sono prese rispettivamente da Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911b), p. 97.; e Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912b), p. 242.

[203] Le cifre sono prese rispettivamente da: Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911b), p. 100.; e Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912b), p. 242.

Gli effetti della aumentata consapevolezza e capacità di azione degli emigranti, però, non rimangono limitati alla sola sfera individuale: la situazione è, ancora una volta, più complessa e le relazioni annuali compilate dai diversi Segretariati e dall'Umanitaria hanno il merito di restituire questa complessità. L'attività di informazione, educazione e tutela legale non ha solo il pregio di avvantaggiare il singolo emigrante che abbia subito un torto all'estero e richieda assistenza, ma provoca una specie di reazione a catena: il disciplinamento degli emigranti, che sempre più sono in grado di riconoscere i propri diritti e di organizzarsi per provvedere alla propria tutela, ha un effetto disciplinante anche sulle condotte degli imprenditori e delle loro compagnie assicurative. Così anche quando i risultati materiali delle pratiche esperite per assistere i singoli lavoratori non sono brillanti – cosa che accade soprattutto all'inizio e soprattutto nella trattazione delle controversie legali tra lavoratori e imprenditori – al lavoro di assistenza legale all'estero viene comunque riconosciuto "un grandissimo valore morale" e questo perché: "gli imprenditori sanno che i conti saranno riveduti e controllati, che alle loro gherminelle spetta una sanzione; il trascinarli in giudizio causando loro spese non indifferenti di rappresentanza è sempre una salutare lezione ad agire onestamente, a concludere contratti chiari e precisi."[204].

Gli emigranti, grazie all'aiuto dei Segretariati, dei corrispondenti e alla collaborazione dei sindacati locali, iniziano a svolgere nei confronti delle imprese estere che li impiegano – quelle imprese estere che assumevano in prevalenza lavoratori stranieri e che proprio per questo agivano più spesso al di fuori della legge – quella funzione di vigilanza che prima non esercitava nessuno. Questo nuovo atteggiamento degli emigranti, questo nuovo attivismo, ha delle conseguenze: nei fatti ha iniziato a condizionare l'operato degli imprenditori e delle compagnie assicurative come dimostrano, da un lato, la diminuzione delle contestazioni relative a truffe sui salari[205] e, dall'altro, la maggiore equità mostrata dalle Società assicuratrici nella liquidazione degli indennizzi dovuti in caso di infortuni sul lavoro[206]. Nei casi di infortunio il mero fatto che i lavoratori emigranti avvalendosi della consulenza e dell'aiuto dei Segretariati si mostrino capaci e pronti ad adire le vie giudiziarie in caso di mancato accordo "disarma preventivamente le velleità di prepotenza che in un conflitto di interessi, specialmente nel caso di compagnie [assicurative] private, sono sempre pronte a sbocciare di fronte all'emigrante che per le condizioni fisiche susseguenti all'infortunio e più di tutto per le condizioni sue intellettuali e morali, si trova nella massima parte dei casi affatto inerme di fronte ad inique ripulse nel riconoscimento dei suoi diritti."[207].

[204] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 40.
[205] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), pp. 42–43.
[206] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 23.
[207] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 23.

Un esempio lampante di questo condizionamento è rappresentato dal caso del disastro minerario di Homécourt. In Francia, nell'anno 1906, a seguito di un incidente avvenuto nelle miniere di Homécourt perdevano la vita 11 operai italiani. Anche a causa dei ritardi nella ratifica della Convenzione italo-francese del 1904, la legge francese sugli infortuni sul lavoro non riconosceva alcun diritto alle famiglie dei lavoratori deceduti dal momento che tutte erano residenti in Italia al momento del disastro. L'unica possibilità che rimaneva alle famiglie delle vittime per chiedere di essere risarcite per la perdita del loro caro era quella, assai difficile, di agire penalmente contro l'impresa e dimostrare in giudizio che questa era penalmente responsabile dell'incidente. In questo caso l'impresa, messa di fronte a "il dolore e l'eccitamento di tutta una massa di lavoratori" e alla pronta attivazione dei familiari delle vittime che avevano tutte fornito agli incaricati della Società Umanitaria legale procura per agire in giudizio, aveva deciso di riconoscere per prima quel diritto al risarcimento che la legge francese non riconosceva agli aventi causa dei lavoratori emigranti, e di tacitare le parti elargendo, per mezzo del R. Console, un totale di 50.000 lire, somma che fu poi divisa proporzionalmente tra gli aventi causa[208]. Sempre grazie all'attivazione dell'Umanitaria l'impresa liquidò anche un sussidio di 500 franchi a un operaio italiano, infortunatosi a causa dello stesso disastro, che aveva perduto ogni diritto ad agire per il fatto di essere rientrato in Italia.

L'attività di tutela e di educazione esercitata dai Segretariati nei confronti degli emigranti temporanei italiani condizionava poi anche l'operato di alcune istituzioni dello Stato italiano. In particolare, per quanto qui ci interessa, l'opera di assistenza dei Segretariati influenzava positivamente l'azione delle autorità consolari all'estero orientandola verso una maggiore cura degli interessi dei lavoratori italiani emigranti. I Segretariati e l'Umanitaria, infatti, sin da subito hanno incitato e stimolato l'azione di tutela consolare, denunciando l'inerzia di molti funzionari di fronte alle richieste di aiuto dei lavoratori italiani, vigilando sul loro operato, offrendo loro la propria collaborazione a quei funzionari che si dimostravano più aperti a rispondere ai nuovi bisogni della società italiana e incoraggiando gli emigranti a valersi delle istituzioni italiane, vecchie e nuove, poste a tutela degli italiani all'estero[209].

[208] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 26.

[209] Traccia di questa attenzione si ritrova già nel resoconto terzo congresso degli emigranti friulani del 1903, reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 11. Nonché nella relazione del Segretariato di Udine presentata al Congresso di Spilimbergo, reperita in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 6. Nella relazione del lavoro svolto dall'Umanitaria nel primo semestre del 1905 si legge inoltre: "Oltre alla funzione diretta di assistenza mediante gli organi del Consorzio all'estero parve a noi si dovesse incitare e sorreggere la funzione di tutela che lo Stato esercita mediante i RR. Consoli. È ben vero che per il passato, quando i bisogni nuovi non erano per anco avvertiti, o per lo meno non esistevano organi di assistenza privata che facessero sentire il peso del loro controllo morale, per l'inerzia di molti funzionari, una grande diffidenza causata da delusioni animava la massa emigrante.", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 24.

I risultati conseguiti dall'Umanitaria nel campo dell'educazione e dell'assistenza agli emigranti temporanei rivelano l'importanza che ha avuto l'azione dell'associazione per l'effettiva applicazione delle leggi concernenti gli e le emigranti/e temporanee – leggi italiane e degli stati di immigrazione – e rappresentano una importante conferma dell'ipotesi di partenza dell'associazione secondo cui il diritto, inteso come l'insieme delle regole stabilite dalla legge, non si auto-applica e affinchè i diritti riconosciuti dalla legge siano anche concretamente rispettati è necessaria l'azione cosciente e consapevole dei soggetti titolari di quei diritti derivante da un elevato grado di consapevolezza giuridica e sociale.

3. LA COSTRUZIONE COLLETTIVA DI UN SISTEMA NORMATIVO DI CLASSE PER GLI EMIGRANTI

3.1 Dalla assistenza legale allo sviluppo di regole e istituzioni proprie: i Segretariati laici dell'emigrazione come produttori di norme

L'attività pratica di assistenza svolta a favore dei lavoratori italiani all'estero dai Segretariati Laici dell'emigrazione – attraverso i loro uffici, i numerosi corrispondenti, le camere del lavoro estere, le ispezioni, etc. – mostrava quotidianamente come la materiale discriminazione della classe emigrante non dipendesse esclusivamente da problemi legati alla mancata conoscenza del diritto da parte degli operai italiani.

Il maggior grado di sfruttamento a cui erano sottoposti i lavoratori italiani era connesso con – e dipendente dal – sistema giuridico in molteplici modi.

In alcuni casi la condizione di svantaggio in cui si trovava il lavoratore straniero dipendeva direttamente dal diritto, nazionale e internazionale, che gli riservava un trattamento diverso, e peggiore, rispetto a quello previsto per i lavoratori autoctoni o comunque per i lavoratori che risiedevano stabilmente nel paese. I casi di discriminazione diretta più eclatanti sono quelli relativi alla disciplina degli infortuni del lavoro: spesso, infatti, le leggi che prevedevano un obbligo assicurativo contro gli infortuni stabilivano dei limiti alla risarcibilità dei diritti dei lavoratori stranieri e dei loro aventi causa in caso di infortunio. In questi casi né l'azione di informazione legale né la materiale assistenza giudiziaria erano sufficienti per parificare la posizione del lavoratore temporaneo italiano a quella dei lavoratori autoctoni, l'unica possibilità per eliminare la discriminazione era quella di esercitare pressione sulle diverse istituzioni nazionali per ottenere una riforma delle norme che avevano creato quella disparità di trattamento.

Più spesso la discriminazione del lavoratore straniero temporaneo dipendeva da condizioni materiali oggettive che rendevano più facile assoggettare i lavoratori stranieri a un regime di maggiore sfruttamento rispetto ai lavoratori indigeni, mentre le leggi, in particolare le norme di diritto privato che regolavano i rapporti tra capitale e lavoro, si dimostravano assolutamente inadatte a impedire che gli imprenditori approfittassero di quelle condizioni materiali per imporre agli emigranti stagionali condizioni di lavoro, di vita, di salario diversi e peggiori rispetto a quelle fatte ai lavoratori residenti nel paese.

In questo caso, il legame tra discriminazione e sistema giuridico risiedeva nella totale insufficienza delle norme giuridiche esistenti rispetto alle esigenze di tutela della posizione dei lavoratori stranieri e dei loro interessi, individuali e collettivi: il diritto, non prendendo in considerazione le condizioni

di isolamento sociale, fisico e culturale degli emigranti temporanei e fingendo di ignorare come queste condizioni aggravassero lo squilibrio delle forze che già caratterizzava i rapporti contrattuali tra capitale e lavoro, di fatto non rimaneva neutrale nello scontro ma favoriva la classe padronale consentendo a questa di sfruttare la propria posizione di privilegio per aumentare il grado di sfruttamento dei lavoratori fuori da ogni regola, senza concedere ai lavoratori strumenti idonei a tutelarsi contro i comportamenti abusivi degli imprenditori.

L'attività di assistenza materiale e legale prestata dai Segretariati agli emigranti aveva consentito di identificare con precisione quali fossero le maggiori lacune del diritto, di verificare esattamente in quali casi le norme vigenti si dimostrassero insufficienti a proteggere gli interessi dei lavoratori migranti. Di fronte a queste carenze l'azione dell'Umanitaria e dei Segretariati non tarda a strutturarsi e rispecchia la loro particolare visione del diritto, della formazione delle regole giuridiche e della loro concreta attuazione: una concezione che considera il sistema giuridico vigente non come una astrazione razionale funzionale a regolare in maniera imparziale i rapporti tra individui "uguali", bensì come l'espressione degli interessi e del livello di coscienza e consapevolezza politico-giuridica proprio delle diverse classi sociali. Di fronte all'assenza di regole giuridiche in grado di tutelare in maniera adeguata gli interessi dei lavoratori emigranti temporanei, l'azione dell'Umanitaria non può risolversi, dunque, nella mera richiesta di leggi nuove, ma diventa in primo luogo costruzione collettiva di pratiche normative proprie della classe emigrante, sviluppate a partire dai bisogni portati alla luce dalla pratica di assistenza con il coinvolgimento dei soggetti – i lavoratori stagionali – direttamente interessati.

È bene chiarire sin da ora che Segretariati e Umanitaria non erano ideologicamente contrari ad una azione mirante a ottenere dallo Stato l'emanazione di speciali leggi finalizzate alla miglior tutela degli interessi degli emigranti temporanei/continentali, e anzi questo tipo di pressione era contemplata e costantemente esercitata in varie forme che andavano dall'adozione di voti congressuali fino alla pressione diretta esercitata sugli organi consultivi ed esecutivi creati dalla legge del 1901 sull'emigrazione. Semplicemente, il piano di azione dell'Umanitaria e dei Segretariati era più articolato, proprio perché rispecchiava la particolare idea che queste istituzioni avevano del diritto. Di fronte alle lacune del sistema giuridico la loro iniziativa non poteva allora limitarsi all'attività di pressione o di lobbying sullo stato perché delle leggi calate dall'alto, per quanto "buone" e ispirate ai principi di giustizia sociale e di tutela dei lavoratori, non avrebbero avuto alcuna efficacia materiale quando non fossero sostenute dalla coscienza dei soggetti destinatari della tutela[210], e doveva invece

[210] Estremamente esemplificative di questo convincimento le parole pronunciate dal dott. Giovanni Cosattini nel corso del III Congresso degli emigranti del Friuli, sul tema Legislazione protettiva dell'emigrazione temporanea: "Come vedrete, io concluderò con la proposta di speciali norme da includersi nel progetto di legge sul contratto di lavoro ora presentato al Parlamento, ma vi dichiaro, che non ho nessuna fede sull'efficacia che dalle medesime si possa trarre, fino

spingersi oltre fino a diventare azione direttamente creatrice e promotrice di norme e di istituzioni "di classe", ovvero di strumenti normativi propri della classe operaia che consentissero ai lavoratori emigranti temporanei di tutelare al meglio i propri interessi attraverso la comune e collettiva adozione di meccanismi di auto-disciplinamento e di auto-governo "di classe".

È su questa attività creativa che vogliamo soffermarci per provare a vedere se le regole di condotta "morali" sviluppate e caldeggiate dall'Umanitaria e dai Segretariati dell'emigrazione in qualche modo influenzino e/o entrino in relazione con il diritto nazionale.

Abbiamo già visto l'Umanitaria e i Segretariati impegnati nella produzione e diffusione di norme di condotta fra i lavoratori italiani all'estero quando abbiamo analizzato le diverse strategie utilizzate da queste organizzazioni per aiutare gli emigranti temporanei a "riappropriarsi" del diritto vigente e ad utilizzarlo a proprio vantaggio. Come abbiamo visto in quel caso le regole di comportamento "morali" promosse dai Segretariati entravano in relazione con le norme giuridiche esistenti e, stante quanto riportato nelle relazioni dei diversi segretariati, avevano contribuito a rafforzarne il valore e l'efficacia.

In questo caso, pur essendo identica l'attività normativa posta in essere dai Segretariati dell'emigrazione, le regole di condotta "morali" o "di classe" vengono poste per regolare casi e situazioni che la legge, o più in generale il diritto statale o internazionale, non aveva considerato e/o disciplinato, almeno fino a quel momento. La divisione tra regole di condotta che rafforzano norme giuridiche esistenti e regole di condotta che sono poste in un contesto di "vuoto normativo" è artificiale ed è proposta solo per fini espositivi, perché a nostro avviso consente di evidenziare meglio la pluralità di relazioni che possono intercorrere tra i sistemi normativi "morali" o "di classe" e quello giuridico-nazionale.

Il rapporto che si istaura tra le regole morali sviluppate dall'organizzazione degli emigranti e il diritto, sia quello già vigente sia quello "che verrà", è complesso: se è vero che l'auto-regolamentazione di classe talvolta integra il sistema giuridico anticipando l'intervento del legislatore è altrettanto vero che spesso gli obbiettivi ultimi dei due sistemi normativi sono diversi e questo talvolta, soprattutto con il crescere dell'intervento dello Stato nella regolamentazione della questione sociale, genererà situazioni di conflitto tra le diverse norme.

La produzione di pratiche normative da parte della Società Umanitaria e dei Segretariati Laici dell'emigrazione è stata molto varia: se i principali punti di partenza erano sempre la condizione materiale di inferiorità in cui si trovava l'emigrante all'estero e l'esistenza di un vuoto normativo che

a tanto non sarà penetrata nella vostra coscienza la ferma determinazione di volere costantemente rispettati i patti convenuti, e le formule, che nella legge saranno consacrate.", cit. dal resoconto del congresso, repertito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 7.

permetteva ad altri soggetti, principalmente la classe padronale, di trarne un vantaggio, molteplici sono le tipologie di intervento sviluppate dall'organizzazione degli emigranti: in alcuni casi i "consigli normativi" erano pensati per risolvere un determinato problema giuridico e colmare uno specifico vuoto normativo, spesso anticipando e orientando il futuro intervento del legislatore, nella maggior parte dei casi questo tipo di regole erano rivolte direttamente agli emigranti ma poteva anche capitare che si trattasse di "buone pratiche" pensate per essere indirizzate e diffuse tra alcune specifiche categorie di professionisti o istituzioni che nello svolgimento delle loro mansioni si interfacciavano con gli emigranti, parzialmente diverso è il caso delle norme, o meglio dell'apparato di norme, che Umanitaria e Segretariati svilupparono al fine di *ordinare il fenomeno emigratorio*, ovvero per consentire alla massa degli emigranti di auto-disciplinarsi adottando comportamenti che gli consentissero di rifuggire da quelle condizioni materiali di isolamento che agevolavano la loro discriminazione.

Per provare a dare conto di questa varietà proveremo a seguire il percorso compiuto da Umanitaria e Segretariati per lo sviluppo di alcune pratiche normative: partiremo dunque dall'analisi di tre diversi problemi pratici che l'attività di assistenza agli emigranti aveva portato alla luce per poi illustrare la risposta normativa elaborata dai Segretariati per ciascun caso.

3.2 L'infortunio sul lavoro

Molti sono i fattori che comprimevano i diritti di un operaio straniero che fosse vittima di un infortunio sul lavoro all'estero. Abbiamo già visto quelli che evidenziavano le difficoltà degli emigranti di valersi degli strumenti giuridici esistenti – qui analizzeremo invece le possibilità discriminatorie che si materializzavano grazie ad alcuni specifici "silenzi" della legge, ovvero grazie al fatto che alcune situazione di squilibrio di potere non venissero considerate dalla regolamentazione giuridica statale e questo, di fatto, si tramutava in una agevolazione della parte "più forte", ossia quella dotata di maggiore potere economico-contrattuale.

Nella attuazione della disciplina sugli infortuni sul lavoro un ruolo fondamentale era giocato dal medico incaricato di accertare l'entità della lesione e il grado di invalidità lavorativa conseguente: questo perché dalle sue valutazioni dipendeva la determinazione dell'indennità eventualmente dovuta all'operaio infortunato. Va da sé, dunque, che il grado di imparzialità e di competenza dei medici che di fatto operavano questi accertamenti influivano direttamente sul modo in cui il diritto veniva applicato.

La quotidiana pratica di assistenza portata avanti da Umanitaria e Segretariati mostrava come gli imprenditori e le diverse compagnie assicurative – parti che avevano interesse a minimizzare il

quantum delle indennità dovute agli operai infortunati – erano stati i primi soggetti ad accorgersi di questa possibilità di influenzare il diritto orientando la sua applicazione in modo da renderla favorevole ai propri interessi. Né in Francia, né in Svizzera, né in Austria o in Germania, il diritto si preoccupava di assicurare l'imparzialità del medico che avrebbe compiuto le valutazioni rilevanti in caso di infortunio sul lavoro: le leggi si limitavano al più a prevedere la mera possibilità per l'infortunato di ricorrere al proprio medico di fiducia, senza considerare gli ostacoli materiali che avrebbe incontrato un operaio che avesse inteso approfittare di tale possibilità, ostacoli, quali ad esempio i costi proibitivi di una visita specialistica o, nel caso di lavoratori emigranti, le difficoltà linguistiche e la mancata conoscenza dei luoghi, che spesso ponevano nel nulla quella previsione legislativa. Il silenzio della legge avvantaggiava imprenditori e compagnie assicurative che, forti del loro potere economico, potevano provare a influire sull'applicazione del diritto esercitando un forte potere di controllo sull'operato dei medici incaricati di visitare gli operai infortunati.

Le strategie adottate dalla classe padronale per raggiungere questo fine erano diverse. In alcuni casi, come ad esempio nelle miniere e nelle officine francesi, gli imprenditori dotano la propria azienda di medici scelti e direttamente stipendiati con l'incarico di occuparsi della salute degli operai[211] – uomini che hanno talvolta scarsissime competenze e che spesso sono legati a figure dirigenziali dell'officina da vincoli di parentela – quando poi le imprese sono situate in località remote e distanti dai centri abitanti, come nel distretto minerario di Meurthe et Moselle, gli unici medici presenti nel territorio sono proprio quelli "dipendenti delle società minerarie" i quali "sono spesso anche azionisti"[212] delle stesse società. Anche in Svizzera vengono adottati sistemi simili e le compagnie di assicurazioni, i cui interessi per vari motivi coincidono con quelli degli imprenditori quando di tratta di ridurre al minimo le indennità da riconoscersi agli operai infortunati[213], cercano di "accaparrarsi" tutti i medici della zona, assumendoli direttamente o trasformandoli in propri azionisti da premiare per i "buoni" servizi resi all'assicurazione[214].

[211] "Le officine e le mine hanno ciascuna un medico speciale. A Villerupt il dottore che ebbi occasione di vedere all'opera con un infortunato m'ha lasciato l'impressione di un veterinario. Per di più egli è il cognato del direttore dell'officina", cit. in Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 40.

[212] "noto che in quelle regioni medici tutti dipendenti di società minerarie delle quali sono spesso anche azionisti. Di conseguenza, nelle perizie e nei certificati sono quasi sempre favorevoli alle società", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 91.

[213] Spesso le società assicuratrici erano enti privati istituiti dagli stessi imprenditori che ne divenivano poi azionisti, gli utili di queste società erano dunque, almeno in parte, anche utili degli imprenditori che beneficiavano dei dividendi annuali e di vari altri premi: "il fatto che le società assicuratrici sono enti privati istituiti dagli stessi padroni che ne sono azionisti. Queste Società non sono sottoposte ad alcun controllo da parte dello Stato, distribuiscono oltre che un dividendo annuale, un premio ai padroni che hanno avuto meno casi d'infortuni.", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 96.

[214] "E siccome gli operai potevano ricorrere direttamente ai medici per far valere i loro diritti, queste potenti Società assicuratrici, a poco a poco se li sono affigliati quasi tutti, cosicché oggi è ben difficile trovare su 100 medici 10 che siano veramente indipendenti. Citeremo, ad esempio, la Società La Mutuelle che ha sede in Losanna. Essa ha a sua disposizione più di 50 medici e più di 30 impiegati. Fa un utile annuo di 100.000 fr, di cui 50.000 distribuiti fra padroni azionisti e medici benemeriti. Per questo la legge non è osservata ma permette invece di sfruttare gli operai obbligati di partecipare

È evidente come questi comportamenti di industriali e assicurazioni vanificano nella pratica quelle previsioni legislative che lasciavano all'operaio la possibilità di rivolgersi al proprio medico di fiducia – il medico di fiducia, se c'è, è troppo distante, e nelle vicinanze non ci sono medici che non siano in qualche modo collegati con la compagnia assicurativa o con il padrone, senza contare poi i costi connessi a una visita privata – e compromettono, nei fatti, l'imparzialità del momento applicativo del diritto. I medici, infatti, dipendenti delle imprese o delle stesse società assicurative, non possono essere obiettivi nelle loro valutazioni: tendono a minimizzare i danni subiti dagli operai, a riconoscere solo i casi di invalidità più gravi ed evidenti[215], a interpretare ed utilizzare le norme di diritto in modo da favorire l'imprenditore o l'impresa assicuratrice[216], quando non si spaventano addirittura a certificare il falso. Tra i molti casi portati all'attenzione dei Segretariati che evidenziano notevoli discrepanze nella valutazione del grado di incapacità permanente riportata dall'infortunato di turno, citiamo il caso del sig. Pecchioni. L'operaio italiano, infortunatosi nelle miniere francesi del distretto di Meurthe et Moselle, prima si era visto riconoscere dal Tribunale di Nancy una invalidità del 50% nonostante avesse due certificati che l'attestavano al 70%, poi era stato addirittura condannato a restituire l'indennità ricevuta a causa di un certificato del medico padronale che attestava falsamente che il sig. Pecchioni era guarito più di tre mesi prima dell'effettiva sua dimissione dall'ospedale[217].

In Austria e Germania la tecnica adottata dalle società assicuratrici è un po' diversa ma il risultato finale è molto simile. Secondo quanto emerso dall'attività di assistenza la diminuzione dei diritti degli operai avviene principalmente nei casi in cui è stata riconosciuta una rendita provvisoria[218]: in questi casi con cadenza solitamente annuale la compagnia assicuratrice invita l'operaio invalido a presentarsi dal medico da questa indicato per una effettuare una visita di controllo, a spese della

all'assicurazione mediante un prelevamento sui salari che varia dal 3 al 4 %; costringendoli quando sono vittime di infortuni sul lavoro e quando vogliono i loro diritti a ricorrere all'avvocatura e a tutta la gerarchia giudiziaria che, lo si sa, è poco diligente nello sbrigare le cause affidatele.", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 96.

[215] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 96.

[216] È il caso del medico privato delle officine francesi che, secondo la relazione del dott. Rivolta, scientemente "non dichiara mai la probabilità di perdita completa o temporanea della facoltà di lavoro. Riserva sempre il suo giudizio in merito e questa circostanza impedisce al giudice di pace di fare l'inchiesta legale.", cit. in Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 30.

[217] Angelo Rivolta, incaricato dall'Umanitaria a effettuare il primo giro di ispezione e propaganda in Francia, aveva incontrato il sig. Pecchioni nella città di Hussigny, dove aveva svolto una conferenza. L'operaio gli aveva raccontato di aver perso 4 dita in un incidente in miniera il 25 marzo 1903 e di essere rimasto in ospedale fino al 8 settembre 1903: a causa di "un certificato del medico padronale [che] dichiarò cicatrizzata la ferita fin dal 25 maggio 1903" egli venne condannato a restituire l'indennità ricevuta durante il periodo di degenza in ospedale più il mezzo salario ricevuto a norma di legge finché era ricoverato e addirittura a pagare una ammenda di 200 franchi. La condizione del sig. Pecchioni era particolarmente penosa anche perché, a causa delle previsioni della legge francese sugli infortuni sul lavoro, egli era costretto a rimanere in Francia se non voleva perdere per il futuro il suo diritto a percepire la sua rendita. Tutte le citazioni sono tratte da Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 30.

[218] S'intende una rendita destinata a durare finché perdura la condizione di incapacità al lavoro dell'operaio infortunato, il nome rendita "provvisoria" deriva dal fatto che la disciplina tedesca e quella austriaca, anche nei casi di invalidità permanente, prevedevano sempre la possibilità di riesaminare le condizioni dell'invalido e rivalutare di conseguenza la rendita pattuita.

compagnia assicurativa stessa, che consentirà di accertare se la condizione di invalidità persiste o se ci sono stati dei miglioramenti nello stato del lavoratore. La prassi ha evidenziato come questi professionisti, "i cui giudizi troppo frequentemente sono in contrasto aperto con certificati di altri sanitari"[219], spesso manchino dell'obbiettività e neutralità che dovrebbe essere richiesta a chi esercita un compito così delicato e come, di conseguenza, le loro visite "si riducano ad una metodica spoliazione di diritti acquisiti"[220] dai lavoratori. Il medico dell'assicurazione in questa situazione pare essere chiamato ad esercitare il mestiere di falciatore di rendite[221] più che la professione sanitaria, perché di fatto è proprio dalle sue valutazioni che dipende che la rendita sia conservata, diminuita o soppressa dal momento che, nella pratica, "le Berufs e i Schiedsgericht non fanno che confermare, con le loro decisioni e sentenze, le conclusioni dei rapporti dei medici"[222].

Le diverse nuove leggi che, all'estero, regolavano la materia degli infortuni sul lavoro permettevano, nella pratica, che la materiale applicazione di quelle norme fosse demandata a dei medici "di parte", i cui interessi erano strettamente collegati con gli interessi delle compagnie assicurative o della classe padronale, o, comunque, lasciavano che questi dottori rivestissero un ruolo rilevante nella concreta esecuzione del diritto. Questo, inevitabilmente, comprometteva l'asserita neutralità della regolamentazione giuridica: se a una parte era consentito di svolgere un ruolo importante nella quotidiana implementazione delle regole, la pratica dimostrava che il diritto, nei fatti, veniva interpretato in modo da avvantaggiare quella parte, anche comprimendo gli altri interessi presi in considerazione dalle norme.

Le lacune di queste leggi danneggiavano chiaramente anche gli operai indigeni, che denunciavano come gli industriali e in generale la classe padronale traessero vantaggio dalle imperfezioni della disciplina giuridica[223], ma è facile intendere come gli effetti più dannosi si ripercuotessero sui lavoratori stranieri[224]. Ancora una volta l'ignoranza della lingua, delle leggi e degli usi del paese di immigrazione insieme all'isolamento fisico e sociale che affliggeva gli emigranti italiani – i quali massimamente si trovavano a lavorare in miniere e altri cantieri all'aperto molto distanti dai centri abitati e, più in generale, difficilmente potevano e/o sapevano ricorrere a un medico diverso da quello

[219] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 40.
[220] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 27.
[221] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 40.
[222] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 27.
[223] "In Germania ed in Austria si levano contro le legislazioni regolanti questa materia infinite lamentele anche da parte degli operai indigeni. Questo atto è indice di una reale imperfezione, di una evidente insufficienza di quelle leggi. Gli istituti per gli infortuni sono sovvenuti e sostenuti dagli industriali che ne tengono l'amministrazione, per ciò è naturale che i tentativi di fare liquidazione in maniera precaria, insufficiente, di assegnare indennizzi inadeguati al salario del lavoratore e all'infortunio sofferto siano un fatto quotidiano ed una fonte di infinite contese.", la citazione è tratta dal resoconto del Terzo Congresso degli Emigranti del Friuli, reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 10.
[224] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 10.

consigliatogli dall'imprenditore o dalla compagnia di assicurazione in caso di infortunio – aggravavano la posizione degli emigranti italiani, rendendo loro praticamente impossibile sottrarsi agli espedienti usati dalla classe padronale per incrementare il grado di sfruttamento del lavoro[225].

Una delle prime soluzioni elaborate dalla Società Umanitaria e dai Segretariati laici dell'emigrazione per porre rimedio ai danni conseguenti a questa imperfezione legislativa, è quella di provare ad istituire, in quelle regioni dove si trovavano i cantieri e le imprese più isolate, dei Segretariati con aggiunto uno studio medico[226], in modo da offrire ai lavoratori che subivano un infortunio una alternativa – valida, economica e facilmente accessibile – al medico stipendiato dall'impresa o dalla compagnia assicurativa.

Questa idea, che veniva elaborata prestissimo dalla Società Umanitaria, prima ancora della fondazione del Consorzio, su suggerimento del primo ispettore viaggiante incaricato di visitare i dipartimenti dell'est della Francia nel 1904[227], veniva altrettanto prontamente messa in pratica nei distretti minerari francesi di Meurthe et Moselle dove i corrispondenti del consorzio riuscivano già nel 1905, in accordo con il sindacato operaio del luogo, a convincere un medico a trasferirsi nella zona per collaborare all'opera di tutela attivata dall'Umanitaria[228]. Dalle relazioni inviate all'Umanitaria per i Congressi del 1909 e del 1911 dai diversi Segretariati e altri organismi che con questi collaboravano si evince il successo di questa proposta: sempre di più gli enti che all'estero si occupavano di tutela degli emigranti si trovavano a offrire a questi anche la necessaria assistenza medica, ciascuno con forme proprie, chi ospitando nei propri locali uno studio medico indipendente chi semplicemente aiutando gli emigranti a rivolgersi a medici seri, consigliandoli e sostenendo, in tutto o in parte, le spese necessarie[229]. Contemporaneamente Umanitaria e Segretariati si adoperavano affinchè questi sforzi non risultassero vani promuovendo campagne informative fra gli emigranti, indicando con precisione gli indirizzi dei nuovi uffici e ammonendoli dell'importanza di ottenere, in

[225]Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 10.; Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 27.

[226] "Operai minacciati nei loro diritti, abbandonati e stanchi, finirono per andarsene in Italia. […] Il Consorzio, in quei paesi, dovrà aprire un Segretariato permanente con aggiunto un medico, il quale, sussidiato in parte, potrà ricavare dai certificati e dalle visite quanto gli basterà per vivere.", cit. in Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 30.

[227] L'incaricato del primo viaggio di ispezione era il sig. Angelo Rivolta, Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), pp. 27–31.

[228] "Fu quindi opera dei corrispondenti del Consorzio di trovare un rimedio; es essi riuscirono a persuadere il dottor Verdier a venirsi a stabilire a Villerupt, sotto gli auspici del Sindacato Operaio. Ora i feriti del bacino di Longwy possono farsi curare gratuitamente da lui, certi di ricevere alla fine della cura un rapporto medico disinteressato e veritiero.", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 91.

[229] "Il signor Reiner, cassiere-segretario, ci comunica di avere assistiti, dalla data dell'accordo a pochi mesi sono, 73 operai italiani procurando loro visite mediche e assistenze in tribunale in 48 casi, procurando collocamenti, organizzando 10 riunioni, facendo 28 traduzioni.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1910), p. 18. Interessante anche quanto si legge nella relazione presentata dal Segretariato di Innsbruck: "Il Segretariato [di Innsbruck] prestò la sua opera in 47 casi di infortuni sul lavoro e con Casse ammalati, dei quali 43 finirono a favore degli infortunati, 2 si dovettero revocare perché senza base e gli altri sono ancora in corso. Abbiamo disposto per 67 visite mediche gratuite", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911b), pp. 209; 112–13.

caso di infortunio, anche il parere di un medico indipendente, attraverso la diffusione di guide[230], calendari[231], e nel corso dei vari giri di conferenze organizzati in Italia e all'estero.

La creazione di uffici medici indipendenti in località remote, ma anche la semplice attivazione di percorsi che facilitavano agli emigranti l'accesso alle cure di medici non stipendiati dalle imprese o dalle compagnie assicurative, ha una importanza cruciale nell'implementazione di quelle pratiche normative ideate dai Segretariati per sopperire alle lacune delle legislazioni estere che disciplinavano la materia degli infortuni sul lavoro ed aiutare così gli emigranti a sottrarsi agli abusi e alle speculazioni operate a loro danno da imprenditori e compagnie di assicurazione. Questo è un dato importante da sottolineare in quanto contribuisce a evidenziare il nesso che lega la possibilità di pensare a istituzioni proprie, come possono essere gli uffici medici istituti grazie al lavoro dell'Umanitaria e dei lavoratori emigranti organizzati, alla capacità di possibilità di dare attuazione a un proprio sistema normativo. Come ben dimostravano le strategie messe in atto dalla classe padronale, tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, partecipano all'applicazione del diritto sono in grado di influire sulla determinazione del suo materiale contenuto, è chiaro di conseguenza come fosse rilevante per Segretariati e Umanitaria costituire delle proprie istituzioni per applicare le proprie regole in ossequio ai propri fini, o anche, come in questo caso specifico, per poter influire sul modo in cui le regole di diritto sarebbero state applicate.

Il lavoro portato avanti dall'organizzazione dei lavoratori emigranti per cooptare personale medico, per istituire studi medici propri all'interno dei segretariati o anche solo per avviare una collaborazione con alcuni dottori specialisti fa certamente parte del lavoro normativo posto in essere dall'Umanitaria e dai Segretariati perché di fatto, considerato anche lo scarso potere economico dell'organizzazione, si configurava come opera di istruzione e sensibilizzazione della classe medica rispetto ai problemi degli emigranti.

Questo è tanto più evidente quando si guarda all'attività svolta in questo campo in Italia dove l'organizzazione non si limita a istaurare proficue collaborazioni con dottori e specialisti[232],

[230] "Rammentiamo che il punto più importante della procedura, e sul quale si basa tutta l'azione giudiziaria, è il certificato medico. Richiamiamo ancora una volta l'attenzione degli emigranti perché ricorrano con speditezza ai consigli degli incaricati del nostro Consorzio per l'indicazione del medico loro. Noi abbiamo il sacrosanto dovere di mettere in guardia gli operai italiani all'estero dalle mene ed influenze delle Compagnie d'assicurazione […].", cit. in Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), pp. 38–43.

[231] "Se in base al certificato medico la rendita dovrà essere respinta, oppure trasformata in rendita parziale, oppure diminuita, allora sarà necessario sentire il parere del medico curante. E se questi si trovasse in relazione permanente d'affari colla Cassa, bisognerà ricorrere al parere di un terzo medico indipendente", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), pp. 201–2; 227.

[232] Moltissimi sono i Segretariati con una sezione medica che si occupa di indirizzare l'emigrante verso il medico specialista opportuno e di contribuire, in tutto o in parte, al pagamento delle spese necessarie, quando non sia presente, all'interno del Segretariato, un medico che collabori prestando gratuitamente il suo servizio come accadeva ad esempio a Belluno: "tutte le visite mediche occorse, meno quelle per le quali si richiedeva l'opera di qualche specialista, sono state fatte gratuitamente dal dott. Carlo Pagani, membro del nostro consiglio direttivo", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912b), p. 96. Ugualmente accadeva a Milano, presso l'ufficio emigrazione dell'Umanitaria:

convincendoli della bontà della causa operai, ma, seguendo l'esempio del Segretariato di Udine, prova a diffondere tra tutto il personale medico una serie di consigli, prassi e buone norme per la redazione di quelle perizie e certificati di invalidità che vengono richiesti in Italia dagli emigranti temporanei ma sono destinati a essere utilizzati come prova all'estero.

In Italia, infatti, si presentavano problemi diversi ai lavoratori che, dopo aver subito all'estero un infortunio sul lavoro, avessero deciso di recarsi dal proprio medico di fiducia in patria per contestare le valutazioni compiute dal medico che gli era stato indicato dal datore di lavoro o dalla Compagnia assicurativa. In Italia, il lavoratore non aveva particolari difficoltà a ottenere una visita medica gratuita[233] presso un professionista che conoscesse la sua lingua e che non fosse legato agli interessi padronali, ma risultava più complicato ottenere da questi una perizia attenta, scrupolosa, completa di tutte quelle "minuziose particolarità richieste dagli istituti dell'estero". I medici condotti, provinciali e comunali, infatti, non potevano conoscere come i diversi Stati esteri disciplinavano la materia degli infortuni sul lavoro e, pertanto, le loro perizie spesso non davano conto di elementi che erano invece fondamentali per la determinazione del contenuto del diritto dell'infortunato. La pratica evidenziava, inoltre, come questi fossero poco solleciti nella trattazione dei casi dei lavoratori: non comprendendo "l'importanza e la gravità del giudizio che essi danno" i medici locali svolgevano il loro lavoro in maniera sbrigativa e capitava che, da una visita all'altra, la destra fosse scambiata con la sinistra e risultasse diversa la posizione di una frattura, oppure che il medico, pensando di fare il bene del paziente, esagerasse a dismisura la gravità dei danni subiti dal lavoratore[234]. Il danno che questi comportamenti arrecavano agli emigranti, sia ai singoli infortunati sia all'intera classe, era grave. Già nella relazione al lavoro compiuto nel primo semestre del 1905 il personale dell'Umanitaria aveva modo di osservare che: "nella maggior parte dei casi di repulsione dei ricorsi dinanzi ai vari Schiedsgericht della Germania, questi avvengono per il fatto che i certificati, stesi normalmente dai medici condotti dei paesi di dimora degli infortunati, si presentano nella grandissima maggioranza dei casi di troppo scarso contenuto scientifico probatorio, e non assumendo la precisione voluta nell'assegnazione del % di incapacità riscontrata, esagerando talora a creduto fine di bene la gravità della cosa, portano dinanzi ai tribunali arbitrali un elemento di sospetta diffidenza e di non

"L'opera nostra, però, fu veramente utile per gli infortunati, abbastanza numerosi, i quali, sia in prima trattazione che in sede di ricorso, ebbero necessità di visite mediche, e di perizie; e rendiamo sentite grazie all'egregio prof. Luigi Bernacchi, all'associazione per l'assistenza medica negli infortuni sul lavoro e al dott. G. Allevi dell'Ufficio di consulenza medico-legale dell'Umanitaria -Camera del Lavoro, per l'efficace loro concorso, prontamente e con disinteresse prestato ogniqualvolta ne furono richiesti.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911b), p. 15. Più in generale si vedano le relazioni dei segretariati situati in Italia, in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1910); (1911b); (1912b).

[233] Art. 14 della legge sull'ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno: Legge n. 5849 del 22 dicembre 1888.

[234] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 40; Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 26.

accettabilità nelle conclusioni"[235]. Il modo di operare dei medici condotti italiani non solo pregiudicava gravemente le posizioni dei singoli lavoratori che si rivolgevano loro ma più in generale aggravava la situazione di tutta la classe degli emigranti temporanei rinforzando i pregiudizi che gli istituti assicurativi e i tribunali arbitrali esteri già avevano nei confronti dei lavoratori italiani e delle fonti di prova che questi portavano in giudizio[236].

È per porre rimedio a questi inconvenienti che il Segretariato di Udine già nel 1903 compilava un opuscolo intitolato "Brevi norme per la valutazione dell'incapacità al lavoro nelle perizie mediche riguardanti operai che subirono all'estero infortuni sul lavoro" da distribuire tra i medici condotti che operavano in zone ad alto tasso di emigrazione temporanea. In pochi fogli venivano sintetizzati "semplici criterii di scienza, di legge, di pratica, normalmente seguiti e richiesti nella valutazione dell'incapacità al lavoro" da parte delle autorità estere – in particolare da quelle tedesche e austriache – specificando da una parte, il grado di incapacità che, in linea di massima, corrispondeva alla singola lesione, dall'altra i criteri da adottare per compiere la valutazione nel caso concreto.

Al contempo, il Segretariato metteva a disposizione degli emigranti, dei medici condotti e delle autorità comunali e circondariali incaricate della tutela dell'emigrazione un modulo prestampato per la redazione di certificati medici autenticati dal Sindaco che sarebbero serviti all'estero per richiedere un indennizzo da infortunio all'estero, in questo modo gli emigranti venivano facilitati indirettamente per il fatto che il modulo prestampato agevolava sia il medico, indicando con precisione i dati che doveva riportare e le valutazioni che doveva compiere, sia le autorità comunali che trovavano precisato nel modulo stesso il compito che dovevano compiere e la gratuità dello stesso prevista dalla legge.

Opuscoli e moduli predisposti dal Segretariato di Udine avevano dunque la funzione da una parte di informare il personale medico e le altre autorità rilevanti riguardo quanto previsto e richiesto dalle leggi, sia estere sia nazionali, in materia di accertamento della capacità lavorativa di un lavoratore italiano che avesse subito all'estero un infortunio sul lavoro, dall'altra quella di consigliare e suggerire ai soggetti coinvolti i comportamenti da tenere per adempiere i propri compiti in ossequio alle

[235] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 26.

[236] Così, come viene evidenziato anche nella relazione del 1906, le autorità estere spesso si limitano a non tenere in nessuna considerazione i rapporti dei medici condotti italiani senza neppure dare conto nelle sentenze dei motivi che avevano portato l'autorità a ignorare le loro relazioni, e, al più, nei casi in cui l'infortunato italiano abbia presentato una perizia precisa redatta da un medico specialista, viene ordinato all'infortunato di recarsi all'estero per sottoporsi a una perizia definitiva: "Nel ricorso l'infortunato contrappone un certificato medico. Ma questo, steso normalmente dal medico condotto del paese, è, nella maggior parte dei casi soccombente di fronte ai rapporti del medico di fiducia. Ad esempio, il dispositivo di una sentenza diceva senz'altro: Visto il rapporto e le conclusioni del dott. X (medico di fiducia) non si tien contro del certificato del dott. Z. (medico di parte). E nei rari casi in cui gli infortunati con sacrificio hanno provvisto alla propria difesa con certificati di medici specialisti in cliniche ed ospedali importanti, interviene spesso l'ordinanza di recarsi all'estero a passare la perizia definitiva.", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), pp. 27–28.

prescrizioni normative e garantire la migliore tutela delle posizioni degli emigranti. La Società Umanitaria negli anni successivi proverà a generalizzare le lodevoli iniziative prese dal Segretariato di Udine sia diffondendo quegli stessi moduli e opuscoli al personale medico interessato sia, al contempo, premendo sul Regio Commissariato per l'emigrazione, in ossequio ai voti espressi nel 1° Congresso Nazionale dell'Emigrazione temporanea, affinché anche questi si facesse vettore di informazione e impartisse ai medici e alle altre autorità locali coinvolte le istruzioni necessarie per svolgere al meglio i compiti loro affidati[237].

3.3 Il contratto di arruolamento

La pratica di assistenza legale prestata dai Segretariati dell'emigrazione ai lavoratori italiani emigranti stagionali mostrava che persino il momento della stipulazione del contratto di lavoro tra emigrante e datore di lavoro configurava, a causa della sua scarsa regolamentazione giuridica, un'occasione ghiotta per l'imprenditore per approfittare della sua posizione di potere e delle condizioni di ignoranza, isolamento e disorganizzazione della manodopera straniera, e imporre ai lavoratori italiani condizioni lavorative altamente sfavorevoli e di gran lunga peggiori di quelle che avrebbe potuto offrire alla manodopera autoctona.

Le numerose relazioni redatte dalle sezioni legali dei diversi Segretariati danno ampiamente conto dei problemi che sorgevano proprio dalle modalità con cui venivano siglati i contratti. Il primo intervento pronunciato dal dott. Giovanni Cosattini nel corso del terzo Congresso degli emigranti del Friuli, tenutosi a Udine il 18 gennaio 1903, ci permette di compiere un breve viaggio nel tempo, riportandoci indietro fino all'inverno friulano del 1902 per assistere al momento del reclutamento della manodopera italiana e vedere direttamente in che modo l'estrema libertà contrattuale riconosciuta alle parti si trasformasse, nelle mani dell'imprenditore, in un mezzo per assoggettare gli

[237] In materia di Tutela degli emigranti nei casi d'infortunio, il Congresso Nazionale dell'emigrazione temporanea tenutosi a Udine, il 22 e 23 settembre 1903, votava un complesso ordine del giorno, ne riportiamo il paragrafo che qui interessa: "Il Congresso, […] fa voti, […] che presso il Commissariato Generale dell'Emigrazione venga istituita una sezione che studi le legislazioni estere sulle malattie e sugli infortunii, indichi al Governo le modificazioni che in esse occorre reclamare, fornisca i medici provinciali di convenienti moduli per certificati medici, conformi alle esigenze degli istituti esteri, ed i Segretariati Provinciali dell'Emigrazione di moduli ed istruzioni per i ricorsi da presentarsi a nome degli emigranti agli istituti stessi.", gli ordini del giorno votati al Congresso sono reperiti in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Congresso Nazionale dell'emigrazione temporanea Udine 22-23 Settembre 1903, Milano. I Segretariati coordinati dall'Umanitaria lavorarono per mettere in pratica quei voti: "Il nostro Ufficio, generalizzando le lodevoli iniziative del Segretariato d'Emigrazione di Udine, ha provvisto e provvede caso per caso alla diffusione presso i medici chiamati a testificare le conseguenze di un infortunio in appositi formulari e tabelle dimostrative dei % da attribuirsi secondo la diversa gravità delle lesioni constatate. Nell'esibizione dei documenti e certificati relativi ad infortuni e loro legalizzazioni l'Ufficio nostro ha vivamente interessato il R. Commissariato a voler impartire le necessarie istruzioni alle Autorità amministrative perché essi, ove esista la reciprocità di trattamento, vengano rilasciati sempre in carta libera secondo il disposto della nostra Legge sugli infortuni.", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 26.

operai al proprio potere, per comprimere i loro diritti e perfino per coartare la loro libertà contrattuale, presente e futura.

"Oggi il lavoratore viene reclutato dall'imprenditore alle sue dipendenze per mezzo di schematici contratti orali, fatti per lo più nelle bettole, senza testimoni, senza alcun patto attorno all'orario, alla durata dei lavori, intorno al vitto, all'alloggio, al salario, senza alcuna clausola per l'eventualità di licenziamento o di inadempimento. Qualche litro di vino, una miserabile caparra, dopo un freddo inverno di disoccupazione, sono i mezzi d'adescamento per ipotecare la stagione."[238].

Già in queste poche righe sono descritti tre dei cinque maggiori problemi legati alla formazione del contratto di lavoro e alla sua esecuzione che erano stati messi in evidenza dal lavoro dei Segretariati: l'oralità del contratto, l'estrema vaghezza del suo contenuto e l'utilizzo sempre più frequente della *caparra*, ovvero la consuetudine, sempre più seguita, per la quale l'imprenditore anticipava all'operaio una parte del salario al momento della stipulazione in modo da legarlo a sé per i mesi a venire attraverso un vincolo debitorio, ulteriore e più stringente e gravoso rispetto a quello contrattuale.

Partiamo dal fondo e vediamo subito come l'arruolatore, ovvero il soggetto che si occupa di reclutare manodopera per un lavoro da effettuarsi all'estero, utilizzi la sua libertà contrattuale per piegare con vari metodi, più o meno legittimi, la volontà negoziale del lavoratore.

L'operaio italiano viene contattato alla fine dell'inverno, dopo un lungo periodo di disoccupazione, di regola nei pressi delle osterie, in un momento in cui quindi la libertà della sua volontà è già limitata dal bisogno di denaro, che si fa più pressante con il passare dei mesi dal rientro dall'ultima stagione lavorativa. L'operaio non è certo aggiornato sulle tariffe più recenti, non sa qual è il costo della vita all'estero e quali i salari che vengono comunemente offerti, non ha esatta contezza dei luoghi e delle condizioni in cui si troverà a lavorare, né ha modo di chiedere consiglio o procurarsi maggiori informazioni. Ciononostante, il mero fatto di vedersi assicurato un lavoro per qualche mese gli appare già, in quel frangente, un buon motivo per accordarsi, tanto più che la contrattazione è accompagnata da abbondanti bicchieri di vino e dalla pronta offerta di un anticipo in denaro, che di certo potrebbe anche essere utile a ripianare qualche "pagherò", qualche conto aperto durante l'inverno.

L'istituto della caparra si rivela tanto utile agli arruolatori quanto dannoso per gli emigranti: questa, infatti, non solo consentiva all'arruolatore di piegare il lavoratore alla propria volontà nel momento della stipulazione ma, soprattutto, lo aiutava ad annientare per qualche mese la libertà contrattuale dell'operaio. L'emigrante infatti, intascata la caparra, era vincolato non tanto dal contratto di lavoro,

[238] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 6.

da cui sarebbe stato sempre possibile liberarsi tramite licenziamento[239], ma soprattutto dall'obbligo di lavorare fino "ripagare" il debito assunto nei confronti del datore di lavoro accentando il suo anticipo. In questo modo l'operaio, arrivato all'estero, non era più libero di verificare le condizioni di lavoro e di salario e di cambiare occupazione se queste si fossero rivelate inaccettabili o quando gli si fossero presentate occasioni di lavoro migliori, a meno di non compiere una truffa[240]. Abbiamo già visto le diverse tecniche utilizzate dagli imprenditori all'estero per "imbrigliare" la mobilità dei lavoratori in modo da massimizzare i vantaggi che gli derivavano da questa caratteristica del lavoratore straniero e al contempo minimizzare i potenziali effetti dannosi, la caparra, insieme alla assenza di una specifica disciplina giuridica del contratto di lavoro e alla garanzia della massima libertà negoziale delle parti, deve essere annoverata tra i mezzi utilizzati dagli imprenditore per raggiungere questo risultato. In questo caso, però, il mezzo utilizzato è pienamente legale: è proprio il diritto che, non ponendo alcun limite alla libertà negoziale quando oggetto del contratto è la forza lavoro, fornisce al datore di lavoro i mezzi per consolidare la propria posizione di potere, consentendogli di incidere persino sul significato sociale del contratto stipulato, trasformando il lavoratore in debitore e il lavoro che questi decide di compiere all'estero da libera scelta finalizzata a "consentire un risparmio", a "necessità cui si deve sottostare per pagare un debito"[241]. L'istituto della caparra mostra bene come il diritto liberale, imperniato sui principi di libertà e uguaglianza formale di tutti i soggetti giuridici, si rivelasse estremamente funzionale a comprimere la libertà di una particolare categoria di soggetti: la caparra altro non era infatti che un modo per gli imprenditori di utilizzare la propria libertà contrattuale per limitare la libertà degli operai che assoldava, una forma che gli consentiva di intervenire non solo sulla loro libertà contrattuale ma addirittura di arrivare ad "inceppa[re] la libertà di movimento" [242] dei lavoratori emigranti.

Oltre all'istituto della caparra, anche l'estrema libertà lasciata alle parti nella scelta della forma e del contenuto del contratto appariva problematica se guardata dal punto di vista dei lavoratori come sottolineava il dott. Cosattini già nel 1903: "L'imprenditore può troppo facilmente sottrarsi

[239] Come spiegano le varie guide edite dalla Società Umanitaria la disciplina del licenziamento era simile in tutti i principali paesi europei di emigrazione e prevedeva che ambo le parti, lavoratore e datore di lavoro, potessero sciogliere il contratto liberamente rispettando l'obbligo di preavviso che, in assenza di pattuizioni differenti, era fissato in 14 giorni.

[240] Il Segretariato di Udine denuncia da subito e in maniera costante l'iniquità di questa pratica, sottolineando ogni anno i danni che derivano all'operaio dall'utilizzo dell'istituto della "caparra che mette evidentemente l'emigrante in condizioni di inferiorità di fronte all'imprenditore, il quale viene così ad avere, per modo di dire, un'arma in mano per stipulare con lo stesso un contratto di lavoro certamente a suo vantaggio, a cui vengano offerte migliori condizioni contrattuali, deve necessariamente rifiutarle, essendo stretto ormai da un vincolo a cui non potrebbe più sottrarsi che commettendo una frode.", citazione tratta da una relazione del Segretariato di Udine reperita in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 4.

[241] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano, p. 10.

[242] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano, p. 10.

all'adempimento dei suoi obblighi abbandonando in asso i suoi operai, se le cose vanno male. Da questi patti aerei troppo facilmente sorgono cumuli di contestazioni alla liquidazione dei conti sulla mercede, sul vitto, sul pagamento delle tasse, sull'alloggio, sul numero delle giornate fatte o perdute, sugli acconti pagati, sulle caparre. E le dispute vi trascinano innanzi ai consolati, che se ne lavano le mani, innanzi alle autorità giudiziarie dell'estero, ove gli operai ignari della lingua hanno la peggio, innanzi ai giudizii della provincia, ove la difficoltà della prova eternano le questioni."[243].

L'indeterminatezza delle clausole contrattuali veniva facilmente utilizzata dagli imprenditori e dagli arruolatori per ridurre al minimo il quantum dovuto all'emigrante alla fine del lavoro – ad esempio, erodendo il salario aumentando il prezzo del vitto e dell'alloggio che gli era stato fornito, o utilizzando criteri arbitrari per la determinazione della durata della giornata lavorativa o per valutare la qualità del materiale prodotto, etc.[244]. Non è difficile immaginare l'entità del guadagno che la totale assenza di una speciale regolamentazione giuridica della materia del contratto di lavoro permetteva di realizzare agli imprenditori se si pensa che solo nell'anno 1904 il Segretariato di Udine trattava 297 contestazioni legali per un valore complessivo di lire 80.420,67[245]. La mancanza di un contratto scritto o di testimoni che potessero riferire sul contenuto del contratto, inoltre, si traduceva nella mancanza di "ogni principio di prova", il che rendeva difficile all'operaio difendere i propri diritti in giudizio, le poche volte in cui questi fosse riuscito ad ottenere l'attenzione di qualche organo giudicante, e spesso faceva "perdere il frutto di intere stagioni"[246] ai lavoratori emigranti italiani.

Ad aggravare i problemi posti agli emigranti dall'estrema libertà che il diritto lasciava alle parti nella contrattazione della merce-lavoro si aggiungevano poi, da una parte, le difficoltà incontrate dagli operai italiani quando si trattava di fare ricorso alle autorità giurisdizionali all'estero[247], difficoltà che evidenziavano allo stesso tempo la necessità e la mancanza di un'autorità giudiziale speciale in grado di farsi carico dei problemi specifici che poneva l'arruolamento di forza lavoro straniera stagionale; dall'altra le frequenti truffe operate a danno degli emigranti dagli arruolatori i quali, approfittando della loro qualità di appaltatori del lavoro, provavano ad eludere il pagamento

[243] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 6.

[244] "L'argomento delle questioni presentate allo studio è svariatissimo: contestazioni sul contratto del lavoro, pagamento di mercedi insolute, conteste sull'ammontare degli acconti, sul materiale prodotto, sulla durata del lavoro eseguito, sulle giornate perdute, risarcimento di danni per repentini licenziamenti, per inosservanza di patti, per abbandono del lavoro, per maltrattamenti, ecc., dispute su danni fortuiti e per ricupero di caparre, rimpatrio di emigranti minorenni abbandonati da inumani imprenditori, ricerche di persone, ecc.", cit. in Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 39.

[245] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 42.

[246] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano, p. 6.

[247] La relazione del dott. Cosattini evidenzia, infatti, come gli operai italiani si trovassero all'estero stretti tra l'indifferenza e la poca solerzia dei Consoli italiani e le difficoltà materiali, anche solo linguistiche, che limitavano le loro possibilità di fare ricorso alle autorità giudiziarie straniere.

dei lavoratori utilizzando le tecniche più disparate, ad esempio adducendo dispute fittizie con la ditta appaltante, o simulando sequestri di falsi creditori, o ancora ipotecando tutte le loro proprietà in patria per togliere speranza ai lavoratori-creditori[248].

Le tipologie, pur varie, di contestazioni che ogni anno i Segretariati venivano chiamati ad appianare si ripetevano, come emerge chiaramente dalle relazioni presentante dal Segretariato di Udine[249] e da quelle redatte dai nuovi Segretariati man mano che questi venivano istituiti, e confermano l'esistenza dei problemi che abbiamo finora evidenziato. Il Segretariato di Belluno, ad esempio, nel 1906 si occupava del recupero di mercedi, della tutela dei diritti di operai creditori di impresari che avevano dichiarato fallimento, di contestare trattenute di salario e di rivendicare "i diritti di una operaia offertasi come infermiera per la malattia del figlio del capo-fabbrica, in seguito a invito del padrone, diritti da quest'ultimo misconosciuti, tanto che non le si volevano pagare nemmeno le sue giornate […]."[250].

La mancata previsione di una speciale regolamentazione giuridica volta a disciplinare dell'arruolamento della manodopera emigrante e il largo spazio lasciato in materia alla libertà contrattuale mostrava i suoi limiti nella pratica: il proliferare di contratti orali, vaghi e indeterminati, la mancata adozione di strumenti volti a garantire gli emigranti assicurandoli sull'onestà e sulla solvibilità dei datori di lavoro, l'utilizzo dell'istituto della caparra e l'assenza di istituzioni giudiziali in grado di tutelare adeguatamente le posizioni dei lavoratori italiani all'estero producevano ogni anno danni considerevoli alla massa degli emigranti continentali.

All'origine dei problemi degli emigranti stava, anche in questo caso, l'assenza di norme capaci di tutelare i loro interessi, cionondimeno la soluzione non doveva per forza essere cercata nell'intervento legislativo: l'azione di pressione sul parlamento per una riforma legislativa non era da escludere, e anzi già nel 1903 il Congresso degli Emigranti del Friuli faceva voti perché nella legge del contratto d'opera venissero incluse norme speciali rivolte alla tutela dei lavoratori emigranti, ma lo stesso dott.

[248] "E gli imprenditori che vogliono frodare gli operai, allegano a loro scusa dispute fittizie tra loro e proprietari esteri, simulano sequestri di falsi creditori, per dare a credere che la impresa sia andata a male, ovvero si affrettano a vendere, ad ipotecare le realità possedute in patria per sottrarre ogni speranza, ogni garanzia, alle ragioni dei creditori.", cit. dal resoconto del Terzo Congresso degli Emigranti del Friuli, reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 6.

[249] Le questioni trattate sono "a) contestazioni sul contratto di lavoro; b) pagamento di mercedi insolute; c) inosservanza dei patti, sulla produzione del materiale, sulle giornate perdute; d) risarcimento di danni per repentini licenziamenti; contestazioni fra gli imprenditori; e) rimpatrio di minorenni abbandonati e ricerca di persone; f) mali tratti usati verso gli emigranti; g) informazioni varie.", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 42. Si veda anche: Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 39. Un elenco delle tipologie di contestazioni trattate è presente anche nella relazione del segretariato di Udine presentata al congresso di Spilimbergo, reperita in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, pp. 3–4. Si veda infine la relazione del segretariato di Udine presentata al V Convegno nazionale dei segretariati laici di emigrazione, in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912b), pp. 174–75.

[250] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 42.

Cosattini esprimeva, per conto del Segretariato di Udine, le sue perplessità circa il potenziale di efficacia di una legge che non fosse vivamente supportata da un cambio di mentalità degli stessi lavoratori emigranti[251].

Prima che sulla legge l'attenzione dei Segretariati e dell'Umanitaria si focalizzava sulle abitudini delle parti che incarnavano il conflitto fra capitale e lavoro per saggiare la capacità dei diversi soggetti di essere in concreto i primi difensori dei propri interessi.

Questo tipo di analisi permetteva ai Segretariati di scoprire come all'origine di molti dei problemi individuati ci fosse, ancora una volta, la "negligenza degli stessi emigranti, i quali, prima della partenza per l'estero non si curano di stabilire con chiarezza i rapporti contrattuali con l'imprenditore."[252]. Le relazioni redatte negli anni dai Segretariati mostrano che le questioni si ripetevano nel tempo, così in quella prodotta dal Segretariato di Monaco al V Congresso dei Segretariati Laici per l'emigrazione del 1911, si può leggere "per gli operai a cui viene contestato il salario, la difesa di presenta molte volte difficile in causa: o per la mancanza di un regolare contratto, o perché nel medesimo (che spesso i contraenti italiani sottoscrivono senza ben conoscere il contenuto) vi sono incluse delle clausole del tutto favorevoli al datore di lavoro; […]"[253].

I lavoratori emigranti mostravano, con la reiterazione di quei comportamenti, di essere totalmente incapaci di difendere i propri interessi: continuando a seguire ciecamente la stessa vecchia e ingannevole consuetudine[254] non solo dimostravano di non saper imparare dai propri errori, ma soprattutto consolidavano una norma di condotta, un uso, che li danneggiava gravemente, diventando, di fatto, anno dopo anno, co-autori di un diritto che si dimostrava loro ostile. Questo atteggiamento noncurante degli emigranti, la rassegnazione che li faceva apparire del tutto apatici rispetto alla loro sorte quando si trattava di stipulare patti che li avrebbero portati a (s)vendere la loro forza lavoro per lunghi mesi in terra straniera, appare tanto più sorprendete se si pensa che gli stessi emigranti, anche se completamente analfabeti, erano capaci di adottare tutte le migliori cautele quando dovevano accordarsi, per esempio, sulla compravendita di una capra e facevano attenzione, per quanto l'affare

[251] "Come vedrete, io concluderò con la proposta di speciali norme da includersi nel progetto di legge sul contratto di lavoro ora presentato al Parlamento, ma vi dichiaro, che non ho nessuna fede sull'efficacia che dalle medesime si possa trarre, fino a tanto non sarà penetrata nella vostra coscienza la ferma determinazione di volere costantemente rispettati i patti convenuti, e le formule, che nella legge saranno consacrate.", cit. tratta dal resoconto del congresso degli emigranti friulani, reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 7.

[252] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano, p. 6.

[253] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912b), p. 176.

[254] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 3.

rappresentasse un valore minimo, di siglare la convenzione "sempre alla presenza di qualche persona che ne possa al caso fornire la testimonianza."[255].

Il diverso modo di atteggiarsi degli emigranti a seconda che oggetto del contratto fosse la cessione di un bene più immediatamente riconoscibile come tale o quella di un bene immateriale difficilmente afferrabile come la loro stessa forza lavoro mette in evidenza come mancasse ai lavoratori emigranti, prima ancora di una legge ad hoc che inquadrasse e garantisse i loro diritti, la coscienza della propria posizione e dei propri interessi, la consapevolezza della loro importanza, dell'imprescindibilità del loro ruolo, la capacità di immaginare strategie volte alla difesa dei propri interessi e la concreta volontà di agire in questo senso[256]. Ed è per costruire quella consapevolezza che Segretariati e l'Umanitaria uniranno gli sforzi, nella convinzione che la soluzione dei problemi creati agli emigranti da quel preciso stato di cose fosse da ricercare nella "buona volontà e [nel] costante volere"[257] dei lavoratori, che avrebbero dovuto cambiare radicalmente le loro abitudini e adottare in massa dei comportamenti che fossero in linea con la difesa dei loro interessi, costruendo nella pratica un nuovo diritto consuetudinario.

Partendo dai problemi evidenziati dalla pratica il Segretariato di Udine iniziava una imponente campagna di sensibilizzazione della massa emigrante volta a indicare chiaramente ai lavoratori i danni che derivavano dalle consuetudini contrattuali in uso e mostrare quali accorgimenti avrebbero potuto, e dovuto, essere usati per evitare di soffrire, poi, "danni irreparabili"[258].

In primo luogo, veniva sottolineata l'importanza di pretendere che fosse siglato un contratto scritto, che prevedesse chiari patti in relazione a tutte le più importanti determinazioni del contratto – l'orario, la durata del contratto, il salario e i criteri della sua determinazione ed, eventualmente, gli accordi riguardanti vitto e alloggio – che contenesse specifiche clausole per le assicurazioni sociali quando il contratto fosse da eseguirsi in regioni lontane[259] e, infine, che fosse firmato *alla presenza di testimoni*: solo quando il contratto fosse stato stipulato seguendo queste modalità il lavoratore avrebbe avuto, in caso di abusi o frodi agite dal datore di lavoro, la possibilità di difendersi, pertanto

[255] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 3.

[256] "Quando si tratta invece della loro personalità, di cedere la loro forza, la loro energia all'imprenditore per una lunga serie di mesi, di soggiacere durante questo tempo a fatiche estenuanti e ad inaudite privazioni in paesi stranieri, lontano dall'affetto e dalle cure dei parenti, questi emigranti chinano la testa, si allontanano tristi verso la terra del lavoro, senza curarsi di stabilire patti chiari ed espliciti, e senza avere la garanzia che le loro lunghe fatiche verranno giustamente rimunerate.", citazione tratta dalla relazione presentata dal segretariato di Udine al congresso di Spilimbergo, reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 4.

[257] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 4.

[258] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 6.

[259] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 39.

il contratto scritto doveva essere richiesto con forza e dovevano essere rifiutate le offerte di chi non si dimostrava pronto a seguire queste modalità perché con tutta probabilità si trattava di proposte di lavoro disoneste e truffaldine[260].

La necessità di porre un argine alle truffe operate dagli arruolatori ai danni degli operai per derubarli dei salari guadagnati con lunghi mesi di fatiche all'estero spingeva l'organizzazione dei lavoratori emigranti a ricercare anche nuovi strumenti giuridici che potessero fornirgli una garanzia riguardo la moralità e la solvibilità dell'arruolatore o dell'imprenditore. Un primo passo consisteva nel convincere gli emigranti che gravasse su di loro un generale dovere di informarsi prima di stipulare qualsiasi contratto di lavoro, sia riguardo le condizioni di lavoro e le tariffe in vigore all'estero sia, in particolare, sulla moralità e sulle condizioni di solvibilità dell'imprenditore verso cui si sarebbero impegnati, "giacchè allora, anche quando venissero a sorgere delle contestazioni, e fosse necessario di ricorrere all'autorità giudiziale per la tutela del diritto avrebbero almeno la certezza che il giudicato avesse forza esecutiva contro il debitore il quale non potrebbe in alcun modo sottrarsi al pagamento"[261]. Ma questa "buona prassi", certamente utile, non costituiva, da sola, una forma di auto-tutela abbastanza solida ed efficace, per questo il Segretariato di Udine suggeriva agli emigranti di richiedere anche che fosse prevista "una cauzione nel contratto di lavoro"[262], ovvero di pretendere che l'imprenditore o l'arruolatore versassero, nelle mani di un terzo e più specificatamente presso un istituto di credito, una somma a titolo di deposito cauzionale che avrebbe garantito i lavoratori circa l'eseguibilità del contratto e la possibilità di vedere soddisfatte (anche coattivamente) le proprie pretese al termine dei lavori.

La campagna di propaganda avviata dal Segretariato di Udine, infine, si scagliava contro l'istituto della caparra, riconosciuta come "un mezzo con cui gli imprenditori vincolano i lavoratori inceppando ogni possibilità di opzione, con grave danno di ogni conseguibile miglioramento", e invitava caldamente gli operai ad astenersi assolutamente dal richiederla[263], sottolineando come questa, lungi dall'agevolare il lavoratore che l'avesse accettata o ne avesse fatto richiesta, si trasformava in un'arma nelle mani dell'imprenditore che l'avrebbe usata per deprimere i salari "liberamente" ovvero senza

[260] "ma pretendete che alla partenza vi sia dato un contratto scritto con chiari patti intorno all'orario, alla durata del lavoro (cioè quanti mesi), intorno al vitto, all'alloggio, alla mercede. Fatelo firmare in presenza di testimoni e se non ve lo vorranno fare, non partite; è segno che vi cela un inganno.", citazione dal resoconto del congresso degli emigranti friulani, reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano.

[261] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 4.

[262] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 39.

[263] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano, p. 11.

doversi preoccupare di rispettare le tariffe già in vigore all'estero[264] né della possibilità di perdere la manodopera arruolata a causa delle migliori offerte lavorative proposte dalla concorrenza[265].

L'esperienza maturata dall'attività di assistenza prestata ai singoli lavoratori emigranti aveva, anche in questo caso, generato un sapere che poteva essere di grande utilità per tutta la massa degli emigranti continentali, consentendo di elaborare delle prassi, degli usi, delle consuetudini alternative e nuove che avrebbero potuto essere utilizzate dai lavoratori per evitare di ripetere, anno dopo anno, gli stessi errori e per migliorare la propria posizione di fronte allo strapotere dei datori di lavoro e degli arruolatori.

Le "buone pratiche" da contrapporre alle vecchie consuetudini erano state individuate nella stipulazione di contratti in forma scritta, nella previsione di un contenuto minimo obbligatorio del contratto di lavoro, da pattuirsi in maniera chiara e precisa evitando l'utilizzo di formule vaghe, indeterminate e discrezionali, nel rifiuto dell'istituto della caparra e nella previsione contrattuale dell'obbligo di versare un deposito cauzionale a carico dell'arruolatore, rimaneva il compito di diffonderle il più possibile tra gli emigranti continentali.

I "giri di propaganda" e le numerose conferenze promosse nei principali centri di emigrazione e immigrazione sono sicuramente una delle principali modalità con cui Segretariati e Umanitaria provavano a diffondere questi consigli normativi.

La traccia che abbiamo del sommario degli argomenti trattati nelle conferenze organizzate dal Segretariato di Udine ci restituisce un quadro abbastanza preciso delle modalità con cui l'organizzazione tentava di promuovere l'auto-disciplinamento della massa degli emigranti, evidenziando ancora una volta come questo passasse appunto dalla collettivizzazione dell'esperienze individuali e dalla formazione di una coscienza e di una volontà di classe a partire dall'esame critico delle condizioni in cui gli emigranti si trovavano a vivere tutti i giorni, quindi riportiamo per intero la parte che qui ci interessa: "I. Mezzi di miglioramento delle condizioni di lavoro: a) Organizzazione […]; b) Contratto di lavoro scritto: fisionomia del contratto orale attualmente in usa – sua conclusione nelle bettole e fra il vino – interminabili vertenze – assenza di patti sul salario, orario, vitto, alloggio e sulla durata dell'occupazione – conseguenti questioni sul salario fissato, sul lavoro eseguito – truffe – perdite di salari- necessità di un contratto scritto – clausole necessarie – il libretto edito dal

[264] "Non chiedete e non accettate caparre che vi legano al capo o all'imprenditore, togliendovi la possibilità di liberamente contrattare le condizioni del lavoro o di far rispettare le tariffe in vigore." Si tratta della terza delle 7 Norme Generali per gli Emigranti pubblicate all'inizio di ciascuna guida edita dall'Umanitaria per i diversi paesi europei, la citazione è rintracciabile dunque, ad esempio, nella guida per la Francia, in Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 3. Ma la stessa norma è riportata anche nella guida per la Svizzera, in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909c), p. 3. E, infine, anche nella guida per l'Austria, in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909b), p. 3.

[265] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 4.

Segretariato come contratto, come buonservito – necessità della obbligatorietà del contratto scritto per legge – penalità – obbligo di cauzione da parte degli imprenditori che reclutano operai – azione di tutela del Segretariato – su alto valore morale – perché e come l'emigrante debba cercare la prima difesa in sé stesso. c) Abolizione delle caparre: gravi danni della caparra a tutti gli operai e dagli imprenditori – immoralità – la truffa delle caparre richieste a più imprenditori – necessità di abolirle di ridurle al minimo possibile – mezzi possibili."[266].

Il proposito di disciplinamento della massa emigrante non poteva però passare esclusivamente dalla propaganda. Oltre all'attività di informativa ed educativa portata avanti con le conferenze, con la pubblicazione di guide, opuscoli e vademecum[267] e con la promozione di specifici corsi scolastici indirizzati alla formazione degli emigranti, Segretariati e Umanitaria provarono, sin da subito, a costruire vari strumenti che potessero facilitare gli emigranti nell'adozione delle nuove "buone pratiche" e, di conseguenza, accrescere la loro diffusione.

Il Segretariato di Udine, ad esempio: "fin dall'inizio della sua opera, fece compilare un manuale dell'emigrante, successivamente modificato in un libretto di lavoro che ha incontrato le generali simpatie ed è stato di grande utilità pratica, giacchè se debitamente riempito e sottoscritto dalle parti, viene a stabilire nettamente i rapporti fra l'operaio e l'imprenditore, e conseguentemente ed evitare contestazioni dannose tanto all'uno che all'altro."[268]. Oltre a illustrare ai lavoratori italiani l'importanza di compilare un contratto scritto contenente alcune clausole chiare e precise il Segretariato si occupava anche di fornire agli operai i mezzi materiali che lo avrebbero aiutato a mettere in pratica questo consiglio normativo, predisponendo un modello di contratto prestampato in cui erano già appositamente specificate tutte le clausole che l'esperienza aveva mostrato essere necessarie e imprescindibili per evitare future contestazioni e che costituiva un ottimo rimedio agli ostacoli che il bassissimo livello di istruzione della massa emigrante poneva alla redazione di un contratto scritto. Anche con il Calendario degli emigranti, pubblicato dal 1911, l'Umanitaria proverà a fornire agli emigranti strumenti pratici che li aiutassero nell'arduo compito di ottenere, dagli imprenditori, il puntuale rispetto dei patti convenuti[269]: l'agenda, infatti, compilata seguendo le

[266] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 8.

[267] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 45.

[268] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano, p. 6.

[269] L' "Azione diretta e cosciente degli emigranti per ottenere patti convenienti e l'osservanza quotidiana di quelli convenuti" era infatti ritenuta fondamentale per evitare il "doloroso dilagare di contese" che sconvolgeva la vita degli emigranti. Le citazioni sono tratte dal resoconto del Terzo Congresso degli Emigranti del Friuli, reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 6.

indicazioni e le richieste fatte dagli stessi lavoratori italiani[270], conteneva diverse sezioni che potevano aiutare gli operai a tenere il conto delle ore lavorate, del materiale prodotto, delle giornate perse, delle ritenute sul salario dovute al pagamento di vitto, alloggio o assicurazione per gli infortuni, e di tutti quei dati che sarebbero stati rilevanti per il calcolo del salario che l'imprenditore avrebbe dovuto liquidargli a fine stagione.

Lo stesso tentativo di potenziare l'organizzazione dei lavoratori migranti, moltiplicando il numero dei Segretariati, delle sezioni locali e dei corrispondenti in modo da riuscire a raggiungere, in Italia e all'estero, quanti più emigranti possibile, diventava un importante strumento per consentire la massima diffusione delle nuove consuetudini contrattuali. La quinta delle *Norme generali per gli Emigranti*, pubblicate all'inizio di ciascuna delle Guide relative ai diversi paesi europei edite dall'Umanitaria, consigliava agli emigranti di recarsi, 15 giorni prima della partenza, presso la organizzazione dei lavoratori o il Segretariato più vicino o, ancora, presso l'Ufficio emigrazione della stessa Società Umanitaria, per ottenere informazioni riguardanti le tariffe e le condizioni di vita e di lavoro in vigore all'estero. Corrispondenti e Segretariati, inoltre, erano a disposizione degli emigranti per consigliarli e aiutarli anche nello specifico momento della stipulazione del contratto di lavoro, occupandosi di reperire informazioni specifiche per conto degli emigranti[271] e di assisterli, quando fosse necessario, anche nella redazione dei contratti[272]. L'organizzazione dei lavoratori emigranti e la sua radicale e diffusa presenza sul territorio diventava uno strumento per accrescere le conoscenze e la consapevolezza degli emigranti stessi e per porre un freno alla antica consuetudine che vedeva i lavoratori stagionali ogni anno partire per l'estero dopo aver concluso contratti di lavoro con arruolatori o imprenditori esteri in condizioni di estremo svantaggio, fuori dalle osterie, senza alcuna garanzia sulla moralità e la solvibilità del datore di lavoro e senza avere alcuna cognizione delle tariffe e delle condizioni di vita e di lavoro vigenti all'estero, in condizioni che compromettevano gravemente la loro capacità di effettuare una scelta libera e consapevole.

---

[270] "Quasi sempre mi hai consultato utilmente: sia che ti occorresse andar dal Console o dall'Addetto o all'Organizzazione; sia che tu volessi afferrar bene i congegni delle leggi sociali dei paesi di immigrazione; […]. Dico quasi sempre, perché ricordo pure le volte in cui con le tue grosse dita mi hai sfogliato cercando qualche notizia che non portavo con me: e mi hai rinchiuso e rimesso in tasca… staccando nel dialetto nativo qualche santo dal paradiso per farlo emigrare in inferno. All'indomani, però, hai fatto di meglio: penna, carta e calamaio: e giù una lettera o una cartolina all'autore dei miei giorni, all'ottimo nostro Giovanni Valär, segnandogli mende, lacune e difetti. E ai difetti, alle lacune e alle mende si è provveduto non già arbitrariamente, ma tenendo conto delle tue osservazioni e de' tuoi consigli.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), pp. 6–7.

[271] I dati relativi alla corrispondenza intrattenuta dai diversi segretariati per assistere gli emigranti sono notevoli, riportiamo, a titolo esemplificativo, che il Segretariato di Feltre e Fonzano, istituito nel 1904, da solo negli 11 mesi di lavoro compiuti nel 1906 aveva redatto "2590 lettere scritte per informazioni nell'interesse degli emigranti", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 44.

[272] Come ricorda anche la Guida dell'emigrante italiano in Austria, ad esempio, presso l'Ufficio di Pontebba, emanazione del Segretariato di Udine, istituito sul confine italo-austriaco nel 1908, "un impiegato è a disposizione degli emigranti per tutte quelle occorrenze che saranno del caso come, ad esempio, compilazione di richieste ferroviarie, indicazione di tariffe, passaporti, consigli di vario genere, assistenza nei contratti di lavoro che eventualmente venissero stipulati a Pontebba, ecc.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909b), p. 17.

Infine, l'organizzazione dei lavoratori emigranti forniva anche, per il mezzo delle speciali sezioni legali dei Segretariati e degli uffici dei corrispondenti, degli importanti strumenti giudiziali, utili per provare ad aggirare gli ostacoli che limitavano le possibilità degli operai italiani di ottenere giustizia dai Consolati e dai Tribunali esteri. Già nel 1904 la sezione legale del Segretariato di Udine offriva agli emigranti la possibilità di rimettere la definizione delle eventuali controversie sorte con il datore di lavoro ai "suoi uffici arbitrali" o di "compromettere la contestazione nelle mani del corrispondente"[273] più vicino, nel manuale Elementi per lezioni agli emigranti del 1909, poi, veniva esplicitamente sottolineato come tra i compiti dei Segretariati dell'emigrazione ci fosse proprio quello di "risolvere mediante arbitri le contese sul contratto di lavoro (salario, orario, durata di lavoro) tra operai ed imprenditori"[274].

3.4 Contro l'*emigrazione spensierata*

In ultimo la pratica di assistenza agli emigranti portava alla luce i danni che la cosiddetta "emigrazione spensierata" [275], arrecava all'intera categoria dei lavoratori emigranti italiani.

Gli esponenti della Società Umanitaria e dei Segretariati parlano di emigrazione spensierata per sottolineare che non solo il fenomeno migratorio non era ordinato e regolato – come sarebbe stato se i lavoratori italiani ogni anno fossero partiti nel numero esatto e nel momento giusto per soddisfare esattamente la richiesta di manodopera proveniente dai mercati esteri – ma addirittura che gli emigranti ogni stagione partivano senza avere la minima consapevolezza del significato sociale del loro viaggio, dei rischi e dei pericoli cui andavano incontro avventurandosi all'estero senza la dovuta accortezza e le necessarie informazioni. Ciclicamente gli operai italiani lasciavano il paese senza sapere se e dove e a quali condizioni avrebbero trovato lavoro: non sapevano se le piazze in cui si recavano fossero sature o se ci fosse richiesta di manodopera, non sapevano se erano in corso scioperi o serrate, spesso non avevano neppure la certezza che fosse effettivamente iniziata la stagione dei grandi lavori all'aperto; quelli che venivano arruolati in patria non conoscevano le condizioni di vita e di lavoro vigenti nelle località dove si sarebbero recati, non sapevano quindi valutare se il prezzo e le condizioni contrattate con l'arruolatore fossero eque o se erano stati assoldati a condizioni pessime che nessun operaio locale avrebbe accettato, né tantomeno erano in grado di capire se erano stati assoldati per rimpiazzare dei lavoratori locali impegnati in uno sciopero.

[273] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 39.
[274] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909a), p. 21.
[275] Cabrini (1913), p. 7.

La spensieratezza, dunque, prima ancora della mancata regolamentazione dell'emigrazione, metteva a rischio gli interessi dei lavoratori italiani perché la loro totale ignoranza li trasformava in soggetti facilmente assoldabili come rompi-sciopero, come *krumiri*, e come agenti abbassa-salari.

All'estero i lavoratori indigeni vedevano bene come la condizione di ignoranza in cui versavano gli emigranti italiani rendeva questi più facilmente sfruttabili:

> 1. Gli italiani sono disposti nella maggior parte dei casi a contentarsi d'un salario più basso che i tedeschi, che hanno maggiori esigenze di vita.
> 2. Si lasciano maggiormente sfruttare che i tedeschi e tollerano un trattamento peggiore
> 3. La gran massa di operai italiani fa sparire la vera solidarietà, e si lascia adoperare facilmente anche male, cioè servendo a violare gli scioperi e servendo i padroni in lotta con le organizzazioni degli operai tedeschi.[276]

Queste cattive abitudini erano valse agli emigranti italiani la nomea di "cinesi d'Europa"[277].

Gli emigranti ogni anno partivano "senza pensieri", convinti di doversi preoccupare solamente di trovare un lavoro che gli consentisse di massimizzare i risparmi da mandare a casa e questo li portava ad accettare di lavorare oltre i limiti di orario stabiliti dalla legge, di ricevere un salario più basso rispetto alle tariffe vigenti pur di ottenere il lavoro, di accontentarsi di vivere in baracche insalubri e di nutrirsi con cibo scadente pur di ottenere qualche risparmio in più, di svolgere lavori in condizioni altamente pericolose, senza che fossero garantite le minime misure di sicurezza, di lavorare al posto degli scioperanti. Facevano tutto per massimizzare i guadagni senza accorgersi che quello che loro chiamavano guadagno lo stavano in realtà pagando a caro prezzo: i risparmi così accumulati non erano guadagno, ma la monetizzazione del loro maggiore sfruttamento – non era dunque un utile netto, non era senza costi – quello che risparmiavano in moneta, infatti, lo stavano pagando in salute, in speranza di vita, in capacità di lavoro futuro[278] e in potere contrattuale della classe operaia. Esistevano in Italia contrade, come il Friuli, famose all'estero per la possibilità di reclutarvi "crumiri", e questi lavoratori vedevano solo l'utile di avere un salario assicurato per qualche mese, senza capire che accettando l'offerta automaticamente cancellavano la possibilità futura di godere di migliori condizioni di lavoro e di paga per cui altri lavoratori stavano lottando e compiendo sacrifici[279].

[276] si tratta di uno stralcio di un articolo del Grundstein – organo della corporazione dei muratori tedeschi – riportato nella relazione relativa ai primi 9 mesi di attività del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea nell'Europa Continentale, in Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), pp. 23–24.

[277] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 23.

[278] Marx (2013), pp. 350–64.

[279] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano, p. 10.

L'esperienza maturata dai Segretariati mostrava chiaramente quello che gli emigranti a causa della loro miopia non riuscivano a vedere, ossia che questo modo di emigrare non li avvantaggiava affatto e anzi danneggiava i loro interessi.

Al danno individuale, che l'emigrante con i propri comportamenti contribuiva a produrre condannandosi a subire all'estero un maggiore sfruttamento, si aggiungevano anche i danni "collettivi" che questi atteggiamenti individuali dissennati producevano su tutta la classe dei lavoratori emigranti: la condotta degli italiani infatti da una parte minava le possibilità di avanzamento delle lotte portate avanti dal movimento operaio locale e addirittura rischiava di compromettere le conquiste ottenute con sacrificio dai lavoratori organizzati[280], dall'altra, e in parte, in conseguenza, fomentava l'odio e i pregiudizi che i lavoratori indigeni nutrivano contro gli emigranti aggravando l'isolamento degli emigranti e rischiando di provocare politiche di "protezione del lavoro nazionale" che avrebbero ristretto le possibilità degli emigranti di spostarsi da paese a paese in cerca di lavoro.

La prassi mostrava chiaramente che il comportamento dei numerosissimi emigranti "spensierati" – e disorganizzati – metteva a repentaglio la reputazione e gli interessi di tutta la categoria dei lavoratori stagionali italiani, danneggiandoli sia in quanto lavoratori sia in quanto emigranti. Se alla fine dell'Ottocento il risentimento verso i lavoratori italiani si era manifestato all'estero con diversi episodi di violenze e linciaggi, come era accaduto ad Aigues Mortes e a New Orleans, nel Novecento l'avversione e i pregiudizi contro i lavoratori immigrati, fomentata tra le classi popolari e in parte nutrita dai comportamenti antisociali e antisindacali degli stessi emigranti, avevano trovato modo di esprimersi in maniera più "istituzionale"[281]. Un po' ovunque, nei principali paesi europei importatori di manodopera, venivano richiesti, e sempre più spesso ottenuti, provvedimenti "protezionisti" volti ad escludere o limitare la possibilità di utilizzare manodopera straniera, principalmente per la realizzazione di opere pubbliche[282]. Il timore che la progressiva diffusione di queste politiche avrebbe potuto peggiorare la posizione degli emigranti continentali, rafforzando il loro isolamento e menomando la loro libertà di movimento, non era infondato: il proletariato organizzato, che nei paesi europei più industrializzati esercitava una crescente influenza sull'opinione pubblica, mal tollerava l'importazione di manodopera disorganizzata dai paesi meno sviluppati e proprio su questo punto si

[280] Riportiamo ancora le parole di Felice Quaglino al III Convegno dei Segretariati laici dell'emigrazione, che mentre sottolineava come gli italiani con i loro atteggiamenti mettevano "continuamente in pericolo le conquiste ottenute a forza di sacrifici dalle organizzazioni estere" denunciava al contempo la prontezza con cui gli stessi erano pronti "a papparsi i benefici altrui, senza menomamente sentire il dovere di fare qualche sacrificio.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1910), p. 19.

[281] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 3. Si veda anche: Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), pp. 132–33.

[282] Cabrini (1913), p. 32; Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, del luglio 1906. Nubi all'orizzonte, Milano.

andava sviluppando una peculiare convergenza tra gli interessi dei lavoratori organizzati e quelli della piccola borghesia commerciale locale[283] capace di mettere seriamente in discussione i criteri liberali che fino a quel momento avevano informato la disciplina dell'immigrazione e del lavoro degli immigrati.

Alla miopia degli emigranti italiani si aggiungeva dunque la poca lungimiranza del proletariato organizzato degli stati di immigrazione che non riusciva a comprendere come qualsiasi provvedimento o regola, legale o morale, volta a discriminare e/o escludere i lavoratori stranieri, lungi dal favorire i loro interessi finiva per approfondire le divisioni che frammentavano l'unità della classe operaia a tutto vantaggio degli imprenditori locali. Del resto, erano proprio quegli imprenditori che si avvantaggiavano della presenza di manodopera straniera che sempre più "reclama(va)no a voce alta la protezione del lavoro nazionale"[284], consci di poter trarre ulteriori vantaggi dalla divisione razziale della classe dei lavoratori e da ogni forma di discriminazione legale della manodopera straniera.

Nella sezione dei *Consigli Generali* del *Calendario dell'emigrante* del 1913 è riportato un aneddoto che mostra chiaramente come gli atteggiamenti apatici e noncuranti degli emigranti italiani acuivano il loro isolamento e la linea di frattura che divideva i lavoratori in autoctoni e stagionali stranieri ed evidenzia come fosse proprio ed esclusivamente il ceto imprenditoriale a beneficiare di questa divisione. Nell'agenda viene mostrato come "In generale i nostri operai si contentano di quanto offre loro l'imprenditore senza preoccuparsi minimamente se corrisponda ai precetti dell'igiene o anche semplicemente della decenza. Gl'imprenditori naturalmente gongolano e non trovano parole sufficienti per lodare la modestia degli italiani che permette loro di fare dei bei risparmi sulle spese generali.". L'articolo prosegue soffermandosi sulle orribili condizioni igienico sanitarie in cui versano quei cantieri o quelle officine in cui sono impegnati per la maggioranza operai italiani, dilungandosi in particolare sulla questione dei bagni: "E le latrine sui lavori? Che capitolo ci sarebbe da scrivere! Non si esigono delle latrine americane o inglesi, ma almeno tali da salvaguardare la decenza, da sapere dove mettere i piedi, da non correre sempre il rischio di cadere nel paltume.". Ora questa "parchezza" dell'operaio italiano, che si mostrava in officina come anche in tutti i frangenti

[283] Angiolo Cabrini, all'epoca a capo dell'ufficio di corrispondenza romana dell'Umanitaria, illustrava chiaramente il problema parlando della necessità "di non incoraggiare all'estero quella forma di protezionismo del lavoro nazionale che costituisce un punto di coincidenza del tornaconto immediato di due classi sociali dello Stato importatore di mano d'opera: il proletariato e la borghesia esercente i commerci. Gli operai indigeni sono interessati a tener lontano la manodopera straniera, per meglio conseguire più alti salari e più miti orari: gli esercenti, alla loro volta, preferiscono veder occupati nei lavori della città o della provincia mille operai locali con famiglia, abituati ad una certa agiatezza, anziché duemila stranieri sottoconsumatori, i quali riducano al minimum le spese d'alloggio e di vitto, sia perché usi a un tenor di vita inferiore a quello dei tedeschi e dei francesi, sia perché posti nella necessità di inviare risparmi alla lontana famiglia.", cit. in Cabrini (1913), p. 31.

[284] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 24.

della sua vita all'estero e permetteva all'imprenditore di risparmiare ingenti somme, non solo era estremamente dannosa per la salute degli emigranti ma, mentre veniva strumentalmente lodata dagli imprenditori veniva al contempo utilizzata per acuire quei sentimenti di diffidenza e di disprezzo che la popolazione autoctona nutriva nei confronti degli stranieri, e per agevolare in questo modo la loro continua discriminazione. Gli imprenditori, infatti, mentre "non trovano parole per lodare la parchezza de' nostri operaio in fatto di pulizia e di comodità della vita." in realtà "in cuor loro li disprezzano" e ritorcono quelle abitudini contro di loro nel dibattito pubblico, contribuendo a dipingere l'immagine dell'immigrato barbaro e incivile per giustificare così la sua continua discriminazione, il trattamento peggiore che gli stessi imprenditori gli riservano. Proprio questo era successo pochi anni prima in Svizzera quando "la Sezione basileese della Federazione Muraria Svizzera fece un ricorso al governo cantonale perché togliesse dalle costruzioni lo sconcio di latrine d'un'indecenza indescrivibile" e il presidente della società padronale edile di Basilea usava queste parole per placare gli animi e giustificare i comportamenti degli imprenditori: "Prima d'iniziare la discussione voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che le latrine di cui circolano le fotografie sono usate soltanto dagli italiani"[285].

Considerata l'entità dei danni che produceva "l'emigrazione spensierata" sulla classe internazionale dei lavoratori, e in particolare sugli stagionali italiani, Segretariati e Umanitaria concordavano sulla necessità di porre un freno a questo fenomeno: bisognava allora disciplinare l'emigrazione italiana, dargli delle regole, in modo da evitare che la libertà di emigrare – fino a quel momento largamente riconosciuta dalla maggioranza degli Stati europei e ampiamente "sfruttata" dal proletariato – fosse usata dalla classe imprenditoriale contro gli interessi degli stessi emigranti per trasformarli in degli agenti abbassa-salari, in dei crumiri, e per indebolire così la forza che l'organizzazione della classe operaia era in grado di esprimere.

Anche il governo italiano in quegli anni iniziava a porsi il problema della regolamentazione dei flussi migratori[286] – angosciato dalla possibile chiusura di quella "valvola di sfogo" che fino a quel

[285] Tutte le citazioni sono tratte dalla sezione "Consigli Generali" dell'agenda progettata per gli emigranti e sono reperibili in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), pp. 135–36.

[286] La necessità di ordinare e orientare l'emigrazione in maniera tale da renderla più proficua per gli emigranti e, soprattutto, per l'economia nazionale, veniva evidenziata già da Crispi, nel 1887: Crispi (1888). Dai primi anni del Novecento anche la dottrina giuridica sottolineava l'importanza di una azione statale diretta a indirizzare e guidare i flussi emigratori italiani in modo da tutelare l'emigrazione italiana e massimizzare i vantaggi che questa era in grado di produrre per lo Stato italiano, si vedano ad esempio: Raggi (1903); Grossi (1904). Il lavoro del Regio Commissariato dell'emigrazione rivolto a reperire notizie sulle condizioni dei mercati del lavoro esteri e diffonderle attraverso il Bollettino dell'emigrazione testimonia il lento strutturarsi di questo tipo di azione di indirizzo, volta ad aiutare gli emigranti italiani nella scelta del proprio percorso migratorio. Questo indirizzo politico negli anni si rafforzava, come testimonia il discorso inaugurale tenuto dal Direttore Ufficio Nazionale Lavoro e rappresentante del Ministro Affari Interni e Commercio, prof. Giovanni Montemartini al II Convegno dell'emigrazione temporanea del 1907. Con le sue parole il prof. Montemartini preannunciava, ancora una volta, l'intenzione dello Stato di dare avvio ad un intervento sistematico per il disciplinamento e l'ordinamento del mercato lavoro, in modo da tutelare il valore del lavoratore italiano

momento aveva contribuito a placare il malcontento sociale[287]. L'interesse che muoverà l'azione dello Stato italiano in questo campo è fondamentalmente diverso da quello che motiva l'azione dei Segretariati: lo Stato era motivato dalla necessità di garantire gli interessi "dell'intera nazione" che, con riferimento alla questione emigratoria, vedeva in gioco, oltre agli interessi dei lavoratori emigranti, gli interessi degli armatori, quelli degli agrari, e quelli più propriamente "governativi", identificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine pubblico e di massimizzare le ricchezze che gli emigranti italiani annualmente "rimettevano" in circolazione in Italia[288]; Umanitaria e Segretariati invece, agivano mossi dall'intento di fornire ai lavoratori strumenti che gli consentissero di emanciparsi, di migliorare ed elevare la propria condizione con le proprie forze. Nonostante la diversità dei moventi, in un primo momento la parziale coincidenza degli obbiettivi da raggiungere a breve termine – scongiurare l'adozione da parte dei paesi esteri di misure protezionistiche del lavoro nazionale e restrittive dell'immigrazione – consentirà di avviare una collaborazione interessante e, per un certo periodo, proficua.

Mentre lo Stato ragionava sull'opportunità di indirizzare e guidare "dall'alto" i flussi emigratori in modo da minimizzare i danni e massimizzare i benefici che questo fenomeno recava alla Nazione, la regolamentazione dell'emigrazione che avevano in mente Segretariati e Umanitaria era, piuttosto, una forma di auto-disciplinamento dei lavoratori: se l'origine di molti dei problemi che danneggiavano o minacciavano gli interessi degli emigranti era rintracciata nei comportamenti poco lungimiranti degli stessi emigranti, ancora una volta la soluzione non poteva venire che dalla capacità e dalla volontà degli stessi emigranti di analizzare criticamente i propri comportamenti, vedere i propri "errori" e porvi rimedio sviluppando nuovi usi e consuetudini e adottando un nuovo codice di condotta che gli consentisse di orientare il proprio agire in accordo con i propri interessi di classe, riconoscendone il valore pregiudiziale rispetto alla tutela dei propri interessi individuali.

---

sia in patria sia all'estero indicandogli i mercati migliori e facilitando il suo collocamento, si veda: Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907b), pp. 14–15.

[287] Si veda ad esempio il discorso dell'On. Marchese Di San Giuliano, che parlando quale Ministro degli Esteri alla Camera dei deputati, nella seduta del 20 giugno 1910, ammoniva: "Sovente un certo numero di operi nostri viene arruolato per l'estero, dove gli industriali se ne servono per deprimere il tasso dei salari ed allungare le ore di lavoro; per poi, conseguito lo scopo, rimettere sul lastrico i nostri operai. Non ricordo quale oratore abbia detto che vi fu qualcuno, fuori di questa aula, che si era allietato di siffatto fenomeno e ne aveva costituito un titolo di lode agli operai per i nostri operai. Altri se ne allieti; non io che profondamente me ne attristo: poiché questo così detto crumiraggio dà ai nostri operai, agli occhi degli stranieri, un certo stigma di inferiorità che si riflette sul nome italiano; e in genere crea verso di essi odio ed avversione da parte dei lavoratori stranieri e potrebbe, in un dato momento, ove in questo o quel paese prevalessero correnti democratiche, chiudere ai nostri lavoratori alcuni degli sbocchi di cui hanno bisogno.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1910e), pp. 8690–91.

[288] Per una ricognizione della pluralità di gruppi di interesse organizzati che premevano sullo Stato per orientarne l'azione in materia di emigrazione ci limitiamo a citare: Manzotti (1962). Sull'importanza economica e sociale delle rimesse degli emigranti si veda: Massullo (2001).

Del resto, l'esperienza maturata sul campo ampiamente dimostrato la totale inefficacia di qualsiasi azione di tutela paternalistica, inspirata a criteri di beneficienza, che prostra e non eleva i lavoratori[289]: bastava considerare la nulla considerazione in cui era tenuta la legislazione operaia straniera dai lavoratori emigranti italiani, o anche la scarsissima conoscenza che questi avevano delle istituzioni create a tutela dell'emigrazione dalla legge italiana n. 23 del 31 gennaio 1901[290], per avere la conferma del fatto che le regole, soprattutto quelle che miravano a proteggere gli interessi di una parte, non erano efficaci se la parte interessata non veniva convinta della loro bontà e necessità e non si fosse adoperata direttamente per ottenere la loro applicazione.

La possibilità dell'auto-regolamentazione dell'emigrazione italiana passava, prima ancora della definizione delle norme e dei principi che avrebbero dovuto guidare i lavoratori all'estero, dal raggiungimento di due obbiettivi pregiudiziali: 1) far comprendere agli emigranti la rilevanza, anche collettiva, dei loro comportamenti individuali, mostrando gli effetti negativi che questi producevano; 2) convincerli, conseguentemente, dell'importanza di coinvolgere tutti gli emigranti nel fine di disciplinamento dell'emigrazione e, pertanto, della necessità dell'auto-organizzazione di classe.

Partendo dalla pratica, dal sapere accumulato facendo tesoro delle esperienze individuali dei lavoratori italiani all'estero, Segretariati e Umanitaria provano allora, innanzitutto, a mettere in rilievo i danni che producono i comportamenti "leggeri" di molti emigranti, considerando la conoscenza e la consapevolezza come il primo motore in grado di provocare un cambiamento negli usi e costumi.

Un ottimo esempio di questo modo di operare è dato dalle Conferenze: lo schema sintetico degli argomenti trattati nelle conferenze organizzate dal Segretariato di Udine mostra chiaramente come il conferenziere sia chiamato a spiegare con dovizia di particolari i motivi per cui gli emigranti dovrebbero astenersi dal tenere certi comportamenti e iniziare a rispettare tutta una serie di obblighi e doveri nuovi, non previsti da alcuna legge. Quando si tratta di propagandare il dovere di iscriversi alle organizzazioni dei lavoratori all'estero, ad esempio, dopo l'illustrazione delle conquiste ottenute dai lavoratori stranieri grazie all'organizzazione, ampio spazio viene dedicato a mostrare puntualmente tutti gli effetti negativi che gli operai emigranti italiani producono sui loro stessi interessi non aderendo a quelle organizzazioni, facendo ampio uso di esempi concreti[291].

[289] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano, p. 10.

[290] Legge n. 23 del 31 gennaio 1901; Cabrini (1913), pp. 55–78.

[291] Lo schema delle conferenze è riportato in una relazione del Segretariato di Udine, reperita in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano. A pagina 8 del documento si trova il sommario degli argomenti trattati nelle conferenze e con riferimento al tema Organizzazione e tutela degli emigranti all'estero, sotto-tema Organizzazione all'estero si legge: "necessità dell'adesione alle associazioni professionali estere – dovere di ospitalità e di solidarietà – ragione degli elevati salari dell'estero – attuale metodo sregolato di emigrare – opera dei consolati – addetti del lavoro – orientamento della mano d'opera – dovere di migliorare le proprie condizioni – dovere di non prestarsi a peggiorare le condizioni del lavoro altrui – danni recati dalla piccola minoranza dei crumiri a tutta l'emigrazione italiana – i crumiri friulani per professione – ostilità delle

L'esperienza maturata dall'Umanitaria suggeriva poi che rendere consapevoli gli emigranti dei danni che producevano con i loro comportamenti significava anche combattere quel pregiudizio che portava gli emigranti a tenere tutta una serie di comportamenti scorretti, sconsiderati, irrispettosi e, a volte, al limite della legalità, che mai avrebbero tenuto in patria e che all'estero invece si permettevano per il solo fatto che, secondo loro, "nessuno li conosce[va]" e pertanto non avrebbero dovuto sopportare lo stigma e le conseguenze negative delle loro azioni. Ancora una volta la visione degli emigranti si dimostrava miope e i Segretariati si trovavano a dover svelare come ben poca cosa fossero i vantaggi derivanti da quella "impunità" dovuta all'anonimato se li si comparava agli svantaggi che con quei comportamenti inappropriati producevano su tutta la classe degli emigranti. Il ragionamento degli emigranti non era sbagliato: nessuno li conosceva personalmente, ma non teneva conto del fatto che, a maggior ragione per il fatto di essere stranieri, di non avere alcun rapporto con la popolazione locale ed essere per questo motivo percepiti piuttosto come una massa indistinta di forestieri, "tutti li riconosc[eva]no per italiani e l'antipatia svegliata dalle azioni di qualche sconsigliato si riversa[va] poi su tutti senza distinzione."[292] ed è proprio questo che doveva essere fatto comprendere a tutti i lavoratori italiani. Il comportamento del singolo era in grado di gettare discredito su tutta la massa degli emigranti e per questo motivo era fondamentale che tutti gli italiani all'estero facessero attenzione alla propria condotta ed evitassero atteggiamenti e azioni che potevano fomentare l'odio contro gli emigranti.

Anche in questo senso si spiegano i frequenti riferimenti, presenti in varie pubblicazioni edite dall'Umanitaria o dai Segretariati e dirette agli emigranti, all'importanza di "tenere alto il nome della patria"[293], di "sentirsi italiani"[294], di sviluppare "un po' di dignità e di sentimento nazionale"[295] o ancora "una coscienza nazionale"[296]. L'intento di questi richiami al sentimento nazionale, come viene sottolineato ogni volta, non è mai quello di suscitare "sciocche infatuazioni"[297] o sentimenti "sciovinisti"[298] – che del resto sarebbero stati incompatibili con i valori dell'internazionalismo operaio propagandati dai segretariati. Da una parte questa attenzione doveva servire a rinsaldare il morale degli emigranti contro il sentimento di inferiorità che all'estero poteva attanagliarli e

organizzazioni – enormi perdite da queste fatte negli scioperi a causa del crumiraggio italiano – ricatti – casi di Bromberg e di Kiel – ostilità dell'opinione pubblica germanica e soprattutto dei piccoli commercianti contro l'invasione degli emigranti stranieri – il grido: fuori gli italiani! – il discredito e il disprezzo della nostra mano d'opera – gli istituti di tutela delle organizzazioni – l'opera degli Arbetier Sekretariate, loro numerazione ed estensione.".

[292] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 130.

[293] "L'operaio italiano, andando all'estero, non deve preoccuparsi soltanto di cercare lavoro e di mandar denaro a casa: ma di procurarsi il lavoro onestamente, vivere con decoro e tenere alto il nome della patria in ogni circostanza.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909a), pp. 28–29. Si veda inoltre: Cabrini (1913), p. 32.

[294] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 137; (1912a), p. 143.

[295] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 152; (1912a), p. 158.

[296] Cabrini (1913), p. 29.

[297] Cabrini (1913), p. 29.

[298] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), p. 144.

facilmente condurli a sopportare passivamente qualsiasi sopruso e ingiustizia, portandoli a considerarsi alla stregua di "beneficiati", tenuti ad accettare tutto quanto gli fosse stato offerto senza possibilità di protestare o sindacare alcunché[299]. Dall'altra il richiamo all'importanza di tenere alto il nome della patria serviva anche e soprattutto a porre l'accento sul fatto che i loro comportamenti all'estero producevano sempre effetti su tutta la classe degli emigranti italiani: qualunque emigrante italiano avesse tenuto all'estero una cattiva condotta avrebbe pregiudicato gli interessi di tutti gli emigranti italiani, all'estero gli effetti delle cattive azioni assumono un carattere sempre più grave proprio perché "l'italiano che compie un atto tristo non solo danneggia sé stesso , ma pregiudica i connazionali e trascina nel fango il nome della patria e la dignità della classe cui appartiene."[300]. Infine, quel costante rimando era pensato anche per provare a diffondere fra gli emigranti italiani un sentimento di unità e solidarietà che li potesse aiutare a superare quei campanilismi e regionalismi che all'estero li dividevano e spesso diventavano il germe di risse e violenze[301], ovvero di alcuni di quei comportamenti che rendevano gli emigranti italiani invisi alla popolazione locale.

Il buon nome della patria aveva dunque un significato specifico e diverso da quello comunemente riconosciuto, ritagliato sulla persona degli emigranti: non si trattava, dunque, di far valere il generico e omogeneizzante interesse nazionale, quanto piuttosto dell'interesse della classe degli emigranti temporanei[302].

Affinchè il piano di auto-disciplinamento degli emigranti avesse successo, inoltre, era necessario poi, convincerli dell'importanza di coinvolgere tutta la massa dei lavoratori stagionali nell'opera di costruzione e diffusione del proprio sapere normativo di classe, evidenziando come solo la coesione di tutti gli emigranti avrebbe permesso di cancellare la vergogna di quei comportamenti antisindacali e disonesti che avevano fatto crescere negli anni l'odio verso i lavoratori italiani.

L'opera dei Segretariati e dell'Umanitaria, dunque, non si limitava ad una azione informativa e propagandistica ma provava ad avviare un circolo virtuoso mirante a coinvolgere tutti gli emigranti che venivano raggiunti dalle conferenze e dall'azione dei Segretariati, spronandoli ad organizzarsi[303], ad attivarsi all'interno dei Segretariati e delle sezioni locali, a diventare i primi promotori dell'auto-

[299] Cabrini (1913), p. 29; Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), p. 144.
[300] Cabrini (1913), p. 30.
[301] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), p. 133.
[302] "dove [all'estero] l'italiano che compie un atto tristo non solo danneggia sé stesso, ma pregiudica i connazionali e trascina nel fango il nome della patria e la dignità della classe cui appartiene.", cit. in Cabrini (1913), p. 30.
[303] Al Congresso di Gemona, Cabrini ribadiva l'impossibilità di assistere gli emigranti senza far sorgere in essi lo spirito dell'organizzazione, il resoconto del Congresso è stato reperito in: Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano, p. 10. Nella relazione sul lavoro del 1° semestre del 1905, proprio a proposito dei giri di propaganda si legge che venivano programmati principalmente "per divulgare fra le masse degli emigranti, fin dall'inizio, quel complesso sentimento di solidarietà e di organizzazione operaia che solo porta al riconoscimento per parte degli interessati di doveri non osservati e di diritti conculcati", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905).

organizzazione della classe emigrante. Già al Congresso Nazionale per l'emigrazione temporanea di Udine del 22-23 settembre 1903, promosso dal Segretariato di Udine – Congresso durante il quale veniva comunicata l'intenzione della Società Umanitaria di dar vita ad un proprio ufficio emigrazione e la stessa società diveniva per riconoscimento del Congresso, il centro del movimento diretto a creare Istituti per l'emigrazione temporanea – venivano votati ben due ordini del giorno in cui era sottolineata l'importanza fondamentale dell'organizzazione dei lavoratori emigranti. Il primo, intitolato proprio Organizzazione degli emigranti, sottolineava la necessità che i Segretariati dell'emigrazione promuovessero la partecipazione degli emigranti alle organizzazioni professionali dei paesi di immigrazione considerando l'organizzazione uno dei mezzi più validi per il miglioramento delle condizioni economiche, morali ed intellettuali delle classi lavoratrici, e ritenendo la partecipazione attiva uno strumento indispensabile per ridurre pregiudizi e diffidenza e creare all'estero un clima di fraterna cordialità tra i lavoratori di diverse nazionalità. Il secondo, promosso dal prof. Angelo Galeno, faceva voti affinché in ogni Provincia o frazione in cui il fenomeno emigratorio avesse un certo peso si costituisse un Segretariato dell'emigrazione temporanea sorretto specialmente dal contributo degli emigranti e delle istituzioni operaie, diretto ed amministrato dagli emigranti stessi a mezzo dei rispettivi loro rappresentanti con lo scopo di formare moralmente, intellettualmente, economicamente l'emigrante, aumentarne il valore sul mercato del lavoro, e tutelare in ogni modo gli interessi morali economici e sociali degli emigranti evidenziando così l'importanza che l'azione di tutela fosse, in realtà una azione di auto-tutela e auto-elevamento frutto di una scelta autonoma e consapevole dei lavoratori italiani che riconoscevano nell'auto-organizzazione la migliore via per difendere i propri interessi e migliorare le proprie condizioni[304].

Finora abbiamo visto quali problemi erano generati dall'emigrazione disordinata e spensierata, mostrato l'intento di Umanitaria e dei Segretariati di fronteggiare la questione coinvolgendo gli emigranti in un progetto di auto-regolamentazione e auto-governo del fenomeno e svelato in che modo queste organizzazioni ponevano le basi per perseguire questo obbiettivo. Resta ora da analizzare quali regole e quali metodi l'organizzazione degli emigranti ha sviluppato per disciplinare il fenomeno migratorio ed eliminare quelle condizioni e quei comportamenti che, negli anni avevano fatto degli emigranti italiani degli "abbassa-salari" e dei "krumiri" contribuendo così ad approfondire la linea che separava la manodopera indigena da quella straniera temporanea e frantumava l'unità della classe operaia.

[304] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Congresso Nazionale dell'emigrazione temporanea Udine 22-23 Settembre 1903, Milano.

3.5 Il codice di condotta degli emigranti

Partendo dalle esperienze dei singoli emigranti e dalle conoscenze acquisite tramite la pratica dell'indagine e dell'assistenza all'estero Segretariati e Umanitaria riescono a formare un corpus di norme morali di condotta che mirano a guidare l'operaio italiano dal momento della preparazione del viaggio migratorio fino al suo arrivo all'estero e al suo inserimento lavorativo, incentrate su due principi cardine: l'onestà del lavoro e la solidarietà di classe.

Analizziamo il significato e la portata di questi due principi, partendo dall'onestà del lavoro. Nel volume *Il maestro degli emigranti* troviamo una definizione in negativo precisa di lavoro onesto: "Onestamente[305] l'operaio italiano deve procurarsi il lavoro all'estero: ora onesto non è il lavoro strappato ad un altro operaio che, affrontando duri sacrifici, stava assicurando a sé ed alla classe un salario un po' più alto, un orario meno gravoso."[306]. Dunque, il lavoro del krumiro o dell'operaio che, anche inconsapevolmente e spesso proprio a causa della leggerezza con cui affronta il viaggio migratorio, si presta ad essere assoldato sostituire gli operai che stanno scioperando o boicottando una determinata impresa, non è un lavoro onesto.

Prima di proseguire nell'analisi di questo principio vale la pena sottolineare che il testo, diretto agli insegnanti che intendono prestare il loro servizio nelle scuole per emigranti, continua spiegando al futuro maestro le modalità che dovrà utilizzare per convincere gli allievi della disonestà di questi comportamenti e della necessità di evitarli: "E si faccia capire che non bisogna astenersi dal crumiraggio soltanto per non offendere una legge sacra di fratellanza e di solidarietà: ma che l'astensione è anche consigliata da un illuminato senso di tornaconto.". Il modo di operare, dunque, deve essere sempre il solito, le regole di condotta offerte agli operai non sono regole morali che questi devono seguire in ossequio a principi morali superiori o all'autorevolezza di chi gliele propina, ma sono norme che servono a salvaguardare in primo luogo il loro interesse individuale, che trova la più ampia garanzia solo quando è tutelato l'interesse di classe. Il maestro, dunque, proprio come i Segretariati, i corrispondenti, le guide per emigranti, non ha la funzione di "comandare" ma, più semplicemente, deve aiutare i lavoratori italiani a vedere quale siano i loro interessi, gettando luce su questi, svelando le modalità migliori per raggiungerli e tutelarli, mostrando quali svantaggi reali si celino dietro gli apparenti benefici che gli emigranti sono convinti di ottenere attuando certi comportamenti.

Nel caso del *krumiraggio* dietro l'apparente vantaggio rappresentato dall'aver trovato lavoro si celano svantaggi ben più gravi: non solo infatti questo modo di agire danneggia le lotte intraprese da

[305] In corsivo nel testo.
[306] Cabrini (1913), pp. 30–31.

altri lavoratori compromettendo la possibilità di tutti gli operai di ottenere, per quell'impiego, migliori condizioni, ma attira anche contro gli lavoratori italiani l'odio dei lavoratori autoctoni esponendo così tutta la classe degli emigranti a rappresaglie che, agli inizi del Novecento, non si sarebbero più manifestate nella forma di linciaggi ma con l'emanazione di provvedimenti "protettivi del lavoro nazionale" ovvero con misure restrittive dell'immigrazione[307]. Anche durante i giri invernali di conferenze, la propaganda normativa viene fatta alla stessa maniera: vengono mostrati i danni che il krumiraggio italiano arreca alle lotte operaie all'estero, viene illustrato il modo di agire degli arruolatori, evidenziando come questi si arricchiscano sulle spalle dei lavoratori, "sfruttando cioè l'interesse delle organizzazioni [dei lavoratori] e dei krumiri", ma l'accento viene posto sin da subito sul danno più immediato ed evidente che questo fenomeno rischia di provocare agli interessi dei lavoratori italiani e quindi agli interessi degli stessi krumiri ovvero la "chiusura del mercato germanico al lavoro italiano!!!"[308]. Lo scopo non è di creare distinzioni tra operai buoni e cattivi ma di dare a tutti i lavoratori gli strumenti per decifrare la realtà, per individuare dove sono situati i loro interessi, per prendere coscienza della comunanza degli interessi dei lavoratori e agire di conseguenza, governando i propri comportamenti in maniera consapevole. L'obbiettivo è convincere tutti i lavoratori a cambiare i propri comportamenti e quindi viene perseguito mostrando come certi comportamenti ledano gli interessi di tutti i lavoratori, anche dei krumiri, mostrando cioè l'unità dell'interesse di classe. Il lavoro portato avanti dai Segretariati è un lavoro di perpetua ricomposizione della classa operaia contro tutte le fratture accidentali che ne minano l'unità: la nazionalità, il diverso grado di organizzazione e politicizzazione, etc. E così i giri di propaganda contro il krumiraggio si concludono sottolineando come la necessità di porre fine a quel fenomeno sia "non solo un interesse di classe, dei lavoratori organizzati; ma anche un interesse dei non organizzati, dei krumiri" [309].

Il principio dell'onestà del lavoro non serviva solo a marchiare come disonesto il comportamento dei krumiri, la sua portata espansiva e permetteva di estendere il suo raggio d'azione a tutti quei comportamenti che, mentre producevano un (apparente) vantaggio immediato al lavoratore che li adottava, provocavano invece un reale danno verso la collettività dei lavoratori e dunque erano di fatto controproducenti per lo stesso autore della condotta. L'onestà del lavoro dipendeva nella pratica

[307] "E c'è da meravigliarsi se un operaio francese o tedesco, così defraudato dal concorrente italiano, odii questi e ogni cosa che abbia sapore di italianità? […] Tale senso di tornaconto nasce non tanto dal fatto che la funzione di abbassa-salari può sempre rinnovare ai danni dei nostri operai Marsiglia, Aigues-Mortes e Aussersihl e consimili selvaggerie; quanto dalla necessità di non incoraggiare all'estero quella forma di protezionismo del lavoro nazionale che costituisce un punto di coincidenza del tornaconto immediato di due classi sociali dello Stato importatore di manodopera: il proletariato e la borghesia esercente i commerci.", cit. in Cabrini (1913), p. 31.

[308] Tutte le citazioni sono tratte dall'articolo di giornale intitolato "Una grave piaga dell'emigrazione friulana", reperito in: Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Una grave piaga dell'emigrazione friulana - Estratto da quotidiano, Milano.

[309] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Una grave piaga dell'emigrazione friulana - Estratto da quotidiano, Milano.

dall'onestà del lavoratore che, in ogni momento, da quando iniziava la sua ricerca di un'occupazione a quando contrattava il suo prezzo a quando concretamente prestava la sua manodopera a quando infine lasciava l'impiego, doveva comportarsi con onestà nei confronti dei suoi compagni di lavoro e in generale della classe lavoratrice.

Potrà essere bollato come disonesto, allora, il comportamento di quel lavoratore che non si informa prima di partire circa le condizioni di un determinato mercato, di chi non conosce le tariffe in vigore nella piazza in cui si reca in cerca di occupazione, di chi accetta di lavorare a condizioni peggiori di quelle stabilite dalla legge e dagli usi[310], etc.

Con il passare degli anni e il continuo accumularsi dell'esperienza dei lavoratori vengono formulate norme che specificano sempre più nel dettaglio il principio dell'onestà del lavoro individuando con precisione quali siano i comportamenti da tenere e quali invece debbano essere evitati a tutti i costi. Nella sezione *Consigli Generali* del Calendario per gli emigranti del 1913, ad esempio, vengono date regole ancora più specifiche per quanto riguarda il momento della ricerca del lavoro e gli operai vengono invitati:

1. a non dar troppo facilmente retta alle voci che corrono di grandi lavori perché spesso sono false;
2. a non fidarsi delle persone che si incontrano nelle stazioni di transito e offrono occupazioni, soprattutto quando le condizioni risultino fin troppo vantaggiose;
3. a non firmare contratti di lavoro proposti da persone sconosciute senza aver prima sentito il parere di una persona competente e disinteressata e a tal proposito di consultare nel Calendario la sezione *Indirizzi Utili* relativa al paese di immigrazione in cui si trova dove sono indicati gli indirizzi dei consolati nonché dei sindacati, delle organizzazioni di mestiere e delle diverse sezioni locali dove potrà recarsi per chiedere consiglio;
4. a non fidarsi ogni qual volta le condizioni di lavoro che gli vengano offerte risultino troppo favorevoli perché spesso sono il mezzo con cui gli arruolatori fanno incetta di manodopera da adibire a lavori malsani o troppo pericolosi o da "deportare" in località dove ci sono scioperi o boicottaggi;
5. a non firmare contratti che li obblighino a prendere vitto e alloggio presso chi li ingaggia;
6. a non fidarsi degli avvisi e delle pubblicità contenenti offerte di lavoro che si trovano nelle quarte pagine dei giornali

[310] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909c), pp. 3–5.

7. a essere molto guardinghi nei confronti di una particolare categoria di arruolatori – comunemente definiti "cottimisti" – che non hanno rapporti diretti con l'imprenditore che ha commissionato il lavoro ma si sono impegnati ad eseguirlo, per un prezzo misero, per conto di terzi che avevano preso in appalto il lavoro dall'imprenditore o, addirittura, da un'altra ditta appaltante. Spesso accade infatti che questi siano dei truffatori, pronti a fuggire dopo aver intascato il denaro con cui avrebbero dovuto pagare i lavoratori arruolati, lasciando gli operai senza tutele dal momento che per legge l'imprenditore non ha alcun obbligo nei loro confronti[311].

Sempre nel Calendario per gli emigranti troviamo ancora un esempio, magari meno ovvio, di comportamento disonesto: si tratta dell'azione di chi simula o esagera malattie e infortuni subiti a lavoro. Anche in questo caso, infatti, dietro il vantaggio immediato di cui gode chi riesce nell'intento di frodare le compagnie assicurative o i padroni si cela un danno prodotto per tutti i lavoratori costituito dal fatto che questi comportamenti non fanno che aumentare la diffidenza di questi istituti nei confronti delle pretese/reclami/richieste dei lavoratori e conducono di solito a un inasprimento dei criteri decisionali degli istituti chiamati a decidere delle rendite che finiva col danneggiare tutti, anche quegli operai che davvero avevano sofferto un infortunio o una malattia a causa del lavoro[312]. Nel calendario degli emigranti del 1912 questi comportamenti vengono condannati aspramente: "Vi sono de' disgraziati che credono toccar il cielo con un dito se giungono a truffare le società o i sodalizi d'assicurazione di qualche lira, immaginandosi d'aver dato un colpo mortale al sistema capitalista; e non si accorgono che con quel metodo danneggiano soltanto i compagni colpiti davvero dalla sventura, perché quelle istituzioni diventano sempre più diffidenti e finiscono col dubitare di tutti, anche di quelli che si meriterebbero piena fiducia. E tutto ciò per coloro che della malattia e dell'infortunio ne fanno un'indegna speculazione."[313].

Passiamo ora ad analizzare il secondo principio che avrebbe dovuto guidare la condotta dei lavoratori italiani all'estero: quello della solidarietà. Anche se non ne troviamo una definizione esplicita nei vari testi prodotti dai Segretariati e dall'Umanitaria, il principio è costantemente richiamato per giustificare e stimolare l'adozione di una lunga serie di comportamenti. La solidarietà cui si fa riferimento non è generica, ma di classe: si tratta di un sentimento specifico, capace di unire tutti i lavoratori, che per essere raggiunto implica la capacità del soggetto di riconoscere le peculiarità della propria posizione sociale e, di conseguenza, di riconoscersi in tutti gli altri lavoratori cogliendo la comunanza di interessi e condizioni che legano assieme tutti gli operai.

[311] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), pp. 142–43.
[312] Cabrini (1913), p. 30.
[313] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 134.

Il principio della solidarietà operaia era ritenuto fondamentale proprio per la sua potenza unificatrice: dalla coesione degli operai dipendeva la forza del movimento operaio e, ancora prima, la possibilità di soggettivazione della classe operaia ovvero la possibilità del compiersi di una auto-trasformazione, di una mutazione che trasformasse un gruppo sociale composto da una moltitudine di individui, la massa dei lavoratori, in una classe politica, in un soggetto collettivo capace di esprimere con forza la propria volontà[314].

Anche questo principio ha una forte portata espansiva, improntare i propri comportamenti alla solidarietà di classe, infatti, non può significare esclusivamente essere solidali con gli altri lavoratori, stranieri o autoctoni, riconoscersi in loro e quindi evitare di porre in essere atti che potrebbero pregiudicare loro o le loro lotte e, se del caso, prendere parte alle lotte da loro intraprese. Innanzitutto, bisogna considerare che la solidarietà, essendo un sentimento, non può essere semplicemente predicata o imposta dall'alto – i sentimenti non possono essere comandati ma vanno coltivati, sviluppati, favoriti. La solidarietà è allora, prima di tutto, un obbiettivo da raggiungere, e come tale deve ispirare e modellare le condotte degli emigranti: se l'obbiettivo è sviluppare la solidarietà tra i lavoratori, specificatamente tra manodopera autoctona e manovalanza straniera, dovranno essere banditi tutti quei comportamenti che solitamente favoriscono l'isolamento degli emigranti e ostacolano il mutuo riconoscimento tra i lavoratori.

Va poi ricordato che la solidarietà di classe non è un fatto meramente individuale, bensì uno strumento finalizzato a mostrare ai lavoratori l'esistenza di una dimensione collettiva, a fondare e cementare l'unità del gruppo sociale degli operai per amplificarne la forza: la sua potenza normativa, per queste ragioni, oltre a promuovere quei comportamenti individuali che sono diretta espressione della solidarietà di classe, oltre a spingere i lavoratori a partecipare alle lotte operaie avviate dai propri colleghi sulla base del riconoscimento dell'identità dei propri interessi individuali con gli interessi di classe, si estende fino a favorire l'organizzazione dei lavoratori.

La solidarietà di classe diventa dunque, innanzitutto, uno strumento di integrazione: gli emigranti, se vogliono contrastare quei sentimenti di diffidenza e di antipatia che spesso li circondano all'estero e che amplificano le difficoltà della vita dell'emigrante, sono chiamati a uscire dall'isolamento in cui spesso si confinano, riconoscendo come spesso siano proprio i loro comportamenti a incentivare il propagarsi di quei sentimenti di disistima e di sfiducia nei propri colleghi autoctoni. La forza normativa del principio va ben oltre la vita lavorativa dell'emigrante ed arriva a toccare tutti gli aspetti della sua quotidianità all'estero, sin dal momento della partenza. Lo scopo è di facilitare la possibilità che i lavoratori autoctoni riconoscano gli emigranti come lavoratori e così favorire lo sviluppo di un

[314] Sul concetto di soggettivazione si vedano ad esempio: Foucault (2003); Deleuze (2020).

sentimento di solidarietà di classe tra operai indigeni e stranieri, appare fondamentale allora ottenere che gli emigranti abbandonino quei comportamenti che ostacolano la possibilità che quel riconoscimento si verifichi – quei comportamenti che li fanno apparire agli occhi degli indigeni degli alieni, dei mostri, dei soggetti incivili con i quali non è possibile intessere alcuna relazione – e quanto più possibile provino ad amalgamarsi con la popolazione locale. I consigli normativi vanno dunque tutti nella stessa direzione: si richiede agli emigranti la capacità e la volontà di adeguarsi alle leggi e agli usi locali, di rispettare le norme scritte o consuetudinarie del paese di immigrazione[315], frequenti sono poi i richiami alla necessità di vivere e di comportarsi con decoro[316].

[315] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), pp. 134–36.
[316] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909a), p. 29; Cabrini (1913), p. 30.

Nello specifico gli emigranti sono invitati:

1) a rispettare le regole che disciplinano l'ingresso e la possibilità di stabilirsi e lavorare nel paese di immigrazione, e in particolare a munirsi sempre di passaporto, anche quando questo non sia richiesto dalla legge del paese estero, non solo perché questo lo mette al riparo da sanzioni o da altri provvedimenti di polizia, ma anche perché l'esperienza mostrava come il possesso (o mancato possesso) dei documenti era in grado di influire sul modo in cui lo straniero veniva percepito da parte della popolazione autoctona, l'essere "in regola" con i documenti o comunque avere il passaporto, anche quando questo non era richiesto obbligatoriamente dalla legge, veniva percepito come un segno di onestà e di affidabilità mentre "L'operaio sprovvisto di questo documento è sempre accolto con diffidenza e trova più difficilmente lavoro e corre il rischio, attraversando paesi ove detto documento è obbligatorio, di essere arrestato e trattenuto per qualche tempo."[317]

2) A tenere sempre, a partire dal momento del viaggio, un contegno rispettoso degli usi e dei costumi della popolazione locale e ad evitare – spontaneamente[318], senza bisogno di essere puntualmente ripresi e redarguiti – quei comportamenti che possono urtare la sensibilità altrui, che recano fastidi, disturbano, provocano disagi e che in definitiva alienano la simpatia della popolazione locale nei confronti degli emigranti. I consigli normativi arrivano ad essere anche molto specifici. All'emigrante viene suggerito pedissequamente come comportarsi durante il viaggio, in treno e nelle stazioni[319], o, più in generale, nei locali pubblici, e quali comportamenti deve assolutamente evitare nella sua vita quotidiana all'estero[320] per non fomentare i pregiudizi che gli operai all'estero nutrono contro di loro.

3) A essere i primi ad avere – e pretendere – il rispetto del proprio corpo, avendo cura di rispettare le più elementari norme igieniche e di sicurezza, tanto sul lavoro quanto nella vita di tutti i giorni, sulla base della convinzione secondo cui non si può ottenere rispetto e

[317] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909a), pp. 9–10.

[318] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), p. 136.

[319] Viene specificato, ad esempio, che egli deve avere riguardo delle carrozze e degli spazi che lo ospitano, non lasciare immondizia o rifiuti, non sputare per terra, ma farlo piuttosto fuori dal finestrino o negli appositi recipienti, deve rispettare rigorosamente la proibizione di fumare e limitarsi a farlo solo nei locali in cui ciò è consentito, evitare di gridare e bestemmiare, e infine deve risolversi ad utilizzare le sale d'aspetto delle stazioni per evitare di ingombrare il passaggio sostando con bauli e fardelli sui marciapiedi accanto ai binari. Queste stesse norme e ancora altre specificazioni dello stesso tenore si trovano in tutte le guide edite dall'Umanitaria e nei Calendari dell'emigrante, cfr. ad esempio: Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 9; (1906), p. 11; Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909c), pp. 8–9; (1912a), p. 136.

[320] Il consiglio è quello di vivere rettamente, evitando tutti quei comportamenti devianti che li abbassano nella stima dei loro compagni, in particolare Segretariati e Umanitaria si fecero promotori di vigorose campagne contro l'alcolismo, il gioco d'azzardo, i comportamenti rissosi e l'uso del coltello, si rimanda sul punto alle specifiche sezioni: Abbasso il coltello, Contro l'alcolismo, Non giocate d'azzardo, inserite nell'agenda per gli emigranti. Si veda: Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), pp. 137, 141.

considerazione dagli altri se non si è i primi ad averlo per sé stessi[321]. Anche in questo caso i suggerimenti normativi sono moltissimi ed arrivano a disciplinare nel dettaglio praticamente ogni momento della vita dei lavoratori italiani all'estero: a partire dalla scelta dell'alloggio, che per quanto modesto deve essere sempre salubre, sia che si tratti di una stanza affittata liberamente dal lavoratore sia che si tratti dell'accomodamento che gli viene offerto dall'imprenditore, alle precauzioni igieniche da utilizzare prima dei pasti, soprattutto quando questi avvengono nel luogo di lavoro, alla più generale importanza di avere cura della propria igiene personale – di usare acqua e sapone e di utilizzare, per uscire, abiti puliti, quantomeno nei giorni festivi – fino ad arrivare ai consigli di igiene sessuale[322]. Ognuna di queste norme, spingendo l'operaio italiano ad *uniformarsi*[323] ai costumi dei colleghi del luogo, mira a facilitare l'integrazione dei lavoratori italiani nel tessuto sociale della località di immigrazione con l'intento di favorire lo sviluppo di sentimenti di fratellanza e di solidarietà di classe tra lavoratori autoctoni e manodopera migrante.

Il principio della solidarietà di classe serve, poi, a promuovere tutta una serie di comportamenti attivi funzionali a concretizzare il significato di questo particolare tipo di solidarietà: se, da una parte, è necessario che questo sentimento si sviluppi tra i lavoratori di ogni nazionalità per permettere l'unificazione del fronte dei lavoratori e aumentare così la forza della classe operaia, è altrettanto importante, poi, che i lavoratori facciano valere con le loro azioni la forza derivante da questa unità di classe. Gli stimoli che vengono da questo principio sono diversi: da una parte c'è la spinta all'azione individuale, gli operai vengono spronati ad agire con prontezza e determinazione ogni qual volta un compagno di lavoro abbia bisogno del loro aiuto, dimostrando con le azioni e il coraggio civile, la concretezza della solidarietà di classe. Nella sezione dei Consigli Generali del Calendario degli emigranti, edizione 1913, sotto il titolo *Coraggio civile*, è riportato l'esempio paradigmatico dell'operaio che ha subito un infortunio sul lavoro e che ha bisogno, per far valere i propri diritti, del sostegno dei propri compagni di lavoro: è soprattutto in casi come questi, "quando la sventura batte alla porta del fratello di lavoro"[324] che gli operai devono essere in grado di mostrare attivamente la loro solidarietà e, quando siano stati testimoni oculari dell'accaduto, avere: "il coraggio civile di dir la verità, anche se dovesse spiacere all'assistente o al padrone, e avere per conseguenza il licenziamento."[325]. A fianco alla spinta all'azione individuale il principio di solidarietà è, poi, veicolo

[321] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), p. 130; (1912a), p. 134.
[322] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), pp. 281–89.
[323] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), p. 135.
[324] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), p. 140.
[325] Il frammento continua specificando che quanto più gli operai sono uniti e l'organizzazione operaia è forte tanto minore è il rischio di subire questo tipo di ritorsioni ma: "fosse anche altrimenti sarebbero sempre da preferirsi mille licenziamenti all'ignominia di aver danneggiato un compagno saputamente, per debolezza di carattere, per viltà.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), p. 140.

per promuovere l'organizzazione di classe. I lavoratori sono caldamente invitati a organizzarsi, a entrare nelle associazioni di lavoratori locali, perché quelli sono i luoghi in cui si consolida l'unità della classe lavoratrice e si concretizza la sua forza. La solidarietà di classe è, per gli emigranti, un obbiettivo da raggiungere, ma è anche un dovere, un obbligo da rispettare "qualunque siano le loro idee"[326] e per questo "Gli emigranti si devono iscrivere nelle associazioni degli operai dei paesi nei quali si recano a lavorare."[327]: perché così potranno godere della "miglior tutela"[328], così saranno "assistiti, aiutati, ben visti; avranno sempre, per qualsiasi occasione, un appoggio."[329]. L'associazione consentirà agli operai italiani da una parte, di toccare con mano la forza che deriva dall'organizzazione, dall'altra – e contemporaneamente – gli farà guadagnare la stima e la benevolenza dei loro colleghi stranieri, perché nei sindacati gli emigranti potranno farsi conoscere e riconoscere come compagni di lotta[330], come lavoratori pronti a partecipare e sostenere le lotte degli operai indigeni, e questo sarà il migliore contributo per sfatare quei pregiudizi tanto in voga tra i lavoratori dei paesi di immigrazione che dipingevano gli emigranti italiani come dei parassiti[331] avvezzi "a papparsi i benefici altrui senza menomamente sentire il dovere di fare qualche sacrificio"[332].

Intorno ai due principi cardine della propaganda normativa dei Segretariati dell'Emigrazione e della Società Umanitaria – l'onestà del lavoro e la solidarietà di classe – si sviluppa e si specifica con il passare degli anni quasi un vero e proprio corpus normativo capace di guidare il lavoratore italiano per tutta la durata della sua avventura migratoria. Le regole, che mirano a disciplinare i comportamenti dei singoli emigranti dalla partenza all'arrivo, non tralasciano praticamente nessun momento del percorso migratorio – dalla ricerca dell'occupazione, al viaggio, alla vita all'estero, fuori e dentro il luogo di lavoro – si configurano più che come dei comandamenti come degli strumenti conoscitivi che consentono ai lavoratori di decodificare la realtà e individuare da soli dove sia celato il proprio interesse e così di scegliere in maniera consapevole i propri comportamenti.

[326] "i nostri incaricati devono sempre ricordare agli emigranti che – qualunque siano le loro idee – hanno il dovere, tanto in patria che all'estero di affratellarsi con gli altri lavoratori.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909d), p. 32.

[327] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909d), p. 32.

[328] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), p. 138.

[329] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909d), p. 32.

[330] "Non vogliamo in queste paginette trattare tutta la questione dell'organizzazione operaia e de' suoi fini ideali e immediati: ma soltanto richiamare l'attenzione degli emigranti sulla necessità di acquistare la stima e la benevolenza de' loro compagni di lavoro. E come farlo? Con un solo mezzo: Organizzandosi dovunque vadano, facendo la vita dell'organizzazione e collaborando cogli altri a mantenere le condizioni di salario e di lavoro conquistate e a migliorarle ancora.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), pp. 137–38.

[331] "Soltanto così potranno dileguare le diffidenze e l'accusa di parassitismo che così spesso viene loro mossa perché profittando di tutti i beni generali procurati dall'organizzazione rifiutano poi di partecipare ai sacrifici necessari per mantenere l'ottenuto ed ottenere ancora.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), p. 138.

[332] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1910).

La diffusione di questo sapere normativo, attraverso guide, opuscoli, calendari, ma anche attraverso giri di conferenze e l'organizzazione di cicli di lezioni o di corsi scolastici per emigranti, è stato il modo principale attraverso cui Segretariati e Umanitaria hanno tentato di porre un argine al fenomeno della c.d. emigrazione spensierata – che danneggiava gli interessi dei lavoratori italiani, confinandoli in una situazione di perenne discriminazione e maggiore sfruttamento rispetto ai lavoratori indigeni, e rischiava addirittura di facilitare l'adozione di provvedimenti che avrebbero comportato la chiusura dei mercati esteri alla manodopera italiana – promuovendo la capacità degli emigranti di governarsi da sé stessi[333].

L'attività di propaganda non è stata però l'unica pratica sviluppata per favorire il disciplinamento, o per meglio dire, l'autogoverno dei flussi migratori.

La battaglia contro il krumiraggio e contro gli atteggiamenti egoisti e disonesti dei lavoratori emigranti veniva al contempo perseguita su altri fronti: da una parte con strategie che miravano a colpire direttamente i krumiri, i cui nomi venivano segnalati durante i giri di conferenze invernali[334], nelle pubblicazioni "operaie"[335], edite dall'Umanitaria o dai Segretariati o ancora dai sindacati, negli uffici di confine e nelle stazioni, dove i collaboratori e gli addetti dei Segretariati mettevano in guardia gli emigranti contro quei reclutatori che li avrebbero condotti in piazze dove erano in corso scioperi e serrate[336], dall'altra immaginando provvedimenti che intervenissero direttamente sulle condizioni che favorivano il dispiegarsi di quell'odioso fenomeno.

Sin dall'inizio della loro attività Segretariati e Umanitaria si interrogarono sulla necessità e sulla materiale possibilità di creare un servizio di collocamento "internazionale" di manodopera partecipato e, al fine, condotto dagli stessi operai emigranti. L'organizzazione di un simile sistema che avrebbe permesso ai singoli segretariati di orientare e direzionare gli emigranti verso quelle contrade dove realmente era richiesta la loro manodopera, contrattando in anticipo le migliori condizioni contrattuali – e quindi fuori dalla situazione di ricatto in cui si trovavano gli operai italiani all'estero[337] che spesso

[333] Cabrini, parlando degli obbiettivi del maestro che si accinga a preparare un corso per gli emigranti, e in generale dello scopo sottostante l'istruzione degli emigranti, scrive: "Riassumendo, si tratta di dare all'emigrante la possibilità di governarsi da se stesso […]: procedendo, in una parola – e secondo la felice espressione del comm. Pasquale di Fratta – dalla tutela estrinseca alla tutela intrinseca: alla emancipazione, in una parola, dell'emigrante.", cit. in Cabrini (1913), p. 7.

[334] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Una grave piaga dell'emigrazione friulana - Estratto da quotidiano, Milano.

[335] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, 22 luglio 1906. Crumiri, Milano.

[336] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 30.

[337] "Infatti un operaio, che si trova disoccupato all'estero dopo aver inutilmente vagato in cerca d'un pane ed ha sostenuto le spese del viaggio con denari avuti forse a prestito da compaesani e non ha dinanzi a sé alcuna via di salvezza, come mai può conservare tanta energia morale, tanta freddezza di spirito, da resistere da un lato alle lusinghe dei capi che gli promettono occupazione lucrosa in sostituzione di scioperanti e dall'altra parte agli stimoli della fame, al pensiero della famiglia lontana, al timore dell'incerto domani, alla rabbia infine contro tutto e contro tutti, che gli addensano nel cuori i colpi dell'avversa fortuna e l'isolamento in cui viene lasciato?", la citazione è tratta dal resoconto del Terzo

li costringeva a piegarsi alle peggiori forme di sfruttamento. Inoltre, da una parte sviluppare un servizio di mediazione del lavoro "attivo", funzionale cioè a mettere effettivamente in contatto domanda e offerta di lavoro e indicare agli emigranti le piazze e le imprese presso cui trovare occupazione, avrebbe superato l'inefficacia dei servizi posti in essere dagli uffici governativi i quali limitandosi a "sconsigliare gli operai dall'andare nel tal posto, poi nel tal altro, passando in rivista successivamente tutti i paesi in cui [gli emigranti] sono soliti a recarsi" non erano di alcuno aiuto ai lavoratori italiani che non potevano permettersi di rimanere paralizzati da "tante dissuasioni"[338] e finivano per partire ugualmente senza alcuna certezza; dall'altra costituire un servizio di mediazione del lavoro operaio, ovvero gestito direttamente dai lavoratori emigranti organizzati nel rispetto dei loro interessi individuali e di classe, era fondamentale anche per arginare i danni che erano compiuti dal modo di operare di alcune istituzioni religiose, prima fra tutte l'Opera Bonomelli[339], che, agendo con estrema superficialità[340] e guardando al mercato del lavoro con "lenti rosee"[341], diffondeva pubblicamente notizie riguardo offerte di lavoro e piazze in cui era richiesta manodopera, senza accertarsi né della congruità delle condizioni contrattuali offerte né dell'effettiva permanenza della richiesta di manodopera, rischiando ogni volta di indirizzare una massa troppo numerosa di lavoratori verso una stessa piazza con immensi danni agli interessi degli emigranti e degli operai.

Già nel corso del I Congresso Nazionale dell'emigrazione temporanea, tenutosi in Udine il 22-23 settembre 1903, venivano fatti voti affinché "il metodo di mediazione privata del lavoro, più utile e razionale, già messo in atto dal Segretariato dell'Emigrazione di Udine, venga seguito dai Segretariati simili, da istituirsi per opera degli emigranti stessi in ogni capoluogo di provincia, la cui azione sia coordinata per mezzo di una Federazione nazionale e decentrata con sezione in ogni centro importante

Congresso degli Emigranti del Friuli, reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 9.

[338] Entrambe le citazioni sono tratte dall'intervento di De Poli al III Congresso degli emigranti friulani del 18 gennaio 1903, reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 9.

[339] Si trattava di un'opera confessionale, creata sull'impulso di Monsignor Geremia Bonomelli, che si adoperava all'estero per l'assistenza morale e materiale degli emigranti italiani, questa organizzazione non era ben vista dai Segretariati e dall'Umanitaria che vedevano di malocchio il carattere prettamente "caritatevole" e confessionale dell'Opera, sull'opera e i suoi rapporti con la società Umanitaria si vedano: Rosoli (1983); Punzo (1983). Più in generale sull'interesse del mondo cattolico verso l'emigrazione italiana e sui contrasti con il mondo socialista si veda: Manzotti (1962), pp. 96–122, 184–204; Ciuffoletti, Degl'innocenti (1978), pp. 257–64; Tomasi (1983); Sanfilippo (2001a); Baggio (2015).

[340] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 9.

[341] "Tutto sta nel guardare nella questione con lenti rosee o con lenti oscure, delle prime si servono le istituzioni bonomelliane inconsce dei danni che derivano dalle avventate ed imprudenti pubblicità, il Segretariato si servirà delle seconde per far opera veramente utile e non inceppare nelle arti del crumiraggio.", sono parole pronunciate da Cabrini al V Congresso degli Emigranti Friulani, il resoconto del congresso è stato reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano, p. 8.

d'emigrazione delle singole province"[342]. La creazione di un tale servizio, gestito dagli stessi emigranti, capace di operare in maniera decentrata sul territorio ma tuttavia coordinata a livello nazionale, rimarrà a lungo una chimera perché, nonostante la progressiva crescita del numero e delle forze dei Segretariati i mezzi di cui questi disponevano rimanevano sempre troppo scarsi rispetto alla vastità del compito da assumere[343]. Ciononostante, Segretariati e Umanitaria non si rassegnarono a rimanere nell'inattività[344], il tema rimane centrale nel dibattito interno ai Segretariati e vengono sviluppate diverse pratiche per avanzare nella costruzione di un sistema che potesse consentire agli emigranti di orientarsi nel mercato del lavoro internazionale.

Sin dal 1904 l'organizzazione lavora per intessere relazione con le associazioni e i sindacati operai dei paesi europei dove massimamente si rivolgeva l'emigrazione italiana[345], lo scopo è duplice: da una parte facilitare la partecipazione degli emigranti alla vita delle organizzazioni esteri e agevolare il loro inserimento all'interno dei sindacati stranieri, dall'altra creare una rete internazionale tra le organizzazioni operaie per favorire lo scambio di informazioni riguardanti i mercati del lavoro esteri e costruire un sistema in grado di consentire ai lavoratori di sovraintendere il movimento internazionale della manodopera.

Il paziente lavoro di coordinamento delle diverse realtà operaie nazionali e straniere portato avanti dall'Umanitaria non era inutile, si dissolveva con il tempo la naturale diffidenza che le organizzazioni sindacali dei paesi di immigrazione nutrivano verso le associazioni e gli istituti italiani che intendevano occuparsi del collocamento di manodopera[346], si stringevano sodalizi, ottenendo all'estero l'appoggio di quelle organizzazioni[347], e nel 1906, al Congresso di Spilimbergo, il

[342] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Congresso Nazionale dell'emigrazione temporanea Udine 22-23 Settembre 1903, Milano.

[343] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, pp. 6–7. Nel resoconto del primo congresso interregionale dei Segretariati e degli Uffici dell'emigrazione del 1908 si legge: "L'organizzazione operaia è in ogni paese e specialmente in Italia ancora così debole da essere incapace di esercitare una vera influenza sul mercato del lavoro interno; gli Uffici di collocamento sono ancora povera cosa; è assurdo pretendere, in tali condizioni di cose, di poter fare il collocamento all'estero con la sicurezza di non ferire le conquiste delle organizzazioni operaie dei paesi di immigrazione.", cit. in Società Umanitaria (1908), p. 5.

[344] Il dibattito riguardo la necessità di fare qualcosa per il collocamento degli emigranti continuava a riproporsi a ogni Convegno anche perché Umanitaria e Segretariati temevano i danni che avrebbe dovuto sopportare l'emigrazione italiana se le uniche istituzioni lasciate ad operare in quel campo fossero state le opere confessionali di beneficienza: "Se noi trascureremo per l'avvenire tale delicato incarico, noi ci vedremo soppiantati dalle istituzioni clericali, dall'Opera Bonomelli, dalla Patria di Friburgo che voi ben conoscete, ed aiuteremo il krumiraggio con la nostra opera passiva.", il resoconto del congresso di Gemona è stato reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano, p. 6.

[345] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), pp. 25–27.

[346] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 26.

[347] Il Congresso della federazione dei sindacati della Svizzera, ad esempio, dopo aver udito il rapporto fatto da un delegato del Consorzio dell'Umanitaria, votava all'unanimità il seguente ordine del giorno: "Il Congresso […] fa voti che un accordo sia stipulato fra il Comitato federale, il Segretariato operaio e le organizzazioni sindacali italiane in Svizzera da una parte e il Consorzio e le organizzazioni sindacali d'Italia d'altra parte, per arrivare a disciplinare, organizzare e regolare l'emigrazione italiana in Svizzera; Davanti all'opera confessionale che si estende sempre più, svolta dai religiosi dell'Opera dell'assistenza degli emigranti, opera dissolvente dell'organizzazione sindacale, e in conseguenza di

Segretariato di Udine poteva rivendicare il successo di aver ottenuto che gli operai edili iscritti al sindacato degli operai edili in Italia fossero considerati come iscritti all'omologo straniero quando, trasferitisi all'estero, avessero continuato a pagare la quota di iscrizione nelle casse del sindacato del luogo. Si trattava di un risultato importante, per il quale si lavorava già dal 1904[348], in quanto, secondo i Segretariati, la nuova tessera sindacale, valida anche all'estero, avrebbe favorito l'ingresso degli emigranti italiani nelle organizzazioni straniere, facilitando, di conseguenza, la conoscenza e l'amicizia tra lavoratori di nazionalità diverse, e dunque si sarebbe rivelata uno strumento fondamentale per sviluppare la solidarietà di classe internazionale e porre fine al fenomeno del krumiraggio[349].

Grazie ai nuovi contatti, nazionali ed internazionali, continuava a perfezionarsi l'attività di informazione, indirizzo e collocamento della manodopera che i Segretariati conducevano in patria.

L'opera di informazione cd. "negativa", volta cioè a informare gli emigranti riguardo le piazze dove sono in corso scioperi, agitazioni, boicottaggi o serrate e dunque dove non è bene recarsi, non era mai stata abbandonata e anzi veniva svolta con sempre maggiore precisione: le informazioni sono sempre più dettagliate e vengono diffuse tramite le pubblicazioni operaie, la distribuzione di volantini, l'affissione di manifesti[350]; Segretariati e Umanitaria, inoltre, prendendo atto del mutato atteggiamento dello Stato che inizia a diffondere notizie di scioperi e serrate sconsigliando gli operai italiani dal recarsi in quelle contrade, avviano un dialogo con le istituzioni statali che porterà, almeno per i primi anni, ad una proficua collaborazione e ad un continuo scambio di notizie e informazioni.

In parallelo i Segretariati sviluppano forme di collocamento diretto, utilizzando varie modalità: 1) prendendo informazioni riguardo alla solidità e all'onestà di determinate ditte e rispondendo a delle dirette richieste degli emigranti; 2) vagliando con attenzione la bontà delle eventuali offerte di lavoro che gli venivano comunicate e, qualora le condizioni proposte fossero risultate congrue, dandone

---

avvilimento dei prezzi della mano d'opera, il Congresso crede urgente intraprendere un'opera puramente operaia, neutra in politica e in religione, allo scopo di appoggiare gli sforzi del Consorzio Umanitaria. Il Congresso decide inoltre di dar mandato alle organizzazioni locali svizzere di appoggiare e favorire le istituzioni dei Segretariati di emigrazione per l'assistenza degli emigranti organizzati ed aiutare la realizzazione di una casa del popolo a Chiasso in favore di questi ultimi.", cit. in Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), pp. 25–26.

[348] Il lavoro svolto durante l'anno 1904 dal Consorzio aveva infatti condotto a programmare per la primavera del 1905 una conferenza volta a far incontrare i delegati delle organizzazioni di muratori tedesche, austriache, svizzere e italiane allo scopo di appianare i conflitti esistenti e favorire l'adozione di una tessera unica per tutti i lavoratori che prescindesse dalla loro nazionalità e residenza abituale. A tal proposito si veda: Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), p. 27.

[349] "Gli iscritti all'Edilizia [federazione] ricevono una tessera che costituisce per loro un nuovo genere di passaporto non meno utile di quello ufficiale, perché apre loro le porte delle organizzazioni estere, li fa considerare in seno a queste come fratelli e li avvezza a relazioni di amicizia e solidarietà con i colleghi del luogo, atte a fare scomparire una volta per sempre la nefasta piaga del crumiraggio.", la citazione è tratta da una relazione del Segretariato di Udine, reperita in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 8.

[350] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 7.

comunicazione diretta agli emigranti – e di preferenza a quelli che già si trovavano all'estero senza un lavoro – evitando sempre di diffonderle pubblicamente passando la notizia ai giornali; 3) collaborando con il regio addetto dell'emigrazione di stanza a Ginevra Giuseppe De Michelis per il collocamento diretto di squadre di operai e per la diffusione di notizie riguardanti le condizioni dei mercati esteri; 4) infine vigilando sulle proposte di arruolamento e le offerte di lavoro che venivano diffuse nella stagione invernale nei propri distretti di competenza, intervenendo mettendo gli emigranti in guardia ogni qual volta avessero il sentore di una truffa o di una proposta svantaggiosa[351].

Non ci sono studi che hanno saggiato l'efficacia di questa azione multiforme dell'organizzazione degli emigranti, né è facile reperire dati che possano consentire di fare una valutazione[352], ciononostante ci pare opportuno segnalare che nell'archivio della Società Umanitaria sono conservati alcuni ritagli di giornali che testimoniano la crescente difficoltà, lamentata dagli imprenditori tedeschi, nel reperire dei krumiri "persino in Friuli"[353], e, più in generale, il danno che, secondo l'associazione fra costruttori e impresari tedeschi, veniva causato ai loro interessi dall'organizzazione degli emigranti italiani e dalle relazioni internazionali che questa aveva iniziato a sviluppare con le organizzazioni dei lavoratori locali[354].

[351] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), pp. 30, 45–46, 71; (1907a), pp. 41–45; Società Umanitaria (1908), p. 5; Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1910); (1911b), pp. 11–17; (1912b), pp. 24–26. Si veda inoltre la relazione presentata dal segretariato di Udine al congresso di Spilimbergo, reperibile in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 7.

[352] Né sembra possano essere utilizzabili in tal senso i dati relativi ai pochi collocamenti diretti operati dai Segretariati, le cifre, che sono nell'ordine delle centinaia e sono evidentemente irrilevanti se paragonate alla dimensione del fenomeno emigratorio.

[353] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Ritaglio di giornale - Provvedimenti internazionali contro il Krumiraggio, Milano. In un altro articolo reperito nell'archivio dell'Umanitaria, firmato da Angiolo Cabrini, vengono riportate le parole pronunciate dal presidente della Associazione fra costruttori e impresari tedeschi che, nel corso di una assemblea generale, lamentava come gli interessi padronali erano gravemente danneggiati da "i rapporti internazionali stabiliti dai sindacati operai che all'estero e segnatamente nella provincia italiana di Udine hanno creato dei segretariati e degli altri uffici i quali dissuadono gli operai da venire a lavorare da noi durante scioperi e serrate". Il presidente dell'associazione padronale denunciava come non solo era sempre più difficile trovare operai italiani disposti ad agire come krumiri ma addirittura: "anche i capisquadre (paletta) rispondono alle nostre sollecitazioni mettendo per condizione di non lavorare come Streikbrecher (rompitori di scioperi).", l'articolo da cui sono tratte le citazioni è stato reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Ritaglio di giornale - La lotta contro il krumiraggio, Milano.

[354] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, 22 luglio 1906. Crumiri, Milano. Le stesse notizie sono riportate nella relazione al lavoro svolto dal Consorzio a tutela dell'emigrazione temporanea: "E come l'azione dell'anno precedente ha già dato in parte buoni frutti come ebbe a riconoscere G. Valär di Berlino, restringendo nella stagione migratoria precedente la mala pianta del krumiraggio friulano; così è sperabile che l'azione più intensa e più coordinata di quest'anno mercè gli sforzi nostri riuniti a quelli delle Federazioni di mestiere nazionali ed estere abbia da portare un colpo decisivo contro questa forma di gretto e miope egoismo individuale che mette il lavoratore in condizione di forzata minorità morale, intacca e sminuisce il buon nome di tutta la massa emigrante creandole un ambiente di antipatie e di diffidenze fra i lavoratori d'oltralpe.", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), p. 21.

3.6 Il rapporto tra l'apparato auto-normativo degli emigranti e la regolamentazione statale

Prima di concludere vogliamo soffermarci ancora un momento sul rapporto che si instaura tra l'apparato normativo costruito dall'Umanitaria per ordinare l'emigrazione e la regolamentazione ufficiale approntata dallo Stato italiano, e dai principali Stati europei di immigrazione, per disciplinare e governare quel fenomeno.

Come abbiamo visto, spesso i due complessi disciplinari si sovrappongono e le indicazioni normative promosse dall'organizzazione degli emigranti vanno a rafforzare l'efficacia delle prescrizioni statali. Questo discorso è valido sia con riferimento alle norme "disciplinari"[355] finalizzate a "normare" i comportamenti dei singoli emigranti. Il caldo invito a munirsi di passaporto per l'estero anche quando questo non è previsto un obbligo in tal senso, né dalla legge dello Stato italiano né dalle disposizioni dello Stato in cui l'emigrante ha intenzione di recarsi, è un chiaro esempio di questa sovrapposizione: l'indicazione non solo rafforzava la prescrizione statale ma addirittura finiva per estendere l'ambito di applicazione di quella norma[356]. Così le raccomandazioni volte a dissuadere gli emigranti dal farsi coinvolgere in risse e dal portare con sé coltelli, e più in generale tutti quei consigli con cui Segretariati e Umanitaria invitavano gli emigranti a integrarsi nel paese straniero, rispettandone le norme e gli usi ed evitando di lasciarsi andare all'estero ad una vita di abbruttimento e alcolismo, e, infine, alcune regole derivanti dal principio di onestà del lavoro, come quella che faceva divieto agli emigranti di simulare un infortunio sul lavoro o esagerarne le conseguenze, sono tutti ottimi esempi di norme "di classe" che rafforzavano l'efficacia prescrittiva di disposizioni "ufficiali" dello Stato. Lo stesso discorso può farsi con riferimento alle regole più specificatamente rivolte al governo del fenomeno di massa, ovvero quelle dirette a indirizzare, a guidare i flussi migratori: in questo caso la sovrapposizione tra i due "ordinamenti" è addirittura più evidente, anche a causa della contingente identità di fini che accomunava l'azione dello Stato e quella dell'Umanitaria – entrambe mosse dal desiderio di prevenire l'emanazione di provvedimenti protettivi del lavoro nazionale da parte degli Stati di immigrazione. Non solo infatti Segretariati e

[355] Intendiamo qui quelle regole che mirano a "normare" i corpi, a regolare i comportamenti dei singoli individui in modo da disciplinarli, ovvero per massimizzare le loro capacità al contempo rendendoli massimamente pronti a seguire degli ordini, rendendoli massimamente obbedienti e docili, per questo specifico concetto di norma disciplinare si veda: Foucault (1976).

[356] Fino al 1915 la legge dello Stato italiano prevedeva l'obbligo di munirsi di passaporto per l'estero solamente per gli emigranti transoceanici, come si premurava di spiegare il Regio Commissariato per l'emigrazione con un apposito opuscolo, il cui contenuto veniva riprodotto anche nel primo numero del Bollettino dell'emigrazione: Regio Commissariato dell'Emigrazione (1902a). Fino al 1915 la materia era regolata dalla Legge n. 23 del 31 gennaio 1901. Nonché dal Regio Decreto n. 36 del 31 gennaio 1901. Questa disciplina sarà modificata solo in seguito allo scoppio della Grande Guerra, quando l'obbligo di munirsi di passaporto per l'estero verrà esteso a tutti "Coloro i quali si recano, per ragioni di lavoro, oltre i confini politici od al di là delle acque territoriali del Regno" dall'art. 1 del Regio Decreto Legge n. 635 del 2 maggio 1915.

Stato, ad un certo punto, diffondevano la stessa tipologia di informazioni e davano agli emigranti gli stessi consigli[357], segnalando le piazze turbate da scioperi e serrate e sconsigliando gli emigranti di dirigersi in quelle località – come dimostrano le note sulle condizioni dei mercati del lavoro esteri pubblicate sui bollettini dal R. Commissariato dell'emigrazione; ma addirittura i Segretariati e l'Umanitaria iniziavano a coordinare la loro attività con quella delle istituzioni statali per il miglior direzionamento dei flussi migratori, come testimonia il fatto che nel II Congresso dell'emigrazione temporanea esponenti del governo erano intervenuti per partecipare alla discussione intorno alle funzioni dello Stato in relazione ai bisogni dell'emigrazione promossa dai Segretariati laici per l'emigrazione[358].

Le parziali sovrapposizioni dei due regimi normativi sono però solamente momentanee: esiste infatti una differenza fondamentale e irriducibile tra le due regolamentazioni, una differenza che si trova nella prospettiva da cui queste promanano e nelle finalità cui sono ispirate, che diventa vieppiù evidente quanto più aumenta l'intervento statale in materia e quanto più le sue norme acquistano il carattere di norme cogenti, fino a rivelare l'incompatibilità dei due sistemi.

La regolamentazione statale dell'emigrazione è una delle maniere in cui si esprime l'azione statale di disciplinamento[359] e di governo[360] della popolazione pertanto le norme, non mirano a soddisfare gli interessi di una sola classe sociale ma sono piuttosto la sede in cui di volta in volta vengono contemperate le richieste di diversi gruppi di interesse capaci di esercitare una pressione sullo Stato nonché gli interessi dello stesso apparato Statale.

Come abbiamo visto, invece, le regole sviluppate dall'Umanitaria sono sempre funzionali alla emancipazione dell'individuo e della classe degli emigranti: sia quando si tratti di governare i flussi migratori, sia quando si tratti di disciplinare i comportamenti dei lavoratori italiani all'estero, la finalità delle norme è sempre quella di consentire all'individuo di migliorare la propria condizione e questo influisce sia nel processo di formazione delle stesse, che parte dall'esperienza diretta dei singoli emigranti per trasformarla in sapere collettivo, sia nella forma che queste acquisiscono. Nella pratica, infatti, le regole propagandate dai Segretariati non sono mai impositive ma piuttosto cercano

[357] Il Congresso di Gemona prendeva atto del mutato atteggiamento del governo e approvava il seguente voto: "Il Congresso, prendendo atto con piacere della recente comunicazione fatta dal Ministero dell'Interno ai prefetti e alla stampa, sconsigliante gli operai italiani a recarsi nelle miniere di Westfalia, ove i lavoratori sono in sciopero, fa voti che il Commissariato di Emigrazione, nelle sue pubblicazioni, si informi per l'avvenire ai concetti dell'accennata comunicazione.", il resoconto del congresso è reperibile in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano.

[358] Si vedano in particolare l'intervento introduttivo del prof. Giovanni Montemartini, direttore dell'Ufficio nazionale del Lavoro e rappresentante del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, e la discussione seguente, in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907b), pp. 10–25.

[359] Foucault (1976).

[360] Foucault (2017).

di illuminare gli interessi dell'operaio trasformandosi da comando in strumento di autodeterminazione nelle mani della classe degli emigranti.

Questa differenza, e gli effetti che questa produceva sui diversi sistemi normativi, emerge con particolare chiarezza nel caso del disciplinamento dei comportamenti sessuali degli emigranti, che analizzeremo di seguito[361].

L'emigrazione temporanea conduceva ciclicamente uomini e donne italiani a passare molti mesi all'estero, soli e sole, alla ricerca di una occupazione, lontani dalla famiglia, dalla parrocchia, e in generale da tutte quelle istituzioni civiche che erano in grado di monitorare da vicino i comportamenti dei cittadini e che, solitamente, garantivano che questi fossero sempre rispettosi della morale e delle regole su cui si fondava l'ordine costituito. Non c'era chi non vedeva come questo allontanamento prolungato, questa solitudine unita alla durezza della vita che gli emigranti dovevano sopportare all'estero, avvicinavano gli emigranti alle lusinghe delle osterie e dei "bordelli". Non solo la Chiesa ma anche lo Stato sentiva i suoi interessi minacciati da questa "scristianizzazione"[362] dei suoi cittadini, da una parte perché la propensione al vizio rischiava di compromettere, o comunque di diminuire, la capacità degli emigranti di accumulare all'estero quei risparmi che erano soliti far rientrare in Italia sotto forma di rimesse, dall'altra perché l'allontanamento dei lavoratori dai valori cristiani e dalla famiglia trasformavano l'emigrante in un soggetto indocile, poco incline all'obbedienza e al lavoro[363], uno sbandato che, anche quando non aveva ceduto alla lusinghe della propaganda dei partiti rivoluzionari, rientrava in patria portando con sé germi – non solo metaforici – capaci di mandare in rovina quel nucleo fondante l'ordine sociale costituito dalla famiglia[364].

Mentre la Chiesa organizzava sul campo la sua "controffensiva" facendosi promotrice di diversissime iniziative che miravano a ricostruire all'estero delle comunità cattoliche[365], alcuni rappresentanti del governo all'estero proponevano diverse strategie di normalizzazione degli emigranti italiani per ridurre i danni che questo stato di cose produceva sugli interessi nazionali. Esemplare in questo senso è l'intervento portato avanti prima dal R. Console Generale in Nancy Cav. Enrico Ciapelli, poi dal R. Addetto dell'emigrazione dott. Adolfo Vinci, nel distretto minerario francese di Briey[366] dove le condizioni, morali in ispecie[367], degli emigranti italiani erano tali da

[361] La divisione delle norme in regole disciplinari e regole finalizzate al governo dei flussi ricalca la differenza che Foucault descrive tra meccanismi di disciplinamento e meccanismi di sicurezza, cfr. Foucault (2017). Con riferimento alle differenze che, in materia di governo dei flussi, caratterizzano l'azione normativa dell'Umanitaria rispetto a quella statale, alcuni spunti possono essere trovati in Di Giacomo (2020).

[362] Sori (1983), pp. 39–40.

[363] Vinci (1913).

[364] Si vedano Sori (1983); Bettoli (2015).

[365] Sori (1983), p. 40; Rosoli (1983); Tomasi (1983).

[366] Vinci (1913).

[367] Questa e le successive citazioni della pagina sono tratte da Vinci (1913), p. 22.

rendere i lavoratori che erano stati in quella regione riconoscibilissimi perché la loro dedizione al vizio, al alcool, al concubinaggio era tale da farli dimenticare addirittura dei loro obblighi familiari[368]. "Gli operai che sono stati in Francia", come venivano chiamati, "portavano con sé, in sé, quasi con orgoglio, le stigmate del cattivo operaio, dello scioperato, del ribelle.". Era la vita che conducevano in quelle contrade a trasformare gli emigranti italiani da lavoratori instancabili a soggetti indocili ed indisciplinati, poco obbedienti, dediti "ai ripetuti volontari riposi", sempre pronti ad abbandonare il lavoro e cambiare residenza quando insorgano dissidi con il proprio capo o quando ciò sia funzionale a truffare il proprio padrone di casa[369], poco inclini al risparmio e abituati a dissipare tutti i loro magri guadagni nei bordelli. Questo stato di cose preoccupava gli industriali del luogo, interessati ad attirare e conservare presso di loro "buoni operai"[370], come anche quelle istituzioni dello Stato italiano preposte al controllo e al governo della popolazione emigrante all'estero[371] che vedevano soprattutto i danni economici che il disordine di quella colonia recava agli interessi dello Stato. Il R. Console generale in Nancy e il Regio Commissariato dell'emigrazione avevano cooperato con il Comité des Forges de France[372] ottenendo da una parte l'emanazione di disposizioni che disciplinavano in maniera più rigorosa l'igiene dei Comuni e regolamentavano la prostituzione, dall'altra l'istituzione di nove nuovi commissariati di polizia. Il r. Addetto, pur riconoscendo i pregi di quella azione e sostenendo la necessità di un intervento repressivo ancora più duro, sottolineava nel rapporto come egli ritenesse fondamentale per ottenere delle colonie di lavoratori italiani ordinate e laboriose che queste non fossero formate da una massa di migranti soli ed estremamente mobili ma fossero invece popolate di famiglie operaie[373]. Il disciplinamento degli operai e delle colonie, dunque non poteva passare solo attraverso l'incremento delle regole e l'aumento del personale di polizia destinato a garantire l'ordine pubblico – anche se questo era necessario per allontanare gli elementi più corrotti e deviati di quella popolazione – ma serviva un'azione volta a favorire la riproduzione nelle colonie di un certo tipo di vita e di un determinato modello sociale, rispettoso dell'ordine e delle regole, fondato sulla famiglia. L'azione dello Stato, allora, si sviluppò anche in questo senso: il r. addetto di

[368] "[…] raro era il caso dell'operaio proveniente da questa Lorena Francese, che si ricordasse alla fine del mese del piccolo vaglia da farsi perché la moglie ed i figli o il vecchio padre avessero di che campare.", cit. in Vinci (1913), p. 22.

[369] "è la vita dissipata dell'operaio che lo spinge qui a cambiar di residenza così spesso; anzitutto è il «puffo» da fare al «baccano» (padron di casa); l'operaio incassa la settimana e parte senza pagare i debiti e spende i soldi altrove con la sua druda; poi è il sentimento dell'indisciplina che qui subito lo pervade; basta un'osservazione del suo capo, l'applicazione di un franco di multa ed egli domanda il suo conto e parte.", cit. in Vinci (1913), pp. 26–27.

[370] Vinci (1913), p. 5.

[371] Vinci (1913), p. 6.

[372] Vinci (1913), p. 8.

[373] Considerate le condizioni straordinarie di quelle colonie, servivano al momento misure eroiche, che potessero allontanare "le male femmine che libere circolano nella regione e vi spargono le peggiori infezioni" e questo intervento repressivo, spiegava l'addetto, era tanto più necessario in quanto avrebbe consentito, da una parte, di facilitare il "graduale sparimento della canaglia che solo della vita attuale si diletta" e dall'altra di incentivare "lo stabilirsi delle famiglie operaie dabbene" che sono quelle che "daranno in breve il nuovo assetto ai distretti industriali che avranno allora soltanto una mano d'opera seria e redditizia.". Le citazioni sono tutte reperite in Vinci (1913), pp. 25–26.

Briey si impegnò, servendosi sia dell'opera di associazioni già esistenti di italiani all'estero sia, quando questo era impossibile, trattando direttamente con gli imprenditori del luogo, a creare in quelle colonie istituzioni italiane di vario tipo al fine di radunare la popolazione emigrante e ricostruire così una comunità ordinata attorno ai valori condivisi della patria e della famiglia[374].

Non era la prima volta che lo Stato, preoccupato dei suoi interessi economici, provava a disciplinare il comportamento degli emigranti all'estero e vedeva i suoi sforzi facilitati dall'intervento di soggetti sociali legati all'associazionismo che operavano in Italia o all'estero a contatto con gli emigranti. Basti pensare alla questione dell'incanalamento delle rimesse: lo Stato aveva affidato per legge il servizio per la tutela, l'impiego e la trasmissione in Italia dei risparmi degli emigranti al Banco di Napoli[375] e incaricato i costituendi Comitati mandamentali di emigrazione di provvedere all'opera di propaganda che avrebbe dovuto convincere gli emigranti a servirsi all'estero esclusivamente di quell'istituto. In questo caso, anche considerato lo scarso successo che ebbero i Comitati[376], l'opera di informazione e persuasione fu portata avanti con maggior zelo dalle diverse organizzazioni sociali, confessionali o laiche che fossero, che si occupavano di assistenza agli emigranti e che contribuirono con la loro azione educativa a disciplinare i comportamenti degli emigranti in accordo con il disegno statale di tutela delle rimesse. In questo senso si mossero anche Segretariati e Umanitaria: ogni guida, calendario, manuale pubblicato per gli emigranti pullulano i riferimenti al Banco di Napoli, corredati da informazioni sul servizio e caldi inviti a usufruirne, nelle pubblicazioni dedicate alla formazione dei corrispondenti e dei maestri viene ricordato agli stessi di istruire gli emigranti su questa istituzione invitandoli a non servirsi di nessun altro istituto per non incorrere in truffe o problemi di sorta: "Così pure, quando avrà raccolta una piccola somma, non la affidi a banchieri poco sicuri, ma invece al rappresentante all'estero del Banco di Napoli, a cui fu data per legge la facoltà di raccogliere e inviare in patria i risparmi degli emigranti. In tal modo egli sarà perfettamente sicuro che i suoi risparmi, sia che li voglia tenere in deposito, sia che li spedisca alla famiglia, non corrono alcun percolo."[377].

Nel caso del disciplinamento dei comportamenti sessuali degli emigranti però la pratica normativa portata avanti dall'Umanitaria si pone in totale opposizione con la politica *normalizzante* che lo Stato

[374] Vinci (1913), pp. 27–30.

[375] Già nel febbraio 1901 veniva emanata una specifica legge recante disposizioni sulla tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero, si tratta della Legge n. 24 del 1 febbraio 1901.

[376] Nelle relazioni annuali sui servizi dell'emigrazione, compilate dal R. Commissariato dell'emigrazione e pubblicate nel Bollettino, è spesso evidenziato il mancato funzionamento dei Comitati mandamentali previsti dalla legge, si veda per esempio, Regio Commissariato dell'Emigrazione (1905b), pp. 27–30. Sul mancato funzionamento dei comitati previsti dalla legge 23/1901 si vedano anche: Sori (1984); (2003).

[377] Cabrini (1913), p. 77. Si vedano anche: Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909d), p. 19; (1909c), p. 38; (1912a), pp. 12–13.

provava ad attuare all'estero valendosi anche dell'aiuto di altre organizzazioni sociali italiane[378]. L'organizzazione degli emigranti nel 1912 decideva di affrontare apertamente il tema dedicando una sezione del calendario degli emigranti dell'anno seguente alle malattie sessualmente trasmissibili. La prospettiva è così diversa che cambia anche quello che viene percepito come il problema principale derivante dal mutamento dei costumi degli italiani all'estero: non più la costruzione di un soggetto indisciplinato, la deriva morale della popolazione emigrante, non è neppure la diminuita capacità dei lavoratori di mettere da parte dei risparmi ad essere considerato il principale inconveniente di questo cambio di abitudini, bensì l'incremento nella diffusione tra la popolazione di pericolose, e troppo spesso innominate, malattie veneree[379]. Il punto, che nel rapporto del R. Addetto Vinci non è obliterato ma viene esposto solo in maniera tangenziale, usato quasi solo per dare la conferma della corruzione dei costumi degli emigranti, diventa centrale ed anzi l'unico problema che necessita di essere trattato[380].

Sono "le condizioni economiche" degli emigranti unite a "le condizioni speciali della nostra vita moderna, intensa, eccitata, febbrile, specie nei grandi centri" a determinare dei cambiamenti nella struttura sociale e nei comportamenti individuali ma, per quanto alcuni eccessi possano apparire deprecabili agli occhi di chi scrive, il compito che si prefiggono i Segretariati è quello di fare "della istruzione e non della morale sessuale". L'atteggiamento è molto pragmatico, l'argomento viene trattato con modalità molto simili a quelle usate con riferimento ai temi dell'igiene personale e domestico e della sicurezza sul lavoro e questo non sembra casuale. La necessità di massimizzare i risparmi che conduceva gli emigranti ad accettare di vivere in abitazioni indegne e insalubri e le condizioni di abbruttimento in cui li gettavano le eccessive ore di lavoro e che li portavano troppo spesso a trascurare la loro igiene personale e dimenticare di adottare quelle precauzioni minime per tutelare la propria sicurezza e la propria salute, erano anch'esse condizioni materiali, condizioni che dovevano essere superate ma sulle quali i lavoratori da soli non avevano grosse possibilità di incidere. Anche in questo caso, dunque, non si trattava di fare della morale, di dare giudizi sulle "scelte" di

[378] Come si evince dal rapporto del dott. A. Vinci alcune associazioni italiane operanti sul territorio francese svolgevano una funzione di disciplinamento dei comportamenti degli emigranti che, nei fatti, agevolava l'implementazione della politica statale volta alla normalizzazione e moralizzazione dei lavoratori italiani del distretto. Ciò avveniva perché tali associazioni riproducevano quelle istituzioni, quelle comunità locali, che erano in grado di sorvegliare sulla moralità dei cittadini e di imporre così il rispetto delle norme sociali poste a fondamento e a garanzia della tenuta dell'ordine pubblico. Il rapporto del rappresentante italiano mostra, inoltre, che lo Stato era consapevole di questa sinergia e confidava sull'operato di queste associazioni per supplire ai limiti dell'azione dell'apparato poliziesco.

[379] "Siamo del parere che di fronte ai pericoli gravissimi dell'infezione sifilitica, al fatto che in tutti i maggiori distretti d'emigrazione i medici ad unanimità lamentano il rapido propagarsi delle malattie celtiche, che in certi distretti d'immigrazione è stato accertato che il 35 al 40 per cento de' nostri emigranti, tutti uomini dai 18 ai 45 anni, e quindi nella migliore età della vita, sono affetti dalla terribile malattia; di fronte al gravissimo pericolo che mina non soltanto la generazione nostra, ma anche le future, sia un dovere di romperla una buona volta coi pregiudizi del passato e d'insegnare ai giovani, senza reticenze ipocrite quali siano i pericoli ai quali vanno incontro e i mezzi per difendersi ed evitarli.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), pp. 3–4.

[380] Vinci (1913), pp. 5–6.

vita degli emigranti, ma piuttosto di informarli riguardo i rischi cui erano esposti e illustrare in maniera chiara e puntuale quali fossero tutte quelle piccole accortezze che gli avrebbero consentito di minimizzare i danni che il lavoro e la penuria di mezzi produceva sulla loro salute[381].

Quando l'Umanitaria decide di affrontare l'argomento della vita sessuale degli emigranti lo fa con lo stesso spirito e con gli stessi metodi, inserendo cioè nel Calendario del 1913 uno specifico approfondimento intitolato "Consigli di igiene sessuale" in cui sono illustrate in maniera chiara e precisa quali sono le principali malattie veneree che possono essere trasmesse nel corso di un rapporto sessuale non protetto, quali sono i danni che queste provocano all'organismo e alla vita futura dell'individuo, quali sono le precauzioni da usare, prima e durante un rapporto sessuale per evitare che l'eventuale infezione possa trasmettersi, quali sono i comportamenti da tenere una volta che si siano manifestati i sintomi di una infezione per assicurarsi una pronta e definitiva guarigione[382].

Lampante è la differenza che intercorre questa volta tra la politica normativa dello Stato e quella dell'organizzazione degli emigranti: la diversità della prospettiva e delle finalità delle due "organizzazioni" in questo caso incide in maniera troppo profonda sul contenuto e sulla forma delle regolamentazioni sviluppate rendendo chiara l'incompatibilità di fondo dei due sistemi. La volontà normativa dello Stato nel distretto di Briey manifesta chiaramente come l'intento disciplinare dello Stato sulla vita sessuale degli emigranti sia finalizzato a facilitare il mantenimento del controllo da parte dello Stato su quella porzione di popolazione e, in definitiva, a consentire che rimanesse assicurata la sua messa a lavoro e a valore in modo che rimanesse invariata la possibilità dello Stato di trarne un vantaggio. L'ordine doveva allora essere ri-stabilito e per fare ciò doveva essere restituita cogenza, morale e materiale, a quelle regole che affermavano la primazia di alcuni valori morali e di un certo modello sociale. Al contrario, l'intervento sviluppato da Segretariati e Umanitaria, ancora una volta, è tutto improntato sull'informazione e sull'educazione; l'organizzazione degli emigranti lungi da intervenire su questioni afferenti alla sfera individuale e delle scelte di vita in senso normativo e disciplinante, si limita a fornire ai giovani operai quei mezzi conoscitivi e normativi che avrebbero potuto consentirgli di usufruire in maniera consapevole e sicura della propria libertà sessuale. Il lavoratore è sempre punto di partenza e fine di ogni pratica normativa sviluppata dall'Umanitaria, mai mezzo per il raggiungimento di "interessi più alti", queste condizioni differenziano il corpus normativo sviluppato dall'organizzazione degli emigranti trasformandolo in un progetto di auto-disciplinamento di classe.

[381] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), pp. 291–99; (1912a), pp. 134–36.
[382] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), pp. 281–89.

4. LA PRESSIONE SUL DIRITTO STATALE

4.1 Le ragioni a favore di una azione di lobbying sulle istituzioni statali

Società Umanitaria e Segretariati non si limiteranno a esercitare una pressione indiretta sull'ordine legale esistente, insegnando agli emigranti a conoscere e utilizzare il diritto esistente a proprio vantaggio e costruendo un *corpus* di norme e di istituzioni alternative che consentissero LORO di tutelare meglio i propri interessi, individuali e di classe; ma sin da subito la loro opera comprenderà anche un'azione di pressione sulle istituzioni statali italiane e straniere volta a incidere direttamente sulla produzione del diritto destinato a regolare la posizione degli emigranti.

Questo può sembrare in contraddizione con la particolare visione che Segretariati e Umanitaria avevano del diritto. L'organizzazione degli emigranti, infatti, partendo dalla quotidiana constatazione della mancata coincidenza tra ordine legale e ordine materiale, ribaltava la concezione legocentrica del diritto ereditata dalla Rivoluzione francese e dal positivismo ottocentesco, portando alla luce il carattere incompleto e insufficiente della legge, la cui mera esistenza non bastava a garantire i diritti di alcune categorie di soggetti, come ad esempio quelli degli emigranti temporanei. Il diritto era un fatto complesso, l'ordine stabilito dalle leggi non si traduceva nella realtà in modo automatico e immediato ma un fondamentale ruolo creativo andava riconosciuto a tutti i diversi soggetti che contribuivano a dare attuazione a quelle regole. Da queste considerazioni discendeva una visione del diritto che oggi potremmo definire intrinsecamente plurale, che restituiva centralità ai soggetti giuridici, riconoscendo come la materializzazione di un certo ordine e il concreto riconoscimento dei diritti di una classe di soggetti dipendesse in primo luogo dalla capacità – morale e materiale – di quei soggetti di riconoscersi come titolari di quei diritti e di agire per la loro tutela e per la loro concretizzazione.

La contraddizione in realtà è solo apparente e questo appare evidente già dall'intervento dell'avvocato Cosattini sul secondo tema del III Convegno degli emigranti del Friuli del 1903 – *Legislazione protettiva dell'emigrazione temporanea*. L'avvocato, infatti, mentre ribadiva la primaria importanza dell'azione degli emigranti per la tutela dei propri interessi, la necessità che questi fossero i primi a cambiare i loro comportamenti in materia di stipulazione del contratto di lavoro e ad adottare autonomamente le cautele necessarie alla migliore difesa dei propri diritti, concludeva il suo intervento con la concreta proposta di inserire nel progetto di legge sul contratto di lavoro che era stato presentato all'epoca al parlamento delle speciali norme volte a disciplinare in particolare i contratti di lavoro da svolgersi all'estero, ovvero quei contratti con cui venivano arruolati gli emigranti temporanei o continentali. In quell'occasione il III Congresso degli emigranti del Friuli

votava all'unanimità il testo dell'ordine del giorno proposto dall'avvocato Cosattini che riproduciamo nella sua interezza:

"Il Congresso,

constatando la grande frequenza delle contese fra imprenditori ed operai per la mancanza di qualsiasi tutela legislativa intorno al contratto di lavoro,

fa voti che nella legge che sarà presentata al parlamento sul contratto d'opera vengano incluse norme speciali nei riguardi della emigrazione temporanea dirette a stabilire l'obbligatorietà assoluta di un contratto scritto di prestazione d'opera sul quale si debbano enunciare:

a) I patti riguardanti la mercede, resone obbligatorio il pagamento ogni quindicina,
b) La durata del lavoro, le modalità dell'orario, del vitto, dell'alloggio,
c) Una penalità in caso di inadempimento,
d) Elezione di domicilio per le eventuali vertenze nel capoluogo del mandamento in cui dimora l'operaio"[383]

Abbiamo riportato il testo per intero, perché esso diventerà un tema centrale nella battaglia per la riforma della legge a tutela dell'emigrazione n. 23/1901 portata avanti dall'Umanitaria e dai Segretariati, e perché mostra bene come anche questo tipo di azione di pressione nei confronti del parlamento sia una delle varie forme in cui trovava espressione la volontà normativa della classe degli emigranti. Passando in rassegna le discussioni e i voti dei successivi Congressi Nazionali dell'emigrazione temporanea ci accorgiamo anche dell'evoluzione, del continuo processo di perfezionamento che investiva questa volontà collettiva. Lo stesso ordine del giorno infatti con il passare dei mesi[384] e degli anni[385] viene modificato, integrato, perfezionato: pochi mesi dopo il Congresso friulano, lo stesso avvocato Cosattini lo presenta al primo Congresso Nazionale dell'Emigrazione Temporanea[386] aggiungendo la richiesta di fissare in caso di mancanza di patti

[383] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 7.

[384] Il Primo Congresso Nazionale dell'Emigrazione Temporanea si svolge nel settembre del 1903, appena 7 mesi dopo il III Congresso degli emigranti del Friuli.

[385] I successivi congressi nazionali dell'emigrazione saranno convocati rispettivamente nel 1907, 1909, e 1911.

[386] Ordine del giorno dell'avvocato Giovanni Cosattini votato dal I Congresso Nazionale dell'Emigrazione Temporanea, tenutosi a Udine nei giorni 22-23 settembre 1903, Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Congresso Nazionale dell'emigrazione temporanea Udine 22-23 Settembre 1903, Milano. Il testo completo dell'ordine del giorno è il seguente:

"Il Congresso fa voti che a fine di regolare i rapporti tra imprenditori ed operai emigranti all'estero vengano incluse nella legge sul contratto di lavoro speciali norme, dirette:

I. A stabilire la obbligatorietà di un contratto scritto, con esenzione di tasse di bollo e di registro, nel quale sieno fissati: i patti sulla mercede, sulla durata del contratto, sull'orario e circa le eventuali modalità di vitto e dell'alloggio; una penalità in caso di inadempimento

II. A fissare in caso di mancanza di patti scritti delle presunzioni a favore dell'operaio

Fa voti ancora che in una eventuale riforma della legge sull'emigrazione:

a) Sia stabilito l'obbligo di una cauzione a coloro che reclutano in patria operai per condurli all'estero;

scritti presunzioni a favore dell'operaio e l'invocazione di una regolamentazione legislativa degli arruolamenti degli emigranti non transoceanici che sancisse l'obbligo per gli imprenditori di versare una cauzione a garanzia della loro solvibilità e stabilisse una penalità per quegli imprenditori che reclutassero operai senza contratto scritto; nel II Congresso Nazionale, del 1907, si aggiungerà per la prima volta la richiesta di istituire speciali collegi probivirali chiamati a dirimere le controversie derivanti dal contratto di lavoro o di arruolamento stipulato tra imprenditore ed emigrante[387]. La discussione, e, di conseguenza l'azione di pressione esercitata dall'Umanitaria sul parlamento, non si arresterà neppure quando nel 1910 verrà ottenuta la presentazione al parlamento di un disegno di legge per la tutela giuridica degli emigranti che conteneva le norme richieste dagli emigranti sin dal 1903[388], perché, come vedremo, l'organizzazione seguirà pedissequamente l'iter parlamentare, e continuerà anche in seguito alla promulgazione nel 1913 della legge per la tutela giuridica dell'emigrazione[389] a premere su governo e parlamento per il miglioramento della disciplina ottenuta.

Varie sono le ragioni che hanno spinto Umanitaria e Segretariati a includere sin da subito nel loro programma di assistenza agli emigranti anche una azione volta a incidere direttamente sulla produzione della *legge*, nazionale e internazionale, e sono ragioni che dimostrano come questo tipo di azione non fosse in contraddizione con la complessa visione del diritto che caratterizzava il pensiero degli esponenti dell'organizzazione degli emigranti.

Un primo argomento è desumibile proprio dal discorso svolto da Cosattini sul tema della legislazione protettiva dell'emigrazione temporanea durante il III Congresso degli emigranti del Friuli da cui siamo partiti. Nell'intervento dell'avvocato si intrecciano due temi: da una parte il ruolo fondamentale che giocano i soggetti di diritto nella materializzazione dell'ordine giuridico, dall'altra la necessità di chiedere e ottenere una legge che riconosca e garantisca alcuni diritti, minimi o fondamentali, ai lavoratori emigranti.

---

b) Sia comminata una penalità agli imprenditori che reclutassero operai senza contratto scritto."

[387] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907b), pp. 47–48. Riportiamo il testo del 3° punto dell'ordine del giorno proposto dall'avvocato Cosattini e votato dal Congresso: Il Congresso, constatando che l'emigrazione temporanea, per le sue tradizioni, per la elevatezza delle cifre raggiunte, e in continuo crescendo, rappresenta ormai per molte Provincie d'Italia un correttivo alla sovrabbondanza di popolazione ed una delle fonti più vive della vita economica locale, alla cui risurrezione, a differenza dell'emigrazione permanente, reca largo contributo, afferma la necessità di pronti rimedi ai gravi malanni che la infestano, mediante un'ampia e sollecita azione dello Stato a sua difesa. Perciò, mentre fa voti che opportuni trattati internazionali di lavoro riescano ad uguagliare la posizione dei nostri emigranti nella applicazione delle leggi sociali ed a garantire loro proficue operazioni e la sicurezza del guadagno, reclama una urgente riforma alla legge sull'emigrazione diretta: […] 3° a richiedere (mediante disposizioni speciali a ciascuna forma del movimento) opportune garanzie e cautele a chi recluta in patria operai per impiegarli alle proprie dipendenze all'estero, prescrivendo sotto determinate sanzioni la obbligatorietà del contratto scritto e istituendo speciali collegi probivirali per dirimere le controversie che attualmente disturbano il movimento;[…].".

[388] *Relazione e disegno di legge presentato dal Ministro degli Affari Esteri alla Camera dei Deputati nella seduta del 30 maggio 1910*, (1913).

[389] Legge n. 1075 del 2 agosto 1913.

L'avvocato, partendo da una analisi fattuale da cui emerge che gli emigranti accettano passivamente da parte dei datori di lavoro e arruolatori stranieri l'imposizione di qualsiasi sopruso anche a causa della condizione di totale ignoranza e apatia in cui versano, sottolinea l'importanza per gli emigranti di sviluppare piena coscienza della propria posizione sociale e dei propri interessi evidenziando come nessuna legge avrebbe potuto garantire i diritti dei lavoratori emigranti fino a quando gli stessi emigranti non fossero stati in grado di riconoscersi come titolari di diritti e di agire con determinazione per vedere i loro diritti rispettati[390]. Cionondimeno, ovvero nonostante la maggioranza degli emigranti non avesse ancora alcuna coscienza dei propri diritti, l'avvocato nello stesso discorso riconosce l'importanza di chiedere sin da subito una legge che sancisca e garantisca quei diritti.

L'intervento di Cosattini è sbilanciato, tutto focalizzato sulla necessità di risvegliare la coscienza degli emigranti, tanto da far apparire lo strumento legislativo secondario e quasi superfluo per la garanzia dei diritti, quasi un mezzo di cui si può fare a meno. Ma questa è solo un'apparenza, legata a ragioni contingenti di organizzazione del discorso, la legge è uno strumento insufficiente ma comunque necessario per consentire l'emancipazione degli emigranti, per ottenere il miglioramento delle loro condizioni attraverso la maggiore tutela dei loro interessi, e lo dimostra l'ordine del giorno presentato dall'avvocato Cosattini e votato all'unanimità da quel Congresso, e da molti congressi successivi. I due temi del discorso, dunque, non sono in contraddizione ma piuttosto sono complementari. E questo non soltanto perché il riconoscimento legale di alcuni diritti in capo a un soggetto agevola quel soggetto nel godimento e nella tutela di quei diritti, ma anche perché, il processo di formazione della coscienza giuridica è un processo di tipo circolare che trae forza anche dal momento della rivendicazione dei diritti. Costruire, insieme agli emigranti e a partire dalle loro necessità, delle richieste giuridiche, trasformare il sapere maturato a partire dalla loro esperienza di migrazione e lavoro nella rivendicazione di specifici diritti, significa dunque lavorare per sviluppare la coscienza sociale e giuridica degli emigranti. Attraverso questo tipo di azione Segretariati e Umanitaria, dunque, non miravano solamente a costruire delle leggi nuove, che rispecchiassero il volere e le necessità della classe degli emigranti, ma costruivano anche i soggetti giuridici che desideravano quelle leggi e che sarebbero stati in grado di utilizzarle a proprio vantaggio.

In secondo luogo, Umanitaria e Segretariati si trovarono presto a constatare che agire direttamente sulla legge era, in alcuni casi, l'unica via praticabile per tutelare efficacemente gli interessi degli

[390] "Come vedrete, io concluderò con la proposta di speciali norme da includersi nel progetto di legge sul contratto di lavoro ora presentato al Parlamento, ma vi dichiaro, che non ho nessuna fede sull'efficacia che dalle medesime si possa trarre, fino a tanto non sarà penetrata nella vostra coscienza la ferma determinazione di volere costantemente rispettati i patti convenuti, e le formule, che nella legge saranno consacrate.", la citazione è tratta dal resoconto del Terzo Congresso degli Emigranti del Friuli, reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 7.

emigranti. Questo succedeva in particolare quando era la lettera di una disposizione legislativa a menomare i loro diritti. Di fronte a disposizioni che direttamente – o per la costante interpretazione che ne davano i giudici – discriminavano i lavoratori emigranti come, ad esempio quelle che escludevano o limitavano la loro possibilità di godere dei benefici che la legge attribuiva ai lavoratori nazionali, i Segretariati erano disarmati: gli eventuali ricorsi rivolti all'autorità giudiziaria per sanzionare l'ingiustizia del trattamento riservato ai lavoratori italiani venivano tutti rigettati, risolvendosi di fatto in una "protesta platonica"[391], incapace di modificare la situazione, e dimostravano quotidianamente che non era lecito aspettarsi alcun cambiamento senza il soccorso dell'intervento diplomatico dello Stato italiano[392]. Uno dei voti del Primo Congresso Nazionale dell'Emigrazione Temporanea è, di fatti, proprio quello per spronare lo Stato italiano ad intraprendere un'energica azione diplomatica presso i Governi esteri per ottenere l'equiparazione dei lavoratori italiani emigranti ai lavoratori esteri con riferimento ai diritti derivanti dalle loro legislazioni sulle malattie e sugli infortuni sul lavoro e l'eliminazione di qualsiasi discriminazione legale. Anche in questo caso si tratta di una richiesta che con il tempo verrà meglio sviluppata e specificata e diventerà una delle principali "richieste normative" di cui si farà carico l'organizzazione degli emigranti.

Gli esponenti dell'Umanitaria non smetteranno di esercitare sul parlamento una pressione costante volta ad ottenere la stipulazione di questi specifici accordi bilaterali, e di certo questo tipo di azione giocherà un ruolo rilevante per lo sviluppo di quelli che sono stati chiamati cd. trattati del lavoro[393], per il momento ci limitiamo a riportare l'ordine del giorno votato nel 1907 dal II Congresso Nazionale dell'Emigrazione Temporanea che mostra quanto, in pochi anni, si sia accresciuta e specificata sul tema la volontà normativa che l'organizzazione degli emigranti era capace di esprimere.

Il Congresso delibera:

1. che sia sollecitato il Governo italiano a voler agire perchè l'entrata in vigore della convenzione per la protezione reciproca degli operai, fra Francia e Italia, approvata con Regio Decreto 29 settembre 1904 n. 572, sia nel minor tempo possibile approvata;

[391] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 6.

[392] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 6.

[393] È lo stesso on. Luigi Luzzatti a indicare questa denominazione che godrà di buona fortuna: "Quindi accanto al trattato di commercio bisogna mettere il trattato di lavoro, se non si vuole che si dica della nostra società che noi curiamo la merce e non curiamo l'anima immortale degli uomini che la creano. […] Potremo con la Francia o con la Germania fare un primo saggio di questi trattati di lavoro, e come ogni opera buona, che ha in sè la virtù del contagio rapido (non l'ha soltanto il male), riusciremo in non lungo tratto alla mèta. Ma se vi ringrazio di avere consentito a quest'ordine di idee rispetto ai trattati di lavoro che devono completare i trattati di commercio, è giunta ora la necessità che questa Camera si occupi a fondo dei trattati di commercio.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1901), p. 5000. Questa denominazione continuerà ad essere usata dal Regio Commissariato dell'emigrazione e dai giuristi italiani che si interesseranno alla materia, si vedano ad esempio: De Feo (1916); Commissariato generale dell'emigrazione (1927).

2. che il Governo stesso sia officiato a voler dar corso alle pratiche necessarie perchè una analoga convenzione di reciprocanza sia stabilita tra Austria-Ungheria e Italia, in modo che siano abrogate le disposizioni fissate nel paragrafo -12 della legge 28 dicembre 1887;

3. che, nei riguardi dell'assegnazione di pensioni agli ascendenti nei casi di infortunio mortale in Germania e delle capitalizzazioni delle pensioni degli operai che risiedono in Italia, il nostro Governo voglia intervenire promovendo una convenzione aggiuntiva che modifichi le troppo ristrette disposizioni della legge attuale;

4. che sia avanzata proposta perchè il Governo voglia intervenire a regolare la questione dei medici di fiducia residenti in Italia delle Società professionali della Germania e degli Istituti di Assicurazione dell'Austria-Ungheria in modo di garantire una maggiore sicurezza di scrupolosa equità nei giudizi di revisione delle rendite assegnate;

5. che sia interessato il nostro Governo a voler aprire trattative col Governo Ellenico, perchè la legge Boma sugli infortuni, vigente in Grecia, sia modificata nel senso di togliere le restrizioni sancite a danno degli operai stranieri e dei loro aventi diritti.[394]

In ultimo, ma non in ordine di importanza, questa azione di pressione, di lobbying, sulle istituzioni statali, rappresentava un'altra modalità attraverso cui gli emigranti organizzati cercavano di riappropriarsi del diritto, facendo sentire la propria voce già dal momento della sua definizione. I voti espressi dai Congressi Nazionali dell'Emigrazione Temporanea, che i rappresentanti degli emigranti portavano all'attenzione dell'opinione pubblica, del parlamento italiano e dei parlamenti dei principali paesi europei di immigrazione, mostravano l'esistenza di una massa di emigranti che si andava organizzando come classe, che diveniva sempre più consapevole della propria posizione sociale e dei propri interessi e che si dimostrava capace di esprimere una propria volontà normativa. L'azione di pressione sulle diverse istituzioni che producevano il diritto nello spazio europeo mirava a ottenere il riconoscimento politico e giuridico della volontà normativa della classe degli emigranti temporanei italiani fino a costringere lo Stato a riconoscergli uno spazio di autonomia. L'azione, come vedremo, sarà multiforme, ma giova anticipare che il tentativo di ritagliare nel quadro della sovranità statuale uno spazio di autogoverno per la classe degli emigranti temporanei verrà portato avanti seguendo due direttrici principali: da una parte ampliare lo spettro dei diritti soggettivi riconosciuti dalla legge agli emigranti e dall'altra incidere sulle istituzioni create dalla legge n. 23/1901 per regolare e tutelare l'emigrazione, modificandone la composizione, ampliandone i poteri, ma anche creandone d nuove, in modo da trasformarle in nuove istituzioni di governo di classe.

[394] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907b), p. 49.

4.2 La costruzione collettiva della volontà normativa: il caso del sig. Pecchioni

Tutta l'azione di assistenza e di organizzazione degli emigranti temporanei portata avanti dai Segretariati e dall'Umanitaria era rivolta alla costruzione della coscienza e della volontà degli emigranti, di conseguenza, quando pensiamo al processo di costruzione della volontà normativa degli emigranti temporanei non dobbiamo immaginarci un'operazione autonoma svolta in un momento specifico e separato, ma pensare che tutte le attività poste in essere dai Segretariati contribuivano a mettere in moto quel processo. Il continuo scambio di informazioni con gli emigranti e la collettivizzazione delle esperienze individuali dei lavoratori italiani all'estero consentivano di assemblare un sapere comune che forniva la solida base sulla quale venivano sviluppate le rivendicazioni giuridiche e politiche degli emigranti. Assemblee e Congressi erano particolarmente importanti perché rappresentavano il momento in cui tutte le conoscenze acquisite venivano presentate, in cui si analizzavano i problemi che affliggevano la classe degli emigranti e venivano proposte diverse possibili soluzioni. La volontà normativa degli emigranti organizzati trova la sua espressione più compiuta nei vari ordini del giorno formulati e votati nel corso dei Congressi dell'Emigrazione Temporanea. Si trattava di convegni nazionali, promossi dall'Umanitaria, cui erano chiamati a partecipare tutti i Segretariati e le associazioni che collaboravano all'opera di tutela e di emancipazione della classe degli emigranti, e che vedevano spesso la partecipazione di esponenti del governo e del parlamento italiano e del R. Commissariato per l'emigrazione. Anche se quelle riunioni nazionali non vedevano la partecipazione diretta degli emigranti italiani i voti espressi da quei Congressi erano ugualmente considerati frutto della loro volontà collettiva e questo non solo perché originavano da un sapere costruito "dal basso", a partire dalla collettivizzazione delle esperienze individuali dei lavoratori stagionali, ma perché anche il processo di costruzione della volontà normativa degli emigranti era un processo circolare e quei voti erano continuamente sottoposti all'attenzione degli emigranti ed erano impreziositi dal loro sostegno. I segretariati, infatti, promuovevano conferenze, assemblee e congressi anche a livello locale e in quelle occasioni la popolazione emigrante era chiamata a partecipare direttamente o, come avveniva per l'annuale Congresso degli Emigranti del Friuli, a partecipare a riunioni preparatorie dove venivano eletti i delegati degli emigranti che avrebbero partecipato al Congresso[395]. Le fonti testimoniano che quelle riunioni erano il luogo dove la volontà normativa degli emigranti si formava, si rafforzava e si

[395] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 2. Lo stesso dato si evince dal resoconto del V congresso degli emigranti friulani tenuto a Gemona, reperito in: Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano, p. 3.

specificava: in quelle assemblee, infatti, venivano presentati e votati ordini del giorno che sarebbero poi stati accolti anche nei Congressi nazionali[396]. Esemplare in questo senso è il voto espresso nel V Convegno annuale dei Segretariati laici dell'emigrazione che nel sollecitare l'approvazione del disegno di legge sulla tutela giuridica della emigrazione richiedeva che venissero approvati gli emendamenti al progetto "formulati dai Congressi degli emigranti ad Artegna e Belluno"[397].

Proprio la caratteristica circolarità di questo processo viene evidenziata in parlamento dall'On. Cabrini, un importante membro dell'Umanitaria, quando, nel corso di una discussione originata da una sua interrogazione, faceva notare all'on. Fusinato che la proposta di istituire presso le Ambasciate e i Consolati italiani dislocati in Europa degli addetti al lavoro incaricati di occuparsi specificatamente della tutela dei lavoratori italiani all'estero – proposta che era stata avanzata dallo stesso on. Fusinato al Congresso per l'emigrazione di Udine – godeva ormai del sostegno della massa degli emigranti: "non solo il Congresso dell'emigrazione di Udine ha questo voto formulato ma ad esso si ispiravano altri Congressi ai quali partecipavano gli elementi che formano la nostra emigrazione."[398].

La volontà normativa degli emigranti non trovava espressione solo nei dibattiti assembleari. Anche le lettere che i lavoratori inoltravano a Segretariati e Umanitaria per chiedere assistenza testimoniano il continuo svolgersi di quel processo collettivo attraverso cui si formava e si dettagliava la volontà della classe degli emigranti temporanei: le richieste dei lavoratori italiani all'estero e i loro desideri, non rappresentano solo dei punti di partenza per un lavoro creativo che veniva svolto poi, ma servivano anche come convalida dei voti espressi nei congressi. Nelle lettere gli emigranti ribadivano la necessità e l'attualità di quelle proposte, sostenendole attraverso l'esposizione dei loro casi concreti, specificandole e arricchendole.

Esemplare in questo senso è una lettera inviata all'Umanitaria dall'emigrante Andrea Pecchioni nell'autunno 1907 per chiedere informazioni circa l'efficacia della Convenzione addizionale franco italiana del 9 giugno 1906, entrata in vigore il 1° novembre 1907, che parificava i lavoratori italiani a quelli francesi per tutti gli effetti della legge francese sugli infortuni sul lavoro, in esecuzione di quanto previsto alla lettera d) dell'articolo 1 del Trattato del lavoro stipulato il 15 giugno 1904 tra Francia e Italia.

Vale la pena di sottolineare che, con ogni probabilità, si tratta dello stesso Pecchioni del cui caso avevamo accennato nel capitolo 3, paragrafo 3.2. L'operaio era stato incontrato da un ispettore viaggiante dell'Umanitaria nel corso del suo primo giro di conferenze e ispezioni in Francia nel

[396] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903, Milano, p. 7.
[397] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912b), p. 83.
[398] Atti parlamentari, Camera (1904e), pp. 10365–400.

1904[399]. In tale occasione il sig. Pecchioni aveva già avuto modo di esporre i suoi problemi al sig. Rivolta e, tre anni dopo, tornava a rivolgersi all'associazione tramite una lettera.

Pecchioni nella lettera illustrava il suo caso spiegando che egli nel 1903 era rimasto vittima in Francia di un infortunio sul lavoro e da quel momento non aveva più fatto ritorno in Italia per evitare di perdere il diritto alla rendita vitalizia che gli era stato riconosciuto. All'epoca, infatti, e fino all'entrata in vigore della convenzione addizionale del 1906, la posizione degli operai italiani in caso di infortunio sul lavoro era regolata dalla legge del 9 aprile 1898 che comprimeva notevolmente le possibilità dei lavoratori stranieri e dei loro aventi causa di godere dei diritti che la stessa legge riconosceva ai lavoratori francesi, stabilendo negli ultimi due capoversi dell'art. 3, lettera C, che *Les ouvriers étrangers victimes d'accidents qui cesseront de résider sur le territoire français recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée. Les représentants d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français* [400]. La legge francese, dunque, quando l'infortunio sul lavoro avesse colpito un operaio straniero, da una parte escludeva che ai suoi aventi causa potesse essere riconosciuto alcun diritto a una rendita quando al momento del fatto non fossero stati residenti nel territorio francese, dall'altra – ed è il caso di Andrea Pecchioni – prevedeva l'automatica "capitalizzazione" della rendita riconosciuta all'operaio straniero nel caso in cui questi avesse deciso di lasciare il paese. La legge francese dunque, da una parte attribuiva al lavoratore infortunato il diritto a percepire una indennità per tutta la durata dell'infermità derivante dall'infortunio, riconoscendo all'operaio anche il diritto a percepire una rendita vitalizia nel caso in cui l'infortunio gli avesse causato una invalidità permanente, dall'altra, nel caso in cui l'infortunato fosse stato straniero, subordinava la possibilità di godere di tale diritto al fatto che questi fosse rimasto in Francia, prevedendo in caso contrario l'automatica riduzione di qualsiasi rendita stabilita in suo favore, anche permanente o vitalizia, ad una somma corrispondente al versamento di 3 annualità della stessa.

Solo a partire dal 1° novembre 1907, con l'entrata in vigore della Convenzione addizionale al Trattato del lavoro italo-francese del 1904, la situazione degli operai italiani in Francia cambia: le disposizioni discriminatorie contenute nella legge del 1898 non sono più applicabili nei loro confronti ed è stabilita la disciplina che permetterà in concreto agli operai italiani infortunati in Francia, ed eventualmente ai loro aventi causa non residenti in territorio francese, di percepire in Italia la rendita che gli sia stata riconosciuta. Ed è proprio per questo motivo che Pecchioni scrive all'Umanitaria, mosso dal dubbio riguardo l'applicabilità delle nuove norme stabilite dalla Convenzione anche nei confronti di quei soggetti che avevano subito un infortunio prima dell'entrata in vigore delle stesse.

[399] Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), pp. 28–31.
[400] Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail.

In realtà, come intendiamo mostrare, la lettera è molto più di una semplice richiesta di informazioni.

Pecchioni, con la sua lettera, intendeva far arrivare all'organizzazione il "grido di disperazione e di dolore che come un lampo si [era]è esteso in tutta la Francia" tra gli emigranti italiani con il diffondersi della notizia che la Convenzione avrebbe potuto essere interpretata in modo da restringere la sua efficacia applicativa ai soli casi di infortunio verificatisi dopo la sua entrata in vigore. L'affermarsi di questa interpretazione sarebbe stata disastrosa per i lavoratori italiani, enormi i danni, materiali e morali, che questa gli avrebbe causato: innumerevoli erano gli operai che si trovavano nella stessa condizione del sig. Pecchioni, migliaia addirittura, che "dopo tanti anni che attendevano la decisione per poter rientrare in Italia col diritto alle loro rendite" rischiavano ora di vedersi tolta anche la "speranza di poter ritornare un giorno in braccio ai loro cari" l'unica speranza che gli aveva consentito di sopportare quell'esilio forzato e crudele, "la sola [che] rendeva loro meno infelice e triste questa insopportabile vita di miseria e di fame". Il pathos della lettera mostra bene la gravità della situazione in cui dovevano versare quelle persone, prima rese invalide dal lavoro e poi costrette a rimanere sole, in una terra straniera, senza poter godere dell'aiuto e del conforto dei propri affetti, e questo solamente per poter vedersi garantito il diritto a percepire le "loro rendite da fame". Non è difficile immaginare, come ci suggerisce lo stesso sig. Pecchioni, la sofferenza di questi cittadini il cui isolamento era tale da farli sentire "espulsi, perciò, non solo dalla Madre Patria, come criminali, ma dall'intiero Universo".

Gli emigranti infortunati in Francia coltivavano da tempo la speranza di poter fare rientro a casa: già a partire dal 1901, quando l'on. Luzzatti annunciava alla Camera italiana l'idea di intavolare trattative con la Francia per ottenere che gli emigranti italiani che si trovavano a prestare la loro manodopera in quel paese fossero parificati ai lavoratori francesi nei diritti e nei doveri e che fossero loro estese tutte le garanzie, le protezioni e i diritti che la legislazione di quella nazione riconosceva ai propri lavoratori. La fiducia degli emigranti italiani in un prossimo miglioramento della loro situazione era cresciuta nel 1904, quando quell'accordo era stato raggiunto e con grande entusiasmo il governo italiano e la stampa istituzionale ne avevano dato notizia salutandolo come il primo esemplare della nuovissima categoria dei trattati del lavoro[401].

Il desiderio di Pecchioni era che quel sogno, che dal 1° novembre del 1907 con l'entrata in vigore della Convenzione addizionale del 1906 sarebbe dovuto diventare realtà, non fosse invece destinato a infrangersi a causa del prevalere di una interpretazione irragionevolmente restrittiva delle nuove norme. Ed era proprio la forza di questo desiderio che aveva spinto il sig. Pecchioni ad agire: munitosi

[401] Sul punto si veda: Amorosi (2020).

di carta e penna egli innanzitutto aveva scritto al Ministero del Lavoro francese, per chiedere a lui chiarimenti sull'efficacia retroattiva delle nuove norme sancite dalla Convenzione[402]. La risposta non era stata confortante perché il Ministero, pur chiarendo che la decisione riguardo le condizioni di applicabilità delle nuove norme spettava solo ai giudici, aveva specificato che l'opinione dell'amministrazione era che queste non fossero applicabili che ai casi di infortunio sul lavoro avvenuti dopo l'entrata in vigore della Convenzione[403]. Così Pecchioni, ricevuta una conferma sull'attualità del pericolo che minacciava gli interessi dei cittadini italiani in Francia, decideva di rivolgersi all'Umanitaria per mostrare all'organizzazione i nuovi inaspettati problemi che accompagnavano l'entrata in vigore della Convenzione del 1906 e provocare una sua azione a difesa dei diritti di tutti gli emigranti italiani in Francia.

La corrispondenza con l'Umanitaria, allora, non era più solo un mezzo attraverso il quale l'emigrante poteva chiedere assistenza e informazioni in merito a un suo caso personale ma diventava lo strumento che gli consentiva di manifestare direttamente la sua volontà.

Pecchioni non solo era stato in grado di identificare autonomamente i danni che avrebbe potuto causare agli interessi degli emigranti la prevalenza di un orientamento giurisprudenziale che interpretasse restrittivamente le norme poste dalla Convenzione addizionale del 1906, ma aveva anche sviluppato una volontà forte e determinata – sostenuta dalla coscienza della dimensione collettiva del problema identificato – che lo aveva spinto ad agire direttamente per verificare la sua ipotesi e per stimolare l'azione dell'organizzazione degli emigranti. La lettera che abbiamo esaminato acquista particolare valore proprio per questo: perchè testimonia il successo del processo circolare di soggettivazione degli emigranti portato avanti dall'Umanitaria e dai Segretariati Laici dell'emigrazione.

Questo appare tanto più evidente se consideriamo l'attenzione che Umanitaria e Segretariati da anni rivolgevano alle questioni concernenti l'esecuzione del Trattato italo francese del 1904.

---

[402] "Mi decisi subito di rivolgermi all'Onorevole René Viviani, Ministro del lavoro a Parigi, per saperne se tale legge, potesse essere applicata con beneficio retroattivo, a quelli che già da anni le loro rendite gli sono state accordate; Cioè, se in virtù di tale Convenzione, avessi potuto percepire la mia rendita in Italia, essendo io rimasto vittima d'infortunio sul lavoro, il 25 marzo 1903.", la citazione è tratta dalla lettera scritta all'Umanitaria dallo stesso sig. Pecchioni, reperita in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Lettera manoscritta del sig. Andrea Pecchioni - 24 novembre 1907, Milano.

[403] Il sig. Pecchioni aveva allegato alla lettera inviata all'Umanitaria anche la risposta che aveva ricevuto dal Ministero francese, datata 16 novembre 1907. Riportiamo per completezza l'originale francese della risposta del Ministero: "Bien qu'il n'appartienne qu'aux tribunaux de se prononcer définitivement, le cas échéant, sur les conditions d'application de l'accord franco-italien du 9 juin 1906, j'ai l'honneur de vous faire connaitre qu'au sentiment de mon Administration l'arrangement susvisé ne saurait s'appliquer qu'aux responsabilités des accidents survenus postérieurement à la date qu'il prévoit dans son article 14pour sa mise en vigueur.", la lettera è reperibile in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Lettera del Ministero francese - 16 novembre 1907, Milano.

Il nuovo trattato del lavoro, frutto principalmente del pensiero e del lavoro dell'on. Luzzatti[404], poneva le basi per ottenere un netto miglioramento delle condizioni degli emigranti italiani in Francia ma non era immediatamente esecutivo[405], limitandosi a fissare i principi che avrebbero dovuto essere implementati in una serie di accordi ulteriori che i due Stati si impegnavano a stipulare per regolare la condizione dei rispettivi operai emigrati. Anche se il trattato aveva scarsa efficacia esecutiva, grande era il suo significato politico. Lo Stato italiano mostrava la sua intenzione di estendere la sua azione finalizzata alla protezione delle merci nazionali fino alla tutela di quella merce particolarissima costituita dalla forza lavoro: Nel suo discorso alla Camera del 11 giugno 1901 l'On. Luzzatti parla esplicitamente della necessità "che oggi i trattati di commercio si abbiano a completare coi trattati del lavoro." al fine di regolare, tramite specifici accordi internazionali, la posizione dei lavoratori emigranti italiani all'estero e di ottenere la loro parificazione ai lavoratori nazionali – ovvero al fine di ottenere che tutte le garanzie e tutti i diritti che le diverse legislazione nazionali riconoscevano ai propri lavoratori fossero estese alla manodopera italiana migrante: "Tutto ciò che costituisce le condizioni e le guarentigie essenziali del lavoro, limiti di età, lavoro dei fanciulli all'interno e all'estero […] e la partecipazione degli operai stranieri alle Casse nazionali per gli infortuni e per la vecchiaia, tutto questo può essere regolato con reciproca utilità per atti di accordo internazionale.". Nel pensiero di Luzzatti la questione emigratoria è strettamente legata alla questione del lavoro, o meglio al modo di produzione capitalista e alle questioni che questo poneva al mantenimento dell'ordine internazionale ed è per questo che "accanto al trattato di commercio bisogna mettere il trattato di lavoro," per arrivare ad estendere l'azione di tutela (e di governo) che già lo Stato italiano portava avanti nei confronti delle merci anche a quella particolare merce rappresentata dalla forza lavoro, ovvero anche "all'anima e al lavoro dell'uomo che la produce" [406]. Significativo è anche il comportamento della Francia, uno dei principali paesi importatori di manodopera in Europa, che pur non ricevendone alcun tipo di vantaggio diretto o immediato- A poco poteva valere il principio di reciprocità di trattamento considerando che la Francia non era un paese di emigrazione e pochissimi erano gli operai francesi che prestavano la loro opera in Italia -aveva acconsentito alla stipulazione del trattato perché vedeva in quel tipo di accordo bilaterale un strumento per procedere verso la

[404] La bibliografia sulla figura dell'on. Luzzatti è sterminata, ci limitiamo in questa sede a segnalare pochi titoli scelti, tra cui il discorso tenuto a Roma il 29 gennaio 1952 da Oddone Fantini, per il XXV anniversario della morte di Luigi Luzzatti: Fantini (1952). Si veda inoltre: Ballini, Pecorari (1994). E infine il profilo biografico delineato da Paolo Pecorari e Pier Luigi Ballini, pubblicato in Pecorari, Ballini (2013), pp. LVII–XLVIII.

[405] Solo la previsione contenuta nel paragrafo a) dell'articolo 1 della convenzione, che stabiliva la possibilità per i cittadini di trasferire i propri risparmi dalla Cassa di Risparmio Nazionale francese a quella italiana e viceversa senza spese, era stata resa immediatamente esecutiva grazie allo specifico concordato sottoscritto contestualmente alla stipulazione del trattato, cfr. Amorosi (2020).

[406] Atti parlamentari, Camera (1901), p. 5000.

progressiva omogeneizzazione delle diverse legislazioni nazionali del lavoro, ritenuta fondamentale per garantire il corretto gioco della concorrenza nel mercato internazionale[407].

Proprio per la sua grande importanza simbolica la stampa istituzionale italiana aveva dato enorme risalto alla notizia della stipulazione del Trattato del lavoro italo-francese – il regio Bollettino dell'emigrazione aveva pubblicato per intero il testo dell'accordo dedicandogli un numero monografico. Questa grande pubblicità aveva alimentato le speranze della popolazione emigrante, generando molta confusione circa la sua efficacia esecutiva, in particolare con riferimento alla previsione contenuta all'art. 1 lett d) della convenzione che parificava gli operai italiani ai lavoratori francesi con riferimento alla disciplina prevista dalla legge francese sugli infortuni sul lavoro stabilendo che le rendite da versare agli infortunati italiani che facevano rientro in patria o ai loro aventi causa che non avevano mai risieduto in Francia sarebbero state calcolate in base a una tariffa annessa all'accordo e avrebbero potuto essere versate direttamente presso la Cassa nazionale italiana.

La corrispondenza conservata nell'archivio della Società evidenzia come la confusione riguardo l'efficacia dell'accordo fosse, almeno in parte, generata dallo stesso governo, o perlomeno dalla leggerezza con cui alcuni membri dell'esecutivo avevano registrato la notizia: la prima risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla Società Umanitaria arriva per lettera dal Ministero per l'agricoltura l'industria e il commercio italiano[408] e lascia intendere che la previsione di cui alla lettera d) dell'articolo 1 del Trattato sia già esecutiva affermando che: "La misura delle indennità nei casi d'infortunio pei nostri operai in Francia è stabilita dalla legge Francese per gli infortuni sul lavoro, e ciò in seguito alla convenzione del 15 aprile 1904, con la quale fu stabilita la parità di trattamento, nei casi predetti agli operai delle due Nazioni.", nella lettera però non sono fornite altre informazioni su quella legge quella legge che renderebbe immediatamente applicabile una parte importante della Convenzione. Le domande dell'Umanitaria riguardo il testo della legge che rende applicabile l'accordo vengono eluse in maniera frettolosa affermando che lo stesso Ministero "possiede soltanto una o due copie della legga francese sovra citata" e pertanto non sarebbe in grado di trasmetterne una copia alla Società[409](!).

[407] Sul trattato italo francese come strumento funzionale a regolamentare la concorrenza internazionale e l'emigrazione si veda specificatamente: Amorosi (2020). Più in generale si rimanda al volume per un approfondimento sul trattato italo-francese e il contesto storico-giuridico in cui questo fu promosso, nonché per una analisi del legame esistente tra lo sviluppo del fenomeno emigratorio e la necessità, avvertita da una parte sempre più rilevante della dottrina, di uniformare la regolamentazione del lavoro attraverso il diritto internazionale. Sullo stesso tema si vedano inoltre: Amorosi (2013); (2014).

[408] La lettera è datata 8 giugno 1905, è redatta su carta intestata del Ministero ed è indirizzata all'On. Rondani, direttore del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea: Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Lettera del Ministero per l'agricoltura, l'industria e il commercio all'on. Rondani - 8 giugno 1905, Milano.

[409] La lettera si conclude proprio con queste parole: "Questo Ministero possiede soltanto una o due copie della legga francese sovra citata e mi riesce perciò impossibile di corrispondere al desiderio espressomi di inviarne un paio di esemplari al Consorzio per la tutela della Emigrazione temporanea in Europa", in Archivio storico della Società

Una lettera inviata dall'Umanitaria all'ambasciatore d'Italia di stanza a Parigi il 26 settembre 1905 testimonia come la società, nel permanere della confusione riguardo l'applicabilità della nuova disciplina, aveva continuato ad agire su due fronti: da una parte, aveva continuato a chiedere notizie sulla tariffa che avrebbe permesso di calcolare il quantum dell'indennità da versare agli operai infortunati che intendevano far rientro in Italia o ai loro aventi causa, dall'altra, considerando che fosse della massima urgenza illuminare l'autorità giudiziaria francese sull'esistenza del Trattato, aveva "provveduto caso per caso alla diffusione della conoscenza di detta Convenzione" in base alle numerose richieste di assistenza che le venivano rivolte da "famiglie che ebbero padri o mariti colpiti da morte sul lavoro in Francia"[410]. La società quindi pur ignorando, come ribadiva nella missiva, se la Convenzione avesse già effetto esecutivo, mentre si attivava per scoprirlo inviando altre lettere al Ministero italiano degli Affari Esteri, alla Cassa Nazionale e infine, non avendo ricevuto alcuna risposta, all'ambasciatore italiano di stanza a Parigi, si occupava anche di pubblicizzare la notizia del Trattato tra la comunità degli emigranti.

È la risposta dell'ambasciatore, datata 29 settembre 1905, a fare chiarezza sulla vicenda spiegando che: "La Convenzione franco-italiana per la protezione degli operai ha stabilito alcuni principi che costituiscono le basi di accordi che debbono essere posteriormente stipulati. Uno di questi accordi dovrà appunto regolare il reciproco trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro; ma questo accordo forma tutt'ora il soggetto di trattative in corso."[411], ed è da questo momento che l'organizzazione degli emigranti inizierà la propria battaglia per spingere il governo a stipulare nel più breve tempo possibile la Convenzione addizionale necessaria a rendere finalmente applicabile quanto previsto dalla lettera d) dell'art. 1 del Trattato.

Già il 4 ottobre 1905 la Società si rivolge all'On. Filippo Turati, deputato alla Camera e membro del Consiglio Superiore dell'Emigrazione, per illustrare la vicenda, denunciando che "In fatto quindi la Convenzione promulgata con R. Decreto ecc. ecc. si riduce semplicemente ad un simulacro, alla prefazione di un volume non ancora incominciato…". Nella lettera veniva aspramente criticata la negligenza del governo, che sembrava essersi dimenticato della necessità di intavolare ulteriori trattative per rendere esecutivo il trattato siglato nel 1904: il bisogno di un accordo esecutivo era invece "attuale e urgentissimo" dal momento che i numerosi emigranti italiani in Francia esercitavano tutti mestieri molto pericolosi che li esponevano ad un altissimo rischio di infortunio[412].

Umanitaria, b. 186/2, Lettera del Ministero per l'agricoltura, l'industria e il commercio all'on. Rondani - 8 giugno 1905, Milano.

[410] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Lettera all'ambasciatore italiano in Francia - 26 settembre 1905, Milano.

[411] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Lettera dell'ambasciatore italiano in Francia alla Società Umanitaria - 29 settembre 1905, Milano.

[412] Nella lettera si legge "con l'abbondante emigrazione italiana, specializzata nei lavori di miniera e degli alti forni ove gli accidenti mortali sono all'ordine del giorno, il bisogno di queste ulteriori pratiche che diano il contenuto

La lettera si concludeva con l'invito rivolto all'On. Turati ad attivarsi nelle forme che egli avesse ritenute più opportune – sottoponendo il fatto all'attenzione del R. Commissariato, o del Consiglio Superiore dell'emigrazione, o ancora interpellando il Ministro degli Affari Esteri [413]. Poco più di un mese dopo, il 28 Novembre 1905, l'on. Turati insieme all'On. Cabrini presentavano al Parlamento la seguente interrogazione: I sottoscritti interrogano i Ministri degli affari esteri, tesoro, agricoltura e poste e dei telegrafi, che stipularono la convenzione fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai (15 aprile 1904) sulla mancanza della tariffa indispensabile a rendere effettiva la disposizione circa le indennità agli operai colpiti da infortunio sul lavoro"[414]. Nel frattempo, in data 21 ottobre 1905, l'Umanitaria aveva anche provveduto a inoltrare una lettera al R. Commissario Generale all'emigrazione per ottenere il suo diretto interessamento alla vicenda, nel testo della missiva venivano elencati i 7 casi di infortuni mortali che erano stati portati all'attenzione della Società nel corso di quell'anno e che erano rimasti in sospeso, "con danno grave di vecchi parenti o di mogli con figli" per evidenziare concretamente quanto l'inerzia del governo si stava dimostrando nociva per gli interessi dell'emigrazione italiana[415].

Da quel momento in avanti la Società Umanitaria non smetterà di portare avanti la sua battaglia e continuerà a mantenere alta l'attenzione sulla questione continuando a rivolgersi periodicamente al Ministero degli Affari Esteri, all'Ambasciata dell'Italia a Parigi, al r. Commissario Generale all'emigrazione, prima per chiedere notizie riguardo l'andamento delle trattative per la stipulazione degli accordi aggiuntivi, poi, in seguito alla stipulazione della Convenzione addizionale del 9 giugno 1906 per avere informazioni in merito alla sua ratifica, e infine, ancora nel settembre del 1907, per sollecitare il governo italiano ad agire affinché la Convenzione, approvata ormai da entrambi i parlamenti, potesse entrare in vigore nel minor tempo possibile[416].

---

all'esteriore simulacro è attuale ed urgentissimo. (Il nostro Ufficio ha già in corso otto pratiche in casi d'infortunio mortale avvenuti in Francia.)". Le parole attuale ed urgentissimo sono sottolineate nell'originale, Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Lettera all'On. Turati - 4 ottobre 1905, Milano.

[413] In un post-scriptum aggiunto alla missiva veniva inoltre segnalato che era appena giunta, in data 2 ottobre 1905, la risposta del Ministero per l'agricoltura alla lettera che l'Umanitaria gli aveva inoltrato il 9 agosto 1905, risposta che confermava quanto asserito dall'Ambasciatore d'Italia a Parigi, Conte Giuseppe Tornielli.

[414] Atti parlamentari, Camera (1905b), pp. 5489–5536. Nell'archivio dell'Umanitaria è presente una bozza di questa interrogazione, redatta a mano con annesse alcune righe che spiegavano la ragione della stessa: Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Bozza manoscritta dell'interrogazione parlamentare del 28 novembre 1905, Milano.

[415] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Lettera dell'Umanitaria al R. Commissario generale all'emigrazione - 21 ottobre 1905, Milano.

[416] Nell'archivio si trovano diverse lettere: ci sembra importante segnalare, innanzitutto, la risposta datata 10 febbraio 1906 con cui il Ministero degli Affari Esteri forniva informazioni sull'andamento delle trattative per la stipulazione della Convenzione addizionale e rassicurava l'Umanitaria circa gli sforzi che avrebbe compiuto il Ministero per garantire che gli interessi degli emigranti italiani fossero massimamente tutelati. Inoltre la corrispondenza costante intrattenuta dalla Società Umanitaria con l'ambasciatore a Parigi: Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Lettera dell'Umanitaria all'ambasciatore d'Italia in Francia - 31 gennaio 1906, Milano; b. 186/2, Lettera dell'ambasciatore d'Italia in Francia all'Umanitaria - 3 febbraio 1906, Milano; b. 186/2, Lettera dell'Umanitaria all'ambasciatore d'Italia in Francia - 21 agosto 1906, Milano; b. 186/2, Lettera dell'ambasciatore d'Italia in Francia - 28 agosto 1906, Milano; b. 186/2, Lettera dell'Umanitaria all'Ambasciatore italiano in Francia - 12 giugno 1907, Milano; b. 186/2, Lettera

Stimolata dalla lettera di Pecchioni, la Società Umanitaria proseguirà la lotta già intrapresa per ottenere l'applicazione del Trattato del lavoro del 1904 che diventerà da quel momento una battaglia sul significato da attribuire alla Convenzione addizionale, e – come assicurava nella lettera di risposta che veniva inviata al sig. Pecchioni in data 27 novembre 1907 – continuerà a esercitare la sua pressione "sia presso il Governo italiano sia presso il Governo francese" per contrastare la naturale tendenza degli apparati esecutivi "a dare un significato restrittivo" a quelle "leggi che importano un maggior aggravio finanziario" e conquistare "una più larga interpretazione" [417] della nuova normativa[418].

4.3 Una volontà normativa in continua evoluzione

La vicenda che abbiamo raccontato a partire dall'analisi della lettera di Pecchioni mostra come funzionava in concreto (e che effetti produceva) il processo messo in moto da Umanitaria e Segretariati per contribuire alla costruzione della coscienza giuridica e politica degli emigranti e per favorire lo sviluppo della loro volontà, individuale e collettiva.

Gli emigranti italiani, informati riguardo i propri diritti e confortati dall'esistenza di istituzioni di classe che si interessavano ai loro problemi ed erano pronte ad agire in loro difesa, erano spinti a prestare più attenzione alla loro situazione, sapevano riconoscere i fatti potenzialmente lesivi dei loro interessi ed erano portati ad agire, sia individualmente sia collettivamente attraverso l'organizzazione degli emigranti, per tutelarli al meglio. Questa attivazione dei singoli individui trasformava ogni

dell'ambasciatore d'Italia in Francia - 12 luglio 1907, Milano. Infine, una serie di lettere inoltrate dalla Società Umanitaria nel settembre del 1907 per denunciare il fatto che la Convenzione addizionale non fosse ancora entrata in vigore e per sollecitare le istituzioni italiane ad agire per facilitare una sollecita e definitiva soluzione della questione: Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Lettera dell'Umanitaria al R. Commissario per l'emigrazione - 3 settembre 1907, Milano; b. 186/2, Lettera dell'Umanitaria all'On. Luigi Luzzatti - 13 settembre 1907, Milano; b. 186/2, Lettera dell'Umanitaria al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio - 29 settembre 1907, Milano.

[417] Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Lettera dell'Umanitaria al sig. Andrea Pecchioni - 27 novembre 1907, Milano.

[418] Attraverso la corrispondenza epistolare, la Società Umanitaria porterà all'attenzione del Ministero dell'agricoltura dell'industria e del commercio il problema interpretativo che minacciava gli interessi degli emigranti italiani: Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Lettera dell'Umanitaria al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio - 27 novembre 1907, Milano; b. 186/2, Lettera del Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio - 11 dicembre 1907, Milano. La Società Umanitaria provava a mostrare, attraverso l'esposizione di casi concreti, l'attualità del pericolo, in particolare, la Società allegava la lettera del Sig. Pecchioni corredata dalla risposta del Ministero del lavoro francese e anche una lettera pervenuta dall'ambasciata italiana a Parigi in cui l'ambasciatore confermava la validità dell'interpretazione restrittiva: Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Lettera dell'Umanitaria al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio - 14 dicembre 1907, Milano; b. 186/2, Lettera dell'Umanitaria al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio - 27 novembre 1907, Milano; b. 186/2, Lettera dell'Umanitaria al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio - 30 novembre 1907, Milano. Alle missive inoltrate dalla Società faceva seguito la risposta del Ministero dell'agricoltura che affermava che, nonostante non si avesse notizia di sentenze francesi che confermassero la temuta interpretazione restrittiva della Convenzione, lo stesso Ministero aveva già iniziato "trattative col Governo francese per vedere di ottenere una interpretazione autentica della convenzione mediante un accordo addizionale da stipularsi sotto forma di protocollo", in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, Lettera del Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio all'Umanitaria - 2 marzo 1908, Milano.

emigrante italiano in un potenziale "corrispondente sul campo" dell'organizzazione, un soggetto che attraverso la sua esperienza e le sue considerazioni poteva arricchire il sapere collettivo della classe degli emigranti e consentiva il continuo sviluppo della volontà normativa di quella particolare classe di soggetti giuridici.

La volontà normativa della classe degli emigranti veniva arricchita da questo continuo scambio tra Organizzazione ed emigranti: le esperienze individuali, infatti. da una parte rafforzavano le rivendicazioni formulate nei congressi nazionali, sostanziandole di casi concreti sempre nuovi e mostrando i danni che derivavano dal permanere di una certa situazione, dall'altra sviluppavano i voti congressuali, ampliando e specificando la portata delle rivendicazioni alla luce degli ulteriori problemi che mostravano le diverse esperienze individuali.

Questo processo circolare "virtuoso" si ripete in tutta l'opera di pressione sul diritto svolta dall'Umanitaria. Lo si vede bene con riferimento al voto espresso sin dal 1903 riguardo la necessità di un intervento diplomatico del governo italiano finalizzato a parificare gli operai emigranti italiani che lavoravano all'estero ai lavoratori "indigeni" con riferimento ai diritti derivanti da infortunio sul lavoro. Il voto, che in origine aveva una formulazione molto generica, venne sviluppato, specificato e arricchito nel corso degli anni, man mano che l'azione di assistenza, la corrispondenza e le assemblee locali degli emigranti accrescevano il sapere dell'organizzazione sul tema, portando ad ampliare la portata delle rivendicazioni. Già nel II Congresso nazionale dell'emigrazione, nel 1907, quella generica raccomandazione si era tramutata in una serie di richieste di intervento governativo molto specifiche. Al Governo veniva richiesto di agire per: 1) assicurare, nel più breve tempo possibile, l'entrata in vigore del Trattato del lavoro franco italiano; 2) stipulare analoga convenzione di reciprocanza con l'Austria Ungheria per abrogare le disposizioni di cui al paragrafo 42 della legge 28 dicembre 1887, concernente gli infortuni sul lavoro; 3) promuovere una *convenzione aggiuntiva* per modificare le troppo ristrette disposizioni della legge tedesca con riguardo ai diritti dell'operaio italiano che avesse subito un infortunio sul lavoro nel territorio dell'Impero e con riguardo ai diritti dei suoi aventi causa; 4) aprire trattative col Governo Ellenico per arrivare a stipulare una convenzione che eliminasse le discriminazioni sancite dalla legge greca sugli infortuni ai danni degli operai stranieri; 5) infine, per regolare la questione dei medici di fiducia residenti in Italia delle Società professionali della Germania e degli Istituti di Assicurazione dell'Austria-Ungheria in modo da garantire una maggiore sicurezza di scrupolosa equità nei giudizi di revisione delle rendite assegnate[419]. Il voto era stato ampliato e dettagliato per accogliere considerazioni che Consorzio e Segretariati avevano svolto nelle loro relazioni e presentato nei Congressi locali, in particolare quelle

[419] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907b), p. 49.

svolte dal Segretariato di Udine nella relazione presentata nel 1906 al Congresso degli emigranti tenutosi in Spilimbergo, sia con riferimento all'operato del medico di fiducia di alcuni istituti di assicurazione della Germania, il dott. D. W. Keppler che prestava i suoi servizi in Italia, presso il Consolato di Venezia[420], sia con riferimento alle disposizioni discriminatorie contenute nella legge austriaca del 1887 disciplinante la materia degli infortuni sul lavoro. Il voto tiene conto, poi, anche delle preoccupazioni espresse dal Consorzio nella relazione redatta nel 1907 riguardo al fatto che il Trattato del Lavoro italo-francese nel 1904 non potesse ancora essere considerato applicabile[421]. Anche i numerosi interventi parlamentari fatti dall'on. Angiolo Cabrini in tema di emigrazione[422], oltre a testimoniare una delle modalità attraverso cui l'Umanitaria tentava di far valere la volontà normativa degli emigranti, mostrano come i voti congressuali erano costantemente sostenuti, rafforzati, sviluppati e ampliati attraverso il processo circolare di cui abbiamo parlato. Soffermiamoci ancora un momento sul voto relativo alla necessità di parificare i lavoratori emigranti italiani ai lavoratori indigeni dei paesi stranieri di immigrazioni: le interrogazioni, le interpellanze e i diversi contributi dell'on. Cabrini alle discussioni riguardanti lo stato di previsione di spesa del Ministero degli esteri e il bilancio del Fondo dell'emigrazione da una parte ribadivano la necessità di un'azione governativa volta al miglioramento degli accordi già siglati e alla stipulazione di nuove convenzioni, portando diversi esempi di casi concreti a sostegno di quelle richieste[423], dall'altra ampliavano e

[420] Il Segretariato denunciava che: "questi con una uniformità veramente impressionante nei giudizii assegna percentuali troppo spesso ingiuste e talmente basse da formare uno stridente contrasto di parzialità coi pareri di altri sanitari.", e al contempo suggeriva che fossero i medici comunali o al più il medico provinciale ad essere incaricato di formulare tale giudizio, dal momento che quei sanitari rappresentavano "per tutti una maggiore garanzia di indipendenza o di imparzialità" e così sarebbero state evitate infinite contestazioni e notevoli spese per gli infortunati. Le citazioni sono tratte da una relazione del Segretariato di Udine reperita in: Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo, Milano, p. 5.

[421] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), p. 26.

[422] Bozzi Colonna (1990).

[423] Solamente a titolo esemplificativo riportiamo un frammento del discorso tenuto dall'On. Cabrini durante lo svolgimento della interrogazione del 14 marzo 1904, riguardante l'opportunità di avviare trattative con la Germania per eliminare le disposizioni della legge riguardante le assicurazioni sull'invalidità e sulla vecchiaia che danneggiavano gli interessi degli operai emigranti italiani. L'On. Cabrini replicava alla risposta data dall'On. Fusinato illustrando quanto segue: "Qui siamo di fronte ad una evidentissima ingiustizia. La legge sulla assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, in Germania, ha, come ha ricordato teste l'onorevole sotto-segretario, carattere di obbligatorietà; guisa che i padroni sogliono trattenere direttamente sui salari degli operai le quote dovute alla Cassa di assicurazione; viceversa, se un operaio abbandona il territorio tedesco quando sia trascorso il termine oltre il quale si ha diritto alla pensione o di invalidità o di vecchiaia, gli passano soltanto tre annualità: se poi il termine non è trascorso, non gli si paga indennizzo sorta. L'onorevole sottosegretario di Stato, per temperare gli effetti di questa disposizione, ha accennato al fatto che effettivamente i nostri operai sogliono immigrare ed emigrare, sogliono cioè trattenersi sul mercato di lavoro tedesco non più di 8 o 9 mesi. Ma l'onorevole Fusinato, che segue da vicino le vicende della nostra emigrazione, avrà indubbiamente notato che in una recentissima fase, proprio in quella nella quale viviamo, si manifesta una sempre più accentuata tendenza nei nostri emigranti a trattenersi per anni ed anni sul suolo tedesco, sia perchè molte volte vi contraggono matrimonio, sia perchè facilmente vi si acclimano, e sia perchè preferiscono di restare là durante tutto l'anno anche per assicurarsi il posto nella susseguente stagione di lavoro. Ebbene io conosco proprio un caso tipico, verificatosi in questi giorni, di un operaio italiano che, dopo aver lavorato per 14 anni senza abbandonare un solo giorno il territorio tedesco, soltanto per essersi recato, indottovi da ragioni di famiglia, per breve tempo in patria, si è visto opporre un rifiuto alla domanda di avere anche un parziale indennizzo. Nei rapporti fra noi e la legge tedesca stanno anche le difficoltà, è vero, accennate dall'onorevole sotto-segretario di Stato però egli saprà che, a temperare quelle ingiustizie, il Governo tedesco ha già trovato modo di

dettagliavano la portata di quel voto chiedendo al Governo di intervenire per porre rimedio a ulteriori problemi che erano emersi nella pratica. Durante lo svolgimento dell'interpellanza di mercoledì 12 maggio 1909 a proposito del progetto di legge tedesco di riforma della disciplina delle assicurazioni sociali[424], ad esempio, l'On. Cabrini riportava all'attenzione del Ministero l'annosa questione dei medici di fiducia delle compagnie assicurative tedesche invocando l'intervento dello Stato per regolare la materia in modo da garantire l'imparzialità del personale chiamato a effettuare un giudizio tanto delicato e importante per gli interessi degli operai emigranti italiani[425].

Ancora, nel corso della discussione sullo stato di previsione delle spese del Ministero degli Esteri del 22 giugno 1909, sempre l'On. Cabrini, verso la fine del suo intervento, mentre richiamava l'attenzione del Ministro sull'ultimo gruppo di richieste e di voti tutti tendenti all'effettiva ed integrale applicazione delle convenzioni internazionali di lavoro ed alla stipulazione di convenzioni nuove (p. 2857), poi estendeva anche la portata di quei voti illuminando il Parlamento riguardo l'esistenza di

introdurre una misura per ciò che riguarda paesi tedeschi non germanici, ma che si trovano al confine della Germania stessa. Vi sono dei distretti dell'Austria e dei distretti svizzeri ai quali è stato fatto un trattamento di favore. Gli operai svizzeri di quei cantoni e quelli austriaci di certi distretti hanno diritto di percepire la loro indennità anche quando lasciano il territorio tedesco e ritornano nei loro paesi.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1904a), p. 11744. Di seguito riportiamo invece il testo dell'interrogazione proposta dagli onorevoli Cabrini, Rondani, Rigola, Turati, Todeschini, Lollini, Costa, Sichel, Varazzani: "I sottoscritti chiedono interrogare il ministro degli esteri per sapere s'egli intenda adoprarsi perchè dalla legge germanica sulla assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai, vengano eliminate le disposizioni contrarie agli interessi degli operai stranieri lavoranti, ma non domiciliati in Germania.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1904a), p. 11641.

[424] "Il sottoscritto chiede di interpellare i ministri degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio sulle dolorose condizioni in cui verrebbero a trovarsi i lavoratori italiani emigranti periodicamente in Germania qualora venisse approvato il disegno di legge del Governo germanico sulle assicurazioni sociali e più specialmente per sapere: 1° dal ministro degli affari esteri se e quale azione abbia creduto opportuno spiegare in proposito nell' interesse dei nostri operai ; 2° dal ministro di agricoltura, industria e commercio se e quali sviluppi intenda dare alla nostra legislazione sulle assicurazioni sociali allo scopo di poter offrire reciprocità di trattamento alle nazioni verso le quali si dirigono le nostre più vaste correnti migratorie.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1909a). L'interpellanza era stata posta dall'On. Cabrini in considerazione del fatto che la precedente interrogazione da lui rivolta al Ministero degli esteri il 4 maggio 1909 era rimasta inascoltata.

[425] "Qui io tocco uno dei tasti più delicati, poiché si tratta di vincere la diffidenza - spesso giustificata - diffusa all'estero verso i nostri funzionari. Non si potrebbe - nei servizi medici - fare quanto già si pratica negli scambi internazionali delle merci? Lo Stato importatore concorda con lo Stato che esporta la scelta di alcuni organi ai quali viene attribuita la facoltà di dire la parola di garanzia; perché, dunque, non potremo ottenere noi lo stesso sistema per gli infortuni e le malattie? Non credono gli organismi di assicurazione germanici di prestar fede ai medici italiani quando il medico sia il primo capitato? Ebbene siano scelti medici di comune accordo. Non può lo Stato nostro offrire la garanzia dei suoi sanitari provinciali? E perchè non sarebbe possibile di cercare di comune accordo, soprattutto nelle zone di forte emigrazione temporanea, di sostituire al giudizio individuale il giudizio peritale anche per gli infortunii? A Milano ed a Venezia risiedono due medici dei sodalizi assicuratori tedeschi, durissimo e tirchio quello di Milano. Ora se è un fatto che si deve constatare con dolore l'eccessiva facilità dei funzionari italiani (sindaci, medici e via dicendo) a passar sopra a certe prescrizioni di legge ed a rilasciare dichiarazioni non rispondenti a verità perchè, per esempio, i minorenni possano seguirei genitori o le persone a cui i genitori li vendono sui mercati esteri, siamo però noi pure in diritto di negare l'obbiettività di molti giudizi che tali medici delle compagnie estere pronunziano nel segreto dei loro gabinetti e che interessano operai italiani, verso cui sono animati solo da un sentimento di diffidenza. Un istituto assicuratore tedesco ebbe un giorno a scrivere: «Noi ci troviamo di fronte a due dichiarazioni: una del medico tedesco che abbiamo a Milano, ed una di due medici italiani; ma questi due medici italiani non possono essere creduti perchè italiani». Si sostituisca adunque il collegio peritale al giudizio dei singoli; la parola della scienza non sia più parola di classe.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1909d), p. 1667.

una questione di tipo procedurale che comprometteva fortemente i diritti degli emigranti e delle loro famiglie impendendogli, di fatto, il godimento di quei diritti che erano stati riconosciuti agli italiani a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione addizionale del 1906 che aveva reso applicabile le disposizioni di cui all'art. 1 lett. d) del trattato del lavoro italo-francese del 1904. L'onorevole, che portava a sostegno delle sue affermazioni e delle sue richieste "una serie infinita di documenti", illustrava in particolare il caso di una anziana signora italiana che aspettava da due anni che il Tribunale francese si pronunciasse sul suo diritto a ricevere una pensione in conseguenza del fatto che il figlio, l'unica sua fonte di sostentamento, era morto in Francia "schiacciato, mentre era al lavoro, da una macchina in manovra". Questo estremo ritardo era dovuto al fatto che la convenzione addizionale del 1906 aveva parificato gli operai italiani in Francia ai lavoratori indigeni con riferimento ai diritti sostanziali che la legge riconosceva agli operai in caso di infortunio sul lavoro ma non aveva previsto alcuna speciale disciplina procedurale che disciplinasse il caso in cui la parte in giudizio fosse residente in Italia. L'assunzione delle fonti di prova necessarie a valutare che la signora avesse i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione diventava allora una questione lunga e complicata perché bisognava attendere i tempi delle rogatorie (in particolare, la legge richiedeva che fosse provato che l'avente causa del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro fosse indigente e che fino a quel momento il defunto era stata la sua unica fonte di sostentamento). Questi ritardi procedurali erano particolarmente dannosi per gli interessi dei cittadini italiani, che erano costretti, dopo una disgrazia, a rimanere per anni in condizioni di estrema miseria senza poter godere di quel minimo ristoro che pure la legge prevedeva a loro vantaggio, e stridevano inoltre con quanto previsto dalla legge francese che "appunto perché in materia di infortuni, adotta[va] la procedura sommaria nei dibattiti e nei giudizi!"[426]. Anche questa questione, all'apparenza minore, sollevata dalla pratica di assistenza, contribuisce al continuo svilupparsi ed espandersi del voto originario espresso nel Congresso nazionale del 1903 e sarà posta alla base di una ulteriore battaglia volta ad ottenere una normativa procedurale semplificata che consenta di abbandonare "i dedali del burocraticismo diplomatico e giudiziario", scavalcando "pregiudizi e suscettibilità radicantisi in consuetudini e privilegi antiquati, e che sono in acuto contrasto coi bisogni urgenti dei poveri superstiti di infortuni", per ottenere infine la "trasmissione diretta delle rogatorie" [427].

[426] Atti parlamentari, Camera (1909b), p. 2857 e ss.

[427] La citazione è tratta dalla relazione che l'Ufficio di corrispondenza romana dell'Umanitaria presentava al IV convegno annuale dei segretariati laici di emigrazione, per ragioni di completezza ne riportiamo in nota un più ampio stralcio: "Su di un punto minore, ma che ha tuttavia la sua importanza, insistiamo: l'accertamento che l'infortunato provvedeva al sostentamento della propria famiglia, viene fatto mediante rogatoria, che il Presidente del Tribunale francese competente per l'infortunio trasmette al magistrato competente in Italia per la via diplomatica; […]. È necessario autorizzare la trasmissione diretta delle rogatorie, passando sopra a pregiudizi e suscettibilità radicantisi in consuetudini e privilegi antiquati, e che sono in acuto contrasto coi bisogni urgenti dei poveri superstiti di infortuni. Su questo punto,

Anche il voto sul contratto di lavoro nell'emigrazione temporanea espresso dal primo Congresso Nazionale dell'emigrazione temporanea del 1903 subirà la stessa sorte Nel 1907 lo stesso voto risulta più articolato, e alla richiesta di un intervento legislativo volto a stabilire una disciplina speciale in materia di arruolamento di manodopera emigrante sarà aggiunta quella della creazione di una speciale magistratura probivirale incaricata di giudicare sulle controversie nascenti da quel particolare tipo di rapporto di lavoro. Nel 1910 la presentazione in parlamento di un progetto di legge sulla tutela giuridica degli emigranti alimenterà un vivace dibattito tra i soggetti interessati[428]: gli emigranti organizzati analizzeranno il progetto nel dettaglio e affineranno di conseguenza la loro volontà normativa come testimonia l'ordine del giorno votato nel IV Convegno dei Segretariati laici dell'emigrazione che riportiamo per intero. Il Convegno, esaminato il disegno di legge sulla tutela giuridica degli emigranti presentato dal Ministero degli esteri il 30 novembre 1910 – mentre constata con viva soddisfazione come in esso sia accolta il principio della istituzione di una magistratura probivirale per le controversie fra operai arruolati in Italia per mercati di lavoro esteri, non transoceanici, e i loro arruolatori, fa suoi i voti espressi dal recente Congresso degli emigranti friulani per ottenere dalla Commissione parlamentare i seguenti emendamenti al cap. 2° di detto disegno di legge:

a) Il numero dei componenti il Collegio dei probiviri sia portato da 3 a 5, e il membro presidente sia scelto dai quattro, a maggioranza, fra persone estranee alla magistratura togata e alle categorie operaie e padronali rappresentate nel Collegio;

b) Il termine per adire i collegi probivirali sia portato da 3 a 12 mesi;

c) L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la legge italiana sia esteso anche ai lavori da compiersi in quei paesi esteri che manchino di qualsiasi legge obbligatoria sull'assicurazione stessa;

d) L'atto scritto per gli arruolamenti previsti dall'art. 25 sia debitamente registrato nel Comune di stipulazione; e venga interdetto il mestiere di arruolatore a chiunque si sia mostrato, come assuntore di lavoro, insolvibile o comunque violatore del contratto di lavoro e delle nostre leggi sull'emigrazione;

e) Venga colpito dalle sanzioni penali chiunque arruoli operai italiani per mercati di lavoro esteri turbati da scioperi o da serrate, avendo taciuto tali condizioni eccezionali agli arruolati.

In merito alla misura delle sanzioni penali e alla formazione della Commissione Centrale presso il Commissariato dell'Emigrazione,

---

il nostro Ufficio ha richiamato, a suo tempo, l'attenzione del R. Commissariato della Emigrazione, e si sono avuti degli affidamenti.", cit. in Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911b), p. 16.

[428] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911b), pp. 42–46; (1912b), p. 78.

il Convegno osserva:

1° Che nello stabilire dette sanzioni occorre tener presente il pericolo che la magistratura, qualora in caso di condanna debba applicare pene troppo forti, si senta indotta ad assolvere;

2° Che nella Commissione Centrale dovrebbe essere chiamata una rappresentanza del Consiglio superiore del lavoro, eliminandosi il proposto rappresentante della facoltà giuridica dell'Università di Roma."[429].

4.4 La legge n. 23 del 31 gennaio 1901 e le resistenze opposte dal sistema giuridico italiano all'implementazione della normativa a tutela degli emigranti

La vicenda del sig. Pecchioni, inoltre, illustra quante diverse complicazioni, nella pratica, ritardavano e ostacolavano l'attuazione delle disposizioni legislative emanate nell'intento di tutelare gli emigranti, svelando quanto fosse importante l'attivazione e l'azione dei soggetti destinatari di quella tutela per ottenere che il diritto pensato dai legislatori si materializzasse. In particolare, il caso esaminato mostra la resistenza opposta dal sistema giuridico all'emanazione e all'attuazione delle norme che avrebbero dovuto creare quel nuovo diritto internazionale operaio immaginato e desiderato da una parte della dottrina giuridica europea[430] ed evidenzia come i lavoratori emigranti italiani e la loro organizzazione abbiano svolto un ruolo importante nell'esecuzione del trattato del lavoro italo-francese del 1904.

La resistenza che "il sistema giuridico" opponeva alla materiale attuazione delle norme speciali finalizzate alla tutela degli emigranti era un fenomeno generale come mostrano l'estrema lentezza con cui verrà data esecuzione alle disposizioni a tutela dell'emigrazione contenute nella legge n. 23 del 1901, e gli sforzi compiuti da Umanitaria e Segretariati per ottenerne una completa attuazione

Fino alla fine dell'Ottocento lo Stato italiano aveva guardato al fenomeno emigratorio alla stregua di una questione di ordine pubblico da trattare principalmente in chiave repressiva[431]. L'intervento del governo, fino al 1888, si era risolto nell'emanazione di circolari amministrative – la circolare Menabrea, emanata nel 1868, la circolare Lanza, emanata nel 1873, e la circolare Nicotera, emanata nel 1876 – che imponevano ai Sindaci e ai Prefetti di vigilare sull'emigrazione per impedire l'espatrio

[429] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911b), pp. 45–46.

[430] Amorosi (2013).

[431] Per una approfondita disanima della regolamentazione italiana del fenomeno emigratorio antecedente all'emanazione della legge del 1901 e del clima politico-culturale in cui questa si inseriva si vedano in particolare: Ostuni (2001); Freda (2014); (2019). Interessanti spunti di riflessione che evidenziano l'esistenza di un campo di tensione tra il diritto a migrare del cittadino e il potere statale di controllo sui propri confini emergono da alcuni lavori che si sono concentrati sul dibattito giuridico che ha preceduto l'emanazione delle leggi del 1888 e del 1901 sull'emigrazione, si vedano in particolare: Pifferi (2009b); (2012). Per un analisi di più ampio respiro che si interroga sulle origini del "diritto negato" di migrare, partendo della modernità: Pifferi (2009a). Lo stesso tema viene trattato con un approccio interdisciplinare in: Giolo, Pifferi (2008), pp. 39–43.

di tutti coloro che non dimostravano di potersi mantenere all'estero e di potersi pagare l'eventuale viaggio di ritorno, Sindaci e Prefetti dovevano dunque controllare che gli emigranti fossero in possesso di un contratto di lavoro all'estero oppure di una consistente somma di denaro. Negli ultimi anni dell'Ottocento questo atteggiamento iniziava a mutare[432], complice anche il progressivo sviluppo delle scienze statistiche e amministrative, e l'emigrazione iniziava ad essere considerata come un complesso fenomeno sociale che lo Stato avrebbe dovuto imparare a conoscere per governare. Prova ne è la relazione con cui Francesco Crispi presentava alla Camera il suo disegno di legge sull'emigrazione nella seduta del 15 dicembre 1887. Quel progetto, che sarebbe stato poi accorpato al progetto De Zerbi e trasformato in legge nel 30 dicembre 1888, affrontava ancora la questione esclusivamente dal punto di vista dell'ordine pubblico[433], ma l'on. Crispi nella sua relazione evidenziava già la necessità che in un prossimo futuro il governo incrementasse la sua azione a protezione degli emigranti. L'emigrazione era un fatto sociale complesso che produceva effetti vari sugli interessi statali, di conseguenza la visione che riduceva il fenomeno a un male da evitare andava abbandonata. Lo Stato avrebbe dovuto ampliare la sua azione fina a divenire capace di proteggere i cittadini emigranti all'estero: "accompagnandoli con occhio vigile ed amoroso dal comune di origine lungo la traversata e sino al paese di destinazione; non deve mai perderli di vista nella nuova patria, così per tutelarli efficacemente al bisogno, e per mantenere insoluti i vincoli che li legano all'antica, come per far avviare a vantaggio di questa i frutti del loro lavoro."[434]. Nella sua relazione l'on. Crispi disegnava per il futuro un vasto piano di tutela "economica" dell'emigrazione: il governo avrebbe dovuto proteggere i cittadini emigranti sia tutelandoli dagli abusi e dalle truffe cui erano esposti sia orientando i flussi della manodopera italiana verso quei paesi dove avrebbe trovato le condizioni più favorevoli e maggiori possibilità di guadagno.

[432] Per un approfondimento del dibattito politico italiano che ha accompagnato l'emanazione delle due leggi: Manzotti (1962); Annino (1974); Ciuffoletti, Degl'innocenti (1978); Sori (1983); (1984); Audenino (1998); Attanasio (1998); Vitiello (2013).

[433] Mentre la legge n. 23 del 31 gennaio 1901 è comunemente descritta come legge sociale, la dottrina parla di legge di sicurezza riferendosi alla Legge n. 5866 del 30 dicembre 1888.

[434] Ci sembra utile riportare le chiarissime parole dell'On. Crispi "Sono molte decine di migliaia di concittadini che danno annualmente un addio, per fortuna non eterno, alla patria, per trasportare ed impiegare altrove le proprie forze, la propria operosità. Ora il Governo non può starsene spettatore indifferente o passivo dei destini cui vanno incontro. Esso deve conoscere esattamente i luoghi cui sono indirizzati e le condizioni che li aspettano; deve accompagnarli con occhio vigile ed amoroso dal comune di origine lungo la traversata e sino al paese di destinazione; non deve mai perderli di vista nella nuova patria, così per tutelarli efficacemente al bisogno, e per mantenere insoluti i vincoli che li legano all'antica, come per far avviare a vantaggio di questa i frutti del loro lavoro. […] Il Governo ha l'obbligo imprescindibile di sviarla [l'emigrazione] da quelli nei quali l'attende una sicura rovina, esso ha i mezzi per sapere dove si riscontrano le condizioni migliori per la prosperità dei nostri emigranti, e non eccede o falsa la sua missione se, per diminuire la emigrazione verso contrade meno favorevoli, seconda abilmente quella che si indirizza a quei paesi nei quali la loro sorte gode maggiori garanzie ed ha maggiori prospettive di buona riuscita", cit. in Crispi (1888).

Il progetto era ambizioso e per realizzarlo non bastava inserire qualche disposizione normativa speciale in una legge che si occupava principalmente di tutelare l'ordine pubblico, anche per questo la legge del 1888 non ne reca alcuna traccia[435].

Sarà solo con la legge n. 23 del 31 gennaio 1901 che il parlamento italiano proverà a dare una prima attuazione a quel disegno che l'on. Crispi aveva tratteggiato già molti anni prima. La maggioranza delle disposizioni della l. 23/1901 erano rivolte alla tutela dell'emigrazione transoceanica e si occupavano di tutelare gli emigranti diretti nelle Americhe dalle truffe e dagli abusi commessi a loro danno dagli agenti, dai vettori e dalle compagnie di navigazione[436], ma la portata della legge era molto più ampia: questa infatti, istituendo *ex novo* una serie di organi amministrativi incaricati di studiare il fenomeno e di occuparsi di «tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione»[437], poneva le basi per la creazione di un ordinamento speciale per il governo del fenomeno migratorio.

Uno dei principali problemi della legge fu però che per lungo tempo rimasero inattuate proprio le disposizioni che avrebbero consentito di stabilire una disciplina speciale volta alla tutela del lavoro emigrante e di creare quell'apparato istituzionale necessario al fine di indirizzare e tutelare al meglio l'emigrazione – anche quella cd. continentale o temporanea – sia in patria sia all'estero.

Lampante è il caso delle norme stabilite dall'art. 29 della legge[438], il quale innanzitutto attribuiva al Ministro degli Esteri il potere di dettare una speciale disciplina "per l'arrolamento di emigranti non compresi nel capo II della presente legge" (ovvero per l'arruolamento degli emigranti non transoceanici) al fine di fornire specifiche tutele e garanzie agli operai italiani che emigravano per scopo di lavoro, prevedendo inoltre la possibilità di imporre l'obbligo per l'arruolatore di prestare una cauzione a garanzia della sua solvibilità e stabilendo la possibilità di ricorrere alle Commissioni arbitrali previste dall'art. 27 per la risoluzione delle controversie che eventualmente fossero sorte in

[435] Sarà lo stesso Crispi però ad escludere che questo tipo di tutela "economica" migranti potesse essere perseguito attraverso la legge, considerando che la materia "non fosse di natura da potersi disciplinare con qualche articolo di quel suo disegno di legge, ma convenisse rimetterla al criterio dell'amministrazione", cit. in Crispi (1888).

[436] Scotti (2017); Freda (2015); (2017); (2018); Di Stefano (2020).

[437] Art. 7, Legge n. 23 del 31 gennaio 1901.

[438] L. 23/1901, art. 9: Il Ministro degli Affari Esteri potrà, d'accordo col Ministro dell'Interno, imporre condizioni di tutela e cauzioni speciali per l'arrolamento di emigranti non compresi nel capo II della presente legge, e che sia fatto da parte di agenzie d'affari, imprese, o privati cittadini o stranieri, con vincolo determinato di lavoro, o di mercede, o di tempo, o di luogo.

In caso di tali arrolamenti, data la presentazione di reclamo per parte dell'emigrante, o di chi per esso, durante l'esecuzione del contratto, o nei dieci giorni successivi al suo termine, o nei dieci giorni dall'abbandono dei lavori, sarà ammesso, per la determinazione dei danni, il procedimento arbitrale indicato nell'articolo 27. Le condizioni d'eventuale prestazione e di svincolo della cauzione saranno determinate di volta in volta, secondo le singole operazioni d'arrolamento.

Il Ministro degli Affari Esteri potrà destinare ispettori d'emigrazione viaggianti all'estero (in conformità dell'articolo 12, primo capoverso, della presente legge) oltre che nei paesi transoceanici, anche negli altri principali centri di emigrazione italiana.

I Comitati di cui all'articolo 10, eserciteranno il loro ufficio anche a favore dell'emigrazione diretta verso paesi non transoceanici.

merito ai rapporti di lavoro così disciplinati. Questa disposizione non fu sfruttata mai, da nessun Ministro degli Affari Esteri, nonostante i voti degli emigranti organizzati che dal 1903 chiedevano a gran voce che fosse emanata una regolamentazione speciale per disciplinare l'arruolamento di emigranti continentali, e nonostante il lavoro di inchiesta svolto dal R. Commissariato dell'emigrazione che aveva mostrato le condizioni di estremo sfruttamento in cui versavano gli emigranti temporanei italiani a causa delle truffe e dei soprusi che arruolatori e datori di lavoro stranieri agivano ai loro danni.

Ancora nel 1910, l'On. Cabrini, nel corso dello svolgimento di una sua interpellanza in merito al trattamento che veniva riservato agli emigranti italiani in Romania e alla necessità di intensificare l'azione del governo finalizzata alla loro tutela, poteva lamentare come quelle previsioni che tanto avrebbero potuto giovare agli interessi degli emigranti temporanei italiani rimanevano del tutto inapplicate. L'intervento illustra bene come la mancata previsione di una disciplina che fosse in grado di tutelare specificatamente gli interessi degli emigranti continentali non fosse addebitabile esclusivamente ai difetti e alle lacune della legge del 1901 – che pure venivano costantemente denunciati dai Congressi dell'emigrazione, nazionali e locali – ma dipendesse anche dalla mancata azione del governo, e in particolare del Ministero degli Affari Esteri che avrebbe potuto agire direttamente per "accogliere due voti sui quali hanno insistito parecchi convegni di emigranti e che furono confortati anche dalla adesione del primo congresso degli italiani all'estero". Grazie ai poteri che gli erano riconosciuti dall'art. 29 della legge del 1901 il Ministro avrebbe potuto infatti 1) disciplina[re] anche per l'emigrazione continentale gli ingaggi e i contratti relativi – ciò che avrebbe giovato a tutta l'emigrazione temporanea e in particolar modo alle decine di migliaia di nostri operai, spesso minorenni, che vanno a lavorare nelle fornaci di Austria e Germania; 2) manda[re] nei paesi balcanici un addetto dell'emigrazione[439] dimostrando di tenere in considerazione, finalmente, gli ottimi risultati che avevano prodotto i due addetti istituiti in via di esperimento in Germania e in Svizzera[440].

[439] Atti parlamentari, Camera (1910f), pp. 7235–36.

[440] I due voti cui l'on. Cabrini fa riferimento sono stati espressi entrambi per la prima volta nel Congresso Nazionale del 1903 relativamente alla necessità di disciplinare il contratto di arruolamento e di nominare degli addetti del lavoro nei paesi dove l'emigrazione temporanea si dirigeva. Entrambi continueranno a essere sostenuti dai successivi congressi con varie modifiche, in particolare il voto relativo agli addetti, avendo trovato un primo accoglimento con l'istituzione sperimentale dei due addetti di Ginevra e di Colonia, si trasformerà nella richiesta di istituzionalizzare la nuova figura dell'addetto dell'emigrazione e di moltiplicarne il numero. In particolare riportiamo il primo voto del II Congresso Nazionale del 1907 in cui si reclamava una urgente riforma alla legge sull'emigrazione diretta, tra le altre cose a "sopprimere il servizio degli Addetti consolari di emigrazione ed aumentare invece da 5 a 15 il numero degli Ispettori di emigrazione, togliendo loro la qualifica di viaggianti, nell'intento di utilizzarli specialmente nei paesi europei a seconda dei bisogni e dell'opportunità, affinchè si tengano a diretto contatto con le organizzazioni operaie ed esplichino l'opera di difesa, di indicazione e di collocamento nei paesi a cui i nostri lavoratori si dirigono", cit. in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907b), p. 48.

Sempre l'articolo 29, al suo terzo comma, prevedeva inoltre che il Ministro degli Esteri potesse decidere di destinare un numero imprecisato degli ispettori d'emigrazione viaggianti previsti all'art. 12 della stessa legge anche nei principali centri dove si dirigevano gli emigranti continentali. Il regolamento attuativo della legge, emanato con il Regio Decreto del 10 luglio 1901, n. 375, da una parte limitava questo specifico potere ministeriale, riducendo a 1 il numero degli ispettori viaggianti che potevano essere destinati a paesi non transoceanici[441], dall'altra ampliava i poteri di intervento del governo riconoscendo all'art. 33 che uffici di protezione degli emigranti potevano essere istituiti ovunque all'estero mediante Decreto Reale, ogniqualvolta se ne fosse presentata l'occasione[442]. La legge e il regolamento nella loro ambiguità lasciavano ampi spazi al governo per istituire quegli addetti al lavoro[443], quei segretari del popolo emigrato[444] che venivano richiesti a gran voce dai Convegni, nazionali e locali dell'emigrazione temporanea[445] e che avrebbero rappresentato un importante passo nella materiale creazione dello speciale ordinamento a tutela dell'emigrazione prefigurato dalla legge del 1901. Cionondimeno, i primi due addetti all'emigrazione, che furono stanziati a Ginevra e a Colonia, venivano istituiti solo nel 1904[446] e solo *in forma di esperimento,* secondo l'espressione usata dal Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri On. Fusinato[447]. Ancora nel 1910 non era stato istituito nessun nuovo addetto all'emigrazione, nonostante quella nuova figura fosse stata finalmente istituzionalizzata e disciplinata già quattro anni prima tramite il R.D. del 2 dicembre 1906, n. 621.

La legge del 1901 non era perfetta e soprattutto non era compiuta: ma questa incompiutezza non andava ricondotta alla superficialità o all'imperizia del legislatore quanto piuttosto alla sua

[441] Art. 34 Regio Decreto n. 375 del 10 luglio 1901.

[442] Art. 33 del Regio Decreto n. 375 del 10 luglio 1901. Riportiamo per intero il testo dell'articolo: "Di mano in mano che si renda possibile l'istituzione all'estero di uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento a lavoro, nell'interesse degli emigrati, verranno determinate per decreto Reale, sentito il Consiglio dell'emigrazione, le norme concernenti l'ordinamento degli uffici medesimi, la scelta dei funzionari, le loro attribuzioni e gli stipendi. Detti uffici dipenderanno dal Commissariato dell'emigrazione.

Indipendentemente da ogni altro compito assegnato ai detti uffici, essi sono tenuti a fornire, sia verbalmente, sia per corrispondenza, tutte quelle informazioni che venissero loro chieste da emigrati o dalle loro famiglie, e a dare la massima diffusione alle notizie che il Commissariato reputi opportuno di far conoscere agl'Italiani all'estero, per tener vivi i loro rapporti morali ed economici con la madre patria".

[443] Atti parlamentari, Camera (1904c), p. 14825.

[444] Sono parole dell'on Cabrini, in Atti parlamentari, Camera (1904d), p. 14825.

[445] "Il Congresso riconosciuto che per ottenersi una vera ed efficace tutela degli emigranti è indispensabile una azione di sorveglianza e di controllo per l'applicazione delle disposizioni legislative e delle norme protettive consigliate dalla pratica agli istituti per la emigrazione, invita il governo a nominare sollecitamente degli addetti al lavoro nei paesi ove l'emigrazione temporanea si dirige e fa voti che gli Istituti per l'emigrazione provvedano alla nomina di ispettori viaggianti.", la citazione riporta il voto presentato al I Congresso Nazionale dell'emigrazione dai sig. Felice Quaglino, Ferruccio Marau, Francesco A. Matters, reperito in Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Congresso Nazionale dell'emigrazione temporanea Udine 22-23 Settembre 1903, Milano.

[446] L'istituzione degli addetti venne discussa e approvata nel corso della discussione relativa al disegno di legge sullo Stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-1905, dove venne aggiunta, al capitolo 14, la previsione di una spesa di 20.000 lire per Stipendi e indennità agli addetti ai regi consolati per l'assistenza agli emigranti, si veda: Atti parlamentari, Camera (1904d), pp. 14824–46.

[447] Atti parlamentari, Camera (1904e), p. 10372.

lungimiranza. Il parlamento, riconoscendo la sua impreparazione in materia di emigrazione, considerando che mancava allo Stato una conoscenza precisa e approfondita del fenomeno ma che, al contempo, per le proporzione che questo aveva assunto non poteva più essere rimandato il suo intervento, aveva proceduto a emanare una legge che disegnava una impalcatura flessibile, suscettibile di essere facilmente integrata e ampliata tramite l'emanazione di regolamenti esecutivi, quando l'esperienza e le conoscenze accumulate dal nuovo apparato amministrativo lo avrebbero consentito.

Le potenzialità della legge vennero però costantemente frustrate dall'inerzia del governo, alle richieste di implementare e migliorare i servizi a tutela dell'emigrazione temporanea che provenivano sia dagli emigranti sia dallo stesso R. Commissariato[448] governo e parlamento rispondevano con estrema lentezza e molte delle disposizioni legislative più promettenti rimasero a lungo inattuate a causa dell'atteggiamento di estrema cautela tenuto dal Ministero degli Affari Esteri nell'esercitare i poteri attribuitigli dalla stessa legge. Un ultimo esempio di questa tendenza è rappresentato dal fatto che solo nel 1911, ovvero dieci anni dopo l'entrata in vigore della legge a tutela dell'emigrazione, con il R.D. n. 475 del 20 aprile 1911 il Ministro degli Affari Esteri si risolveva a istituire a Milano un Ufficio dell'emigrazione pei confini di terra dando finalmente attuazione a quanto stabilito dall'art. 32 della legge del 1901, creando finalmente un ufficio incaricato di sorvegliare e tutelare specialmente l'emigrazione continentale.

Ma i problemi che rallentavano la piena attuazione della legge del 1901 e in generale della disciplina dell'emigrazione che quella legge contribuiva a disegnare non vanno ricercati solamente nell'inerzia di governo e parlamento: resistenze a dare esecuzione alla nuova disciplina si registravano a tutti i livelli dell'amministrazione.

Abbiamo già evidenziato l'incapacità dei consoli di esercitare la loro azione di tutela nei confronti dei lavoratori italiani all'estero, come richiesto dalla legge. Questa incapacità, costantemente denunciata dall'organizzazione degli emigranti, dipendeva da vari ordini di ragioni. Da una parte era legata a una generica ignoranza e a un diffuso disinteresse verso le esigenze degli emigranti: i Consoli erano del tutto incompetenti in materia di lavoro, per la loro posizione erano lontani anni luce dalle questioni che affliggevano il proletariato ed erano soliti liquidare con sdegno i problemi che gli venivano segnalati dai lavoratori italiani all'estero, abituati fino al momento dell'entrata in vigore della legge a considerare la tutela degli emigranti come una delle ultime attribuzioni del corpo diplomatico[449]. Inoltre, spesso i Consoli erano portatori di interessi di classe diametralmente opposti

[448] Sulle difficoltà e sull'esistenza di gruppi di interesse che ostacolavano la piena attuazione della legge del 1901 si vedano anche: Manzotti (1962); Ostuni (1983); Sacco (2017).

[449] Riportiamo le parole di Cabrini: "In quanto ai consoli - obbiezione già portata contro gli addetti commerciali - si sa che questi signori, per una quantità di ragioni, non possono prestare agli emigranti una assistenza che diviene sempre

a quelli dell'emigrazione italiana – era il caso in particolare dei Consoli ad honorem, esponenti della borghesia imprenditoriale che trovavano difficile tutelare l'interesse dei lavoratori italiani all'estero, e per certi versi anche l'interesse nazionale, quando questi erano contrari agli interessi degli imprenditori locali. In questi casi poteva accadere che il personale consolare non solo non si adoperasse con solerzia per assistere gli emigranti italiani, ma addirittura tenesse un comportamento contrario alle finalità perseguite dal legislatore con la legge del 1901. Illuminante è l'esempio del comportamento tenuto dal R. Console onorario di Saarsbruchen nel corso di uno sciopero proclamato dagli operai tedeschi a cui avevano aderito gli operai emigranti italiani per ragioni di solidarietà e come dimostrazione di fratellanza. In quella occasione il Console aveva fatto affiggere nella città dei manifesti che proclamavano che agli operai italiani che avessero voluto rompere lo sciopero sarebbe stato assicurato il sostegno e la protezione della forza pubblica[450]. Tale azione oltre a danneggiare

più difficile, delicata e complessa di mano in mano che si van sviluppando le legislazioni del lavoro. I Consoli sono innanzi tutto degli incompetenti. Per nove decimi appartenenti all'aristocrazia - e perciò lontanissimi dal mondo che lavora; educati a considerare la tutela degli emigranti come ima delle ultime attribuzioni del diplomatico - essi fanno dell'alta politica internazionale... e da tali altezze vedono l'emigrante ridotto microbo. Nel personale d'ambasciata i Paulucci dell'ambasciata di Parigi sono mosche bianche; e nessuno può negarmi che sino ad alcuni anni fa, alle classi dirigenti, abituate a volere che il mondo cammini ricalcando le stesse orme, parea che il marchese Paulucci sprecasse il suo tempo e fosse un eccentrico malato della fissazione della tutela dei fanciulli italiani impiegati nelle vetrerie francesi... che in tanti suoi colleghi e predecessori non avevan destate preoccupazioni di sorta. Per un'altra ragione ancora l'opera dei consoli non può essere spesa efficacemente a favore degli emigranti. Oltre che affaccendati in molte altre cure, sono circondati dalla più cordiale diffidenza da parte degli emigrati; diffidenza j (non se ne abbia a male, il ministro degli affari esteri!) che è il logico e naturale riflesso dei rapporti corsi fin qui fra i lavoratori ed i rappresentanti dell'autorità politica dello Stato italiano anche in patria. L'emigrante vede riprodotte nel console le due figure attraverso alle quali lo Stato italiano gli parlò prima ch'egli abbandonasse la patria: l'esattore ed il carabiniere. Egli non si sente portato da alcun senso di fiducia verso il regio consolato, perchè troppe volte questo è popolato da funzionari dall'anima gelida e sdegnosa dei contatti con il proletariato, salvo che si tratti di spillargli del danaro per passaporti e documenti. Certo, come già ammisi in una interrogazione al sottosegretario di Stato, riconosco che in questi ultimi tempi il marchese Paulucci ha trovato qualche imitatore; e in qualche consolato, per esempio in quello di Mannheim, v'hanno persone dallo spirito aperto ai nuovi doveri. Avviene nel personale delle ambasciate ciò che avviene in quello della pubblica sicurezza. Comandati, sino a tre o quattro anni fa, solo a reprimere, a denunciare, a violentare - i funzionari della pubblica sicurezza si sentivano in una atmosfera di odio e di disprezzo ; un po' di libertà è bastata perchè in vari delegati e ispettori - non più comandati a sciogliere le organizzazioni ma a fare da pacieri e molte volte a sostenere i lavoratori contro i padroni - si risvegliasse l'uomo: onde nei Paolucci della polizia italiana - i Bonerba - una visione lucida e moderna della funzione assegnata alla pubblica sicurezza in un paese civile. Così nel personale diplomatico. Ma tutto ciò, ripeto, è semplicemente un principio, un accenno, uno spunto.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1904d), p. 14826.

[450] Ancora Cabrini: "La maggior parte dei regi consoli - specialmente i consoli ad honorem - restano una vera sventura per i nostri emigranti. I consoli ad honorem!... Di solito son dei bravi borghesi - commercianti o industriali - in attività di servizio o... in pensione. Gente che vive del frutto del lavoro altrui; non pagato; borghesi di mente, di cuore, di borsa; gente che in Austria, in Germania e in Isvizzera hanno ardentissimo il desiderio, (specie in Isvizzera, dove non ci sono insegne cavalleresche) di stampare nel proprio biglietto da visita: Tale dei Tali, fabbricante di sigari e console del Re d'Italia. Un ciondolo, un nastro come un altro! Costoro non daranno mai opera energica a difesa dei nostri lavoratori, perchè solidali con la loro classe e in contrasto di interessi con i nostri operai, quando questi si organizzano coi lavoratori indigeni per le battaglie dei salari e degli orari. Essi, dinanzi ad una agitazione di lavoratori contro i capitalisti, prendono sistematicamente le parti di questi contro quelli. Ho io forse bisogno di illustrarvi l'atto del console di Saarsbruchen, - l'indegnissimo funzionario di cui avrei già cantato le glorie con una interpellanza, se ciò mi fosse stato consentito dall'ordine dei lavori parlamentari? Ho io bisogno — dopo che tante ne han dette i giornali — di raccontarvi come i nostri emigrati, colà, facendo atto di fratellanza con i lavoratori tedeschi, si astenessero dal lavoro e come l'egregio console... ad honorem – cucito a filo di ferro agli interessi della classe padronale di quella regione – pubblicasse un manifesto da me già commentato nei giornali e comunicato al ministro — assicurando agli operai italiani — se buoni e mansueti cioè se Caini dei loro compagni tedeschi e proni alle imposizioni degli industriali — la protezione della forza pubblica ? L'eco di quei manifesto fu rovinoso; chè nel mondo delle organizzazioni proletarie tedesche - dove in questi ultimi tempi era

enormemente gli interessi degli operai italiani compromettendo quei rapporti di amicizia che avevano costruito con tanta fatica con gli operai autoctoni, era anche decisamente contraria a quella politica di tutela prefigurata dalla legge del 1901 e portata avanti con sempre maggior fermezza dal R. Commissariato, una politica finalizzata a valorizzare l'emigrazione italiana estendendo la tutela dello Stato nei confronti dei lavoratori italiani all'estero e, ove possibile, indirizzando i flussi migratori in modo da evitare che un'eccessiva competizione tra lavoratori fomentasse lo sviluppo di un clima d'odio e favorisse, conseguentemente, l'emanazione di provvedimenti restrittivi dell'immigrazione che avrebbero ostacolato la libera circolazione della forza lavoro italiana[451].

Resistenze a dare una pronta e puntuale applicazione alle nuove norme giuridiche finalizzate alla tutela degli emigranti sono riscontrabili fino al più basso livello dell'amministrazione.

Spesso chi aveva un ruolo nell'esecuzione delle nuove leggi sociali rappresentava interessi divergenti o addirittura contrapposti a quelli della classe di soggetti che le nuove disposizioni intendevano tutelare. Come abbiamo visto, ad esempio, nel caso dei medici privati assunti dalle compagnie assicurative tedesche e austriache, le istituzioni che questo condizionava il modo in cui quelle leggi venivano applicate e di conseguenza influiva sul diritto che producevano. Così, ad esempio, quando le disposizioni a tutela dell'emigrazione importavano un aggravio finanziario per l'amministrazione pubblica non era infrequente che le persone chiamate ad applicare la legge tendessero a dare a quelle disposizioni una interpretazione restrittiva. Lo mostra la risposta data dal Ministro del lavoro francese alla richiesta di informazioni del sig. Pecchioni, ma prova ne è anche la costante interpretazione restrittiva che moltissimi funzionari comunali davano all'art. 35 del Regio Decreto n. 51 del 31 gennaio 1904 che approvava il testo unico di legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro. L'articolo della legge italiana stabiliva che i contratti di assicurazione stipulati ai termini della legge sugli infortuni sul lavoro e tutti gli atti e documenti che a quei contratti si riferivano o che erano necessari per l'esecuzione della stessa legge erano esenti dalle tasse sulle assicurazioni e dalle tasse di bollo e di registro. La maggioranza delle amministrazioni comunali escludeva che l'esenzione in parola fosse applicabile anche ai certificati medici che venivano richiesti da operai italiani che avevano subito un infortunio sul lavoro all'estero e che ne avevano bisogno per ottenere l'indennizzo, la pensione o il risarcimento cui avevano diritto in base alla legislazione straniera.

venuta alitando un po' di simpatia per i nostri connazionali - gli animi si sono di nuovo inaspriti ed i rapporti internazionali di nuovo turbati.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1904d), pp. 14826–27.

[451] Molta parte dell'attività del Commissariato e degli addetti all'emigrazione lo testimoniano, si vedano a questo proposito le comunicazioni relative allo stato dei mercati del lavoro stranieri pubblicati a cadenza mensile sul Bollettino pubblicato a cura del R. Commissariato e le relazioni redatte dai Regi Addetti all'emigrazione e pubblicate sui bollettini. Illuminante in questo senso è anche il discorso tenuto dall'on. Di San Giuliano al Consiglio dell'emigrazione nella seduta del 1° febbraio 1906 che fa emergere in maniera molto chiara quali fossero le finalità che muovevano l'azione statale a tutela dell'emigrazione, pubblicato in un numero monografico del Bollettino dell'emigrazione: Regio Commissariato dell'Emigrazione (1907b), pp. 15–18.

A nulla erano valse le numerose osservazioni fatte dai Segretariati dell'emigrazione richiamando il buon senso e le regole dell'interpretazione contro la cocciutaggine dei funzionari comunali[452], in quel caso l'unico modo per risolvere il problema era stato agire direttamente sul testo della legge. La battaglia parlamentare era stata iniziata da due membri dell'Umanitaria, gli onorevoli Cabrini e Rondani, che nel maggio del 1910 presentavano la seguente interrogazione: « I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio, per sapere: 1° Se ritengano legale che i certificati medici per cause d'infortunio avvenuti all'estero e in danno di italiani siano sottratti alle disposizioni dell'articolo 35, testo unico, legge infortuni 31 gennaio 1904; 2° In caso di risposta affermativa, se non ritengano equo proporre opportuna modificazione a detta legge nel senso di assicurare l'esonero di bollo a tali documenti.»[453]. E si era conclusa vittoriosamente pochi mesi dopo con l'approvazione di un emendamento presentato dall'on. Cabrini al disegno di legge di riforma della legge dell'emigrazione del 1901, discusso durante la seduta del 20 giugno 1910 e approvato nella seduta successiva[454]. Grazie all'emendamento in questione da quel momento in avanti era la stessa legge a stabilire esplicitamente che tutte le esenzioni fiscali previste in materia di infortuni sul lavoro fossero estese anche agli atti e documenti, che si riferiscono alla liquidazione o pagamento di indennità o rendite dovute a cittadini, in base a leggi straniere, per causa d'infortunio sul lavoro, invalidità e vecchiaia[455].

Anche le prescrizioni che la legge n. 23/1901 stabiliva a tutela dei fanciulli erano spesso disattese o applicate in maniera parziale dai funzionari delle amministrazioni locali. Ancora una volta giocava un ruolo il fatto che nelle singole persone che erano chiamate a dare attuazione alle norme si intrecciavano interessi diversi: ad esempio, sindaci e prefetti tendevano ad assecondare le richieste di quelle famiglie che non riuscivano a sostenersi in Italia e non avevano neppure i mezzi per sfamare tutti i loro figli, ed erano felici di lasciar partire, anche se solo temporaneamente, quei soggetti che potevano rappresentare un peso per la pubblica amministrazione o un futuro problema per l'ordine pubblico. La loro azione non era mossa solo dall'intento di liberarsi di possibili scocciature, spesso sindaci, medici e prefetti agivano spinti da un malinteso scopo di giovare alle famiglie[456] che li portava a passar sopra a certe prescrizioni di legge ed a rilasciare dichiarazioni non rispondenti a

[452] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911b), p. 15.
[453] Atti parlamentari, Camera (1910a), p. 6801.
[454] Atti parlamentari, Camera (1910e), p. 8759.
[455] art. 5bis della Legge n. 538 del 17 luglio 1910.
[456] "alcuni uffici comunali rilasciando i passaporti agli emigranti, non esitino a falsare l'età dei fanciulli al di sotto dei 14 anni, per un malinteso scopo di giovare alle famiglie, mentre con ciò violano la legge e danneggiano i fanciulli esponendoli a lavori non adatti alla loro età", sono le parole pronunciate dal congressista Piemonte e riprodotte nel resoconto del congresso degli emigranti friulani tenuto a Gemona, reperito in: Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905, Milano, p. 11.

verità[457] per consentire alle famiglie più povere di far espatriare a scopo di lavoro i propri figli minorenni. Grazie ai certificati falsi rilasciati dalle autorità locali gli emigranti temporanei potevano portare i propri figli minori a lavorare con loro all'estero o potevano consegnare parte della loro prole a degli intermediari che gli avrebbero trovato un lavoro stagionale. In questo modo le famiglie più numerose e povere venivano "aiutate" a trovare i mezzi necessari al proprio sostentamento, l'atteggiamento degli amministratori locali, però, non solo violava la legge ma danneggiava gravemente i minorenni che venivano esposti a fatiche inadatte alla loro giovane età che spesso ne compromettevano lo sviluppo e la salute[458].

Tutti gli anni, verso il finire dell'inverno, soprattutto nelle regioni del nord est dell'Italia, migliaia di bambini e bambine di età compresa tra i 10 e i 18 anni venivano portati in speciali mercati dove la loro forza lavoro veniva venduta per la stagione, il più conosciuto era il mercato che si teneva nella piazza del duomo di Trento dove fanciulli e fanciulle venivano ispezionati e tastati alla stregua di bestie da soma prima di essere acquistati dai compratori per la stagione o per periodi di tempo più limitato[459]. I funzionari locali non solo chiudevano gli occhi di fronte al fenomeno ma addirittura lo agevolavano, sottoscrivendo dichiarazioni false, rilasciando falsi certificati, concedendo passaporti e libretti del lavoro a bambini e bambine che non avevano i requisiti richiesti dalla legge e, in definitiva, non effettuando alcun controllo finalizzato ad ottenere che le previsioni della legge fossero rispettate. La denuncia della mancata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e ss. della legge del 1901 da parte delle amministrazioni giungeva da più parti: non erano solo i Segretariati dell'emigrazione a lamentarsi dell'atteggiamento "distratto" di sindaci e prefetti, lo stesso R. Commissariato dell'emigrazione riscontrava da subito diversi problemi nell'applicazione delle regole in materia di emigrazione minorile, evidenziando la totale mancanza di uniformità nella loro applicazione sul territorio nazionale[460], inoltre molti consoli italiani di stanza in paesi europei denunciavano che le norme italiane poste a tutela dei minorenni fossero costantemente violate mostrando i risultati che questo produceva sull'emigrazione italiana[461]. L'emigrazione clandestina, e in particolare l'emigrazione di minorenni, non era dunque imputabile solo alla scaltrezza degli emigranti che, non comprendendo fino in fondo quali fossero i loro veri interessi, escogitavano mille astuzie per sottrarsi

[457] Secondo le parole pronunciate dall'on. Cabrini in parlamento questi certificati falsi venivano rilasciati "perchè, per esempio, i minorenni possano seguire i genitori o le persone a cui i genitori li vendono sui mercati esteri", cit. in Atti parlamentari, Camera (1909d), p. 1667.

[458] Lebrecht (1906); Cosattini (1904).

[459] Nella relazione del Rag. Dal Fabbro sull'emigrazione dei fanciulli e delle fanciulle del Bellunese nel Trentino emerge il ruolo e la responsabilità che avevano le autorità locali nello sviluppo del fenomeno, reperibile in Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907b), pp. 55–61. Sullo stesso tema: Russo (1919).

[460] Regio Commissariato dell'Emigrazione (1902b); (1904c); (1904b).

[461] Non erano solo i segretariati dell'emigrazione a puntare il dito contro le amministrazioni locali come dimostra la relazione di Lebrecht (1906), pp. 3–13.

a quelle prescrizioni legali che avevano lo scopo di proteggerli dalle peggiori forme di sfruttamento, parte della responsabilità riguardo il permanere del fenomeno era da imputarsi a quei funzionari locali che, per una pluralità di motivi, lasciavano che le disposizioni previste dalla legge del 1901 a tutela dei bambini e delle bambine rimanessero lettera morta.

Ma l'esempio più lampante della scarsa attenzione che le amministrazioni locali riservavano all'emigrazione e delle difficoltà che ostacolavano la concreta realizzazione del nuovo ordinamento stabilito dalla legge è rappresentato dalla sorte che era spettata ai Comitati mandamentali. Questi nuovi uffici, disegnati dall'art. 10 della legge del 1901 e disciplinati dagli artt. 27, 28 e 29 del regolamento emanato con R. D. n.375 del 10/07/1901, dovevano essere istituiti dal R. Commissariato, dietro suggerimento dei prefetti, nei Comuni e nei Mandamenti dove il movimento dell'emigrazione [era] di qualche importanza, ed erano incaricati di svolgere funzioni di sorveglianza e di tutela morale ed economica[462] dell'emigrazione. I Comitati erano composti dal pretore (o, in mancanza dal giudice conciliatore), il sindaco, o chi ne faceva le veci, un parroco, un medico e un rappresentante delle società agricole o operaie locali scelto dal Consiglio comunale, e avrebbero dovuto funzionare come uffici informativi a cui gli emigranti potevano rivolgersi per avere notizie riguardo le regole vigenti in Italia e all'estero in materia di emigrazione, per avere informazioni sui vettori, sulle condizioni e la durata dei viaggi transoceanici e in generale sui mezzi di trasporto, e, non da ultimo, per informarsi in merito alle condizioni generali dei paesi esteri ove pensavano di emigrare. I Comitati mandamentali erano inoltre incaricati di coadiuvare il R. Commissariato nella diffusione di tutte le notizie che interessavano gli emigranti.

Come emerge dalle Relazioni sui servizi dell'emigrazione, tali comitati non avrebbero mai funzionato in maniera corretta e corrispondente allo scopo[463], spesso non funzionavano del tutto. I problemi che portavano al mancato funzionamento di questo nuovo organo, come aveva denunciato con uno specifico voto il comitato organizzatore del I Congresso nazionale dell'emigrazione temporanea[464] e come aveva poi riconosciuto lo stesso R. Commissariato[465], erano collegati, oltre che alla mancanza di fondi, alla sua composizione: la maggioranza dei suoi membri infatti spesso non

[462] Art. 28 Regio Decreto n. 375 del 10 luglio 1901. Il primo comma dell'articolo recita: "I Comitati esercitano, d'accordo col Commissariato, un'azione di sorveglianza e di tutela su quanto moralmente ed economicamente concerne l'emigrazione".

[463] Si vedano *Relazione sui servizi dell'emigrazione presentata dal Ministro degli affari esteri alla Camera dei Deputati il 28 maggio 1903*, (1903); Regio Commissariato dell'Emigrazione (1905b).

[464] il comitato organizzatore del primo congresso nazionale dell'emigrazione temporanea, tenutosi a Udine nel 1903, denunciava esplicitamente che: "i Comitati comunali e mandamentali, per il criterio adottato nella loro composizione, per l'assenza di un organo provinciale che ne coordini davvicino l'azione e per la mancanza di un impulso e di un controllo qualsiasi da parte degli stessi lavoratori emigranti, non corrispondono allo scopo.", la citazione è tratta dal resoconto del congresso, reperibile in: Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Congresso Nazionale dell'emigrazione temporanea Udine 22-23 Settembre 1903, Milano, p. 4.

[465] Regio Commissariato dell'Emigrazione (1904c).

conosceva a sufficienza la materia, oppure era completamente disinteressata ai problemi dell'emigrazione o ancora era portatrice di interessi contrari a quelli degli emigranti. Ancora una volta la creazione di organismi che pur essendo preposti alla tutela degli emigranti non erano da questi né partecipati né sorvegliati si dimostrava una scelta inefficace, come non mancava di denunciare la Società Umanitaria sin dall'inizio della sua attività di assistenza all'emigrazione.

4.5 La creazione di uno spazio di autonomia per gli emigranti all'interno dell'ordinamento statale

La resistenza che, come abbiamo visto, il sistema opponeva a più livelli all'implementazione della legislazione speciale a tutela dell'emigrazione spiega facilmente la varietà delle forme di azione di pressione sul diritto utilizzate dall'Umanitaria.

Agire esclusivamente all'interno del parlamento non sarebbe stato efficace se si voleva realizzare un ordinamento speciale dell'emigrazione. L'Umanitaria doveva per forza estendere il raggio della sua azione ai diversi livelli del potere esecutivo ed esercitare il suo controllo e la sua pressione nei confronti di tutti quei soggetti che avevano un qualche ruolo nell'attuazione del diritto speciale, in Italia e all'estero. Fu anche per questo motivo che nel 1910 l'ufficio emigrazione dell'Umanitaria insieme ai Segretariati di Udine, Belluno, Padova e Brescia, decidevano di creare un nuovo specifico organo: l'ufficio di corrispondenza romana per i Segretariati laici dell'emigrazione[466], incaricato primariamente di coordinare la multiforme azione di lobbying che l'organizzazione degli emigranti svolgeva anche al di fuori del parlamento, intrattenendo rapporti con membri degli organi esecutivi, italiani e stranieri, ma anche intessendo relazioni con le organizzazioni operaie dei paesi dove era principalmente diretta l'emigrazione italiana, cercando l'interlocuzione dei rappresentanti parlamentari stranieri più sensibili ai problemi del lavoro e infine rappresentando i problemi dell'emigrazione in tutti i convegni e le conferenze, nazionali e internazionali, in cui si trattavano tematiche sociali e potevano costruirsi strategiche alleanze[467].

L'esistenza di diverse forme di resistenza che ostacolavano la concreta implementazione delle norme stabilite dalla legge del 1901 a tutela dell'emigrazione convalidava, inoltre, uno dei presupposti teorici più importanti dell'azione svolta dall'Umanitaria: l'esperienza evidenziava il ruolo importante e creativo che avevano gli esecutori del diritto nella definizione e nella materializzazione dell'ordine giuridico e, conseguentemente, avvalorava la tesi secondo cui per

[466] Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911b), pp. 23–26.

[467] La diversità dell'azione di lobbying esercitata dall'Umanitaria emerge chiaramente dai rapporti mensili dell'attività svolta dall'Ufficio di corrispondenza romana per i Segretariati laici dell'emigrazione rintracciabili, ad esempio, in tutti i numeri dell'annata 1911 della rivista L'Emigrante – Bollettino del Segretariato dell'emigrazione di Udine.

realizzare una normativa speciale volta a tutelare un particolare gruppo sociale sarebbe stato fondamentale che quel gruppo fosse direttamente coinvolto non solo nella fase di produzione del diritto ma anche nel momento della sua attuazione ed applicazione. Se l'organizzazione degli emigranti voleva creare un *diritto di classe* non era sufficiente ottenere l'emanazione di una legislazione che rispecchiasse la volontà normativa degli emigranti ma era necessario ottenere che ai soggetti di quella particolare classe fosse riconosciuto un ruolo attivo nell'attuazione delle nuove norme.

Questo ci fa tornare idealmente all'inizio del nostro discorso sull'opera di pressione esercitata dall'Umanitaria sul diritto, quando, illustrando le molteplici ragioni che avevano spinto l'organizzazione a dedicare sin da subito parte del suo tempo e delle sue energie a provare a incidere sulla produzione normativa statale, evidenziavamo come lo scopo ultimo della sua azione fosse quello di aprire nuovi spazi di autonomia per la classe degli emigranti, di incidere sull'ordinamento giuridico al fine di creare, all'interno del sistema vigente, gli strumenti e lo spazio che avrebbero consentito agli emigranti di auto-governarsi in accordo con i propri interessi di classe.

Nonostante la complessità e la ricchezza delle proposte normative avanzate dall'organizzazione tutti i voti espressi dai Congressi, nazionali e locali, degli emigranti possono essere letti in questo senso: come tentativo di incidere sulle istituzioni dell'emigrazione, modificando quelle predisposte dalla legge n.23 del 1901 o creandone di nuove, in modo da 1) renderle direttamente partecipate dagli emigranti; 2) e aumentando al tempo stesso i poteri di governo che la legge gli riconosceva e attribuiva, così da costruire quelle istituzioni di classe che avrebbero consentito agli emigranti di sovraintendere al governo del fenomeno emigratorio.

È facile riconoscere questo obbiettivo se pensiamo, ad esempio, ai voti espressi per riformare il Consiglio Superiore dell'emigrazione[468] in modo da fare largo posto alle rappresentanze delle organizzazioni operaie e degli istituti di difesa dell'emigrazione[469]. Il Consiglio era un organo consultivo[470] incaricato di coadiuvare il Ministro degli Esteri e il Commissariato nella definizione della politica emigratoria italiana – studiando il fenomeno, indagandone i diversi aspetti tecnici e suggerendo gli opportuni interventi normativi – e svolgeva inoltre un ruolo di controllo occupandosi di vigilare sulla corretta applicazione della disciplina legislativa. Le potenzialità di quest'organo e i

[468] La storiografia si è dedicata allo studio di questa particolare istituzione solo di recente, al contrario di quanto era avvenuto con riferimento ad altri organi amministrativi con funzioni principalmente consultive istituite nello stesso periodo, e al momento i lavori che si concentrano sul Consiglio Superiore dell'emigrazione sono: Marucco (1994); Sacco (2016); (2017); Primiceri (2010); (2017).

[469] Grossi (1904).

[470] Sul proliferare, a cavallo fra il XIX e il XX secolo, nel pieno della crisi dello Stato liberale, di istituzione amministrative di tipo consultivo, create sul modello dei Consigli Superiori, e sul particolare ruolo giocato da questi organi quali nuovi luoghi di rappresentanza degli interessi e di mediazione sociale si vedano, ad esempio: Ragionieri (1967); Cassese (1971); Mozzarelli, Nespor (1981); Guido Gozzi (1986); Melis (1986); Dogliani (1998); Marucco (1998).

suoi limiti erano entrambi collegati alla sua composizione mista: la legge del 1901 aveva infatti disegnato un organismo ibrido, a metà tra il tecnico e il politico, in cui trovavano spazio sia esperti e cultori di diverse discipline scientifiche variamente collegate al fenomeno emigratorio, sia funzionari dello Stato, sia rappresentanti di diversi gruppi di interesse organizzati nel Paese. Secondo il disposto dell'art. 7 della legge 23/1901 e dell'art. 20 del regolamento approvato con il R.D. 10/07/1901, il Consiglio era composto: del commissario generale come delegato del Ministero degli Affari Esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'Interno, del Tesoro, della Marina, dell'Istruzione Pubblica e dell'Agricoltura; di tre membri nominati per decreto Reale, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche; e di due membri scelti, nei modi che saranno indicati dal Regolamento, fra i cittadini italiani residenti in Roma, l'uno dalla Lega nazionale delle Società cooperative italiane, e l'altro dalle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno, e del direttore generale del Banco di Napoli.

Gli equilibri disegnati dalla legge erano però sbilanciati a favore della componente burocratica e dei rappresentanti della corrente politica italiana più conservatrice[471] e questo ostacolò per anni l'attività del Consiglio che non riuscì a svolgere quel ruolo propulsivo che gli sarebbe spettato[472]. Il desiderio di modificare la composizione del Consiglio per farvi entrare dei "veri" rappresentanti della classe dei lavoratori e degli emigranti veniva espresso sin dal Primo Congresso dell'emigrazione temporanea[473]: come riconosceva l'on. Cabrini qualche anno più avanti, infatti, il legislatore nel 1901 pur mostrando con il suo disegno di voler aprire il Consiglio alla rappresentanza dei diversi interessi coinvolti, non aveva potuto includere tra i suoi membri una vera rappresentanza degli emigranti anche perché all'epoca non esistevano *congegni rappresentativi* adeguati, e, pertanto, si era dovuto limitare a prevedere che due dei consiglieri fossero scelti uno tra i membri della Lega nazionale delle cooperative e un altro tra quelli delle principali società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del regno, ovvero tra i membri di quelle poche associazioni di lavoratori che godevano in quel momento del riconoscimento giuridico anche se non potevano dirsi effettivamente rappresentative della classe degli emigranti[474].

[471] Sacco (2016), p. 358.

[472] Sacco (2016), pp. 353–57; 386–87.

[473] L'ordine del giorno n.7, votato dal primo congresso nazionale del 1903 in tema di legislazione italiana sull'emigrazione temporanea, già chiedeva infatti che: "perchè ispirandosi intensamente al concetto che prepondera l'elemento economico e ha ragione di più larga considerazione l'elemento igienico nel fenomeno migratorio, si dia opera a provocare nuove disposizioni, […] – chiamando a far parte del Consiglio superiore dell'emigrazione la rappresentanza delle Camere di Commercio, dei Comizi agrari e – appena abbiano ottenuto il desiderabile riconoscimento giuridico – delle Camere del Lavoro, […]". Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, Congresso Nazionale dell'emigrazione temporanea Udine 22-23 Settembre 1903, Milano.

[474] Atti parlamentari, Camera (1910b), p. 8432.

Umanitaria e Segretariati avevano subito riconosciuto come la legge avesse creato un organo prezioso per il governo dell'emigrazione, quello che rimaneva da fare era "appropriarsene", modificandone la composizione, in modo da farlo diventare uno spazio in cui gli stessi emigranti avrebbero potuto far sentire la propria voce, prendere parola in riferimento alle scelte della politica emigratoria e controllare direttamente l'operato del governo. Ma la resistenza di governo e parlamento a fare spazio alle classi subalterne nelle istituzioni statali, e, contemporaneamente, a dare piena esecuzione al dettato della legge del 1901[475] che avrebbe voluto *concentrate, nel Consiglio e nel Commissariato dell'emigrazione, la tutela, la difesa e le direttive politiche dell'emigrazione*[476], era fortissima.

Solo nel 1910, al momento della discussione del progetto di riforma della legge del 1901, l'on. Cabrini riusciva a far passare un emendamento che modificava, finalmente, la composizione del Consiglio Superiore dell'emigrazione facendovi entrare un membro della Confederazione Generale del Lavoro e due membri da scegliersi tra i soggetti designati dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato. Neppure l'entrata in vigore delle nuove disposizioni aveva comportato, però, l'automatico inserimento nel Consiglio dei nuovi membri previsti dall'art. 7bis: per la concreta modificazione dell'organico del Consiglio si era deciso di attendere fino al 1912, momento della naturale scadenza del Consiglio in carica[477].

Una testimonianza della resistenza del governo a permettere che il Consiglio esercitasse il suo ruolo di direzione e di controllo sulla politica dell'emigrazione è rappresentata, ad esempio, dalla condotta tenuta dal governo tra il 1911 e il 1912 con riferimento ai provvedimenti riferiti all'emigrazione italiana in Brasile. In quel caso il governo era venuto meno, come evidenzia l'On. Cabrini, ai suoi doveri di informare il Consiglio Superiore dell'emigrazione in merito alle trattative che stava conducendo con il governo brasiliano e con un cartello di compagnie di navigazione. Queste trattative toccavano gli interessi dell'emigrazione italiana in quanto facilitavano l'arruolamento di emigranti italiani per il Brasile sconfessando sostanzialmente il celebre Decreto Prinetti che dal 1902 aveva vietato qualsiasi forma di emigrazione sovvenzionata verso quella repubblica. Ai danni che questo accordo avrebbe potuto recare agli interessi degli emigranti, considerate le condizioni del mercato del lavoro brasiliano, lo stesso Ministero degli Affari Esteri poneva rimedio con decreto del 31 dicembre 1912 che escludeva la concessione della patente di vettore per le tratte che risultavano sovvenzionate dal governo brasiliano. Nello svolgimento della sua interpellanza l'On. Cabrini riconosceva che quel decreto era stato salutato dalle più vive approvazioni in quanto ristabiliva la

[475] Atti parlamentari, Camera (1913a), p. 23999.
[476] Atti parlamentari, Camera (1913a), p. 23999.
[477] Lo stesso Sacco segnala nei suoi lavori che proprio a seguito dell'entrata in vigore di questa riforma il Consiglio è entrato nella sua fase più produttiva: Sacco (2016); (2017), pp. 153–54; 172–73.

continuità di indirizzo nella politica dell'emigrazione, ma allo stesso tempo evidenziava come all'origine del problema era stato proprio il comportamento del Ministro che aveva omesso di consultare a tempo debito quegli organi preposti dalla legge alla tutela dell'emigrazione: "ma, onorevole ministro degli esteri, permettetemi di dirvi che se quella del decreto-riparatore fu l'unica via la quale potesse trarci d'impaccio, in quelle strette però potevamo non ridurci; meglio, potevate non ridurvi. E ci avreste evitato il malpasso, se i servizi di emigrazione fossero organizzati col rispetto di quegli articoli della legge 1901 che vogliono concentrate, nel Consiglio e nel Commissariato d'emigrazione, la tutela, la difesa e le direttive politiche dell'emigrazione e soprattutto se non fossero stati tenuti all'oscuro di ciò che si andava preparando quei Corpi consultivi che vennero istituiti dal legislatore appunto perchè dessero la loro collaborazione al Ministero."

Ma quello del Consiglio Superiore dell'emigrazione è solo uno degli esempi che meglio mostrano quale fosse l'obbiettivo "finale" dell'attività di lobbying esercitata dall'Umanitaria e dai Segretariati su parlamento ed esecutivo.

Lo stesso obbiettivo di fondo è rintracciabile in tutte le battaglie portate avanti dall'organizzazione degli emigranti.

Un altro esempio in questo senso è rappresentato dalla pressione esercitata sul governo per incidere sulla composizione delle istituzioni, vecchie e nuove, che erano incaricate di tutelare gli emigranti all'estero. Lo si vede bene esaminando le vicende che portavano alla creazione degli Addetti dell'emigrazione. Sin dai primi Congressi degli emigranti temporanei del 1903 Segretariati e Umanitaria segnalavano l'esigenza di creare degli addetti del lavoro: nuove figure amministrative, modellate sull'esempio degli addetti commerciali, che avrebbero affiancato i Consoli italiani all'estero, i quali, per varie ragioni, avevano dimostrato di non riuscire a provvedere alla tutela degli emigranti italiani all'estero. Né la concreta attività svolta dall'On. Fusinato, sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, per l'accoglimento di quel voto[478] né l'effettiva istituzione di due Addetti dell'emigrazione fece mai calare l'attenzione dell'Umanitaria sul tema. Il lavoro dell'organizzazione procedeva per gradi ma era continuativo: innanzitutto, una volta ottenuto l'accoglimento del voto bisognava premere per incidere sulla composizione dell'istituzione, come aveva riconosciuto anche l'on. Fusinato, infatti, l'efficacia del nuovo organo amministrativo dipendeva soprattutto dall'idoneità delle persone che sarebbero state scelte per farne parte a svolgere i compiti di tutela che gli venivano affidati[479]. Umanitaria e Segretariati, attraverso la voce dell'On. Cabrini, si batteranno incessantemente affinché quell'istituzione fosse il più possibile aperta agli stessi membri della classe

[478] Atti parlamentari, Camera (1904e), pp. 10371–73.

[479] "Ma qui come per ogni provvedimento, e più ancora che per altri provvedimenti, la buona o la cattiva riuscita dipenderà soprattutto dalla scelta delle persone e dal modo come l'istituzione nuova sarà attuata.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1904e), p. 10372.

degli emigranti. Agli addetti dell'emigrazione erano assegnati da una parte compiti importanti e gravosi, come quello di vigilare sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigranti italiani all'estero, che richiedevano, tra le altre cose, un certo spirito di iniziativa, e dall'altra funzioni delicate, come quella finalizzata a indirizzare e guidare i flussi di manodopera italiana in accordo con i propri interessi. Risultava fondamentale allora evitare che a ricoprire questo ruolo fossero chiamate persone che non erano minimamente toccate dai problemi degli emigranti – burocrati, interessati solamente allo stipendio, che difficilmente si sarebbero scomodati a lasciare il proprio ufficio per andare di persona a controllare in quali condizioni si trovavano gli emigranti italiani. Inoltre, se la delicatezza delle relazioni internazionali sconsigliava di scegliere persone che avrebbero potuto sostenere con troppo ardore la causa dei lavoratori italiani, risultava altrettanto importante evitare di selezionare soggetti che, per la loro posizione sociale e/o per la poca dimestichezza con le questioni del lavoro, comprimessero la loro opera al punto di ridurre la figura degli addetti a quella di "semafori incaricati di segnalare, senza alcuna preoccupazione di solidarietà internazionale, i posti dove ci sia ricerca di mano d'opera."[480]. Per tutti questi motivi veniva raccomandato di non richiedere, per la scelta delle persone, i soliti titoli accademici e che fosse abbandonata la pregiudiziale del timbro universitario: il posto di Addetto dell'emigrazione doveva essere lasciato quanto più possibile libero per il proletariato italiano, per quegli operai autodidatti, il cui numero andava crescendo finalmente anche in Italia, che rappresentavano i soggetti più idonei a svolgere con la giusta cura e la giusta energia quelle funzioni di tutela attribuite agli Addetti[481]. Questo tipo di discorsi sono costantemente ripetuti dall'on. Cabrini[482]: ogni qual volta si discuteva di provvedimenti che avrebbero potuto incidere sulla figura

[480] Atti parlamentari, Camera (1904e), p. 10372. La citazione, come anche quanto detto sopra riguardo le caratteristiche che avrebbero dovuto avere i soggetti incaricati di svolgere la funzione di Addetto dell'emigrazione, è tratta dalle considerazioni di Cabrini e dai consigli che rivolgeva all'On. Fusinato nel corso dello svolgimento della sua seguente interrogazione "per sapere se egli intenda promuovere l'istituzione degli addetti al lavoro presso le Ambasciate e i Consolati italiani dei centri europei ove più dense affluiscono le correnti della nostra emigrazione continentale; addetti investiti delle funzioni - nei rapporti della merce-lavoro esportata - che già furono assegnate agli addetti commerciali nell'interesse delle altre merci esportate dall'industria nazionale.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1904e), pp. 10371–73.

[481] "Raccomando all'onorevole sotto-segretario di Stato di facilitare la scelta delle persone non richiedendo i soliti titoli accademici; la pregiudiziale' del timbro universitario va abbandonata. Il proletariato italiano, come quello di Germania, è venuto in questi ultimi anni acquistando tali energie che oramai quegli operai autodidatti, sino a ieri caratteristica del movimento proletario dei paesi del Nord d'Europa, sono un fatto compiuto anche tra noi. Ed io credo che, pescando in questo vivaio di sane energie, l'onorevole sotto-segretario di Stato potrà trovare gli elementi che corrispondano allo scopo.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1904e), p. 10372.

[482] Nella seduta del 29 giugno 1904, nel corso della discussione del disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-905, l'on. Cabrini parlando a proposito degli istituendi Addetti dell'Emigrazione, ribadiva l'importanza di scegliere le persone adatte a quel nuovo ruolo specificando ancora una volta le caratteristiche che questi funzionari avrebbero dovuto avere per svolgere in maniera efficace i compiti che gli venivano assegnati: "Come altra volta l'onorevole Fusinato ebbe a riconoscere non si tratta tanto di tracciare un programma d'azione quanto di sceglier persone che non cadano in alcuna delle opposte esagerazioni, per cui a taluno apparve deformata l'idea dell'addetto: né apostoli, né burocratici! Non l'apostoli; ché l'apostolato va lasciato alle leghe socialiste e alla Chiesa; senza sussidi di Stato, libero d'ogni soggezione o riguardo verso lo Stato che ospita e non trascinante seco la responsabilità dello Stato che accredita. Non il burocratico, preoccupato soltanto del 27 del mese; e che s'inoltra su questo fondo dell'emigrazione, per pascolarvi così come pascola sopra l'erario. Occorre la via di mezzo;

degli Addetti dell'emigrazione il deputato ribadiva l'importanza che non fossero previsti per gli Addetti gli stessi requisiti che erano previsti per la carriera consolare, che quei posti rimanessero aperti agli autodidatti della classe lavoratrice e non si trasformassero invece in un luogo di passaggio e di formazione per i giovani rampolli della borghesia italiana[483].

L'azione dell'organizzazione procedeva poi anche in altre direzioni: non si trattava infatti solo di incidere sulla scelta delle persone che avrebbero ricoperto il ruolo di Addetto dell'emigrazione, per farne un apparato di classe davvero efficace era altrettanto importante ottenere anche una maggiore diffusione degli Addetti e una progressiva estensione delle loro funzioni e dei poteri che gli erano riconosciuti. La pressione esercitata in parlamento dall'on. Cabrini andava anche in questo senso: sin dal 1905, infatti, il deputato, considerando anche la buona prova che avevano dato i primi due Addetti istituti a Ginevra e a Colonia, non perdeva occasione per richiedere da una parte che ne fosse moltiplicato il numero e dall'altra che fosse estenso il loro campo d'azione. "L'opera degli Addetti di emigrazione," rilevava l'onorevole, "per riuscire veramente efficace nell'interesse dei nostri emigranti nei paesi dell'Europa e negli altri del bacino mediterraneo, deve essere duplice:" all'attività di assistenza "ex post" che gli Addetti già svolgevano occupandosi di proteggere e difendere il lavoratore italiano all'estero vigilando sul rispetto dei suoi diritti, doveva aggiungersi un'azione che mirasse a tutelare gli emigranti sin dalla partenza, attraverso la ricerca e la diffusione di notizie esatte, precise e dettagliate riguardo le condizioni dei mercati del lavoro esteri, notizie che avrebbero

un po' di apostolo e un po' di funzionario; un temperamento calmo, preciso, che non comprometta con escandescenze ed intemperanze l'istituto da lui rappresentato, ma, nello stesso tempo, deciso a ricercare con passione il lavoro, anziché farsi dal lavoro cercare. L'opposto di quel che fanno i vostri consoli che, chiusi nell'ufficio, avvertono che essi ricevono dall'ora tale alla tal'altra; e, quando l'uscio è chiuso, non s'apre. Bisogna invece girare per i quartieri; provocare le osservazioni e le proposte degli emigranti; assisterli soprattutto nell'applicazione di quelle leggi sociali che, rispettate nei rapporti degli operai indigeni, vengono così spesso violate a danno dei nostri.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1904d), p. 14829.

[483] Riportiamo alcuni stralci degli interventi fatti sul tema dall'On. Cabrini. Il primo è preso da un discorso tenuto nel corso della discussione sul disegno di legge di riforma della legge n. 23/1901, mentre il secondo è tratto dall'intervento svolto nel corso della discussione sul disegno di legge relativo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1910/1911.

"Con piacere ho constatato che né la legge né la relazione parlino di alterare la figura di questi funzionari; e di ciò mi rallegro come di uno scampato pericolo, perché guai se si richiedessero dall'addetto - come si richiede a chi entri nella carriera consolare - cartapecore, lauree, bolli. Noi reciderremmo i nervi a questa istituzione; senza contare che la competenza, la cultura e lo zelo non sono monopolio di quelli che sono usciti dalle Università. Ricordiamo che in questi tempi gli autodidatti vanno moltiplicandosi anche nella classe operaia, che riesce a spremere fuori di sé stessa uomini utilizzabili per le sue difese.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1910b), p. 8434.

"L'esperienza di questi anni mi pare che questo insegni: occorrere tanto l'opera consolare quanto quella degli addetti; e ciò sarà anche quando l'opera dei consoli sarà più specializzata. Senonché (e badate che non c'è ombra di allusione personale) io devo, anche a nome di quanti altri ai sentono un po' i «papà» di questa istituzione, io devo esprimere il desiderio che la istituzione non venga deformata, facendo dei posti di addetto delle «borse di studio» per i figli della borghesia, i quali per gli studi fatti possono guardare assai più in là ed aspirare a più alta meta, né una specie di apprentissage per altri funzionari. Noi esigiamo che tali posti restino riservati a quegli autodidatti che la classe lavoratrice andrà sempre più spremendo dal proprio seno: autodidatti capaci di offrire magnifiche opere di assistenza allo Stato nella difesa dell'amministrazione... anche se non possano vantare blasoni, lauree e diplomi!", cit. in Atti parlamentari, Camera (1911a), p. 13287.

consentito agli operai italiani di programmare meglio il proprio viaggio migratorio[484]. Per l'organizzazione degli emigranti si trattava di un primo passo verso la creazione di quella rete di uffici di collocamento – gestiti direttamente dagli operai emigranti e in contatto con i sindacati dei paesi esteri – che avrebbe consentito agli emigranti di auto-governarsi, di regolare e orientare le proprie peregrinazioni in accordo con i propri interessi di lavoratori emigranti temporanei[485].

La battaglia per incidere sulla composizione delle istituzioni pensate per tutelare all'estero i lavoratori emigranti italiani per trasformarle in istituzioni di classe, in grado di rispondere effettivamente allo scopo per cui erano state istituite, veniva portata avanti anche con riferimento a organismi diversi. Un altro esempio è quello dei patronati che venivano istituiti dal nuovo accordo italo-francese per la protezione dei giovani operai italiani in Francia e dei giovani operai francesi in Italia. L'accordo, siglato a Parigi il 15 giugno 1910 e ratificato circa due anni dopo, il 10 febbraio 1912, rendeva esecutive le previsioni di cui all'art. 2 del trattato del lavoro italo francese del 1904 in tema di lavoro minorile e di reciproca protezione degli operai minorenni[486]. Lo scopo principale dell'accordo era di garantire una adeguata protezione ai lavoratori minorenni italiani che emigravano in Francia, ottenendo che tutte le disposizioni a tutela dei fanciulli, sia quelle italiane sia quelle francesi, fossero applicate e rispettate anche nei confronti dei minorenni italiani, provando al contempo ad omogeneizzare il più possibile le legislazioni dei due stati in materia di lavoro minorile. L'accordo attribuiva importanti compiti esecutivi da una parte ai Consoli e dall'altra a dei nuovi patronati da costituirsi nei distretti dove maggiore era la concentrazione di operai emigranti minorenni, al fine di garantire la piena attuazione e il rispetto delle regole che proteggevano i fanciulli. L'organizzazione degli emigranti, e, in sua rappresentanza, l'On. Cabrini, comprendevano bene che l'effettiva materializzazione dei diritti e delle garanzie stabilite dalla convenzione dipendeva in larga misura dalla solerzia, dall'attenzione e in generale dall'attitudine che avrebbero mostrato gli organi esecutivi nei confronti della materia. Affinché la nuova legislazione protettiva risultasse efficace risultava fondamentale allora incidere sulla composizione di quegli organi che concretamente si sarebbero occupati di eseguire le norme e/o di vigilare sulla loro corretta applicazione, al fine di ottenere che fossero composti da persone esperte e dedicate, persone che conoscevano i problemi dell'emigrazione e che erano desiderose di risolverli. Come suggeriva l'on. Cabrini nel suo intervento

[484] Riportiamo un breve passo dell'intervento svolto da Cabrini nel corso della discussione dei bilanci dell'entrata e delle spese del Fondo dell'Emigrazione per l'esercizio 1905/1906: "Ma io credo che i nostri Addetti, senza chiedere che diano tutta l'opera loro, in questa seconda fase sperimentale, al di fuori dell'assistenza, debbano però da voi ricevere istruzioni per dedicarsi anche a quelle esplorazioni che possano mettere a cognizione dei nostri emigranti, prima che questi abbandonino la patria, la maggiore quantità di dati intorno alle condizioni dei mercati di lavoro esteri."; sia il passo citato in nota, sia la frase riportata tra virgolette nel testo sono reperibili in Atti parlamentari, Camera (1905a), p. 4651.

[485] Atti parlamentari, Camera (1905a), pp. 4652–53.

[486] Alla nuova Convenzione veniva data esecuzione con la Legge n. 214 del 3 marzo 1912. In data 20 aprile 1912 entrava in vigore.

nel corso della discussione del progetto di legge che rendeva esecutivo l'accordo, bisognava: 1) innanzitutto istituire anche in Francia degli addetti dell'emigrazione a cui sarebbero stati affidati tutti i compiti inerenti la tutela degli emigranti italiani in modo da non sovraccaricare i Consoli con una mole di lavoro troppo grande che non avrebbero potuto fronteggiare; 2) disciplinare i nuovi patronati in modo che fossero partecipati da rappresentanti della classe operaia emigrante e non fossero composti esclusivamente "di sportsmen o di persone legate agli industriali" ovvero di soggetti che non avevano alcun contatto con la classe operaia e che anzi, spesso, avevano interessi del tutto confliggenti con quelli della classe degli emigranti[487].

Ci permettiamo di fare, infine, ancora un esempio per mettere in evidenza come anche la battaglia per ottenere una regolamentazione speciale per la materia degli arruolamenti degli emigranti debba essere inquadrata quale tentativo di costruzione di spazi e di strumenti di autonomia e autogoverno.

Le richieste dell'Umanitaria e dei Segretariati, in questo caso, andavano in due direzioni: da una parte si chiedeva che una questione specifica come quella dell'arruolamento, che coinvolgeva gli interessi degli emigranti, fosse disciplinata dai diretti interessati, ovvero si chiedeva che fosse immediatamente riconosciuta e tradotta in legge la volontà normativa degli emigranti, dall'altra, si chiedeva che la classe degli emigranti fosse coinvolta nell'applicazione (giudiziaria) di queste nuove regole attraverso l'istituzione di speciali collegi probivirali[488].

L'obbiettivo di tutelare i lavoratori emigranti dalla prepotenza e dallo strapotere degli arruolatori non sarebbe stato centrato se l'applicazione della nuova disciplina protettiva fosse stata rimessa alla magistratura ordinaria, nelle mani, cioè, di persone che, se pure potevano vantare una perfetta conoscenza del diritto, ignoravano completamente la complessità del fenomeno migratorio e non conoscevano minimamente le condizioni materiali in cui si svolgevano i fatti sociali su cui sarebbero stati chiamati a giudicare.

L'esperienza aveva già mostrato come questa ignoranza complicava molto il compito dei giudici che erano chiamati a risolvere le controversie tra emigranti e datori di lavoro, con grave danno per gli interessi e i diritti degli emigranti.

Se si voleva che le nuove disposizioni speciali che disciplinavano l'arruolamento di emigranti continentali fossero davvero efficaci e funzionali a garantire i diritti dei lavoratori italiani bisognava creare una magistratura speciale specifica per le questioni attinenti l'emigrazione non transoceanica[489]: le controversie relative ai contratti con cui i lavoratori italiani venivano reclutati e

[487] Atti parlamentari, Camera (1911c), pp. 11516–17; 11525.
[488] Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907b), p. 47.
[489] La legge del 1901 aveva da subito creato una magistratura speciale per l'emigrazione transoceanica, competente a giudicare sulle controversie relative al contratto di trasporto e/o di arruolamento degli emigranti transoceanici, si vedano a proposito: Di Stefano (2020); Freda (2017).

assoldati per prestare all'estero la propria manodopera dovevano essere rimesse al giudizio di un organo collegiale composto anche da rappresentanti della classe operaia i quali, conoscendo direttamente la materia, avendo esperienza degli inganni, dei trucchi e vari escamotage usati dagli arruolatori per frodare i lavoratori emigranti ed eludere le disposizioni normative, si sarebbero rivelati fondamentali per la corretta interpretazione del diritto, potendo, grazie al loro sapere specifico, vedere meglio di un "semplice giurista" come le nuove regole avrebbero dovuto essere applicate nel caso concreto in modo da garantire che svolgessero effettivamente quel ruolo di tutela della parte debole per cui erano state previste[490].

Gli esempi ci hanno permesso di illuminare l'azione di pressione sul diritto portata avanti dall'Umanitaria mostrando come ogni richiesta, ogni mossa fatta dall'organizzazione degli emigranti fosse pienamente consequenziale alle premesse ideologiche da cui partiva e strettamente funzionale al perseguimento del suo piano strategico finalizzato all'emancipazione degli emigranti. Se la protezione degli interessi degli emigranti passava obbligatoriamente dalla loro capacità di auto-tutelarsi, di auto-disciplinarsi e auto-governarsi in accordo con i propri interessi di classe, l'azione di Umanitaria e Segretariati non poteva limitarsi a chiedere l'emanazione di leggi speciali ma doveva mirare a creare all'interno dell'ordinamento statale un ordinamento autonomo degli emigranti. Bisognava allora convincere lo Stato a fare spazio a questo speciale ordinamento e addirittura a fissare le basi per consentirne lo sviluppo. L'azione dell'Umanitaria, come abbiamo visto, era tutta rivolta a creare – modificando quelle già previste dalla legge n. 23/1901 o progettandone di nuove – tutta quella serie di istituzioni che avrebbe consentito alla classe degli emigranti di intervenire direttamente per: 1) definire le regole per il disciplinamento e il governo del fenomeno migratorio; 2) vigilare sulla loro effettiva attuazione; 3) partecipare alla loro applicazione giudiziaria.

[490] Non sono stati molti i giuristi che nei primi decenni del Novecento hanno dedicato il loro tempo allo studio della nuova legislazione speciale a tutela dell'emigrazione, le opere principali sul tema sono rappresentate da vademecum per emigranti o di guide destinate al personale amministrativo e alcune brevi tesi di laurea. Paradossalmente sono più numerosi e intellettualmente densi i contributi pubblicati sul tema prima della presentazione e dell'entrata in vigore della legge n. 23/1901, quando era ancora aperto il dibattito riguardo l'opportunità di dettare una speciale disciplina legale a tutela degli emigranti, mentre subito dopo l'emanazione della legge del 1901 le riflessioni dottrinarie si fanno più rarefatte e restano in campo solamente i tecnici, che si limitano a illustrare la disciplina legislativa mossi da finalità eminentemente pratiche. A partire dagli anni Dieci del Novecento, in parallelo al rinnovato zelo con cui il parlamento si accingeva a riformare e integrare la normativa stabilita nel 1901 e alla nuova politica del governo in materia di emigrazione, si nota un lieve aumentano nella produzione dottrinale, si tratta soprattutto di articoli, sempre di carattere tecnico e rivolti a un pubblico di addetti ai lavori, che trovano spazio nella nuova rivista specializzata Rivista di Emigrazione, pubblicata dal 1908 al 1917. È su questa rivista che trova spazio, nel 1916, un interessante articolo a commento della legge 1075/1913 sulla tutela giuridica dell'emigrazione che, tra le altre cose, illustra le ragioni che avevano portato, in quegli anni, al proliferare delle giurisdizioni speciali e gli speciali motivi che militavano a favore della creazione di una speciale magistratura probivirale per gli emigranti temporanei. Lo stesso scritto verrà ri-pubblicato come monografia nel 1918: Vagnetti (1918).

4.6 I risultati dell'azione di lobbying

L'azione di lobbying della Società Umanitaria non fu senza effetti: molte delle richieste e dei voti espressi dall'organizzazione degli emigranti furono esaminati e accolti dal governo e dal parlamento, basti pensare, per limitarci ad alcune delle richieste più consistenti, all'istituzione degli Addetti dell'emigrazione, alla riforma del Consiglio Superiore dell'Emigrazione, alla legge n. 1075/1913 sulla tutela giuridica degli emigranti, all'attenzione sempre maggiore riservata dal governo alla contrattazione internazionale in tema di lavoro al fine di ottenere che nei principali paesi di immigrazione, i lavoratori italiani fossero ammessi al godimento dei diritti sociali riconosciuti dalla legislazione straniera al pari degli operai del luogo[491].

Questi successi non sono certamente imputabili alla forza espressa dal numero dei rappresentanti della classe degli emigranti presenti in parlamento – i quali, anzi, erano pochissimi – ma piuttosto alla capacità dimostrata dai rappresentanti dell'Umanitaria di intessere alleanze con altri, ben più potenti, gruppi di interessi organizzati, e all'abilità nello sfruttare a proprio vantaggio la preoccupazione, diffusa tra gli uomini di governo e negli ambienti dell'alta borghesia italiana, circa i danni che l'emigrazione disorganizzata del proletariato italiano avrebbe potuto causare agli interessi dell'intera nazione.

Prima di analizzare più nel dettaglio la strategia discorsiva utilizzata dall'Umanitaria per ampliare il consenso attorno alle sue proposte è necessario evidenziare come la stessa possibilità di costruire delle alleanze partendo del comune sentire riguardo la necessità di disciplinare e regolare il fenomeno migratorio dipendeva in larga misura dal mutato atteggiamento dello Stato nei confronti dei nuovi fenomeni sociali, e in particolare dell'emigrazione, mutamento che si esprimeva già nella nuova legge sociale sull'emigrazione promulgata nel 1901.

Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento anche in Italia iniziavano a manifestarsi i primi sintomi della crisi dello Stato liberale: da un lato emergevano nuovi problemi sociali, connessi alle

[491] Ci limitiamo in questa sede a indicare una serie di discussioni parlamentari da cui emerge l'attenzione sempre maggiore e il sempre maggior attivismo mostrato dal governo con riferimento alla stipulazione di nuove convenzioni internazionali di lavoro: lo svolgimento dell'interpellanza di Cabrini, relativa al disegno di legge germanico di riforma delle assicurazioni sociali, in Atti parlamentari, Camera (1909d), pp. 1662–75. L'intervento di Cabrini durante la discussione del bilancio del Ministero degli affari esteri, in cui l'onorevole si sofferma sul tema della contrattazione internazionale a tutela dei lavoratori emigranti, in Atti parlamentari, Camera (1910g), pp. 10104–6. La risposta del Ministro degli affari esteri on. Di San Giuliano all'intervento di Cabrini, in Atti parlamentari, Camera (1910d), pp. 10185–86. L'intervento del ministro On. Di San Giuliano ad illustrare la condotta che il governo sta tenendo con riferimento all'esigenza di tutelare l'emigrazione italiana attraverso la stipulazione di accori con i principali stati di immigrazione, in Atti parlamentari, Camera (1911b), p. 13347. L'intervento del ministro On Di San Giuliano sul tema della contrattazione internazionale a tutela degli emigranti italiani all'estero, in Atti parlamentari, Camera (1911d), p. 15454. Infine, gli interventi dell'On. Cabrini e dell'On. Di scalea, sottosegretario di stato agli affari esteri, nel corso della discussione sul disegno di legge riguardante lo Stato di previsione dell'entrata e della spesa dei Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario, in Atti parlamentari, Camera (1913b), pp. 26761-26763 e pp. 26771-26772.

trasformazioni imposte alla società dal ritmo incalzante dello sviluppo industriale capitalista, problemi che mettevano a rischio la tenuta dell'ordine pubblico e che lo Stato non riusciva più a fronteggiare con gli strumenti repressivi classici; dall'altro, e conseguentemente, giuristi e uomini politici iniziavano a interrogarsi sull'opportunità di superare l'idea di uno Stato che auto-limitava i suoi compiti e la sua azione alla sola definizione e messa in vigore di un ordine giuridico monolitico, fatto di norme generali, astratte e uguali per tutti, per far posto ad una visione nuova dello Stato cui erano attribuiti maggiori poteri di intervento nella regolamentazione dei fatti sociali[492]. Uno Stato amministrativo, i cui compiti e le cui funzioni aumentavano in relazione alle nuove esigenze di governo di una società sempre più complessa e sfaccettata[493].

Il cambio di indirizzo non sarà repentino e immediato ma proprio in quegli anni iniziano ad essere emanate una serie di leggi speciali/sociali[494] che testimoniano l'affermarsi del nuovo orientamento. Si tratta di leggi che si differenziano da quelle norme generali e astratte che si limitavano a stabilire ciò che era vietato e ciò che era consentito per tutti alla stessa maniera, tipiche del modello liberale. I caratteri di questo nuovo modello di legislazione la avvicinavano piuttosto alla forma di quello che Michel Foucault chiama "dispositivo di sicurezza[495]". Si trattava infatti di leggi che si proponevano di regolare certi specifici fenomeni sociali non più per reprimerli o vietarli bensì allo scopo di guidarli al fine di garantire che il loro naturale svolgimento si verificasse in maniera da minimizzare gli effetti dannosi e massimizzare i vantaggi che questo produceva sia sugli individui sia sugli interessi generali della collettività e dello Stato.

I termini *fisiologico* e *naturale* sono molto utilizzati dai giuristi dell'epoca per sottolineare l'ineluttabilità di certi nuovi fatti sociali. L'emigrazione, in particolare, viene spesso definita come un fenomeno *naturale*, come la maniera *fisiologica* attraverso cui il popolo di una Nazione si auto-regolava liberandosi di quel surplus della popolazione che per diverse ragioni non riusciva a soddisfare i propri bisogni in Patria[496].

Riconoscere il carattere *naturale* dell'emigrazione significava muovere il primo passo per ottenere un intervento normativo da parte dello Stato di tipo sociale e non più meramente repressivo. Il dibattito della pubblicistica italiana sul tema, infatti, fino agli ultimi anni dell'Ottocento era stato incentrato sulla disputa tra chi riteneva che l'emigrazione fosse un male per lo Stato e pertanto invocava l'adozione di misure volte a reprimerla e a limitare il diritto dei cittadini di lasciare la patria, e chi invece reputava che il fenomeno emigratorio fosse da reputarsi positivo per gli interessi della

[492] Sulla crisi dello stato liberale: Rosanvallon (2013); Mazzacane (1986); G. Gozzi (1984); Ruffilli (1980); Mangoni (1985); Mozzarelli, Nespor (1981).
[493] Sui nuovi caratteri dello stato amministrativo italiano: Dogliani (1998); Marucco (1998).
[494] Martone (1975).
[495] Foucault (2017).
[496] Contuzzi (1986), pp. 346–400.

nazione e biasimava l'utilizzo di leggi che potevano frenarla od ostacolarla[497]. Asserire che il fenomeno migratorio fosse un fatto sociale fisiologico significava allora sgombrare il campo da quei dibattiti sterili – se un determinato fatto sociale era fisiologico a poco sarebbe valso vietarlo – dibattiti che, in ogni caso, erano di indole troppo polemica e faziosa per poter essere d'aiuto al giurista[498] L'emigrazione, poiché era un fatto *fisiologico,* doveva essere studiata in maniera scientifica, come si studiavano i fenomeni naturali, solo in questo modo lo Stato poteva arrivare a comprenderne il significato e, di conseguenza, individuare e stabilire quelle regole minime che erano necessarie a garantire che quel fatto si svolgesse secondo *le leggi di armonia che regolano il movimento sociale*[499] e a evitare che il suo decorso fosse turbato, ad esempio, dall'intervento umano di soggetti desiderosi di sfruttarlo per trarne un ingiusto profitto.

Postulare la naturalità di un certo fenomeno sociale non voleva dire però riconoscere la sua intrinseca perfezione né negare la necessità di qualsiasi intervento normativo dello Stato. Il legislatore doveva astenersi dall'emanare provvedimenti che ne ostacolassero il fisiologico svolgimento ma, al contempo, poteva e doveva intervenire per correggere le storture che si verificavano nella realtà e che erano connesse ai danni prodotti dal fatto che una società diseguale era regolata da un regime liberale fondato sul principio di uguaglianza formale dei soggetti. Il legislatore doveva limitarsi a prevedere quelle misure che avrebbero protetto la parte sociale più debole dagli abusi e dalle truffe cui era esposta per la propria posizione sociale: la libertà di azione delle categorie sociali coinvolte doveva essere regolata in modo da imporre solo quelle specifiche limitazioni – e nella misura minore possibile – che si mostravano funzionali a garantire il libero e naturale svolgimento di quel fenomeno sociale per il futuro.

La legge n. 23 del 31 gennaio 1901 nelle intenzioni del legislatore mirava a svolgere esattamente quella funzione di sottile guida del fenomeno sociale che veniva descritta così bene dalle parole del giurista Luigi Raggi: "Nell'attività sociale invece la norma legislativa, appunto perché qivi lo Stato assume una funzione di direzione e di tutela, si accompagna sempre, senza piegarvisi e senza seguirlo, al fenomeno sociale, e non può comprendersi senza una piena cognizione dello svolgimento del correlativo fatto sociale. Perciò la scienza sociale si intreccia alla costruzione giuridica, la corrente maestosa del fenomeno sociale ricopre e nasconde l'esile filo conduttore della norma giuridica, che può così rassembrarsi alla maglia sottile e metallica d'un aereo pergolato, la quale nel rigoglio estivo quasi scompare sotto il verde della lussureggiante vegetazione delle viti o dei rampicanti, che pure si adagiano sopra la lieve trama e la seguon come guida.[500]".

[497] Contuzzi (1986), p. 349.
[498] Raggi (1903), pp. 36–39.
[499] Contuzzi (1986), p. 350.
[500] Raggi (1903), p. 3.

Lo stesso Raggi illustra perfettamente come la legge del 1901 sull'emigrazione possa essere inquadrata quale modello di *dispositivo di sicurezza*: le disposizioni normative infatti non sono tese né a proibire né a promuovere il fenomeno ma semplicemente a garantire la spontaneità del suo svolgimento, a preservarne la naturalità, evitando per quanto possibile che l'emigrazione sia invece provocata o eccitata dall'azione di individui interessati ad approfittarsi delle condizioni di minorità in cui si trovavano gli emigranti, e intervenendo in maniera autoritativa per impedirla solo in quei casi del tutto eccezionali in cui si rivelerebbe gravemente dannosa per interessi degli stessi emigranti. La legge si proponeva di regolare l'emigrazione, ovvero di stabilire alcune minime cautele e alcune minime limitazioni della libertà dei soggetti coinvolti, al solo fine di massimizzare la loro tutela. Il passo ci appare così illuminante sull'idea che avevano i giuristi di quella particolare legge sociale da meritare di essere riprodotto per intero: "Passiamo finalmente ad esaminare quanto la legislazione italiana ha disposto a tutela dell'emigrazione come fenomeno sociale. Detta legislazione, obbedendo all'ordine di idee, generalmente diffuse nel paese, portato dalle condizioni speciali geografico-demografico-politiche dell'Italia, come non ha proibito, così in genere non ha promosso l'emigrazione. La legge si trova dinnanzi ad un fatto; cura che lo stesso si compia per determinazione spontanea; lo impedisce quando per condizioni eccezionali (collettive, individuali o fisiche) potrebbe arrecar nocumento alla compagine giuridico sociale dell'aggregato; emana tutte le prescrizioni perché venga nel miglior modo possibile tutelata la libertà, la vita, la salute, l'integrità fisica e patrimoniale degli emigranti, ma abbandona lo svolgimento del fatto alla libera attività dei singoli."[501].

L'esperienza aveva ampiamente rivelato che le semplici norme di polizia non potevano essere sufficienti per regolare quel fenomeno: occorrevano provvedimenti diversi, d'indole sociale ed economica perché si trattava di offrire una guida, di trovare il sistema per inalveare con giusto criterio la corrente migratoria senza turbarla[502] in modo da garantire al meglio sia gli interessi degli emigranti sia quelli generali dello Stato[503].

L'on. Luzzatti lo riconosceva sin dal principio della sua relazione sul disegno di legge sull'emigrazione presentato alla camera: l'emigrazione italiana, anche se era mossa dalla miseria, si risolveva in una ricchezza per il Paese – perché temperava i problemi posti allo Stato dalla sovrappopolazione, perché contribuiva alla crescita economica del Paese grazie alle rimesse che annualmente i lavoratori italiani facevano rientrare dall'estero, perché gettava le basi per consentire una futura espansione commerciale e non militare dell'Italia in America latina, ivi preparando "*le nostre naturali colonie*"[504]. Per queste ragioni l'intento che muoveva lo Stato a disciplinarla non

[501] Raggi (1903), p. 75.
[502] Festa (1904), pp. 1–2.
[503] Come rileva sin dall'inizio della sua opera l'avvocato Cesare Festa: Festa (1904), p. 2.
[504] Sono parole dell'On. Luzzatti riportate in Rabbeno (1901), p. 77.

poteva essere quello di vietarla o di limitarla ma piuttosto di guidarla e di proteggerla. Quello che lo Stato doveva garantire era proprio la possibilità che il fenomeno migratorio continuasse a svolgersi senza intoppi, evitando che le energie produttive degli emigranti fossero esaurite prima ancora di poter essere messe a frutto nei paesi di immigrazione a causa dell'eccessivo sfruttamento operato da vettori, mediatori e da tutti coloro che vedevano nell'emigrante solo un mezzo, uno strumento per arricchir[si] col pretesto di rendergli un servigio[505].

Una legge sociale, dunque, il cui obbiettivo diretto, e direttamente esplicitato, era quello di tutelare la classe degli emigranti, ma il cui scopo era in realtà più ambizioso e complesso, mirando questa a stabilire una disciplina in grado di "proteggere" l'emigrazione intera, ovvero l'emigrazione intesa quale fenomeno sociale capace di produrre effetti positivi e negativi sugli interessi di tutta la Nazione. Proteggere l'emigrazione significava dunque disciplinarla in modo da massimizzare i vantaggi che questa era in grado di produrre sia per i singoli emigranti sia per lo Stato, minimizzando al contempo le conseguenze indesiderate[506] del fenomeno.

Le ragioni di tutela degli emigranti che avevano motivato l'intervento del legislatore, apparivano, dunque, legate a doppio filo con le finalità di controllo e di governo dei flussi migratori: i nuovi servizi amministrativi predisposti dalla legge dovevano servire a tutelare sia le anime degli emigranti sia gli interessi economici dello Stato, interessi quest'ultimi "non più chiusi negli angusti confini della patria, ma che la patria collegano coll'umanità"[507].

Lo Stato italiano aveva deciso di iniziare a preoccuparsi della tutela degli emigranti principalmente per tre ordini di motivi. In primo luogo, doveva essere fatto cessare quello "spettacolo di tube stanche e avvilite, le quali mosse dal bisogno e dal genio dell'avventura abbandonano la patria maledicendola o rimproverandola delle scarse cure"[508] perché nuoceva alla reputazione internazionale dello Stato italiano e ne sminuiva il valore nel contesto della comunità internazionale delle nazioni civili[509]. In secondo luogo, la totale mancanza di mezzi, sia economici sia morali, che caratterizzava l'emigrazione italiana, insieme allo stato di abbandono in cui era lasciata dalle istituzioni italiane

[505] Anche queste parole sono tratte dalla Relazione al disegno di legge sull'emigrazione presentato alla Camera dagli Onorevoli Luzzatti e Pantano, riportiamo per completezza lo stralcio da cui sono tratte: "Ciò che si deve cercare è la tutela della inviolabilità della persona dell'emigrante, oggidì esposta a tante offese e a tanti patimenti. Sinora, e troppo spesso, l'emigrante fu un mezzo, uno strumento per arricchire quelli che si trovarono a contatto con lui, col pretesto di rendergli un servigio; l'unico fine, o il principale, fu la produzione del nolo col trasporto di questa merce umana; si calpestarono tante volte i precetti della lege e della pietà, per ottenere il maggior beneficio degli agenti, dei subagenti, dei vettori, col massimo disagio dell'emigrante. È ora maturo il momento per rovesciare questa formula inumana; mediatori, vettori e istituzioni pubbliche devono subordinarsi all'intento di trasportare gli emigranti colle maggiori guarentigie e coi minori disagi e di far sì che il loro esodo si risolva in beneficio morale e materiale della patria.", cit. in Rabbeno (1901), p. 78.

[506] Raggi (1903), pp. 50–62.

[507] Sono le parole usate dall'on. Luzzatti nel corso della presentazione alla Camera dei Deputati della Relazione al disegno di legge sull'emigrazione, reperita in Rabbeno (1901), p. 103. Nel volume di Rabbeno citato la relazione è riportata per intero alle pagine 75-119.

[508] Rabbeno (1901), p. 76.

[509] Nuzzo (2012); Koskenniemi (2012).

compromettevano fortemente le possibilità degli emigranti di "fare fortuna" all'estero e questo si rifletteva negativamente sulla quantità di ricchezze che ogni anno riuscivano a far rientrare in Italia con le rimesse[510]. Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, bisognava iniziare a considerare che quelle stesse condizioni che facevano degli emigranti italiani "*i mendici della famiglia internazionale*" avevano già contribuito a rendere l'emigrazione italiana invisa alle popolazioni dei principali Stati verso i quali si dirigeva e questo metteva a repentaglio lo stesso futuro dell'emigrazione. L'eventualità che quegli Stati, presto, avrebbero potuto chiudere le porte all'immigrazione appariva terribile ma non del tutto inverosimile[511] e per questo era necessario agire con prontezza. Da una parte, infatti, l'emigrazione rappresentava una valvola di sicurezza importante cui lo Stato italiano non avrebbe potuto facilmente rinunciare senza rischiare di compromettere la tenuta dell'ordine pubblico. In secondo luogo, l'emigrazione italiana era guardata come una nuova forma di colonizzazione *soft*, come un nuovo tipo di "conquista civile[512]" che avrebbe potuto consentire all'Italia di perseguire con modalità nuove i suoi desideri di espansione. Era fondamentale, allora, mantenere aperti questi canali, come notava anche l'on. Alfredo Baccelli, in un momento in cui la rapidità dello sviluppo capitalistico e la costante crescita della popolazione portava tutti gli Stati a cercare nuove terre in cui espandere le proprie forze mentre al contempo si andavano costantemente riducendo le possibilità di un'espansione coloniale militare. L'emigrazione rappresentava una risorsa da sfruttare a pieno: "Guai a quegli Stati che avranno posta la loro emigrazione in condizioni di inferiorità rispetto alle altre nazioni d'Europa, per modo che ad esse siano chiuse le terre che ad altre sono aperte."[513].

Come abbiamo visto lo Stato italiano con la legge n. 23 del 1901 si preparava a rafforzare la tutela dei cittadini emigranti convinto che questo fosse un passaggio fondamentale per garantire anche gli interessi generali della nazione. La protezione dei cittadini appariva già connessa con la possibilità che al governo fosse riconosciuto il potere di disciplinare e governare i flussi migratori, anche se questo proposito non era ancora pienamente esplicitato.

---

[510] Riferimenti alla necessità di tutelare i guadagni e le rimesse degli emigranti sono presenti nella relazione al disegno di legge: Rabbeno (1901), pp. 100, 116. Ma ancora più esplicite sono le parole usate dall'on. Baccelli Alfredo durante la discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge sull'emigrazione: L'emigrazione è un bene se protetta efficacemente, un male se abbandonata a sé stessa. Difatti, quando le migliaia di sventurati che vanno in lontane contrade, si trovano senza mèta fissa, senza certo pensiero, abbandonati a sé stessi, ignoranti, miserabili, senza aiuti, in conflitto spesso con le popolazioni indigene, e quasi sempre con gli emigranti di altri stati d'Europa, restano in condizioni assai difficili. I nostri emigranti, specialmente, i meno istruiti degli altri, e meno provvisti di danaro soccombono in una lotta ineguale. […] Al contrario, la emigrazione protetta dà ottimi risultati. L'emigrante non è più il mendico della famiglia internazionale; esso è una libera forza che si espande, che lotta, che vince, e la luce della vittoria si traduce in decoro e prosperità sul capo della madre patria.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1900), pp. 805–6.

[511] Lo stesso On. Alfredo Baccelli segnalava come già dalla fine dell'Ottocento gli Stati Uniti ventilavano l'ipotesi di limitare l'immigrazione di cittadini italiani: Atti parlamentari, Camera (1900), p. 806.

[512] Cazzetta (2005), p. 168.

[513] Atti parlamentari, Camera (1900), p. 807.

La legge gettava le basi per la costruzione di un apparato amministrativo nuovo, incaricato di occuparsi di tutto quanto concernente l'emigrazione e la sua tutela. Non si trattava, però, come sottolineavano gli stessi relatori del disegno di legge, di un progetto compiuto e definitivo, quanto piuttosto di un primo tentativo di regolamentazione che avrebbe potuto e dovuto essere poi perfezionato negli anni, seguendo le indicazioni che sarebbero venute dalla pratica e dall'esperienza[514].

Nel contesto che abbiamo descritto era dunque la stessa progettualità della nuova legge sull'emigrazione che apriva le porte ad un intervento dell'organizzazione degli emigranti volto a piegare i disegni dello Stato ai propri fini.

Proprio quei margini di perfezionamento lasciati aperti dal legislatore sono stati sfruttati dall'Umanitaria e dai Segretariati per provare a intervenire sul diritto statale al fine di trasformare quell'apparato nuovo, in via di costruzione, in uno strumento di governo sempre più efficace e sempre più aperto all'attiva partecipazione degli emigranti stessi, per farlo assomigliare sempre di più a quell'ordinamento autonomo che avrebbe consentito agli emigranti di auto-regolare e auto-disciplinare il movimento della manodopera italiana in accordo con i propri interessi di classe.

La strategia adottata dall'organizzazione degli emigranti per attirare il più largo consenso verso le proprie proposte fu, sin da subito, quella di fare leva sulle due principali preoccupazioni degli uomini di Stato: da una parte il desiderio di massimizzare i benefici economici derivanti dall'emigrazione e, dall'altra, la necessità di agire il prima possibile per evitare che gli Stati d'immigrazione decidessero di chiudere le proprie frontiere ai lavoratori italiani.

Per utilizzare quel misto di desideri e timori "a vantaggio" degli interessi della classe degli emigranti Umanitaria e Segretariati avevano dovuto provare a sgombrare il campo dai pregiudizi e dai falsi miti che circondavano quegli argomenti, come, ad esempio, l'opinione comune che ricollegava l'odio e il disprezzo che circondava il proletariato italiano all'estero alla presunta predisposizione degli italiani all'utilizzo della violenza o la convinzione più generale secondo la quale i motivi che avrebbero spinto gli Stati a emanare provvedimenti restrittivi dell'immigrazione erano collegati alle esigenze di mantenimento dell'ordine pubblico.

In parlamento, come anche in altre importanti sedi in cui erano discussi i problemi dell'emigrazione[515], Segretariati e Umanitaria si erano impegnati a fare emergere quelli che erano, a

[514] "La formula che vi presentiamo, e che non è sicuramente perfetta, espone essa medesima i dubbi e le esitazioni degli animi nostri; anche in questo caso la esperienza di questi nuovi uffici conterrà le migliori rivelazioni e i più efficaci insegnamenti. Essa sola potrà segnare le tracce di un ordinamento definitivo poiché noi stessi consideriamo come provvisorio quello che vi abbiamo proposto, […].", sono le parole usate nella Relazione al disegno di legge sull'emigrazione presentata alla Camera, tratte da Rabbeno (1901), p. 104.

[515] Uno degli esempi più rilevanti è rappresentato dall'attiva partecipazione dell'avvocato Giovanni Cosattini, un importante esponente dei Segretariati Laici per l'emigrazione, al VI Congresso Geografico Italiano: in quel consesso l'avvocato presentava una relazione riguardante i problemi dell'emigrazione temporanea e portava all'attenzione di

loro avviso, i reali pericoli che minacciavano l'emigrazione italiana, spiegando nel dettaglio quali erano le circostanze che avrebbero potuto portare molti Paesi stranieri, in un futuro non troppo lontano, a operare una stretta sull'immigrazione, circostanze che avevano già condotto alcune amministrazioni locali, soprattutto nell'Impero Germanico, ad adottare provvedimenti volti a "proteggere" la manodopera indigena vietando agli imprenditori l'assunzione di operai stranieri[516].

L'esperienza maturata sul campo dall'organizzazione degli emigranti permetteva di mostrare che il crescente successo di questa nuova tendenza protezionista era collegato alle particolari funzioni di rompi-sciopero e di abbassa-salari che la manodopera italiana – con diversi gradi di consapevolezza – svolgeva nei mercati del lavoro esteri. Erano dunque questi i "crimini"[517] più gravi dei quali si macchiava la maggioranza degli italiani all'estero, queste le ragioni che gli avevano fatto guadagnare la fama di cinesi d'Europa[518] e l'odio e il disprezzo del proletariato organizzato dei principali paesi d'immigrazione.

L'On. Cabrini – principale esponente dell'organizzazione degli emigranti presente in parlamento – dedicava gran parte di due dei suoi primi interventi alla Camera incentrati sul tema dell'emigrazione a illustrare il problema del protezionismo operaio, evidenziando le ragioni che si celavano dietro lo sviluppo di questa nuova forma di protezionismo, mettendo in luce le responsabilità dei lavoratori italiani e quelle dello Stato, soffermandosi infine a sottolineare come attorno a questo nuovo *spirito protezionista* si coagulavano gli interessi di classi sociali diverse e si stringevano alleanze che potevano mettere seriamente a repentaglio il futuro dell'emigrazione italiana[519].

Fatta luce sui reali pericoli che minacciavano l'emigrazione non restava che mostrare come l'atteggiamento che fino ad allora avevano tenuto lo Stato e certi suoi rappresentanti all'estero – incoraggiando gli emigranti ad accettare qualsiasi lavoro gli venisse offerto e addirittura offrendogli protezione quando si fossero decisi a sostituire i lavoratori locali in sciopero, lodando come virtù quelle caratteristiche che portavano gli operai italiani ad accettare salari più bassi e orari di lavoro più lunghi di quelli stabiliti dalla legge, e, infine, bollando come sovversivi quei lavoratori che si decidevano a entrare in contatto con i sindacati locali e a mostrare, finalmente, un minimo spirito di

---

personalità influenti un ordine del giorno in cui erano condensati tutti i principali desiderata dell'organizzazione degli emigranti: Cosattini (1907).

[516] Atti parlamentari, Camera (1904d), pp. 14827–29.

[517] I rappresentanti dei Segretariati e dell'Umanitaria identificano l'atto del krumiraggio come una nuova forma di delinquenza di classe, lo stesso Cabrini spesso nei suoi interventi parlamentari riferendosi all'azione dei krumiri usa i termini delitto e crimine e reato, si veda, ad esempio, il suo intervento, in Atti parlamentari, Camera (1905a), pp. 4650–55.

[518] Le fonti testimoniano che la locuzione era usata in Francia sin dagli ultimi decenni del 1800: Rosoli (1985); Incisa di Camerana (2001). La locuzione è poi stata spesso usata anche nel dibattito parlamentare, si vedano ad esempio: la discussione scaturita dallo svolgimento di una interrogazione di Turati, Atti parlamentari, Camera (1904b), pp. 2669–79, specialmente p. 2673.

[519] Atti parlamentari, Camera (1904e), pp. 10372–73. Si vedano anche: Atti parlamentari, Camera (1904d), pp. 14825–32.

solidarietà nei confronti dei loro colleghi stranieri – era un atteggiamento assolutamente controproducente rispetto agli obbiettivi che lo Stato stesso si proponeva di perseguire.

Gli sforzi per tutelare l'emigrazione, dunque, dovevano cambiare drasticamente direzione: se si voleva evitare che i lavoratori italiani si tirassero addosso gli strali del proletariato organizzato dei principali paesi di immigrazione bisognava orientare l'azione statale al fine di evitare che gli operai italiani agissero all'estero come abbassa-salari e come crumiri.

Era con questi discorsi che l'on. Cabrini si proponeva di convincere parlamento e governo che l'unico modo per tutelare effettivamente gli interessi statali consisteva nell'abbandonare lo spirito paternalista che aveva guidato l'azione di assistenza fino ad allora e che aveva già prodotto gravi danni[520], e dare avvio ad un'opera di tutela volta a 1) innalzare il livello di istruzione degli emigranti, promuovendo e sostenendo quelle istituzioni che avrebbero educato gli emigranti all'auto-tutela e al sentimento di solidarietà di classe; 2) incentivare e promuovere l'auto-organizzazione degli emigranti e lo sviluppo delle organizzazioni sindacali in quanto uniche istituzioni in grado di porre un sicuro argine contro il crumiraggio; 3) stipulare accordi internazionali intesi a eliminare quelle discriminazioni legali che colpendo la manodopera italiana si risolvevano in una istituzionalizzazione del suo minor costo[521].

Questa strategia discorsiva si rivelò vincente, almeno fino alla Prima guerra mondiale, e lo testimoniano, oltre alle conquiste dell'Umanitaria, grandi e piccole, che abbiamo già passato in rassegna, anche i discorsi dei diversi Ministri degli Affari Esteri che si erano succeduti in quegli anni. L'orientamento del governo era cambiato e si andava ormai consolidando nella mente di molti uomini di Stato la convinzione che non ci fosse modo migliore per contrastare il pericolo del protezionismo e della chiusura delle frontiere che quello di occuparsi in maniera attiva del collocamento della manodopera italiana nel mercato internazionale, coinvolgendo in quest'opera di direzionamento dei flussi migratori anche i rappresentanti della classe operaia[522].

---

[520] Lo spirito paternalista da una parte conduceva ad assegnare compiti di tutela degli emigranti a soggetti che appartenendo ad altre classi sociali non conoscevano minimamente quelli che erano gli interessi degli operai, dall'altra limitava le possibilità di emancipazione della classe degli emigranti educando quelle masse a "ritenersi perpetuamente minorenne e ad attendere doni ed elargizioni dall'alto.", cit. in Atti parlamentari, Camera (1904d), p. 14831.

[521] Si vedano in particolare i seguenti interventi dell'on. Cabrini: Atti parlamentari, Camera (1904d), pp. 14825–32; Atti parlamentari, (1910b), pp. 8427–36. Si veda inoltre l'intervento dell'On. Quaglino, in Atti parlamentari, Camera (1910c), pp. 8551–55.

[522] Il lento mutamento di orientamento si può vedere bene confrontando gli interventi svolti sul tema dai Ministri degli Esteri On. Tittoni e On. di San Giuliano che elenchiamo di seguito: l'intervento svolto dall'on. Tittoni nel corso della discussione del disegno di legge di bilancio del fondo dell'emigrazione alla Camera il 29 giugno 1904; l'intervento tenuto dall'On. di San Giuliano nell'adunanza del Consiglio Superiore dell'Emigrazione del 1° febbraio 1906; l'intervento dell'On. Tittoni durante la discussione alla Camera del Bilancio degli Affari Esteri nella tornata del 23 giugno 1909; l'intervento dell'On. di San Giuliano svolto alla Camera durante la discussione del Bilancio del fondo nella seduta del 15 marzo 1911. Gli interventi citati sono reperibili in ordine in: Atti parlamentari, Camera (1904d), pp. 14839–40; Regio Commissariato dell'Emigrazione (1907b), pp. 15–28; Atti parlamentari, Camera (1909c), pp. 2899–2915; Atti parlamentari, (1911b), pp. 13340–49.

Nel 1911 la strada verso il raggiungimento dell'obbiettivo più ambizioso che si proponevano Umanitaria e Segretariati – la creazione di un apparato istituzionale che avrebbe consentito agli emigranti di prendere parte attiva nelle operazioni di governo dei flussi migratori – sembrava intrapresa.

Nel 1910 era stato infatti presentato alla Camera un disegno di legge sulla tutela giuridica dell'emigrazione che, soprattutto con riferimento alla tutela degli emigranti temporanei, conteneva disposizioni che riproducevano esattamente le proposte normative che l'organizzazione degli emigranti avanzava da anni. Agli artt. 25 e seguenti venivano disciplinati gli arruolamenti degli emigranti non transoceanici, la normativa proposta accoglieva tutti i principi invocati dagli emigranti. Innanzitutto tali contratti avrebbero dovuto avere forma e contenuto obbligatorio: gli accordi con i quali gli emigranti venivano "arruolati" dovevano sempre risultare da atto scritto che avrebbe testimoniato in modo certo e inoppugnabile i reciproci impegni assunti dai contraenti, inoltre tali accordi dovevano sempre contenere l'impegno dell'arruolatore ad assicurare gli emigranti contro gli infortuni sul lavoro sulla base della legge italiana quando nel paese dove si sarebbe svolto il lavoro non fosse previsto alcun obbligo di assicurazione nei riguardi dei lavoratori stranieri. Veniva inoltre data facoltà al Governo di istituire una magistratura speciale, disegnata sul modello dei collegi probivirali e composta anche da esponenti della classe operaia, competente a giudicare sulle controversie scaturenti da quei particolari contratti. In ultimo, ma non certo in ordine di importanza, le istituzioni a tutela dell'emigrazione venivano finalmente dotate di poteri di controllo e di disciplinamento preventivo degli arruolamenti: l'art. 25 stabiliva, infatti, che le operazioni di arruolamento dovevano essere denunciate in anticipo al Commissariato che aveva la facoltà di vietarli, o di stabilire le condizioni a cui dovevano essere subordinati, potendo anche richiedere, se del caso, la prestazione di una cauzione da parte dell'arruolatore a garanzia degli impegni presi[523].

Alla fine del 1911, Giuseppe De Michelis, direttore del Regio Ufficio d'Emigrazione per i confini di terra, in qualità di rappresentante del R. Commissariato dell'Emigrazione pronunciava, in apertura del V Congresso dei Segretariati Laici di emigrazione, un intervento che pareva paradigmatico del mutato atteggiamento dello Stato e lasciava presagire l'avvicinarsi di un futuro in cui Segretariati e istituzioni statali avrebbero collaborato nell'opera di guida e direzionamento dei flussi emigratori.

Nel suo intervento, di cui non possiamo non riportare alcuni passaggi, il direttore De Michelis evidenziava l'importante funzione rivestita dalla (auto)organizzazione della massa degli emigranti, "Come funzionario del Governo all'estero, ho sempre salutato con entusiasmo tutti gli sforzi tendenti ad organizzare le masse emigratrici. […] Le scuole per gli emigranti, le biblioteche, le conferenze nei

[523] *Relazione e disegno di legge presentato dal Ministro degli Affari Esteri alla Camera dei Deputati nella seduta del 30 maggio 1910*, (1913).

centri di maggior espatrio, devono tendere a dare all'emigrante, non solo maggior levatura intellettuale, ma devono servire ad infondere nell'operaio nostro la intima persuasione del suo valore commerciale all'estero e della necessità che si stringa in organizzazioni di coesione e di solidarietà, per aumentare quel valore e per accrescere il prestigio morale della nostra emigrazione.". Egli sottolineava, inoltre, che i miglioramenti ottenuti nel trattamento degli emigranti italiani dipendevano in massima parte proprio dalla capacità mostrata dal proletariato italiano di sviluppare una propria coscienza di classe: "Del resto, se si guarda al cammino percorso in questi ultimi anni, si deve riconoscere che il trattamento usato ai nostri emigranti all'estero, ha di molto migliorato; parecchi sono i coefficienti che hanno concorso a costituire questo stato di cose; fra essi, precipuo, la circostanza che la classe operaia ha progredito in modo sensibile, tanto che oggi essa è conscia di certi doveri di solidarietà internazionale che prima non sentiva, ed è conscia di certi diritti, di cui allora non era né consapevole, né bisognosa."

De Michelis proseguiva il suo intervento elencando anche i meritori progressi fatti dallo Stato in materia di protezione dell'emigrazione, segnalando come tutte le misure – quelle che erano già state prese, quelle che erano ancora al vaglio del parlamento e quelle che entravano in vigore proprio in quel momento, come il nuovo Ufficio per i confini di terra che era stato chiamato a dirigere – erano pensate per aiutare gli emigranti a tenere alto il loro valore. Per concludere evidenziava come fosse importante, in quel momento in cui finalmente venivano ampliati i poteri riconosciuti in capo al Commissariato e a tutte le istituzioni dell'emigrazione, che lo Stato continuasse a beneficiare del prezioso contributo offerto da Segretariati e dall'Umanitaria e coordinasse sempre di più la sua azione con quella dell'organizzazione degli emigranti.

"È proprio nelle nostre speranze (quando si farà capo a questo Ufficio per provvedere alla emigrazione continentale) di poter contribuire a far migliorare le condizioni degli operai, aiutandoli, sieno essi minorenni o maggiorenni, a tener alto, di loro, il prezzo ed il prestigio. Da un lato ostacolando le incette; disciplinando le ricerche; regolando gli arruolamenti; esigendo i contratti; imponendo, volta a volta, condizioni migliori di paga, di vita, di lavoro; affrettando e semplificando la trasmissione delle indennità; organizzando un rapido servizio di informazioni, ecc.; dall'altro lato, infrenando la impaziente smania dell'esodo individuale, e facendo opera di convinzione e di organizzazione degli emigranti. Ma, per quanto ho esposto, è indispensabile l'opera concorde e valida dei Segretariati dell'Emigrazione. Il Commissariato ha tratto grande vantaggio dall'azione che essi hanno esplicata, e conta fiducioso su quella che esplicheranno in avvenire."

Mai come in quel momento i tempi sembravano maturi per iniziare a costruire concretamente quel sistema che avrebbe permesso di direzionare i flussi della manodopera italiana in accordo con gli interessi del proletariato ma, come illustrano le vicende che condussero all'emanazione della legge

1075/1913 sulla tutela giuridica degli emigranti, alle sue successive modifiche e alla sua attuazione, la storia avrebbe invece preso un'altra direzione[524].

[524] Di Giacomo (2020).

APPENDICE

1. Scambio di lettere tra Quaglino, Rondani e Cabrini per l'organizzazione della prima campagna di propaganda invernale in Italia

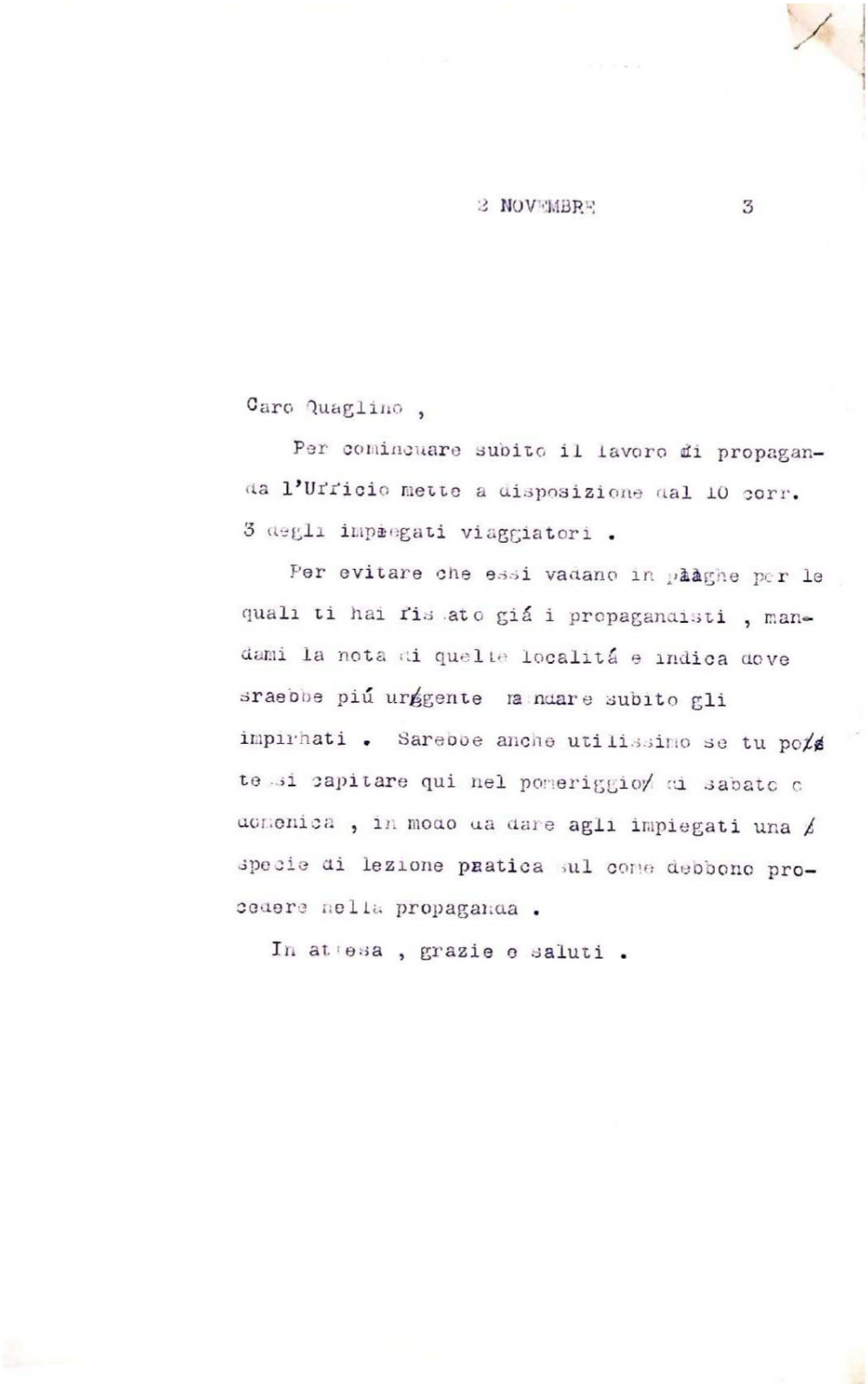

2 NOVEMBRE 3

Caro Quaglino ,

Per cominciare subito il lavoro di propaganda l'Ufficio mette a disposizione dal 10 corr. 3 degli impiegati viaggiatori .

Per evitare che essi vadano in paghe per le quali ti hai fissato giá i propagandisti , mandami la nota di quelle localitá e indica dove sraebbe piú urgente mandare subito gli impiegati . Sarebbe anche utilissimo se tu potessi capitare qui nel pomeriggio di sabato o domenica , in modo da dare agli impiegati una specie di lezione pratica sul come debbono procedere nella propaganda .

In attesa , grazie e saluti .

UFFICIO DEL LAVORO
DELLA
SOCIETÀ UMANITARIA

MILANO
Via Alessandro Manzoni 9

TELEFONO 83-65

N. di Protocollo

Li 6 Dicembre *1910* 3

OGGETTO

Caro Pomani ,

Mi sono accordato col Quaglino che tu faccia dal 10 al 30 dicembre i paesi nei luoghi come mestieri . Trovati quindi il giorno 10 a Cremona alla Camera del Lavoro , dove sarà Quaglino che ti darà / tutte le opportune informazioni .

Avrei poi bisogno avere per ogni centro che visiterai una inchiesta sommaria nel numero degli emigranti abitualmente ogni anno , sul mestiere che fanno in patria e relativo salario , sul paese dove emigrano mestiere che vanno a fare , salario che percepiscono e pericoli che ordinariamente incontrano .

Posso sperare di averli questi brevi appunti , ma in cifre ?

In attesa , ciao ,

16 DICEMBRE 3

Caro Cabrini ,

Il giro di propaganda per l'istituto di Emigrazione é giá cominciato e dá buonissimi risultati .

A Udine é andato il Piemonte , a Parma lo Scalassi , a Sondrio , il Toscani . Tu hai mandato nel Friuli in Tedeschini , ma mi scrivono da lassú che non é l'uomo adatto per le ire che ha suscitati giá per il suo irredentismo .

Egli quindi potrá fare della propaganda socialista a nome del P. S. I. , ma né il segretariato dell'Emigrazione di Udine , né questo dell'Umanitria , lo incaricherá di parlare per conto di essi agli emigranti .

Meglio sarebbe andasse il Rondani che sarebbe bene accolto nonostante le osservazioni che a te furono fatte antecedentemente .

Che ne pensi ?

In attesa ↓ ciao ,

Sig. CABRINI :
Camera dei deputati
~~GENOVA~~
Roma

2. Volantino informativo sugli scopi del Consorzio per l'emigrazione temporanea e dei Segretariati dell'emigrazione

Consorzio Emigrazione Umanitaria

MILANO - Via Manzoni 9 - MILANO

SOCIETÀ UMANITARIA
Ufficio Protocollo
Entrata N.° 3514
Milano 15

Agli Emigranti.

Per aiutarvi nelle ricerche di lavoro, per fornirvi quelle indicazioni che vi sono necessarie in paesi esteri e per sostenere le vostre ragioni quando la sfortuna vi colpisce, fra la Società Umanitaria di Milano, le Provincie, i Comuni e gli Enti di carattere puramente professionale, escluso ogni carattere politico o confessionale, è costituito un **Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa**.

Il Consorzio opera, per mezzo di Segretariati costituiti dai lavoratori emigranti, a Udine, Belluno, Biella, Gravellona Toce, Intra, Parma, Mantova, Reggio Emilia e Bologna.

I Segretariati svolgono la loro azione sulla base della organizzazione professionale di lavoratori. Essi non sono associazioni filantropiche di beneficenza, ma vivono col contributo e col controllo degli emigranti soci, i quali si recano a lavorare in Europa non a condizioni di sleale concorrenza cogli operai delle altre nazioni, ma rispettati ed accolti nelle associazioni internazionali di mestiere come membri di quelle costituite in Italia e riconosciute all'Estero.

Il Consorzio nel domandare l'applicazione delle leggi sociali straniere a favore degli emigranti italiani, domanda insieme che i lavoratori italiani pratichino la solidarietà internazionale coi loro compagni di fatica, inscrivendosi in patria e fuori ai Sindacati professionali.

Se volete che il lavoro vostro e dei vostri fratelli di tutti i paesi si faccia sicuro e sia meglio ricompensato e difeso, con-

tribuite alla organizzazione nazionale ed internazionale della vostra classe.

Rammentate anche di mantener sempre ed ovunque le tariffe normali di lavoro, orari e condizioni diverse in vigore, di non assumere il lavoro a cottimo per evitare il deperimento fisico, la concorrenza rovinosa, ed il deprezzamento della mano d'opera, fonte molte volte di lotte fratricide fra i lavoratori indigeni.

Nelle agitazioni e scioperi impegnati dalla classe, comportatevi civilmente, con quella doverosa solidarietà che si impone a lavoratori coscienti, evitando così la degradante taccia di *pagnottisti* o di *krumiri,* e conquistando invece la fiducia e la fraterna benevolenza dei compagni indigeni.

Infine qualora vi trovaste nella dolorosa circostanza di essere colpiti da infortunio e di essere in contestazione con chi vi deve pagare la indennità, rivolgetevi subito o alla Lega, o al Sindacato, o alla Federazione di mestiere alla quale siate inscritti, o al Segretariato per l'Emigrazione della vostra Provincia, o al **Consorzio Emigrazione Umanitaria** (via Manzoni 9, Milano), chiedendo consigli, e inviando documenti e notizie precise, e avrete tutte le informazioni necessarie per ottenere una sollecita soddisfazione.

A *Chiasso,* a *Lugano* (presso la Camera del Lavoro) e da *Basilea* rivolgetevi agli incaricati del **Consorzio Emigrazione Umanitaria** che si presteranno sempre **gratuitamente.**

Milano, 25-2-1904 - Tip. Operaia

3. Brevi norme per i medici condotti italiani per la valutazione dell'incapacità derivante da infortunio sul lavoro

SEGRETARIATO DELL'EMIGRAZIONE
DI UDINE

SEZIONE INFORTUNII

Brevi norme per la valutazione dell'incapacità al lavoro nelle perizie mediche riguardanti operai che subirono all'estero infortuni sul lavoro.

L'esperienza fatta nei tre anni di vita che già conta quest'Istituto, ha dimostrato la necessità di presentare ai sigg. Medici, chiamati a giudicare delle conseguenze di un infortunio avvenuto all'estero, alcuni semplici criterii di scienza, di legge e di pratica, normalmente seguiti e richiesti nella valutazione dell'incapacità al lavoro.

Una perizia medica attenta e scrupolosa — molte volte assicura all'operaio la pronta liquidazione della rendita corrispondente alla reale diminuzione di capacità di cui è venuto a soffrire, — sempre gli evita di esporsi al pericolo di lunghe ed infruttuose contestazioni.

La tavola che occupa la pagina 2 e le osservazioni particolari poste a pagina 3 hanno speciale riferimento a disposizioni ed a consuetudini seguite dai sanitari della **Germania.**

In **Austria** invece ogni giudizio è lasciato al prudente criterio del perito, ma ad ogni modo la giurisprudenza di quei Tribunali Arbitrali non si allontana nella generalità dalle norme anziaccennate, che per ciò conservano tutto il loro valore.

A titolo di confronto e per quelle considerazioni che i Medici credessero di trarne, riportiamo a pagina 4 le disposizioni date in argomento dalla legge italiana.

Novembre 1903.

IL SEGRETARIATO DELL'EMIGRAZIONE

PROPRIETÀ LETTERARIA

I numeri segnati nella tavola rappresentano di quanto sia diminuita la capacità al lavoro in conseguenza dell'infortunio (assumendo il numero 100 ad indicare la capacità totale).

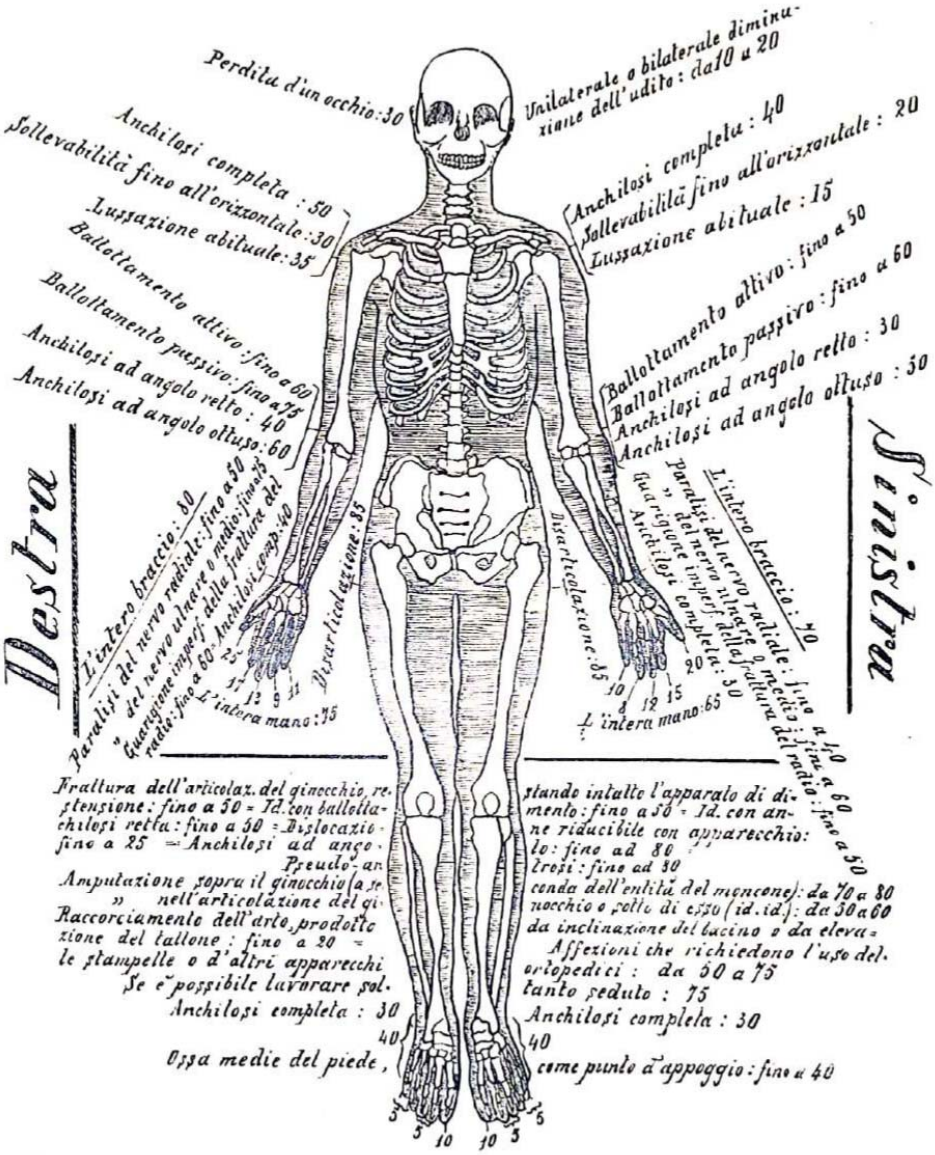

Nelle estremità inferiori non si fa distinzione fra destra e sinistra.

Piede piatto o paralitico, secondo la varia possibilità di correzione e di funzionalità: fino a 45.

Ernia inguinale, unilaterale: 10
" doppia: 15

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

1. I numeri danno solamente punti fondamentali, sono cioé indicazioni normali seguite nelle lesioni non complicate.

Le varietà dei singoli casi non possono essere espresse in una rappresentazione schematica.

2. Non occorre che l'infortunio sia l'esclusiva causa dell'inabilità al lavoro, basta ch'esso risulti il coefficiente **essenziale,** p. es. lo sviluppo d'una tubercolosi polmonare in seguito ad una contusione, ecc.

3. Nel valutare il danno subito, si deve tener conto delle seguenti particolarità:

a) lo stato fisico generale (robustezza o debolezza, intelligenza, ecc.).

b) la completa capacità al lavoro dev'essere intesa avendo riguardo all'individuo, cioè essa vale 100 per cento anche se essa era già limitata nel senso delle leggi sulle assicurazioni; p. es. se un cieco d'un occhio perde l'occhio rimastogli, la capacità viene limitata non a $100 - 30 = 70$ ma a $100 - 100 = 0$.

c) come inabile al lavoro dev'essere riguardato chi non è in caso di guadagnarsi nemmeno una parte del suo mantenimento, nè colla sua professione anteriore, nè con altra.

Nella commisurazione della rendita non si devono considerare la qualità della professione e la comodità locale del lavoro.

4. I difetti che recano alla capacità al lavoro una limitazione di meno del 10 per cento essendo economicamente senza importanza non vengono indennizzati dagli Istituti di assicurazione.

5. Le membra storpiate od anchilosate in tutte le articolazioni si considerano come perdute: nell'anchilosi d'un'articolazione dev'essere tenuto conto della posizione della stessa e dei rapporti colle altre articolazioni.

6. Nei mancini alle lesioni al lato sinistro é annesso lo stesso valore che pel lato destro.

7. Si deve tener conto delle deformazioni (sfregi, deturpamenti), specialmente nelle donne e nelle ragazze, qualora siano molto appariscenti ovvero destino ripugnanza.

8. Gli Istituti di assicurazione liquidano un indennizzo soltanto per le ernie che appaiono improvvisamente e con forti dolori, poichè la formazione traumatica d'un'ernia produce ordinariamente dolori talmente forti da impedire la continuazione del lavoro e da provocare grida involontarie cosicché è necessaria subito la chiamata del medico.

Mancando uno di questi indizi si propende a credere trattarsi di uno sviluppo naturale, in cui il lavoro fu l'occasione soltanto, ma non la causa.

Si ritiene ancora che nelle ernie doppie la formazione improvvisa sia assolutamente rara, e che le ernie ombelicali traumatiche si formino soltanto per rilevanti contusioni all'addome p. es. nell'esser travolti e schiacciati, se la parete del ventre si rompe in vicinanza dell'anello ombelicale e l'intestino viene cacciato nella rottura ed attraverso l'anello ombelicale.

9. Gli istituti considerano ugualmente poco probabile l'idrocele si formi in seguito ad inalzamento d'un carico e che l'origine si possa cercare più frequentemente in contusioni. Si ritiene che la formazione traumatica si riveli dall'apparire di sangue o liquido siero-sanguigno alla prima puntura

10. Una variazione della rendita precedentemente fissata vien fatta soltanto verificandosi un reale cambiamento (sia riguardo allo stato obiettivo sia riguardo al parziale o completo adattamento al nuovo stato). Non si fanno riduzioni di rendita minori del 5 per cento.

LEGISLAZIONE ITALIANA

(Dal Regolamento 25 sett. 1898 N. 411 della Legge sugli infortuni sul lavoro)

Art. 73. Agli effetti della liquidazione dell'indennità nei casi di inabilità permanente, assoluta o parziale:

1. Deve ritenersi come **invalità permanente assoluta**:

a) la perdita totale delle due braccia o delle due mani;

b) la perdita totale delle due gambe o dei due piedi;

c) la perdita di un braccio e di una gamba, o di una mano e di un piede;

d) la perdita totale della forza visiva dei due occhi;

e) l'alienazione mentale non guaribile che escluda qualunque lavoro.

2. Deve ritenersi come **invalità permanente parziale** la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Art. 74. Nei casi di **invalità permanente parziale** il salario si considera ridotto, agli effetti della liquidazione delle indennità, nelle proporzioni seguenti:

per la perdita totale del braccio o dell'avambraccio destro al terzo superiore, dell'80 per cento;

per la perdita totale del braccio o dell'avambraccio sinistro al terzo superiore, del 75 per cento;

per la perdita totale della mano destra o delle cinque dita della mano destra o dell'avambraccio destro al terzo inferiore o di una coscia, del 70 per cento;

per la perdita totale della mano sinistra o delle cinque dita della mano sinistra o dell'avambraccio sinistro al terzo inferiore, del 65 per cento;

per la perdita totale della gamba al terzo superiore, del 60 per cento;

per la perdita totale di un piede o di una gamba al terzo inferiore, del 50 per cento;

per la perdita totale della forza visiva d'un occhio congiunta con la grave diminuzione della facoltà visiva dell'altro, del 50 per cento;

per la perdita totale dell'udito, del 40 per cento;

per la perdita tolale della forza visiva di un occhio, del 35 per cento;

per la perdita totale del pollice della mano destra, del 30 per cento;

per la perdita totale del pollice della mano sinistra, del 25 per cento;

per la perdita totale dell'indice della mano destra, del 20 per cento;

per la perdita totale dell'indice della mano sinistra, del 15 per cento;

per la perdita della seconda falange del pollice della mano destra, del 15 per cento;

per l'ernia inguinale o crurale doppia, del 15 per cento;

per la perdita totale del mignolo della mano, del 12 per cento;

per la sordità di un orecchio o per l'ernia inguinale o crurale semplice, del 10 per cento;

per la perdita del medio o anulare di una mano, dell'alluce e del corrispondente metatarso, dell'8 per cento;

per la perdita dell'alluce o di un altro dito del piede, o di una falange di un dito della mano, del 5 per cento;

Per la grave perturbazione mentale che non esclude il lavoro manuale, il salario si considera ridotto nella misura del 50 per cento;

In caso di perdita di più membra od arti, la riduzione del salario corrisponde alla somma delle quote relative alle singole riduzioni, da non oltrepassare però la misura dell'80 per cento.

La paralisi totale ed inguaribile di membra o di arti resi completamente inservibili è equiparata alla perdita totale di essi. Quando invece li renda soltanto parzialmente inservibili, la riduzione del salario si considera nella misura immediatamente inferiore, da non oltrepassare il limite minimo del 5 per cento.

Art. 75. Si considera come **inabilità temporanea totale** la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e per un determinato periodo di tempo di attendere al lavoro.

La **inabilità temporanea parziale** è quella che diminuisce solo in parte e per un determinato periodo di tempo l'attitudine al lavoro.

4. Modello prestampato per la redazione di certificato medico attestante danni subiti a causa di infortunio sul lavoro

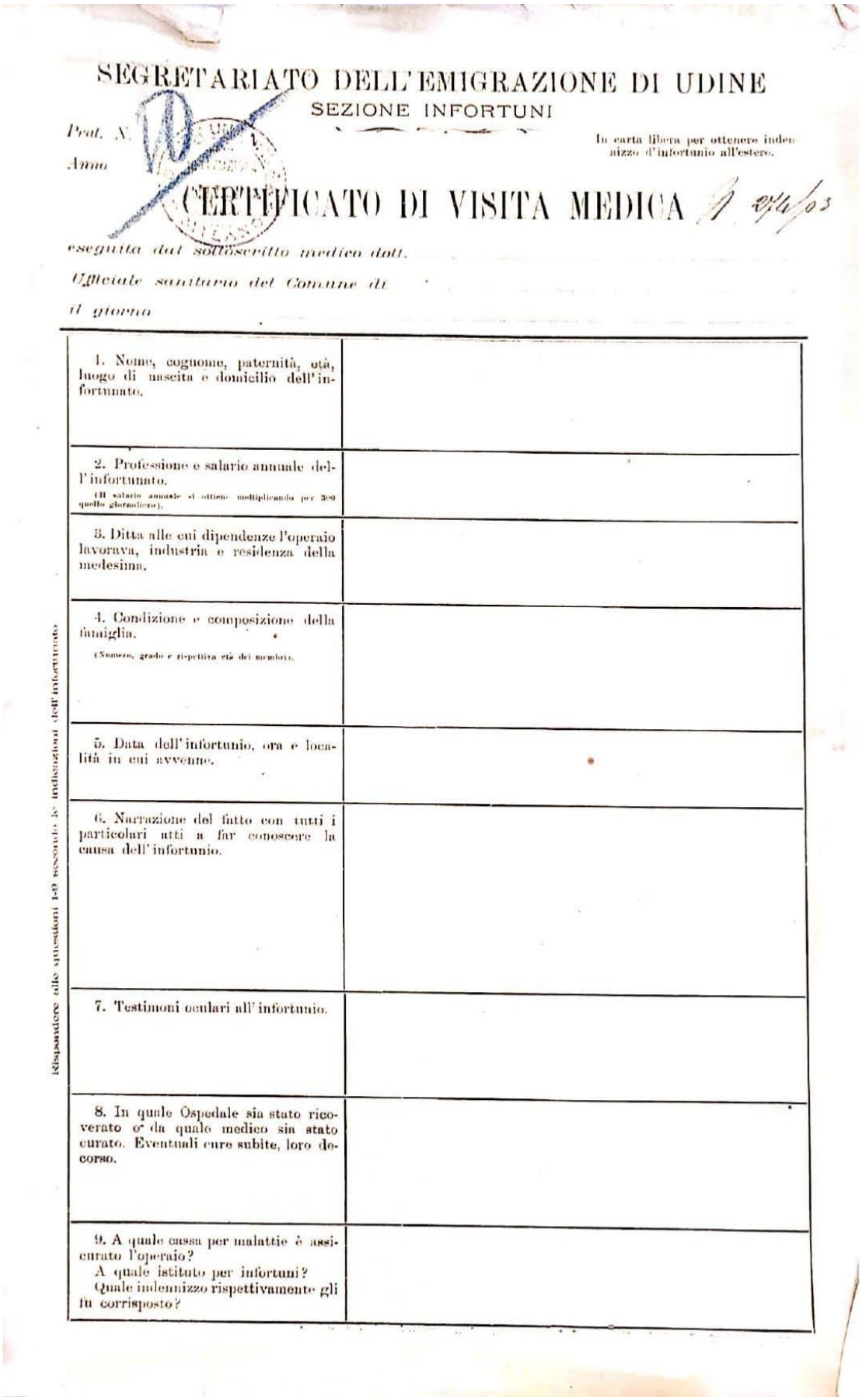

SEGRETARIATO DELL'EMIGRAZIONE DI UDINE

SEZIONE INFORTUNI

Prot. N. *Anno*

In carta libera per ottenere indennizzo d'infortunio all'estero.

CERTIFICATO DI VISITA MEDICA 9 e/4/03

eseguita dal sottoscritto medico dott.

Ufficiale sanitario del Comune di

il giorno

Rispondere alle questioni 1-9 secondo le indicazioni dell'infortunato

1. Nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita e domicilio dell'infortunato.	
2. Professione e salario annuale dell'infortunato. (Il salario annuale si ottiene moltiplicando per 300 quello giornaliero).	
3. Ditta alle cui dipendenze l'operaio lavorava, industria e residenza della medesima.	
4. Condizione e composizione della famiglia. (Numero, grado e rispettiva età dei membri).	
5. Data dell'infortunio, ora e località in cui avvenne.	
6. Narrazione del fatto con tutti i particolari atti a far conoscere la causa dell'infortunio.	
7. Testimoni oculari all'infortunio.	
8. In quale Ospedale sia stato ricoverato o da quale medico sia stato curato. Eventuali cure subite, loro decorso.	
9. A quale cassa per malattie è assicurato l'operaio? A quale istituto per infortuni? Quale indennizzo rispettivamente gli fu corrisposto?	

10. Costituzione fisica dell'infortunato – stato di salute e lesioni antecedenti all'infortunio.

(Difetti organici, predisposizione a malattie - malattie di cuore - tubercolosi - ernie - sifilide - vene varicose - alcoolismo - sconcerti nel sistema nervoso ecc.).

Influenza dello stato summenzionato sulla capacità al lavoro.

11. Qualità della lesione subita, *considerata* **al momento dell'infortunio.**

(Regione anatomica lesa; distinguere destra da sinistra. Nelle lesioni alle dita le falangi devono essere specificatamente indicate).

12. Quali sono **attualmente** le conseguenze dell'infortunio.

(Effetto delle lesioni. Effetto indiretto su altre parti del corpo non direttamente colpite. — In tutte le lesioni è da indicarsi in centimetri l'accorciamento delle membra. — Gli angoli dei movimenti devonsi esprimere in gradi. — Si devono constatare gli scricchiolamenti nei movimenti delle giunture. — Nelle lesioni agli occhi devesi indicare la forza della vista).

a) secondo l'esame medico obbiettivo?

(segue questione 12)	*b*) secondo le dichiarazioni del leso.
13. Si può prestare fede a queste dichiarazioni soggettive di fronte alle obbiettive e in che misura?	
14. È ora finita la cura? È consigliabile il collocamento in un ospedale od in una clinica speciale? È necessaria una successiva operazione? Il leso è disposto a sottoporvisi? Quale il risultato probabile?	
15. È diminuita la capacità al lavoro del danneggiato? Questa diminuzione è dipendente dall'infortunio? Oppure del tutto o parzialmente da altre cause e da quali?	
16. La incapacità al lavoro subita è permanente o transitoria? Può sopravvenire un essenziale miglioramento o peggioramento nell'attuale stato dell'infortunato *ed entro qual tempo?*	
17. Con quale percentuale si può indicare il grado della diminuzione di capacità al lavoro (assumendo il numero 100 a rappresentare la capacità completa prima dell'infortunio) specialmente avuto riguardo alle attitudini che il danneggiato aveva in precedenza ed alla qualità speciale della sua professione? (Dei mali di origine anteriore è da tenere conto solo in quanto influiscano sulla incapacità al lavoro in un reale preso rapporto colle conseguenze dell'infortunio).	La capacità al lavoro dell'operaio è diminuità del ..... $^0/_0$.

18. Le conseguenze della lesione sono stazionarie, migliorate, o peggiorate? Ragioni del giudizio.	
19. Entro qual tempo si può sperare un miglioramento essenziale o si verificherà un peggioramento?	
20. Per le sopravvenute condizioni a quale percentuale è da portarsi la diminuzione di capacità al lavoro precedentemente stabilita? Ragioni.	
21. Eventuali osservazioni.	

18-20. In caso di una seconda visita

Data .....

Il Medico Ufficiale sanitario visitante

Competenza dovuta per la visita eseguita L. .....

MUNICIPIO DI .....

Il Sindaco sottoscritto legalizza la firma del dott. ..... *Ufficiale sanitario.*

addì .....

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

5. Libretto del lavoro stampato dal Segretariato di Udine

N. .....

LIBRETTO DI LAVORO

edito dal

SEGRETARIATO DELL' EMIGRAZIONE

UDINE

Operaio .....

.....

UDINE

Via Prefettura N. 10

CONTRATTO DI LAVORO

Arbeitskontrakt

Tra l'**operaio** .....
Zwischen dem Arbeiter

domiciliato in .....
wohnhaft in

e l'**imprenditore** (1) .....
und dem Unternehmer

domiciliato in .....
wohnhaft in

si stabiliscono le seguenti norme
werden folgende Winkelmasse bestimmt

di prestazione d'opera per la **durata** (stagione) di mesi .....
für Arbeitsleistungen welche . . . Monate (zur Zeit) dauern werden

da eseguirsi **all'estero in** (2) .....
und im Auslande vollbracht

Specie del lavoro (3) .....
Art der Arbeit

L'orario sarà dalle ore ..... del mattino
Die Stundeneintheilung wird von . . . . . des Morgen

alle ore ..... della sera
bis . . . . . Uhr des Abends sein

con intervallo di ore .....
mit einem Zwischenraum von . . . Stunden

---

(1) Indicare il nome della Ditta. Nel caso vi sia una Società indicare il nome dei soci.
Name des Geschäft anzeichen. Falls es eine Gesellschaft sei, den Nahmen der Compagnone anzeichen.

(2) Indicare in modo preciso la località in cui si eseguiranno i lavori.
Die Localität in welcher die Arbeit erfolgen wird genau anzeichen.

(3) Indicare se muratore, manovale, bracciante, stampatore, fuochista, cariolista, maltista.
Anzeichen ob der Arbeiter ein Handwerker, Maurer, Drucker, Cariolenführer oder ein Mörtelmann ist.

2

Il salario convenuto è:
Die bestimmte Besoldung ist:

a) per il **lavoro a giornata** .....
für die tägliche Arbeit

b) per il **lavoro a mesata** .....
für die monatliche Arbeit

Il pagamento sarà fatto [1] .....
Die Bezahlung wird gemacht in

.....

Il vitto sarà .....
Die Kost wird sein

.....

L'alloggio sarà .....
Die Wohnung wird sein

.....

Il lavoratore non potrà essere obbligato a prestare l'opera propria
Der Arbeiter wird nicht gezwungen an Feiertage seine Leistungen zu borgen
nei giorni festivi per più di 8 ore complessivamente per tutte le
mehr als acht Stunden für alle Feiertage eines Monat und nur in Nothfälle und in
feste di un mese e solo in casi di necessità e in lavori che non por-
Arbeiten die keine Materialproduction mitbringen.
tino produzione di nuovo materiale.

L'imprenditore è tenuto **ad assicurare** l'operaio contro gli infor-
Der Unternehmer ist verpflichtet den Arbeiter gegen Unfälle und Krankheiten
tuni e le malattie. Le tasse relative staranno a carico dell'imprendi-
zu versichern. Die beziehenden Taxen beschwerden den Unternehmer und den
tore e dell'operaio nella proporzione voluta dalle leggi, del luogo, in
Arbeiter im Verhältnis der Gesetze des Landes in welcher die Arbeit vollbracht wird.
cui si eseguiranno i lavori.

(1) Indicare se il pagamento sarà ogni settimana, ogni quindicina, ogni mese. Si sconsiglia il pagamento per mezzo di acconti.
Anzeichen ob die Bezahlung jede Woche, jede zwei Wochen oder jeden Monat folgen wird.

Alla conclusione del presente contratto viene consegnata all'operaio una **caparra** di ..... . Mancando all'obbligo assunto le parti si obbligano a pagare una somma **tre volte superiore.**

Nel caso di inadempimento delle condizioni strette di comune
Im Falle das diese eigenwillig bestimmte Umstände unerfüllbar werden, so
accordo, le parti avranno obbligo di darsi **la disdetta otto giorni**
werden die Parteien die Pflicht haben sich die Aufkündigung acht Tage voraus
prima di sciogliere il contratto.
melden müssen.

Data .....
Datum

Firme
Unterschriften

L' imprenditore
Der Unternehmer

.....

L' operaio
Der Arbeiter

.....

Il Segretariato dell'Emigrazione di Udine — per i danni che ne derivano — **sconsiglia vivamente gli imprenditori a dare caparre, gli operai ad accettarle.**

Raccomanda pure agli operai di accertarsi personalmente che le quote d'assicurazione contro le malattie e contro gli infortunii vengano regolarmente pagate.

PAGAMENTI FATTI ALL' OPERAIO.
Den Arbeiter gemachte Bezahlungen.

DATA *Datum*		Importo *Betrag*	DATA *Datum*		Importo *Betrag*
Giorno *Tag*	Mese *Monat*		Giorno *Tag*	Mese *Monat*	
				Riporto *Übertrag*	
	A riportarsi *Zu Übertragen*			A riportarsi *Zu Übertragen*	

Segue PAGAMENTI FATTI ALL' OPERAIO.
Folgen die den Arbeiter gemachte Bezahlungen.

DATA *Datum*		Importo *Betrag*	DATA *Datum*		Importo *Betrag*
Giorno *Tag*	Mese *Monat*		Giorno *Tag*	Mese *Monat*	
	Riporto *Übertrag*			Riporto *Übertrag*	
	A riportarsi *Zu Übertragen*			Totale *Gänzlich*	

LIQUIDAZIONE

Credito dell' operaio
Schuldenforderung des Arbeiter

Lavoro a giornata:
Tägliche Arbeit

giorni .... a ....
Tage *in*

Lavoro a mesata:
Monatliche Arbeit

mesi .... a ....
Monate *in*

giorni .... a ....
Tage *in*

Lavoro straordinario ....
Auserordentliche Arbeit

Totale
Gänzlich

Debito dell' operaio
Schuld des Arbeiter

Caparra L. ....
Handgeld L.

Viaggio L. ....
Reise L.

Totale dei pagamenti fatti (v. pagina precedente)
Total der gemachten Bezahlungen (sie vorangehende Seite)

Assicurazione
Versicherung

Totale
Gänzlich

Credito L. ....
Glaube *L.*

Debito » ....
Schuld »

Residuo L. ....
Rückstand »

Data ....
Datum

Firme *Unterschriften*

L' imprenditore
Der Unternehmer

L' operaio
Der Arbeiter

BUONSERVITO

Io sottoscritto imprenditore dichiaro che l'operaio .....

.....

ha prestato l'opera sua alle mie dipendenze per la durata di anni ..... mesi ..... dimostrando buon volere, conoscenza della sua arte, zelo ed onestà nelle mansioni a lui affidate.

Data .....

Firma .....

Il Segretariato dell' Emigrazione raccomanda vivamente agli imprenditori di rilasciare, agli operai di richiedere sempre il buon servito.

DIENST - ZEUGNIS

Der unterschriebene Unternehmer erklärt das der Arbeiter .....

.....

seine Leistungen für die Dauer .....

Jahre ..... *Monate* ..... *bei ihm gebort hatt, und zeigte guten Wille, Gechorsamkeit, Fleissigkeit, Ehrlichkeit und Kentniss in seinen Werk.*

Datum .....

Unterschrift .....

Den Unternechmern und Arbeitern wird empfohlen diesen Dienst - Zeugnis zu ersuchen und zu erlassen.

Annotazioni

Annotazioni

SCOPI

DEL

SEGRETARIATO DELL' EMIGRAZIONE DI UDINE

Udine - Via Prefettura 10 - Udine

(Estratto dallo Statuto - Art. 2)

1.° Ottenere le migliori condizioni di lavoro (orario, salario, vitto ed alloggio) agli emigranti mediante l'organizzazione di resistenza e indicando loro i luoghi in cui v'è richiesta di mano d'opera, dissuadendoli dal recarsi dove n'è già esuberanza, o esistono conflitti;

2.° Persuaderli ad inscriversi nelle rispettive federazioni di mestiere, sia in patria, che all'estero, e ciò per un imprescindibile dovere di solidarietà operaia ed a fine di prevenire incresciosi conflitti;

3.° Metterli in guardia contro le frodi e patrocinarli in tutte le vertenze;

4.° Risolvere mediante arbitri le contese sul contratto di lavoro (salario, orario, durata del lavoro) tra operai ed imprenditori;

5.° Guidarli attraverso gli ingranaggi delle pubbliche amministrazioni; esperire ogni pratica nei loro rapporti con le varie casse di assicurazione (malattie, infortuni);

6.° Dare la massima pubblicità alle mercuriali di borsa; ottenere tassi di favore sul cambio stesso;

7.° Agevolare le pratiche volute dalla legge per emigrare e quelle intese ad ottenere nei viaggi maggiori economie;

8.° Promuovere e diffondere cooperative di lavoro, a fine di favorire la diretta assunzione dei lavori ed il risparmio mutuo e collettivo;

9.° Costituire e diffondere Società di previdenza e di miglioramento a fine di attenuare i dolori dell'esilio, della disoccupazione e della vecchiaia;

10.° Promuovere l'istituzione delle scuole e biblioteche per gli emigranti, diffondere pubblicazioni, popolarizzare la nostra legislazione del lavoro e quella estera;

11.° Eseguire studi, raccogliere dati statistici a fine di propugnare nuove leggi a favore degli emigranti, curando l'applicazione delle leggi esistenti.

Doveri dell'emigrante

1.° - Inscriviti al tuo **Segretariato** e paga ogni anno la quota che ti spetta, poichè esso è la forza cosciente, che rappresenta gli interessi di tutti gli emigranti del tuo paese.

2.° - Durante la permanenza in patria porta la tua adesione cordiale alla organizzazione del mestiere a cui appartieni, senza il trionfo della quale non vedrai mai migliorarsi le condizioni della tua classe e la necessità spingerà inesorabilmente ogni anno un numero maggiore di tuoi compagni ad emigrare.

3.° - Appena giunto al lavoro a cui hai diretto il tuo viaggio inscriviti alla società professionale del tuo mestiere, senza di che non potrai mai sperare dai lavoratori dell'estero aiuto e fraternità.

4.° Pensa sempre che gli elevati salari gli orari umani di cui anche tu godi all'estero sono solo il frutto di dolorosi sforzi delle organizzazioni, di lunghe lotte di quegli operai e ricorda con rammarico che a quegli sforzi a quelle lotte tu non hai mai recato alcun contributo di sacrificio e di solidarietà.

5.° - Non portare il tuo lavoro dove imperversano scioperi e contese; fuggi e disprezza il crumiro come una vergogna di tutta la nostra emigrazione, poichè per interesse proprio esso tradisce e vende quello di tutta la sua classe.

6.° - Difendi la dignità del tuo lavoro non offrendo le braccia per salari inferiori, con orari più lunghi di quelli conquistati dagli altri operai.

7.° - Leggi, studia per migliorare la mente e il cuore, perfeziona la tua arte perchè ti dia modo di procurarti ogni giorno agi maggiori.

8.° - Non giocare, non ubbriacarti, non andare lieto che di ciò che è il frutto del tuo lavoro.

9.° - Pensa alla tua famiglia che è per te la gioia migliore, come il suo pensiero sempre ti seguirà amorosamente a confortarti nei dolori e nelle fatiche.

10.° - Rispetta la nazione, le usanze del paese in cui ti rechi, ma con la coltura, con la educazione, con la conoscenza perfetta della tua arte cerca di potere essere orgoglioso di te stesso.

G. C.

S. DANIELE, TIP. EDIT. FRATELLI BIASUTTI

E+VIII/6

PROPRIETÀ RISERVATA.

Prezzo Cent. 10

---

6. Tessera di invito al Primo Congresso Nazionale di Tutela dell'Emigrazione Temporanea

Segretariato dell'Emigrazione di Udine

1.° Congresso Nazionale di Tutela dell'Emigrazione Temporanea

UDINE — 22 - 23 settembre 1903

N.

Tessera Personale d'Invito

del Sig. Rapp. Società Umanitaria Milano

Udine, 22. 9. 1903

Firma del titolare

p. Il Comitato organizzatore

Udine, 1903 - Tip. del Patronato.

7. Voti del Primo Congresso Nazionale dell'Emigrazione Temporanea, Udine 22-23 settembre 1903

Congresso Nazionale dell'Emigrazione temporanea

Udine — 22 - 23 Settembre 1903

(Sede dell'Associazione dei Commercianti - Piazza V. E.)

SOCIETÀ UMANITARIA
ISTITUZIONE
P.M. LODIA
MILANO

Discorso d' inaugurazione. Prof. Vincenzo Manzini

I. — COMUNICAZIONI

1) — Prof. Francesco Musoni: L'emigrazione temporanea considerata nelle sue cause più generali, specialmente in quanto determinate da fatti geografici.

2) — Prof. Olinto Marinelli: Dell'emigrazione temporanea sotto l'aspetto geografico.

3) — Prof. Francesco Pullé: Sulla colonia italiana nelle miniere del Mysore (India)

II. — TEMI DI DISCUSSIONE

1) — Organizzazione degli emigranti — On. Angiolo Cabrini, relatore.

ORDINE DEL GIORNO.

Il Congresso

Considerando l'organizzazione professionale, aperta a tutti i lavoratori senza pregiudiziali politiche o professionali, uno dei più validi mezzi per il miglioramento delle condizioni economiche, morali ed intellettuali delle classi lavoratrici,

ritenendo indispensabili alla formazione di un ambiente di fraterna cordialità, nei paesi ove si dirige l'emigrazione temporanea italiana, la partecipazione attiva degli emigranti stessi all'organizzazione professionale indigena,

impegna i Segretariati dell'Emigrazione ad informare sempre più la loro azione ai suesposti principii.

2) — Istruzione professionale. — Prof. Angelo Galeno, relatore.

ORDINE DEL GIORNO.

Il Congresso

considerato che l'emigrazione temporanea deve esser tenuta in certe Provincie come una vera e propria industria, intesa alla esportazione di merce-lavoro e che quindi devesi mirare non solo al miglioramento morale, intellettuale e sociale dell'emigrante come produttore della merce, ma si deve anche mirare al miglioramento della merce stessa per renderla più apprezzata e pagata all'estero

fa voti

affinchè in ogni centro sede di un Segretariato dell'Emigrazione temporanea sia istituito:

I.° Una scuola dell'Emigrazione nella quale in unione al disegno e ad un'arte manuale, con sistema esclusivamente Froebeliano, siano insegnate:

a) nozioni pratiche di lingua francese, inglese e tedesca;

b) rudimenti di geografia e viabilità dei paesi d'Europa dove più si verifica la emigrazione (configurazione, vie ferrate e carrozzabili, stabilimenti industriali, ecc.);

c) elementi di legislazione comparata del lavoro leggi sul lavoro, sugli infortuni, sull'igiene del lavoro, ecc. :

II.° Una cattedra ambulante di legislazione comparata del lavoro in Europa:

III.° Nelle scuole elementari delle Provincie migratorie — fra le nozioni varie — l'insegnamento delle nozioni pratiche degli elementi di geografia in rapporto coll'emigrazione temporanea e gli elementi di legislazione comparata del lavoro:

IV.° Scuole serali speciali pegli emigranti o pei futuri emigranti nell'assemblea.

3) — Mediazione del lavoro. — P. A. De Poli, relatore.

ORDINE DEL GIORNO.

Il Congresso

considerando la necessità di esercitare a favore dei nostri operai emigranti una conveniente mediazione del lavoro per evitare ch'essi emigrino alla cieca, esponendosi a perfidi sfruttamenti e ad innumerevoli pericoli, e ch'essi vengano da questa condizione di cose condotti a produrre un dannoso e stolto ribasso dei salarii, che attira sopra di essi l'animosità da parte dei colleghi dell'estero e leggi proibitive da parte dei loro governi,

riconoscendo inefficaci le informazioni di carattere puramente negativo, a cui si limita e deve limitarsi il Commissariato Generale, e dannosissimo il sistema di pubblicità adottato nei suoi bollettini dall'Opera d'Assistenza degli Emigranti

fa voti

che il metodo di mediazione privata del lavoro, più utile e razionale, già messo in atto dal Segretariato dell'Emigrazione di Udine, venga seguito dai Segretariati simili, da istituirsi per opera degli emigranti stessi in ogni capoluogo di provincia, la cui azione sia coordinata per mezzo di una Federazione nazionale e decentrata con sezioni in ogni centro importante d'emigrazione delle singole provincie.

4) — Emigrazione temporanea dei pescatori di mare. — Prof. David Levi-Morenos, relatore.

ORDINE DEL GIORNO

Il Congresso per l'Emigrazione temporanea, udita la relazione del Prof. David Levi Morenos, *fa suo* l'ordine del Giorno approvato al Congresso Internazionale di Agricoltura (Sezione IX Pesca ed Aquicoltura) tenutosi in Roma nel Maggio 1903, in seguito alla relazione dello stesso Prof. Levi Morenos sul tema: *L'Emigrazione permanente dei marinai-pescatori considerata dal punto di vista dell'interesse marittimo nazionale.*

considerando

che quanto gioverà ad impedire l'emigrazione permanente e l'abbandono del lavoro peschereccio, sarà anche di aiuto all'emigrazione temporanea. (*Vedi allegato*).

Prendendo poi in speciale considerazione: « l'emigrazione temporanea dei pescatori nazionali « italiani sul litorale *dalmato-istriano*, i vantaggi ch'essa presenta come affermazione dell'italianità « nell'Adriatico, i pericoli ai quali essa è esposta, gli ostacoli ch'essa incontra, ed infine i mezzi « necessarii a sussidiarla » — il Congresso

fa voti

I.° che nella rinnovazione dei trattati commerciali con l'Austria-Ungheria il Governo efficacemente tuteli gli interessi della pesca marittima nazionale nell'Adriatico.

II.° che i Ministeri della Marina e della P. I. accordino alla Scuola di Pesca e Aquicoltura, recentemente istituitasi in Venezia con limitatissimi mezzi, quegli aiuti economici indispensabili all'esplicazione del suo complesso programma per l'educazione professionale dei marinai-pescatori.

III.° che venga aiutata dal Governo, anche mediante appositi provvedimenti d'indole legislativa, l'iscrizione dei marinai-pescatori alla *Cassa Nazionale di Previdenza*, specialmente per quei compartimenti marittimi nei quali i pescatori sono esclusi dal beneficio della Cassa Invalidi per la Marina Mercantile.

IV.° che, non essendo praticamente applicabile ai figli dei pescatori la *legge sul lavoro dell'infanzia*, sia almeno provvisto onde vengano corredate tutte le imbarcazioni pescherecce degli strumenti di salvataggio più adatti ed economici; e ciò anche considerando che la *legge sugli infortuni* non viene applicata per le piccole imbarcazioni pescherecce.

V.° che vengano sussidiate dallo Stato e dagli Enti Morali le iniziative filantropiche a vantaggio della gente di mare, come ad esempio le *Scuole-asili* per l'infanzia derelitta dei pescatori, gli *orfanotrofi* pei figli dei pescatori, le *Stanze dei Marinai* (Sailor 's home), le *Missioni* operanti contro l'alcoolismo, le *Stazioni di salvataggio*, ecc. ecc.

5) — Il contratto di lavoro nell'emigrazione temporanea. — dottor G. Cosattisi, relatore.

ORDINE DEL GIORNO.

Il Congresso

fa voti

che a fine di regolare i rapporti tra imprenditori ed operai emigranti all'estero vengano incluse nella legge sul contratto di lavoro speciali norme, dirette:

I.° a stabilire la obbligatorietà di un contratto scritto, con esenzione di tasse di bollo e di registro, nel quale sieno fissati:

i patti sulla mercede, sulla durata del contratto, sull'orario e circa le eventuali modalità del vitto e dell'alloggio;

una penalità in caso di inadempimento.

II.° a fissare in caso di mancanza di patti scritti delle presunzioni a favore dell'operaio

fa voti ancora

che in una eventuale riforma della legge sull'emigrazione:

a) sia stabilito l'obbligo di una cauzione a coloro che reclutano in patria operai per condurli all'estero;

b) sia comminata una penalità agli imprenditori che reclutassero operai senza contratto scritto.

6) — Tutela degli emigranti nei casi d'infortunio. — P. A. De Poli, relatore.

ORDINE DEL GIORNO.

Il Congresso

constatando il trattamento di sfavore fatto ai nostri emigranti, in confronto degli operai indigeni, dalle Leggi e dagli Istituti d'Assicurazione dell'estero.

considerando l'impossibilità, in cui si trovano gli emigranti stessi, di reclamare i sussidii che loro spettano per malattie ed infortuni, perchè non conoscono le lingue estere nè le procedure prescritte dalle leggi, perchè difficilmente possono procurarsi adatti certificati medici e difendersi dalle ostilità degli istituti d'assicurazione ed infine perchè ciononostante scarsissima e spesso nulla è la assistenza che riescono ad ottenere dalle agenzie consolari italiane,

fa voti

che da parte del Governo venga iniziata un'energica azione diplomatica presso i Governi esteri perchè da essi i nostri operai emigrati siano equiparati per quanto riguarda la legislazione sulle malattie e sugli infortunii agli operai esteri nei diritti, come son già nei doveri, eliminando medioevali distinzioni,

che presso il Comissariato Generale dell'Emigrazione venga istituita una sezione che studii le legislazioni estere sulle malattie e sugli infortunii, indichi al Governo le modificazioni che in esse occorre reclamare, fornisca i medici provinciali di convenienti moduli per certificati medici, conformi alle esigenze degli istituti esteri, ed i Segretariati Provinciali dell'Emigrazione di moduli ed istruzioni per i ricorsi da presentarsi a nome degli emigranti agli istituti stessi,

venga ingiunto ai consolati italiani di esercitare un'energica, rapida, efficace azione di tutela a favore di tutti i cittadini italiani, e specialmente di quelli più deboli ed inermi.

7) Legislazione italiana sull'emigrazione temporanea. — Istituti privati di tutela. — Ordine del giorno della Camera di Commercio ed Arti di Lucca. — Avv. Alessandro Donati, relatore.

Il Congresso

fa voti

I.° perchè a favore dell'emigrazione temporanea sia data maggiore applicazione alle vigenti disposizioni legislative;

II.° perchè, ispirandosi intensamente al concetto che prepondera l'elemento economico e ha ragione di più larga considerazione l'elemento igienico nel fenomeno migratorio, si dia opera a provocare nuove disposizioni,

— collegando e coordinando meglio la legge *per l'istituzione di un ufficio del lavoro* con quella *per l'emigrazione*,

— chiamando a far parte del Consiglio superiore dell'emigrazione la rappresentanza delle Camere di Commercio, dei Comizi agrari e — appena abbiano ottenuto il desiderabile riconoscimento giuridico — delle Camere del Lavoro,

— chiamando pure nel medesimo Consiglio un rappresentante sanitario, la cui mancanza è già stata giustamente lamentata nel Consiglio Superiore del Lavoro,

— sostituendo altro criterio nella distribuzione dei Comitati comunali e mandamentali nel Regno in modo che sieno istituiti obbligatoriamente anche là dove quasi si ha soltanto emigrazione temporanea,

— ordinando un ufficio di Segretario nei Comitati comunali e mandamentali.

— istituendo un Comitato provinciale dell'emigrazione — che forse potrebbe essere anche del Lavoro — a coordinare e mantenere viva l'opera dei Comitati comunali e mandamentali;

III.° perchè si cerchi di tutelare l'emigrante all'estero sia con clausole speciali nei trattati di commercio, sia con particolari convenzioni, in modo precipuo con gli Stati, nei quali ancora non si ammetta il principio altamente civile del nostro Codice, che parifica il cittadino allo straniero nei rapporti del diritto privato; in nome dell'umanità si promuova a favore dei minorenni e delle donne un accordo internazionale fra gli Stati limitrofi, e nel nome del sentimento e della dignità nazionali si affretti a favore di tutti gli emigranti italiani — temporanei o permanenti, transoceanici o non transoceanici — una radicale riforma dei nostri rr. Consolati;

IV.° perchè innanzi tutto si proceda a un'inchiesta intorno all'emigrazione temporanea dalle varie regioni e provincie per chiarirne ed assodarne le cause e gli effetti simili e dissimili a quella permanente, per istudiare i mezzi meglio rispondenti a renderla psichicamente più preparata e materialmente più adatta: e tale inchiesta sia diretta dal Commissariato dell'emigrazione e dall'Ufficio del Lavoro concordi, chiedendo officialmente il contributo a tutte le istituzioni pubbliche e private, che si occupino dell'economia nazionale e degli interessi della classe lavoratrice.

Ordine del Giorno del Prof. Angelo Galeno.

Il Congresso, riconoscendo in massima la necessità della creazione del Segretariato dell'Emigrazione Temporanea legalmente costituito, specialmente nelle Provincie più migratorie; pur plaudendo all'opera di quegli Istituti del Segretariato che primi nobilmente e con intelligente operosità sorsero appoggiati alla filantropia dei cittadini e degli Enti locali per proteggere e sostenere gli emigranti temporanei, assenti o quasi assenti i principali interessati;

Considerato che troppo incerta è la vita di detti Istituti legata com'è all'alea delle condizioni economiche e alle pulsazioni cardiache dei volontari oblatori e non sorretta dalla coscienza degli interessati e dalle maglie connettivali dell'immediato, diretto e sensibile interesse materiale e morale;

Considerato che l'Istituto del Segretariato dell'Emigrazione Temporanea non deve essere un aggregato di elementi, ma un organismo, sia pure complesso, vero e completo;

Che la sua vitalità, capacità ed efficacia sono direttamente connesse non solo alla saldezza della sua struttura ma alla durata della sua esistenza;

fa voti

e impegna in ciò tutti gli apostoli dell'idea e gli studiosi in materia convenuti al Congresso, affinchè in ogni Provincia o frazione di Provincia dove la migrazione è fenomeno statico, venga istituito il Segretariato dell'Emigrazione temporanea con un unico Statuto e cogli identici fini, sorretto specialmente dal contributo degli emigranti e delle istituzioni operaie, diretto e amministrato dagli emigranti stessi a mezzo dei rispettivi loro rappresentanti, ed inteso ad una triplice azione:

a) formare il futuro emigrante e trasformare l'emigrante già adulto moralmente, intellettualmente, economicamente;

b) modificare e migliorare la merce-lavoro di esportazione, considerando così e non altrimenti l'emigrazione temporanea consuetudinaria;

c) tutelare in ogni modo gli interessi morali, economici e sociali degli emigranti;

e fa voti inoltre che tutti i Segretariati dei singoli luoghi si costituiscano in Federazione.

Ordine del Giorno del Comitato Ordinatore.

Il Congresso

considerando che la legge 31 gennaio 1901 non provvede ad una conveniente tutela dell'emigrazione temporanea,

considerando che i Comitati comunali e mandamentali, per il criterio adottato nella loro composizione, per l'assenza d'un organo provinciale che ne coordini davvicino l'azione e per la mancanza di un impulso e di un controllo qualsiasi da parte degli stessi lavoratori emigranti, non corrispondono allo scopo,

considerando l'opportunità che anche nel Consiglio Superiore dell'Emigrazione sia data una rappresentanza alle Camere del Lavoro, alle Camere di Commercio ed alle Associazioni Agrarie,

considerando pure la necessità che presso gli uffici consolari nei centri di maggiore emigrazione venga istituita una speciale sezione a tutela del lavoratore italiano,

fa voti

che a preparazione d'una conveniente riforma legislativa si proceda, per iniziativa del Commissariato generale dell'emigrazione e colla cooperazione dell'Ufficio del Lavoro, ad un'inchiesta allo scopo di studiare le cause e le condizioni di sviluppo dell'emigrazione temporanea, e di additare i mezzi atti a proteggerla ed elevarla materialmente e moralmente.

Ordine del Giorno del Prof. Bernardino Frescura.

Il Congresso

fa voti

I.° Perchè il Commissariato tenti ogni via (Certificato di assicurato imbarco, uffici di confine ecc.) per impedire ai nostri emigranti di imbarcarsi nei porti esteri, affinchè il maggior numero possibile possa godere delle saggie disposizioni che la legge italiana ha stabilite a loro favore, e perchè la marina mercantile italiana, l'industria agricola ed il commercio nazionale possano trarre sempre maggiore beneficio dall'imponente movimento migratorio italiano.

II.° perchè i nostri connazionali siano efficacemente difesi all'estero per mezzo dei Consolati di tutela — opportunamente sussidiati dal Commissariato — per mezzo di ispettori viaggianti più numerosi, di missionari italiani, di Consoli di carriera meglio distribuiti, più numerosi, aiutati nelle ispezioni con denari del Fondo dell'Emigrazione.

III.° perchè la tutela all'estero si esplichi anche collo studio attento e prudente di progetti di colonizzazione, collo studio dei contratti fra emigranti e padroni.

IV.° Perchè Commissariato e Società « Dante Alighieri » cerchino di mantenere nei nostri connazionali all'estero il sentimento nazionale, la lingua e i costumi nostri, affinchè le libere colonie italiane — unite in un vincolo di comune affetto colla madre patria — possano intrattenere con essa più vivi i rapporti economici.

Ordine del Giorno aggiuntivo del sig. Achille Salzano.

Il Congresso

fa voto

perchè sia modificata la Legge ed il Regolamento sull'emigrazione:

1. Per ciò che riguarda la libera concorrenza, la quale va a benefizio dell'emigrante;
2. Circa il funzionamento dei commissari governativi a bordo;
3. Circa la necessità di istituire una Commissione di seconda istanza per le quistioni attualmente portate dinanzi alle Commissioni arbitrali;
4. Perchè accogliendo il voto della Camera di Commercio ed arti di Napoli sia modificato l'articolo 154 del Regolamento lasciando libero il capitano di fare le provviste nei porti che danno maggior numero di emigranti.

raccomanda pure

che il governo del Re voglia fare pratiche diplomatiche col governo degli Stati Uniti d'America, per evitare lo sconcio dei respinti dai loro porti per malattia; mentre una speciale commissione di medici americani aveva già dato parere favorevole nella città d'imbarco;

Che il secondo Congresso abbia luogo in Napoli centro per l'emigrazione transoceanica.

Udine - Tip. Del Bianco.

8. Lettera del Ministero dell'Agricoltura all'On. Rondani, del 8 giugno 1905, in risposta a una richiesta di informazioni riguardo l'applicabilità del Trattato del lavoro italo-francese del 1904

Roma, addì 8 Giugno 1905

Caro Rondani,

La misura delle indennità nei casi d'infortunio pei nostri operai in Francia è stabilita dalla legge Francese per gli infortuni sul lavoro, e ciò in seguito alla convenzione del 15 Aprile 1904, con la quale fu stabilita la parità di trattamento, nei casi predetti, agli operai delle due Nazioni.

Questo Ministero possiede soltanto una o due copie della legge francese sovra citata, e mi riesce perciò impossibile di corrispondere al desiderio espressomi di inviarne un paio di esemplari al Consorzio per la tutela della Emigrazione temporanea in Europa.

Con cordiali saluti

Onorevole Signore
D. Dino Rondani
Deputato al Parlamento

R O M A

9. Lettera della Società Umanitaria al Regio Commissariato per l'Emigrazione, del 21 ottobre 1905, con elenco di operai italiani infortunati in Francia

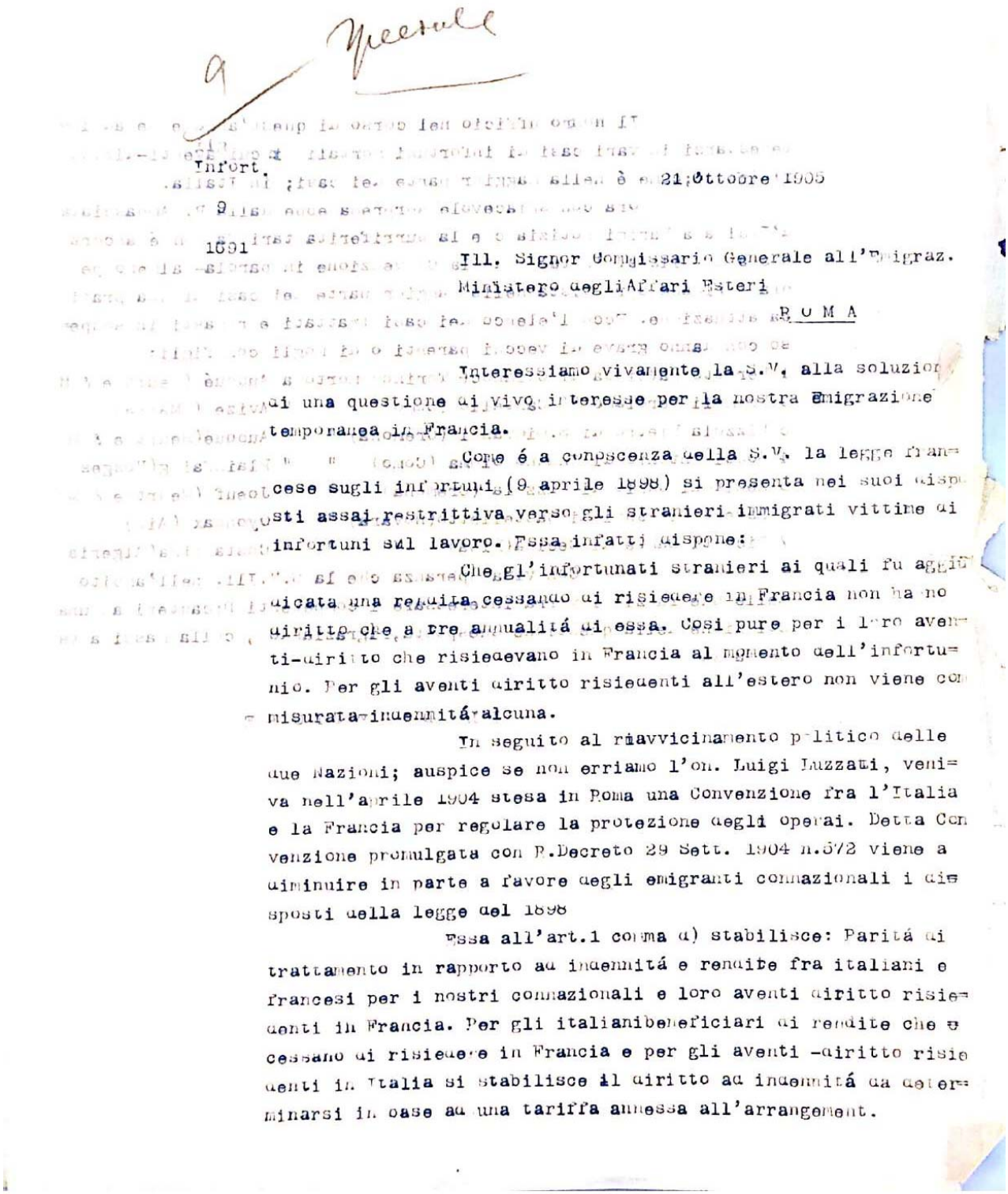

9 Generale

Infort.

9

1691

21 Ottobre 1905

Ill. Signor Commissario Generale all'Emigraz.
Ministero degli Affari Esteri
R O M A

Interessiamo vivamente la S.V. alla soluzione di una questione di vivo interesse per la nostra emigrazione temporanea in Francia.

Come é a conoscenza della S.V. la legge francese sugli infortuni (9 aprile 1898) si presenta nei suoi disposti assai restrittiva verso gli stranieri immigrati vittime di infortuni sul lavoro. Essa infatti dispone:

Che gl'infortunati stranieri ai quali fu aggiudicata una rendita cessando di risiedere in Francia non hanno diritto che a tre annualitá di essa. Cosi pure per i loro aventi-diritto che risiedevano in Francia al momento dell'infortunio. Per gli aventi diritto risiedenti all'estero non viene commisurata indennitá alcuna.

In seguito al riavvicinamento politico delle due Nazioni; auspice se non erriamo l'on. Luigi Luzzatti, veniva nell'aprile 1904 stesa in Roma una Convenzione fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai. Detta Convenzione promulgata con R.Decreto 29 Sett. 1904 n.572 viene a diminuire in parte a favore degli emigranti connazionali i disposti della legge del 1898

Essa all'art.1 comma a) stabilisce: Paritá di trattamento in rapporto ad indennitá e rendite fra italiani e francesi per i nostri connazionali e loro aventi diritto risiedenti in Francia. Per gli italianibeneficiari di rendite che cessano di risiedere in Francia e per gli aventi -diritto risiedenti in Italia si stabilisce il diritto ad indennitá da determinarsi in base ad una tariffa annessa all'arrangement.

Il Nostro ufficio nel corso di quest'anno ebbe ad in=
teressarsi in vari casi di infortuni mortali in cui gli aventi-diritto
risiedono;come é nella maggior parte dei casi; in Italia.

Ora con spiacevole sorpresa ebbe dalla R. Ambasciata
d'Italia a Parigi notizia che la surriferita tariffa non é ancora
stata omologata. In tal modo la Convenzione in parola- almeno per
ora - rimane sprovvista nella maggior parte dei casi di una prati=
ca attuazione. Ecco l'elenco dei casi trattati e rimasti in sospe=
so con danno grave di vecchi parenti o di mogli con figli:

1 Peretto Battista di Chfanoc(Torino) morto a Auboué (Meurthe & M
3 Premoli Gerolamo " Cantello (Como) " " Avize (Marne)
3 Pizzola Pietro di S.Giovanni (Cremona) " " Auboué(Meurthe & M)
4 Bossi Antonio di Tnuano Olona (Como) " " Plainfaing(Vosges)
5 Zenitoni Carlo di Guzzola (Cremona) " " Joeuf (Meurthe & M)
6 Lavero Giovanni di Castelletto(Novara) " " Oyonnax (Ain)
7 Ricatti Dante di Cecina(Pisa) " " Costantina(Algeria)

Con viva speranza che la S.V.Ill. nell'ambito
delle sue funzioni vorrá interessare i competenti Dicasteri a una
soluzione della questione suesposta,ringraziando , colla massima os
servanza.

10. Bozze manoscritte dell'interrogazione parlamentare presentata dagli Onorevoli Turati e Cabrini in relazione alla mancanza della tariffa indispensabile a rendere effettive alcune disposizioni del Trattato del Lavoro italo-francese del 1904

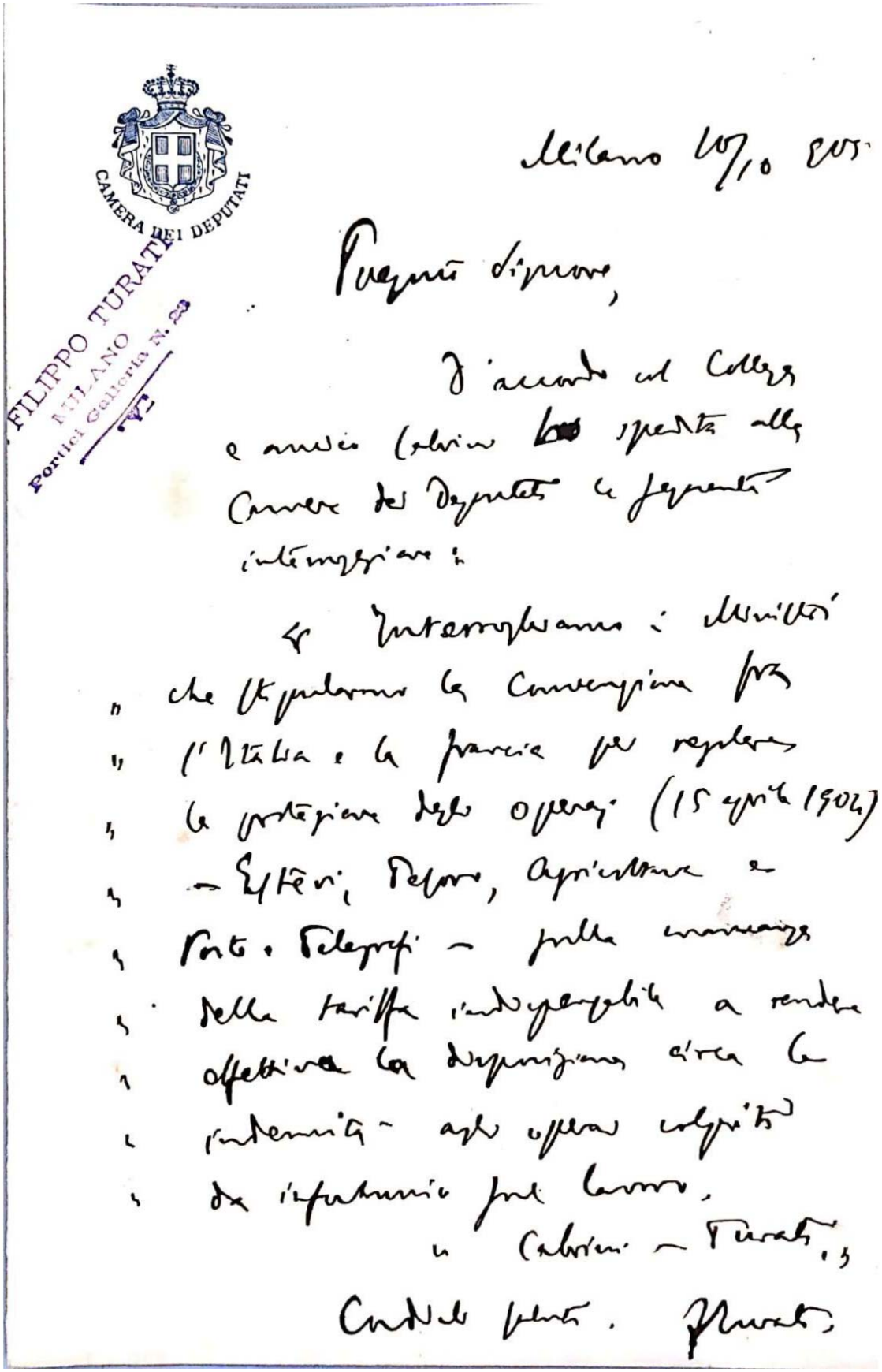

Milano 10/10 905

Pregiato Signore,

Di accordo col Collega e amico Cabrini ho spedita alla Camera dei Deputati la seguente interrogazione:

"Interrogano i Ministri che ha regolato la Convenzione fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai (15 aprile 1904) — Esteri, Tesoro, Agricoltura e Poste e Telegrafi — sulla mancanza della tariffa indispensabile a rendere effettiva la disposizione circa la gratuità agli operai colpiti da infortunio sul lavoro."

Cabrini — Turati

Cordiali saluti. Turati

Consorzio per la tutela dell'Emigrazione temporanea

IN EUROPA

Sezione

Posizione

Uscita

Milano,
Via A. Manzoni 9

A favore dell'emigrazione

Un'interrogazione degli on. Turati e Cabrini

Gli on. Turati e Cabrini hanno inviata alla Presidenza della Camera dei Deputati la ~~loro~~ seguente interrogazione:

"Interrogano i Ministri che stipularono la Convenzione fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai (15 aprile 1904) — Esteri, Tesoro, Agricoltura e Poste e Telegrafi — sulla mancanza della tariffa indispensabile a rendere effettiva la disposizione circa le indennità agli operai colpiti da infortunio sul lavoro."

Due righe di spiegazione al lettore. La legge francese sugli infortuni è assai restrittiva per gli operai ~~naturalizzati~~ di altre nazionalità; riduce le rendite vitalizie degli infortunati ad indennità mediche in caso di abbandono del suolo francese,

Consorzio per la tutela dell'Emigrazione temporanea

IN EUROPA

Sezione .....

Posizione .....

Uscita .....

Milano,
Via A. Manzoni 9

nega qualunque compenso ai famuli
di operai morti sul lavoro non residenti in Francia.
Contro queste disposizioni in seguito al riavvicina-
mento politico franco-italiano nel 15 aprile
1904 veniva stesa la Convenzione per la reci-
ca tutela degli operai dei ~~vari Stati~~
(le disposizioni generali della ~~legislazione~~ pratica.
attinenti a favore dei commercianti emigrati;
Gli stessi diritti dovranno ~~essere~~ trovare il loro
la sostanza ~~loro~~ in una tariffa annessa
all'arrangement. ~~Fare una tariffa~~ Per alterando
~~una~~ ~~una~~ del dal 15 aprile 1904 a tutti gli stranieri
~~del~~ delle tariffe ~~Turbare~~ allo stato
studio con grave pregiudizio dell'emigra-
zione nostra ~~già molto~~ di quei lavo-
~~sulle tariffe~~ in Europa degli ex. Trattati
e Cabrini.

11. Lettera manoscritta del sig. Andrea Pecchioni alla Società Umanitaria datata 24 novembre 1907

Soussigny il 24 Novembre 1907

Onorevole Rondani,

Avendo conoscenza della di Lei bontà e benevolenza verso tutti gli oppressi della Classe Operaia; Oso sperare che verrà perdonare ad un povero infelice, che si prende la libertà di scriverle.

Spinto dal vivo malcontento e da un grido di disperazione e di dolore, che come un lampo si è esteso in tutta la Francia, in causa di un contraditorio, che esiste qui attualmente sull'applicazione della Convenzione Italo-Francese de 1° Novembre 1904; Mi decisi subito di rivolgermi all'Onorevole René Viviani, Ministro del lavoro a Parigi; per saperne se tale legge, potesse essere applicata con beneficio retroattivo, a quelli che già da anni le loro rendite gli sono state accordate; Cioè, se in virtù di tale Convenzione, avessi potuto percepire la mia rendita in Italia, essendo io rimasto vittima, d'infortunio sul lavoro, il 25 Marzo 1903.

Ben gli egli mi dica, che tale deliberazione non appartenga che ai tribunali di pronunciarsi difinitivamente; Conclude pure, che l'accordo Franco-Italiano del 9 Giugno 1906,

non potrebbe essere applicato che a quelli che rimarranno vittime d'infortuni sul lavoro, a partire del 1° Novembre 1902; data, della sua messa in vigore.

Resterebbero perciò esclusi, i casi d'infortunio, precedenti a questa data.

Così risulterebbe, che gl' innumerevoli infortunati Italiani, che la sola speranza di potere ritornare un giorno in braccio di loro cari, rendeva loro, meno infelice e triste, questa insopportabile vita di miseria e di fame; ne sarebbe ora totalmente svanita.

Che ne sarebbe ora, se anche tale speranza ci dovesse mancare?

Certo, che è più facile interpretarlo che descriverlo!

Dopo tanti anni, che migliaia di infortunati, attendevano con ansietà, la decisione per poter rientrare in Italia col diritto alle loro rendite di fame; Vedendosi ora riconfermato la loro condanna a vita alla residenza in Francia, espulsi perciò, non solo dalla Madre Patria come criminali, ma dall' intiero Universo; È ben facile sentire il grido disperato di tanti infelici, che come scintilla è scoppiato in tutti i petti, temendo, ciò che ora non è che un dubbio, dovesse esserne realtà.

In quest'ultimo caso, non ci resterebbe altra consolazione a scegliere, che il suicidio o la vendetta, per potersi liberare da tale schiavitù; Avendo, già da troppo lungo durato, il nostro soffrire!

Ecco, perchè mi rivolgo a Lei, sperando nella sua bontà, una parola di conforto, col darmi schiarimenti di quanto più sopra Le ho descritto; Indicandoci pure a chi dovremmo rivolgerci, per ricevere le pensioni in Italia e del come si potrebbe fare, per pretendere a nostra maggiore cautela, conferma e benestare della comunicazione.

Unita a questa mia, Le invio pure la risposta, che mi fu data dal Ministero del Lavoro inseguito alle informazioni da mè richieste; dove potrà meglio accertarsene, di quanto più sopra asserisco.

Persuaso e convinto nella sua bontà e stima, che vorrà esaudire alle mie suplichevoli domande, voglia ricevere i miei più sinceri ringraziamenti, con l'espressione del mio mio miglior rispetto, dicchiarandomi in fede di Lei,

suo devotissimo Compagno

Pecchioni Andrea

(Sinceri saluti)

(I miei doveri)

Hussigny - Godbrange

Meurthe - et - Moselle

France

12. Lettera di risposta del Ministero del Lavoro Francese al sig. Andrea Pecchioni, datata 16 novembre 1907, allegata alla missiva del sig. Pecchioni

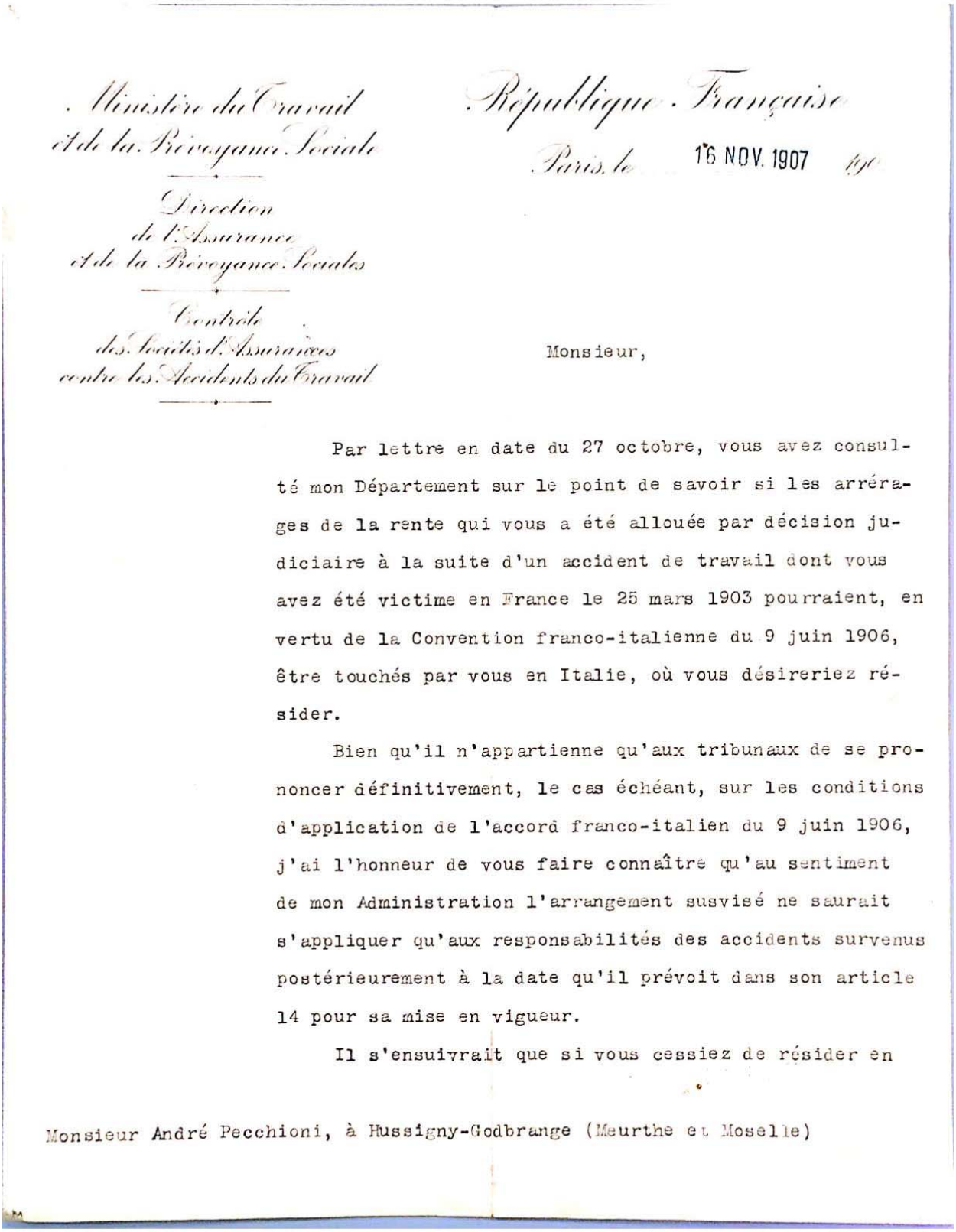

Ministère du Travail
et de la Prévoyance Sociale

Direction
de l'Assurance
et de la Prévoyance Sociales

Contrôle
des Sociétés d'Assurances
contre les Accidents du Travail

République Française

Paris, le 16 NOV. 1907 1907

Monsieur,

Par lettre en date du 27 octobre, vous avez consulté mon Département sur le point de savoir si les arrérages de la rente qui vous a été allouée par décision judiciaire à la suite d'un accident de travail dont vous avez été victime en France le 25 mars 1903 pourraient, en vertu de la Convention franco-italienne du 9 juin 1906, être touchés par vous en Italie, où vous désireriez résider.

Bien qu'il n'appartienne qu'aux tribunaux de se prononcer définitivement, le cas échéant, sur les conditions d'application de l'accord franco-italien du 9 juin 1906, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'au sentiment de mon Administration l'arrangement susvisé ne saurait s'appliquer qu'aux responsabilités des accidents survenus postérieurement à la date qu'il prévoit dans son article 14 pour sa mise en vigueur.

Il s'ensuivrait que si vous cessiez de résider en

Monsieur André Pecchioni, à Hussigny-Godbrange (Meurthe et Moselle)

France, vous ne recevriez, pour toute indemnité, conformément aux dispositions du seizième alinéa de l'article 3 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par celle du 31 mars 1905, qu'un capital égal à trois fois la rente qui vous a été allouée.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération .

Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale
Par autorisation:
Le Conseiller d'Etat, Directeur
de l'Assurance et de la Prévoyance sociales

Georges Paulet

13. Lettera di risposta della Società Umanitaria al Sig. Pecchioni, datata 27 novembre 1907

Infort.

spec.

2101

27 novembre 1907

Egregio Pecchioni Andrea

Mussigny- Godbrange

Mont. & M. (Francia)

La interpretazione della Convenzione in pa
rola é dubbia ed ha naturalmente lasciato adito ad una inter
pretazione favorevole agli interessati ed a chi difende la L
loro causa.Certo che in materia di leggi che importano un ma
giore aggravio finanziario coloro che applicano la legge ten
dono a dare ad essa un significato restrittivo.La lettera de
Ministero del Lavoro francese é certo grave per le speranze
che i nostri connazionali ponevano nella approvazione della
Convenzione che permettesse loro il rimpatrio senza soverchio
aggravio e danno.A voi non resta che fare la vostra richiest
alla Società Assicuratrice e chiamarla al caso in giudizio
per la interpretazione della Convenzione.Noi dal canto nostr
cercheremo possibilmente di dare tutta la nostra opera sia
presso il Governo Italiano che il Governo Francese per una
più larga interpretazione. Vi salutiamo cordialmente

FONTI

Allegato C alla circolare del Ministro degli Affari Esteri del 4 aprile 1905: Norme vigenti in taluni Stati per l'ammissione degli Stranieri ad entrare ed a risiedere nei rispettivi territori (1905), in *Bollettino dell'emigrazione*, 9, pp. 53–55

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, *Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, n. 1, anno I, Marzo 1903*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, *Congresso Nazionale dell'emigrazione temporanea Udine 22-23 Settembre 1903*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, *Ritaglio di giornale - La lotta contro il krumiraggio*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, *Ritaglio di giornale - Provvedimenti internazionali contro il Krumiraggio*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 184/1, *Una grave piaga dell'emigrazione friulana - Estratto da quotidiano*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera del Ministero per l'agricoltura, l'industria e il commercio all'on. Rondani - 8 giugno 1905*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera all'ambasciatore italiano in Francia - 26 settembre 1905*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'ambasciatore italiano in Francia alla Società Umanitaria - 29 settembre 1905*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera all'On. Turati - 4 ottobre 1905*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'Umanitaria al R. Commissario generale all'emigrazione - 21 ottobre 1905*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Bozza manoscritta dell'interrogazione parlamentare del 28 novembre 1905*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'Umanitaria all'ambasciatore d'Italia in Francia - 31 gennaio 1906*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'ambasciatore d'Italia in Francia all'Umanitaria - 3 febbraio 1906*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'Umanitaria all'ambasciatore d'Italia in Francia - 21 agosto 1906*, Milano

Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'ambasciatore d'Italia in*

Francia - 28 agosto 1906, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'Umanitaria all'Ambasciatore italiano in Francia - 12 giugno 1907*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'ambasciatore d'Italia in Francia - 12 luglio 1907*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'Umanitaria al R. Commissario per l'emigrazione - 3 settembre 1907*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'Umanitaria all'On. Luigi Luzzatti - 13 settembre 1907*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'Umanitaria al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio - 29 settembre 1907*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera del Ministero francese - 16 novembre 1907*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera manoscritta del sig. Andrea Pecchioni - 24 novembre 1907*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'Umanitaria al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio - 27 novembre 1907*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'Umanitaria al sig. Andrea Pecchioni - 27 novembre 1907*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'Umanitaria al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio - 30 novembre 1907*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera del Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio - 11 dicembre 1907*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera dell'Umanitaria al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio - 14 dicembre 1907*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 186/2, *Lettera del Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio all'Umanitaria - 2 marzo 1908*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 183/3, *Relazione del V congresso degli Emigranti friulani tenuto a Gemona il 29 gennaio 1905*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, *Relazioni presentate al Congresso degli Emigranti del 21 gennaio 1906 in Spilimbergo*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, *Rivista: L'emigrante. Bollettino bimestrale, 22 luglio 1906. Crumiri*, Milano
Archivio storico della Società Umanitaria, b. 188/3, *Rivista: L'emigrante. Bollettino*

bimestrale, del luglio 1906. Nubi all'orizzonte, Milano

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1900), Legisl. XXI, I sess., *Discussioni, Tornata del 1 dicembre 1900*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1901), Legisl. XXI, I sess., *Discussioni, Tornata del 11 giugno 1901*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1904a), Legisl. XXI, II sess., *Discussioni, Tornata del 17 marzo 1904*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1904b), Legisl. XXI, II sess., *Discussioni, Tornata del 2 febbraio 1904*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1904c), Legisl. XXI, II sess., *Discussioni, Tornata del 29 gennaio 1904*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1904d), Legisl. XXI, II sess., *Discussioni, Tornata del 29 giugno 1904*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1904e), Legisl. XXI, II sess., *Discussioni, Tornata del 3 febbraio 1904*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1905a), Legisl. XXII, I sess., *Discussioni, Tornata del 21 giugno 1905*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1905b), Legisl. XXII, I sess., *Discussioni, Tornata del 28 novembre 1905*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1909a), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 12 maggio 1909*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1909b), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 22 giugno 1909*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1909c), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 23 giugno 1909*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1909d), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 31 maggio 1909*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1910a), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 12 maggio 1910*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1910b), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 15 giugno 1910*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1910c), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 17 giugno 1910*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1910d), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata*

del 2 dicembre 1910, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1910e), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 20 giugno 1910*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1910f), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 23 maggio 1910*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1910g), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 30 novembre 1910*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1911a), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 14 marzo 1911*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1911b), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 15 marzo 1911*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1911c), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 27 gennaio 1911*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1911d), Legis. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 9 giugno 1911*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1913a), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 10 marzo 1913*, Roma

Atti parlamentari, Camera dei Deputati (1913b), Legisl. XXIII, I sess., *Discussioni, Tornata del 12 giugno 1913*, Roma

Bellom M. (1895), *Les lois d'assurance ouvrière a l'étranger. Assurance contre les accidents. Première partie*, Paris

Bellom M. (1896), *Les lois d'assurance ouvrière a l'étranger. Assurance contre les accidents. Deuxième partie*, Paris

Bellom M. (1900), *Les lois d'assurance ouvrière a l'étranger. Assurance contre les accidents. Troisième partie*, Paris

Bellom M. (1901), *Les lois d'assurance ouvrière a l'étranger. Assurance contre les accidents. Quatrième partie*, Paris

Bellom M. (1903), *Les lois d'assurance ouvrière a l'étranger. Assurance contre les accidents. Cinquième partie*, Paris

Cabrini A. (1913), *Il maestro degli emigranti*, Imola

Circolare del Ministro degli affari esteri (Visconti Venosta) in data 29 novembre 1900 ai regi Agenti diplomatici e consolari per notizie intorno all'emigrazione e alla colonie italiane (1902), in *Bollettino dell'emigrazione*, 1, pp. 64–66

Circolare del Ministro dell'interno (Giolitti) in data 11 aprile 1901 (1902), in *Bollettino*

dell'emigrazione, 1, pp. 67–68

Circolare del Ministro degli affari esteri (Prinetti) in data 12 aprile 1901 ai regi Agenti all'estero intorno alla legge sull'emigrazione (1902), in *Bollettino dell'emigrazione*, 1, pp. 68bis

Circolare n. 2 del Commissariato dell'emigrazione, in data 14 agosto 1901 (1902), in *Bollettino dell'emigrazione*, 1, pp. 69–71

Circolare del Ministero degli affari esteri del 4 aprile 1905 relativa alle norme per il rilascio dei passaporti per l'estero (1905), in *Bollettino dell'emigrazione*, 9, pp. 28–45

Commissariato generale dell'emigrazione (1927), *Accordi internazionali di emigrazione e lavoro*, Roma

Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), *Relazione del lavoro del 1° semestre 1905*, Milano

Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907a), *Relazione del 2° semestre 1905 e dell'anno 1906*, Milano

Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa (1907b), *Resoconto del 2° Congresso dell'Emigrazione Temporanea tenutosi in Milano nei giorni 13-14 gennaio 1907*, Milano

Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa (1905), *Guida dell'emigrante italiano in Francia*, Milano

Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa (1906), *Guida dell'emigrante italiano nel Lussemburgo*, Milano

Contuzzi F.P. (1986), *Emigrazione*, in *Il Digesto italiano*, X, pp. 346–400

Cosattini G. (1904), *L'emigrazione temporanea del Friuli*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 3, pp. 4–104

Cosattini G. (1907), *L'azione dello Stato nei riguardi dell'emigrazione temporanea*, in *VI Congresso Geografico Italiano*, pp. 241–55

Crispi F. (1888), *D.d.L. presentato dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno (Crispi). Sulla Emigrazione. Seduta del 15 dicembre 1887*, in *Atti Parlamentari. Camera dei Deputati, Legislatura XVI, II sess. 1887-88, Documenti – Disegni di legge e relazioni, n. 85*, Roma, pp. 8–9

De Feo L. (1916), *I trattati di lavoro e la protezione dei nostri lavoranti all'estero*, Milano

De Michelis G. (1903), *L'emigrazione italiana nella Svizzera*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 12, pp. 3–152

De Michelis G. (1905), *Rapporto del R. Addetto per l'emigrazione*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 18, pp. 3–17

De Michelis G. (1907), *Ufficio dell'emigrazione italiana nella Svizzera. L'opera compiuta dall'aprile 1906 all'aprile 1907*, in Bollettino dell'emigrazione, 10, pp. 3–39

De Michelis G. (1908), *Regio Ufficio della Emigrazione italiana nella Svizzera. L'opera compiuta dall'aprile del 1907 all'aprile del 1908*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 10, pp. 51–92

Di Oppenheim E. (1902), *L'immigrazione italiana nelle provincie tedesche del Reno e della Westfalia*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 10, pp. 3–15

Festa C. (1904), *L'emigrazione nella legislazione comparata*, Castrocaro

Grossi V. (1904), *Storia della legislazione sull'emigrazione in Italia e nei principali stati d'Europa*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di V.E. Orlando, Milano, pp. 119–209

Krause F. (1902), *L'emigrazione italiana nella Sassonia e nella Turingia*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 10, pp. 15–18

Lambertenghi B. (1903), *L'immigrazione italiana nel distretto consolare di Zurigo*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 11, pp. 50–53

Lebrecht V. (1906), *I minorenni italiani nella croazia*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 1, pp. 3–14

Lebrecht V. (1907), *Gli italiani nelle fornaci della Croazia/Slavonia*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 5, pp. 36–46

Legge n. 5849 del 22 dicembre 1888

Legge n. 5866 del 30 dicembre 1888

Legge n. 23 del 31 gennaio 1901

Legge n. 24 del 1 febbraio 1901

Legge n. 538 del 17 luglio 1910

Legge n. 214 del 3 marzo 1912

Legge n. 1075 del 2 agosto 1913

Lelli G. (1908), *Gli Italiani in Marsiglia*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 19, pp. 53–70

Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail

Manfredi V. (1905), *La condizione dello straniero nelle leggi sulle assicurazioni contro gl'infortuni e sulla responsabilità professionale*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, 37, (148) pp. 502–24

Marazzi A. (1903), *Il canton Ticino e l'immigrazione italiana*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 11, pp. 18–39

Ministero degli Affari Esteri (1893), *Emigrazione e Colonie - Rapporti di RR Agenti*

Diplomatici e Consolari, Roma

Perrod E. (1902), *I minorenni italiani nelle vetrerie francesi*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 9, pp. 50–57

Pertile G. (1905), *Rapporto del R. Addetto per l'emigrazione presso il R. Consolato di Colonia*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 18, pp. 17–26

Pertile G. (1908), *Le condizioni degli operai italiani nei distretti consolari di Colonia, Dusseldorf, Saarbrucken e Lussemburgo*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 19, pp. 3–51

Rabbeno A. (1901), *Manuale dell'emigrazione: storia, statistica, relazioni, discussioni, testo delle leggi, regolamenti e giurisprudenza. Vademecum per gli emigranti, vettori, municipi e funzionari tutti dell'emigrazione*, Firenze

Raggi L. (1903), *L'emigrazione italiana nei suoi rapporti col diritto*, Città di Castello

Regio Commissariato dell'Emigrazione (1902a), *Avvertenze popolari per gli emigranti intorno alla legge sull'emigrazione*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 1, pp. 50–60

Regio Commissariato dell'Emigrazione (1902b), *Notizie sulla esecuzione della legge e del regolamento sull'emigrazione*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 1, pp. 6–40

Regio Commissariato dell'Emigrazione (1903), *Statistica dell'emigrazione italiana avvenuta nell'anno 1902*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 8,

Regio Commissariato dell'Emigrazione (1904a), *L'immigrazione operaia nell'Impero Germanico*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 14, pp. 39–45

Regio Commissariato dell'Emigrazione (1904b), *Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione, presentata dal Ministro degli Affari Esteri alla Camera dei Deputati il 25 giugno 1904*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 11,

Regio Commissariato dell'Emigrazione (1904c), *Relazione sui servizi dell'emigrazione presentata alla Camera dei Deputati il 25 marzo 1904*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 7,

Regio Commissariato dell'Emigrazione (1905a), *Gli italiani in Triberg (Foresta Nera)*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 8, pp. 42–44

Regio Commissariato dell'Emigrazione (1905b), *Quarta relazione annuale sui servizi dell'emigrazione*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 14,

Regio Commissariato dell'Emigrazione (1907a), *Relazione sui servizi dell'emigrazione per il periodo aprile 1906 - aprile 1907*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 11, pp. 260

Regio Commissariato dell'Emigrazione (1907b), *Rendiconti sommari delle adunanze del Consiglio dell'Emigrazione (23 dicembre 1905 - 24 luglio 1906)*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 1, pp. 1–95

Regio Commissariato dell'Emigrazione (1913), *Le condizioni degli operai italiani a Granges*

(Svizzera), in *Bollettino dell'emigrazione*, 5, pp. 126–28

Regio Decreto n. 36 del 31 gennaio 1901

Regio Decreto n. 375 del 10 luglio 1901

Regio Decreto Legge n. 635 del 2 maggio 1915

Relazione e disegno di legge presentato dal Ministro degli Affari Esteri alla Camera dei Deputati nella seduta del 30 maggio 1910 (1913), in *Bollettino dell'emigrazione*, 11, pp. 16–43

Relazione sui servizi dell'emigrazione presentata dal Ministro degli affari esteri alla Camera dei Deputati il 28 maggio 1903 (1903), in *Bollettino dell'emigrazione*, 8, pp. 3–57

Rochling R. (1904), *La Lorena, le provincie di Coblenza e di Treviri e l'immigrazione italiana*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 15, pp. 3–12

Russo G. (1919), *Le correnti emigratorie dalla Venezia Tridentina*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 1, pp. 5–22

Sandonà A. (1913), *Il diritto convenzionale nella legislazione operaia*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 8, pp. 3–12

Schilling T. (1904), *L'immigrazione italiana in Baviera*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 15, pp. 67–68

Silvestrelli G. (1903), *L'emigrazione e le colonie italiane in Svizzera*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 11, pp. 3–18

Società Umanitaria (1908), *Il 1° congresso interregionale dei Segretariati e Uffici dell'emigrazione - Milano, 12 gennaio 1908*, Milano

Società Umanitaria (1911), *L'opera della Società umanitaria dalla sua fondazione ad oggi 1 maggio 1911*, Milano

Società Umanitaria (1922), *L'Umanitaria e la sua opera*, Milano

Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909a), *Elementi per lezioni agli emigranti*, Milano

Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909b), *Guida dell'emigrante italiano in Austria*, Milano

Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909c), *Guida dell'emigrante italiano in Svizzera*, Varese

Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1909d), *Vademecum pei corrispondenti*, . 2° Milano

Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1910), *L'assistenza laica dell'emigrazione temporanea in Italia e all'estero. Relazioni al III convegno degli Uffici e Segretariati*

dell'Emigrazione. Milano 15 Novembre 1909, Udine

Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911a), *Calendario per gli emigranti 1912*, Milano

Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1911b), *IV Convegno annuale dei Segretariati Laici di Emigrazione. Milano 24 febbraio 1911. Verbali del Convegno e Relazioni annuali dei Segretariati aderenti per l'anno 1910*, Milano

Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912a), *Calendario per gli emigranti 1913*, Varese

Ufficio d'Emigrazione della Società Umanitaria (1912b), *V Convegno annuale dei Segretariati Laici di Emigrazione. Milano 3-4 dicembre 1911. Verbali del Convegno e Relazioni annuali dei Segretariati aderenti*, Milano

Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904), *Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea nell'Europa Continentale. Relazione, Statuto, Nove mesi di attività*, Milano

Vagnetti L. (1918), *La giurisdizione speciale per la tutela degli emigranti in Italia*, Pesaro

Vinci A. (1913), *L'emigrazione italiana nella regione di Briey (Dipartimento di Meurthe et Moselle, Francia)*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 12, pp. 3–31

BIBLIOGRAFIA

Morris L. Ghezzi, Alfredo Canavero (2013) (ed.), *Alle origini dell'Umanitaria: un moderno concetto di assistenza nella bufera sociale di fine '800 (1893-1903)*, Milano

Amorosi V. (2013), *"Un jour viendra..." Diritto internazionale del lavoro e discorso giuridico nel primo Novecento*, in *i-lex*, 18, pp. 99–112

Amorosi V. (2014), *Migration, Labour and Legal Discourse in the early 20 th Century. A French-Italian Example in the Making of International Labour Law*, in *Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs*, 1, pp. 321–28

Amorosi V. (2020), *Storie di giuristi e di emigranti tra Italia e Francia. Il diritto internazionale del lavoro di primo Novecento*, Napoli

Annino A. (1974), *Origini e controversie della legge 31 gennaio 1901. La politica migratoria dello Stato postunitario*, in *Il Ponte*, 30, pp. 1229–68

Arlettaz G. (1988), *Les effects de la première guerre mondiale sur l'intégration des étrangers en Suisse*, in *Relations internationales*, 54, pp. 161–79

Arlettaz G. (1991), *La Suisse une terre d'accueil en question. L'importance de la première Guerre mondiale*, in *L'émigration politique en Europe aux XIXe et XXe siècles. Actes du colloque de Rome (3-5 mars 1988)*, a cura di École française de Rome, Roma, pp. 139–59

Attanasio L. (1998), *L'emigrazione italiana: correnti di pensiero ed indirizzi politici nelle pagine della «Riforma sociale»*, in *Annali della Fondazione Luigi Einaudi*, 32, pp. 71–85

Audenino P. (1998), *La riforma sociale nel dibattito sui fenomeni migratori al tempo della "grande migrazione": analisi, giudizi e proposte*, in *Annali della Fondazione Luigi Einaudi*, 32, pp. 45–49

Bade K.J. (2001), *L'Europa in movimento: le migrazioni dal Settecento a oggi*, Roma-Bari

Basso G. (1903), *I cantoni francesi della Svizzera e le loro colonie italiane*, in *Bollettino dell'emigrazione*, 11, pp. 39–50

Becker P. (2010), *Governance of Migration in the Habsburg Monarchy and the Republic of Austria*, in *National Approaches to the Administration of International Migration*, a cura di P.E. Arnold, Amsterdam, pp. 32–52

Bettoli G.L. (2015), *Il male viene da Nord. Come il sindacato tedesco promosse la nascita del socialismo in Friuli*, in *Lavoro mobile. Migranti, organizzazioni, conflitti (XVIII-XX secolo)*, a cura di M. Colucci, M. Nani, Palermo, pp. 103–28

Bianchi B. (2001a), *Lavoro ed emigrazione femminile (1880-1915)*, in *Storia dell'emigrazione italiana - Vol I - Partenze*, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma, pp.

257–74

Bianchi B. (2001b), *Percorsi dell'emigrazione minorile*, in *Storia dell'emigrazione italiana - Vol II Arrivi*, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma, pp. 335–54

Bosworth M. (2016), *La "galera amministrativa" degli stranieri in Gran Bretagna*, Napoli

Caestecker F. (2000), *Alien policy in Belgium, 1840-1940: the Creation of Guest Workers, Refugees and Illegal Aliens*, New York-Oxford

Calavita K. (1981), *United States Immigration Law and the Control of American Labor*, in *Contemporary Crises*, 5, (4) pp. 341–68

Calavita K. (1998), *Immigration, Law, and Marginalization in a Global Economy: Notes from Spain*, in *Law & Society Review*, 32, (3) pp. 529–66

Calavita K. (2000), *The Paradoxes of Race, Class, Identity, and "Passing": Enforcing the Chinese Exclusion Acts, 1882-1910*, in *Law and Social Inquiry*, 25, (1) pp. 1–40

Carpenter K.M.N. (2003), *"Beggars Appear Everywhere!" Changing Approaches to Migration Control in Mid-Nineteenth Century Munich*, in *Migration Control in the North Atlantic World: The Evolution of State Practices in Europe and the United States from the French Revolution to the Inter-War Period*, a cura di A. Fahrmeir, O. Faron, P. Weil, New York-Oxford, pp. 92–105

Cassese S. (1971), *Cultura e politica del diritto amministrativo*, Bologna

Cazzetta G. (2005), *Predestinazione geografica e colonie degli europei. Il contributo di Attilio Brunialti*, in *Quaderni fiorentini*, 33/34, pp. 115–68

Ciuffoletti Z., Degl'innocenti M. (1978), *L'emigrazione nella storia d'Italia 1868-1975. Vol. I*, Firenze

Colombo C.A. (2008), *Sapere, fare e saper fare. Umanitaria, un modello laico per la formazione e l'orientamento al lavoro*, in *L'alchimia del lavoro: i generosi che primi in Milano fecondarono le arti e le scienze*, Milano, pp. 92–145

Corti P. (2001), *L'emigrazione temporanea in Europa, in Africa e nel Levante*, in *Storia dell'emigrazione italiana - Vol I - Partenze*, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma, pp. 213–36

Del Fabbro R. (2006), *Immigrati stagionali nel Reich prima del 1914*, in *Italiani in Germania tra Ottocento e Novecento*, a cura di G. Corni, C. Dipper, Bologna, pp. 117–42

Deleuze G. (2020), *La soggetivazione. Corso su Michel Foucault (1985-1986)*, Verona

Di Giacomo G. (2020), *Dalla tutela alla disciplina dei migranti: la libertà di emigrazione alla prova della grande guerra*, in *Italian Review of Legal History*, 6, pp. 111–43

Di Stefano A.M. (2020), *«Non potete impedirla, dovete regolarla». Giustizia ed emigrazione in*

Italia: l'esperienza delle commissioni arbitrali provinciali per l'emigrazione (1901-1913),

Dogliani M. (1998), *Il sistema costituzionale*, in *Guida all'Italia contemporanea 1861- 1997 - Vol. II*, Milano

Fahrmeir A. (2001), *Passport and the Status of Aliens*, in *The Mechanics of Internationalism. Culture, Society, and Politics from the 1840s to the First World War*, a cura di M.H. Geyer, J. Paulmann, Oxford, pp. 93–119

Fantini O. (1952), *Luigi Luzzati: sociologo, economista, uomo d'azione*, in *Giornale degli Economisti e Annali di Economia*, 5/6, pp. 304–25. https://about.jstor.org/terms

Foucault M. (1976), *Sorvegliare e punire*, Torino

Foucault M. (2003), *L'ermeneutica del soggetto. Corso al college de France (1981-1982)*, Milano

Foucault M. (2017), *Sicurezza, territorio, popolazione: corso al Collège de France (1977-1978)*, Milano

Franko Aas K. (2013), *The Ordered and the Bordered Society: Migration Control, Citizenship, and the Northern Penal State*, in *The Borders of Punishment: Migration, Citizenship, and Social Exclusion*, a cura di M. Bosworth, K. Franko Aas, Oxford, pp. 1–25

Freda D. (2014), *La regolamentazione dell' emigrazione in Italia tra Otto e Novecento: una ricerca in corso*, in *Historia et ius*, , 1–20

Freda D. (2015), *"Trafficanti di carne umana" Gli agenti di emigrazione all' alba del XX secolo*, in *Historia et ius*, 8, pp. 1–23

Freda D. (2017), *Governare i migranti. La legge sull'emigrazione del 1901 e la giurisprudenza del Tribunale di Napoli*, Torino

Freda D. (2018), *" Clandestini ": il commercio dell'emigrazione in età liberale*, in *forum historiae iuris*, , 1–18. https://forhistiur.de/2018-12-freda/

Freda D. (2019), *La legislazione sulle migrazioni italiane fino al 1901*, in *Studi Emigrazione*, 56, pp. 379–91

Gattinger K. (2006), *Gli stagionali italiani in Baviera prima della Grande guerra*, in *Italiani in Germania tra Ottocento e Novecento*, a cura di Gustavo Corni, C. Dipper, Bologna, pp. 99–116

Giolo O., Pifferi M. (2008), *Integration or Exclusion: Migrants in the European Union and United States. An Historical Philosophical Approach*, New York

Gozzi G. (1984), *Legislazione sociale e crisi dello Stato di diritto tra Otto e Novecento. Due modelli: Italia e Germania*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, X,

Gozzi Guido (1986), *Rappresentanza politica e rappesentanza degli interessi nella riflessione giuridica e politica fra Ottocento e Novecento*, in *I giuristi e la crisi dello stato liberale in*

Italia fra Otto e Novecento, a cura di A. Mazzacane, Napoli, pp. 234–57

Harvey D. (2014), *Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo*, Milano

Aldo Mazzacane (1986) (ed.), *I giurisiti e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli

Massimo Della Campa (2003) (ed.), *Il modello Umanitaria: storia, immagini, prospettive*, Milano

Incisa di Camerana L. (2001), *La diplomazia*, in *Storia dell'emigrazione italiana - Vol II Arrivi*, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma, pp. 457–80

Komlosy A. (2003), *Empowerment and Control Conflicting Central and Regional Interests in Migration within the Habsburg Monarchy*, in *Migration Control in the North Atlantic World: The Evolution of State Practices in Europe and the United States from the French Revolution to the Inter-War Period*, a cura di A. Fahrmeir, O. Faron, P. Weil, New York, Oxford, pp. 153–66

Komlosy A. (2004), *State, Regions, and Borders. Single Market Formation and Labor Migration in the Habsburg Monarchy, 1750-1918*, in *Review*, 27, (2) pp. 135–77

Koskenniemi M. (2012), *Il mite civilizzatore delle nazioni*, Roma-Bari

Dirk Hoerder (1985) (ed.), *Labor Migration in the Atlantic Economies. The European and North American Working Classes during the Period of Industrialization*, Westport

Lucassen L. (2001), *A Many-Headed Monster: the Evolution of the Passport System in the Netherlands and Germany in the Long Nineteenth Century*, in *Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World*, a cura di J. Torpey, J. Caplan, Princeton, pp. 235–55

Lucassen L. (2003), *Revolutionaries into Beggars: Alien Policies in the Netherlands 1814–1914*, in *Migration Control in the North Atlantic World: The Evolution of State Practices in Europe and the United States from the French Revolution to the Inter-War Period*, a cura di A. Fahrmeir, O. Faron, P. Weil, New York, Oxford, pp. 178–94

Paolo Pecorari, Pierluigi Ballini (2013) (ed.), *Luigi Luzzatti. Discorsi parlamentari. Volume I (1872-1899)*, Roma

Pier Luigi Ballini, Paolo Pecorari (1994) (ed.), *Luigi Luzzatti e il suo tempo. Atti del Convegno internazionale di studio, Venezia, 7-9 novembre 1991*, Venezia

Mangoni L. (1985), *Una crisi fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento*, Torino

Mannoni S. (2002), *Stato nazionale di diritto e diritto internazionale*, in *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a cura di P. Costa, D. Zolo, Milano, pp. 485–505

Manzotti F. (1962), *La polemica sull'emigrazione nell'Italia unita (fino all prima guerra*

mondiale), Milano

Martone L. (1975), *Le prime leggi sociali nell'Italia liberale (1883-1886)*, in *Quaderni fiorentini*, 3/4, pp. 103–44

Marucco D. (1994), *Il Consiglio superiore dell'emigrazione. Problemi sindacali e sindacalisti nei dibattiti di un quarto di secolo*, in *La riscoperta delle Americhe. Lavoratori e sindacato nell'emigrazione italiana in America Latina, 1870-1970*, a cura di V. Blegnino, E. Franzina, A. Pepe, Milano, pp. 44–61

Marucco D. (1998), *Istituzioni pubbliche e apparati burocratici*, in *Guida all'Italia contemporanea 1861- 1997 - Vol. II*, Milano

Marx K. (2013), *Il Capitale. Libro I*, Roma

Massullo G. (2001), *Economia delle rimesse*, in *Storia dell'emigrazione italiana - Vol I - Partenze*, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma, pp. 161–86

Melis G. (1986), *Elaborazione giuridica e burocrazia nell'età giolittiana*, in *I giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, a cura di A. Mazzacane, Napoli, pp. 292–306

Andreas Fahrmeir, Olivier Faron, Patrick Weil (2003) (ed.), *Migration Control in the North Atlantic world: The Evolution of State Practices in Europe and the United States from the French Revolution to the Inter-War Period*, New York, Oxford

Moch L.P. (1997), *Foreign Workers in Western Europe: the "Cheaper Hands" in Historical Perspective*, in *European Integration in Social and Historical Perspective*, a cura di J. Klausen, L.A. Tilly, Lanham, Maryland, USA, pp. 103–16

Moch L.P. (2003), *Moving Europeans. Migration in Western Europe since 1650*, Bloomington - Idianapolis

Mozzarelli C., Nespor S. (1981), *Giuristi e scienze sociali nell'Italia liberale. Il dibattito sulla scienza dell'amministrazione e l'organizzazione dello Stato*, Venezia

Nuzzo L. (2012), *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main

Ostuni M.R. (1983), *Momenti della "contrastata vita" del Commissariato Generale dell'Emigrazione (1901-1927)*, in *Gli italiani fuori d'Italia. Gli emigranti italiani nei movimenti operai di paesi d'adozione (1880-1940)*, a cura di Bruno Bezza, Milano, pp. 101–18

Ostuni M.R. (2001), *Leggi e politiche di governo nell'Italia liberale e fascista*, in *Storia dell'emigrazione italiana - Vol I - Partenze*, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma, pp. 309–19

Pifferi M. (2009a), *L'illusione della libertà alle origini del diritto "negato" di emigrare*, in *Per il*

70. compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di facoltà, a cura di L. Desanti, P. Ferretti, A.D. Manfredini, Milano, pp. 321–38

Pifferi M. (2009b), *La doppia negazione dello ius migrandi tra Otto e Novecento*, in *Diritti contro. meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, a cura di O. Giolo, M. Pifferi, Torino, pp. 47–77

Pifferi M. (2012), *Ius peregrinandi e contraddizioni dell'età liberale. Qualche riflessione sulla "falsa" libertà di migrare in Italia e negli USA*, in *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, a cura di M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis, Macerata, pp. 253–373

Pifferi M. (2016a), *L'espulsione e la detenzione dello straniero tra Otto e Novecento*, in *Quaderni Costituzionali*, 36, (4) pp. 839–59

Pifferi M. (2016b), *Respingere, deternere, espellere: la costruzione del diritto dell'immigrazione tra Otto e Novecento*, in *La "galera amministrativa" degli stranieri in Gran Bretagna. Un'indagine sul campo.*, a cura di M. Bosworth, Napoli, pp. 335–55

Piero Amos Nannini (2013) (ed.), *Pionieri di arditezze sociali. La Società umanitaria per l'Italia*, Milano

Primiceri E. (2010), *Il Consiglio superiore dell'emigrazione dalla Grande Guerra al regime fascista (1915-1927)*, Lecce-Brescia

Primiceri E. (2017), *Grande Guerra ed emigrazione: i dibattiti al Consiglio dell'emigrazione nel 1917*, in *Eunomia. Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali*, 2, pp. 643–60

Punzo M. (1983), *La Società umanitaria e l'emigrazione. Dagli inizi del secolo alla prima guerra mondiale*, in *Gli italiani fuori d'Italia. Gli emigrati italiani nei movimenti operai dei paesi d'adozione 1880-1940*, a cura di Bruno Bezza, Milano, pp. 119–44

Ragionieri E. (1967), *Politica e amministrazione nella storia dell'Italia unita*, Bari

Ramella F. (2001), *Reti sociali, famiglie e strategie migratorie*, in *Storia dell'emigrazione italiana - Vol I - Partenze*, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma, pp. 143–60

Maria Luisa Bozzi Colonna (1990) (ed.), *Repertorio degli atti parlamentari relativi all'emigrazione (1902-1927)*, Roma

Riegler C.H. (1985), *Labor Migration of Skilled Workers, Artisans, and Technicians and Technology Transfer between Sweden and Germany before World War I*, in *Labor Migration in the Atlantic Economies: The European and North American Working Classes During the Period of Industrialization*, a cura di D. Hoerder, London, pp. 163–88

Rosanvallon P. (2013), *La società dell'uguaglianza*, Roma

Rosoli G. (1983), *L'emigrazione italiana in Europa e l'Opera Bonomelli (1900-1914)*, in *Gli*

italiani fuori d'Italia. Gli emigranti italiani nei movimenti operai di paesi d'adozione (1880-1940), a cura di B. Bezza, Milano, pp. 163–202

Rosoli G. (1985), *Italian Migration to European Countries from Political Unification to World War I*, in *Labor Migration in the Atlantic Economies: The European and North American Working Classes During the Period of Industrialization*, a cura di D. Hoerder, Westport, pp. 95–116

Ruffilli R. (1980), *Lo Stato liberale in Italia*, in *Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale*, a cura di R. Lill, N. Matteucci, Bologna

Sacco D. (2016), *Per una storia del Consiglio dell'emigrazione in età giolittiana*, in *Eunomia. Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali*, 2, pp. 351–95

Sacco D. (2017), *Istituzioni politiche ed emigrazione. Il Consiglio dell'Emigrazione in età giolittiana (1901-1915)*, Lecce-Rovato

Sanfilippo M. (2001a), *Chiesa, ordini religiosi ed emigrazione*, in *Storia dell'emigrazione italiana - Vol I - Partenze*, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma, pp. 127–42

Sanfilippo M. (2001b), *Tipologie dell'emigrazione di massa*, in *Storia dell'emigrazione italiana - Vol I - Partenze*, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma, pp. 95–112

Fabio Baggio (2015) (ed.), *Scalabrini e Bonomelli. Due vescovi al cui cuore non bastò una diocesi*, Roma

Schäfer H. (1984), *Italian Migrant Workers in Germany, 1890–1914*, in *German Yearbook on Business History 1983*, a cura di W. Engels, H. Pohl, Berlin-Heidelberg, pp. 77–94

Scotti G. (2017), *Dimensioni dell'emigrazione italiana tra il 1880 e il 1930*, in *Italian Review of Legal History*, 3, pp. 1–24

Sori E. (1983), *Il dibattito politico sull'emigrazione italiana tra il 1880 e il 1930*, in *Gli italiani fuori d'Italia. Gli emigranti italiani nei movimenti operai di paesi d'adozione (1880-1940)*, a cura di Bruno Bezza, Milano, pp. 19–44

Sori E. (1984), *L'emigrazione italiana dall'Unità alla seconda guerra mondiale*, Bologna

Sori E. (2003), *La politica emigratoria italiana 1860-1973*, in *Popolazione e Storia*, 1, pp. 139–71

Stolleis M. (2014), *History of Social Law in Germany*, Berlin

Eyal Benvenisti, Georg Nolte (2004) (ed.), *The Welfare State, Globalization, and International Law*, Berlin-Heidelberg

Tomasi S.M. (1983), *Scalabriniani e mondo cattolico di fronte all'emigrazione italiana (1880-1940)*, in *Gli italiani fuori d'Italia. Gli emigranti italiani nei movimenti operai di paesi d'adozione (1880-1940)*, a cura di B. Bezza, Milano, pp. 145–62

Torpey J. (2000), *The Invention of the Passport. Surveillance, Citizenship and the State*, Cambridge-New York

Torpey J. (2001), *The Great War and the Birth of the Modern Passport System*, in *Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World*, a cura di J. Torpey, J. Caplan, Princeton, pp. 256–70

Tosi L. (2001), *La tutela internazionale dell'emigrazione*, in *Storia dell'emigrazione italiana - Vol II Arrivi*, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma, pp. 439–56

Vitiello M. (2013), *Le politiche di emigrazione e la costruzione dello Stato unitario italiano*, in *Percorsi Storici*, 1, pp. 1–14

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE 1

1. LA CONDIZIONE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI IN EUROPA E IL DIRITTO 8

1.1 Il carattere temporaneo dell'emigrazione: una linea di divisione gerarchica tra lavoratori autoctoni e immigrati 8

1.2 L'estrema mobilità della forza lavoro migrante 17

1.3 L'isolamento culturale degli emigranti 30

1.4 La nuova regolamentazione degli infortuni sul lavoro: un caso di discriminazione legale 40

2. LA SOCIETÀ UMANITARIA E L'ASSISTENZA AGLI EMIGRANTI: IL DIRITTO COME STRUMENTO DI EMANCIPAZIONE DEI LAVORATORI 55

2.1 La società Umanitaria e i Segretariati Laici dell'emigrazione 55

2.2 L'analisi giuridico-politica della situazione degli emigranti temporanei italiani 58

2.3 L'organizzazione della nuova assistenza laica agli emigranti temporanei 65

2.4 I risultati dell'azione dell'Umanitaria 82

3. LA COSTRUZIONE COLLETTIVA DI UN SISTEMA NORMATIVO DI CLASSE PER GLI EMIGRANTI 88

3.1 Dalla assistenza legale allo sviluppo di regole e istituzioni proprie: i Segretariati laici dell'emigrazione come produttori di norme 88

3.2 L'infortunio sul lavoro 91

3.3 Il contratto di arruolamento 99

3.4 Contro l'*emigrazione spensierata* 110

3.5 Il codice di condotta degli emigranti 120

3.6 Il rapporto tra l'apparato auto-normativo degli emigranti e la regolamentazione statale 134

4. LA PRESSIONE SUL DIRITTO STATALE 141

4.1 Le ragioni a favore di una azione di lobbying sulle istituzioni statali 141

4.2 La costruzione collettiva della volontà normativa: il caso del sig. Pecchioni 147

4.3 Una volontà normativa in continua evoluzione 156

4.4 La legge n. 23 del 31 gennaio 1901 e le resistenze opposte dal sistema giuridico italiano all'implementazione della normativa a tutela degli emigranti 162

4.5 La creazione di uno spazio di autonomia per gli emigranti all'interno dell'ordinamento statale..... 173

4.6 I risultati dell'azione di lobbying..... 183

APPENDICE 195

1. Scambio di lettere tra Quaglino, Rondani e Cabrini per l'organizzazione della prima campagna di propaganda invernale in Italia 195

2. Volantino informativo sugli scopi del Consorzio per l'emigrazione temporanea e dei Segretariati dell'emigrazione 198

3. Brevi norme per i medici condotti italiani per la valutazione dell'incapacità derivante da infortunio sul lavoro 200

4. Modello prestampato per la redazione di certificato medico attestante danni subiti a causa di infortunio sul lavoro 204

5. Libretto del lavoro stampato dal Segretariato di Udine 208

6. Tessera di invito al Primo Congresso Nazionale di Tutela dell'Emigrazione Temporanea 218

7. Voti del Primo Congresso Nazionale dell'Emigrazione Temporanea, Udine 22-23 settembre 1903 219

8. Lettera del Ministero dell'Agricoltura all'On. Rondani, del 8 giugno 1905, in risposta a una richiesta di informazioni riguardo l'applicabilità del Trattato del lavoro italo-francese del 1904..... 224

9. Lettera della Società Umanitaria al Regio Commissariato per l'Emigrazione, del 21 ottobre 1905, con elenco di operai italiani infortunati in Francia..... 225

10. Bozze manoscritte dell'interrogazione parlamentare presentata dagli Onorevoli Turati e Cabrini in relazione alla mancanza della tariffa indispensabile a rendere effettive alcune disposizioni del Trattato del Lavoro italo-francese del 1904 227

11. Lettera manoscritta del sig. Andrea Pecchioni alla Società Umanitaria datata 24 novembre 1907 230

12. Lettera di risposta del Ministero del Lavoro Francese al sig. Andrea Pecchioni, datata 16 novembre 1907, allegata alla missiva del sig. Pecchioni 233

13. Lettera di risposta della Società Umanitaria al Sig. Pecchioni, datata 27 novembre 1907..... 235

FONTI 236

BIBLIOGRAFIA 245